
DIRITTI, UGUAGLIANZA, INTEGRAZIONE

Diritti Uguaglianza Integrazione
Collana dell'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali
Dipartimento per le Pari Opportunità

diretta da
Massimiliano Monnanni

Comitato scientifico:
Daniela Bas, Camilla Bianchi, Marco Buemi,
Oriana Calabresi, Rosita D'Angiolella, Olga Marotti,
Federica Mondani, Antonella Ninci, Anna Riglioni, Pietro Vulpiani

Carlo D'Ippoliti e Alexander Schuster

(a cura di)

DisOrientamenti

*Discriminazione ed esclusione sociale
delle persone LGBT in Italia*



**ARMANDO
EDITORE**

D'IPPOLITI, Carlo – SCHUSTER, Alexander (a cura di)

DisOrientamenti. Discriminazione ed esclusione sociale delle persone LGBT in Italia ;

Pref. di Massimiliano Monnanni

Roma : UNAR, © 2011

224 p. ; 22 cm. (Diritti, uguaglianza, integrazione)

ISBN: 978-88-6081-886-7

1. Discriminazione per orientamento sessuale e identità di genere

2. Proposte normative

3. Politiche di *capacity building*

CDD 300

© 2011 UNAR

Dipartimento per le pari opportunità

Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali

Largo Chigi 19 – 00187

Tel. 06/67792267 Fax 06/67792927

E-mail unar@unar.it www.unar.it

Numero verde 800 90 10 10

Armando Armando s.r.l.

Viale Trastevere, 236 - 00153 Roma

Direzione - Ufficio Stampa 06/5894525

Direzione editoriale e Redazione 06/5817245

Amministrazione - Ufficio Abbonamenti 06/5806420

Fax 06/5818564

Internet: <http://www.armando.it>

E-Mail: redazione@armando.it ; segreteria@armando.it

02-15-004

I diritti di traduzione, di riproduzione e di adattamento, totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), in lingua italiana, sono riservati per tutti i Paesi.

Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, comma 4, della legge 22 aprile 1941 n. 633 ovvero dall'accordo stipulato tra SIAE, SNS e CNA, CONFARTIGIANATO, CASA, CLAAI, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI il 18 dicembre 2000.

Le riproduzioni a uso differente da quello personale potranno avvenire, per un numero di pagine non superiore al 15% del presente volume/fascicolo, solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, Via delle Erbe, n. 2, 20121 Milano, telefax 02 809506, e-mail aidro@iol.it

Sommario

<i>Avvertenza</i>	7
<i>Prefazione</i> di MASSIMILIANO MONNANNI	9
<i>Introduzione</i>	13
<i>PRIMA PARTE</i>	17
1. <i>La discriminazione per orientamento sessuale e identità di genere</i>	19
2. <i>Il quadro normativo</i>	37
3. <i>Cenni allo sviluppo del movimento LGBT in Italia</i>	64
4. <i>L'ambito familiare</i>	71
5. <i>L'ambito sociale: reddito e accesso a beni e servizi</i>	84
6. <i>L'ambito sanitario</i>	93
7. <i>L'istruzione e la formazione</i>	102
8. <i>Il mercato del lavoro</i>	117

<i>SECONDA PARTE</i>	129
9. <i>Dalle buone prassi alle proposte operative</i>	131
10. <i>Presentazione e analisi di replicabilità di buone prassi a livello locale</i>	138
11. <i>Proposte normative e di politiche pubbliche</i>	177
12. <i>Mediazione e conciliazione</i>	188
13. <i>Azioni e politiche di capacity building</i>	192
14. <i>Una strategia generale: dalla partnership al mainstreaming</i>	197
<i>Conclusioni</i>	203
<i>Glossario</i>	208
<i>Appendice statistica</i>	210

Questo volume sintetizza i risultati della ricerca realizzata nel corso del 2010 dall'Associazione Avvocatura per i diritti LGBT – Rete Lenford (www.retelenford.it) per conto dell'UNAR, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il rapporto di ricerca completo sarà frequentemente richiamato nel testo come *Rapporto Finale* ed è disponibile online nel sito www.unar.it

I lettori interessati sono indirizzati al *Rapporto Finale* soprattutto per quanto concerne maggiori informazioni sui metodi della ricerca, ulteriori indagini quantitative e analisi (anche grafiche) dei dati, e la maggior parte delle rassegne bibliografiche delle diverse discipline applicate nel presente studio (diritto, economia, pedagogia, psicologia, sociologia).

La ricerca, finanziata dal Fondo Sociale Europeo, programma Progress, ha avuto in diverse parti (in particolare la raccolta e analisi di replicabilità delle buone prassi) un'attenzione particolare – ma non esclusiva – alle Regioni Obiettivo Convergenza (ROC). Ad ogni modo, non vi è accordo nelle scienze sociali, né all'interno dello stesso *team* di ricerca, sulla questione se il Sud Italia sia in qualche modo “speciale” rispetto al resto del Paese, per quanto riguarda le questioni relative ad orientamento sessuale, identità di genere, omofobia e transfobia. Alla ricerca hanno preso parte ricercatori e professionisti in diverse discipline:

- Giuseppe Burgio, pedagogista (cap. 7 e le pp. 179-185);
- Maria Chiara Di Gangi, avvocato (cap. 12);
- Carlo D'Ippoliti, economista (capp. 8 e 13 e pp. 68-70, 85-87, 78-79, 59-63, 185-187, 30-36 e l'Appendice), ha coordinato le indagini quantitative e svolto le analisi dei dati quantitativi relativi a tutti i settori analizzati;

- Beatrice Gusmano, sociologa, ha coordinato la raccolta ed analisi delle buone prassi di tutti i settori, nonché la relativa analisi di replicabilità (cap. 10);
- Deborah Orlandini, avvocato (capp. 5 e 6 e pp. 45-59, 171-179);
- Antonio Rotelli, avvocato (pp. 37-45);
- Cirus Rinaldi, sociologo (cap. 4 e pp. 64-68);
- Alexander Schuster, avvocato, ha coordinato le analisi del quadro normativo e le proposte di politiche per gli enti locali (pp. 45-63 e capp. 9 e 14, Conclusioni);
- Alessandro Taurino, ricercatore in psicologia clinica (pp. 19-30).

Si ringraziano tutte le persone e le organizzazioni che hanno collaborato alla ricerca e alla stesura del relativo rapporto e che sono lì citate, senza ovviamente implicare loro responsabilità nei risultati conseguiti, nelle opinioni espresse o negli eventuali errori rimanenti.

Nota terminologica

Nel corso del testo useremo spesso il genere maschile per intendere sia il genere maschile che quello femminile. Laddove non diversamente specificato, è sempre da intendersi che tale semplificazione stia ad indicare entrambi i generi, senza sminuire le esperienze e le identità del genere femminile. Inoltre, laddove non apparirà strettamente necessario distinguere le esperienze delle persone transessuali da quelle delle persone transgender, useremo il termine “trans” per indicare entrambe. Allo stesso modo, useremo a volte i termini “omosessuale” o “gay” per indicare le persone gay, lesbiche e, a volte, anche bisessuali (altre volte useremo il più corretto acronimo LGB).

Sebbene tali usi siano formalmente scorretti e – in certi contesti – politicamente sconsigliabili, ragioni di spazio e di semplicità linguistica ed espositiva sono alla base della scelta editoriale. Il contenuto stesso di questo volume testimonia la non volontà, da parte degli autori, di discriminare o ignorare alcuna forma di identità o di orientamento.

Prefazione

MASSIMILIANO MONNANNI¹

Questo lavoro è il frutto di una ricerca commissionata dall'UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali – e finanziata dal Fondo Sociale Europeo. La ricerca, condotta da un team di ricercatori e professionisti dell'Associazione Avvocatura per i diritti LGBT – Rete Lenford nei primi sei mesi del 2010, ha lo scopo di documentare le forme di discriminazione subite dalle persone lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e transgender (LGBT) e di individuare le buone prassi per il loro superamento. Il volume dedica molto spazio al ruolo che enti ed amministrazioni regionali e locali possono avere nella prevenzione e nel contrasto alla discriminazione: tramite la presentazione ed analisi di buone prassi e di linee guida, l'UNAR intende fornire un contributo in termini di proposte, idee e iniziative politiche immediatamente attuabili. La ricerca, focalizzata specificamente sulle Regioni Obiettivo Convergenza (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia), intende documentare forme ed episodi di discriminazione basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere in diversi ambiti: inclusione sociale, culturale e politica, abitazione, lavoro, sanità, istruzione, accesso a beni e servizi e mette in evidenza che il Sud presenta situazioni molto differenziate tra le diverse Regioni e tra i diversi settori della vita pubblica e sociale. Al termine del progetto, la Rete Lenford ha consegnato un dettagliato rapporto finale, che è liberamente disponibile sul sito *web* dell'UNAR. Questo volume ne costituisce una sintesi ed una versione più divulgativa di facile fruizione. La decisione di pubblicare la ricerca all'interno della collana editoriale dell'UNAR deriva principalmente dalla volontà di rilanciare il dibattito pubblico, perché le ricerche che gradualmente iniziano a svilupparsi nel nostro Paese escano dal ristretto ambito degli operatori del settore. È opportuno, infatti, che la programmazione e realizzazione delle politiche pubbliche sempre più si fondi sulla ricerca e sull'analisi razionale della situazione e dei bisogni dei cittadini, anziché su posizioni precostituite e pregiudizi limitanti.

Attualmente l'UNAR, istituito in attuazione della Direttiva 2000/43/CE con il compito di promuovere la parità di trattamento e rimuovere

¹ Direttore dell'UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

ogni discriminazione basata sulla razza e sull'origine etnica, in qualità di Equality Body, ha ampliato di fatto il proprio campo di intervento agli altri fattori di discriminazione (età, disabilità, religione e convinzioni personali, orientamento sessuale e identità di genere). La strategia antidiscriminatoria "a tutto campo" messa in atto risponde all'indicazione della direttiva del Ministro delle Pari Opportunità del 21 luglio 2010, che ha individuato come una delle priorità politiche il "rafforzamento del principio di non discriminazione". Gli interventi nell'ambito dell'orientamento sessuale e identità di genere si inseriscono, quindi, nel più ampio contesto delle azioni di contrasto alle diverse forme di discriminazione, che prevedono un approccio integrato e sinergico, ma anche interventi specifici.

La strategia dell'UNAR, nell'ottica della costruzione di un sistema integrato di reti territoriali antidiscriminazione, prevede il coinvolgimento e la valorizzazione dei diversi attori istituzionali e non. Particolare attenzione è dedicata al rapporto con le associazioni LGBT, in grado di fornire un contributo fondamentale per orientare le azioni rivolte ai target specifici massimizzandone l'efficacia, e al coinvolgimento degli enti locali. L'attività di messa in rete, pur nella sua complessità, comporta la possibilità di rappresentare i fenomeni di discriminazione in maniera più reale rispetto al passato. Dal mese di gennaio 2010 è possibile effettuare segnalazioni di discriminazioni utilizzando il servizio di *contact center* dell'UNAR sia tramite il numero verde gratuito 800.90.10.10 (attivo dal 2004) sia via web all'indirizzo www.unar.it. L'attività del *contact center* rileva attualmente anche casi di discriminazione per motivi di orientamento sessuale e identità di genere, raccogliendo le segnalazioni pervenute ed effettuando un monitoraggio dei mezzi di informazione.

Il lavoro in rete è fondamentale sia in ottica di efficienza nell'uso delle risorse pubbliche che in termini di vicinanza alle potenziali vittime di discriminazione. In tal senso, uno degli obiettivi prioritari dell'azione strategica dell'UNAR è la costruzione di una rete nazionale degli osservatori per il contrasto delle discriminazioni basata sulla sinergia tra UNAR, Regioni ed Enti Locali e tessuto associativo tramite la sottoscrizione di protocolli di intesa e accordi operativi con gli enti territoriali. Ad oggi, Protocolli di intesa sono stati siglati con le Regioni Emilia Romagna, Piemonte, Liguria, Puglia, Regione Siciliana e con alcune province. L'UNAR ha inoltre avviato con l'Osservatorio per la Sicurezza contro gli Atti Discriminatori (OSCAD), istituito presso il Ministero dell'Interno, una collaborazione per la segnalazione e la trattazione dei casi di discriminazione aventi rilevanza penale, tra cui quelli per omofobia e transfobia.

Tra gli interventi prioritari dell'UNAR in ambito LGBT, vi sono le attività di sensibilizzazione, informazione e comunicazione, che con-

sentono di intervenire sul piano culturale per scardinare stereotipi e pregiudizi. A tale proposito, si segnala la prima campagna nazionale di comunicazione istituzionale contro l'omofobia dal titolo "Rifiuta l'omofobia. Non essere tu quello diverso", realizzata dal Dipartimento per le Pari Opportunità. In questa ottica, lo scorso anno l'UNAR ha realizzato il progetto "Diversità come valore" nell'ambito del Programma comunitario "Progress" in riferimento all'obiettivo "Lotta contro la discriminazione". La gestione del progetto, che ha previsto corsi di formazione, workshop sulle discriminazioni e una campagna nazionale di comunicazione contro le diverse forme di discriminazione, ha coinvolto le principali realtà associative LGBT: Arcigay, Gaynet, Avvocatura LGBT – Rete Lenford, Libellula, Associazione Trans Genere, MIT – Movimento Transessuale Italiano. Sulla base dei risultati positivi conseguiti, la collaborazione prosegue nell'anno in corso con il progetto "Reti territoriali contro le discriminazioni". Un altro intervento di impatto culturale è la realizzazione della Settimana contro la violenza, istituita con Protocollo di intesa tra il Ministro per le pari opportunità e il Ministro dell'Istruzione, che si è tenuta nelle scuole di ogni genere e grado in tutto il territorio nazionale. L'iniziativa ha previsto interventi specifici di informazione e sensibilizzazione sul tema dell'omofobia e della prevenzione del bullismo omofobico, realizzate con la collaborazione di Arcigay e Agedo.

Inoltre, l'UNAR è impegnato nel diffondere e rendere omogenee le buone pratiche disperse sul territorio. Come si è detto, la raccolta e analisi di replicabilità delle buone pratiche in ambito di lotta alla discriminazione per orientamento sessuale e identità di genere è una parte rilevante del presente lavoro. Tra le principali conclusioni della ricerca vi è l'opportunità di sviluppare un approccio di *mainstreaming* e di potenziare la collaborazione tra pubblico e privato.

Dalla presente ricerca emerge che, per quanto riguarda specificamente le persone transessuali e transgender, l'ambito professionale, in particolare l'accesso al lavoro, presenta le maggiori criticità sia in termini di frequenza di episodi di discriminazione sia per la loro gravità. A partire dai risultati della ricerca, l'UNAR ha ritenuto di avviare un confronto con le organizzazioni sindacali e con le principali realtà associative al fine di acquisire elementi informativi utili alla prevenzione e al contrasto delle discriminazioni basate sull'identità di genere nel mondo del lavoro, soprattutto in merito alla tutela delle persone in transizione, per attuare azioni positive in tal senso. A tale proposito è stato formalmente costituito presso l'UNAR il "Gruppo di lavoro sulla parità di trattamento e la non discriminazione delle persone transessuali e transgender nell'ambito lavorativo" con funzioni di consultazione ed elaborazione di proposte. Tra gli obiettivi vi sono la redazione di un rapporto sulla situa-

zione dell'accesso al lavoro e delle condizioni lavorative delle persone transessuali e transgender e la formulazione, anche sulla base degli esiti del lavoro di ricognizione effettuato nell'ambito della redazione del rapporto, di proposte all'Ufficio ai fini della definizione di attività e azioni specifiche. Su questa tematica l'UNAR intende, inoltre, coinvolgere le istituzioni ai vari livelli competenti sui temi della formazione e lavoro e le organizzazioni sindacali e datoriali, al fine di giungere ad una formalizzazione per un impegno su programmi di sostegno e formazione atti a favorire l'accesso al lavoro di persone transessuali.

Come già notato, le amministrazioni regionali e quelle locali possono fare molto nella lotta alla discriminazione per orientamento sessuale e identità di genere. Dalla presente ricerca emerge una generale carenza di buone pratiche, al Sud come in molte Regioni del Centro e del Nord-Est, rispetto ad altri ambiti della lotta alla discriminazione. Allo stesso tempo, emergono anche molti buoni esempi di politiche efficaci e facilmente replicabili da altre amministrazioni. Occorre in ogni caso ribadire che le differenze nel segno politico delle amministrazioni non implicano grosse differenze nell'impegno o nell'efficacia contro le discriminazioni: dall'analisi emerge che l'attuazione di buone pratiche dipende più dalla sensibilità di singoli amministratori o dall'*humus* culturale particolarmente sensibile. La pubblicazione di questo volume vuole pertanto essere occasione per fornire un contributo di proposte nel rispetto del principio della sussidiarietà e della divisione delle competenze tra i diversi livelli dell'amministrazione pubblica e tra il settore pubblico e il privato.

In conclusione, appare opportuno sottolineare l'importanza del coinvolgimento, dalla fase iniziale di progettazione a quella di realizzazione e alla valutazione finale, dei rappresentanti e delle associazioni LGBT locali e nazionali, nella convinzione che la *partnership* tra istituzioni e società civile ha sia un forte valore simbolico e culturale, di legittimazione che ne deriva per soggetti ancora troppo spesso marginalizzati e stigmatizzati, sia una validità intrinseca, perché contribuisce a rendere l'azione pubblica più rispondente alle priorità e ai bisogni dei cittadini, nonché a rendere questi ultimi protagonisti della loro stessa emancipazione da ogni forma di esclusione e discriminazione.

Per tutte queste ragioni, la collaborazione sempre più stretta e la messa in rete di tutti i soggetti, pubblici e privati, attivi nella lotta alla discriminazione, rappresentano il faro dell'attività concreta dell'UNAR per la lotta ad ogni forma di discriminazione e il conseguimento di vere pari opportunità per le persone LGBT.

Introduzione

Il premio nobel Amartya Sen e la filosofa americana Martha Nussbaum hanno in diversi scritti sostenuto che lo sviluppo di una società non può misurarsi solo con il PIL. La ricchezza è importante, ma in quanto strumento, non in quanto fine in sé. Il fine dello sviluppo, a loro parere, è la crescita della effettiva capacità (la libertà concreta, o *capability*) degli individui di fare ciò che desiderano¹. Per dare concretezza a questa idea, l'annuale *Rapporto sullo Sviluppo Umano* delle Nazioni Unite, su ispirazione dei due studiosi, considera almeno tre elementi che più degli altri permettono agli individui di essere concretamente liberi: le condizioni di salute, il reddito individuale, il titolo di studio.

Molto tempo prima però, John Stuart Mill, uno dei maggiori filosofi politici di sempre, ha dedicato un intero saggio alla libertà (*On Liberty*, 1859) per mettere in guardia da uno dei principali limiti alla libertà degli individui e alla democrazia, ovvero la dittatura della maggioranza. Mill scrive: “Quando la società è essa stessa la tiranna – la società nel suo complesso contro gli individui che la compongono [...] può e finisce per eseguire da sé i suoi ordini: genera una tirannia sociale superiore a molte forme di oppressione politica [...]: lascia poche vie di fuga, entra molto di più nei dettagli della vita quotidiana e rende schiava l'anima stessa. È necessario quindi proteggere gli individui non solo dai poteri dei governanti ma anche dalla tirannia dell'opinione e del sentimento prevalente, dalla tendenza della società ad imporre, senza bisogno di leggi per farlo, le proprie opinioni e pratiche come regole di condotta obbligatoria per tutti, anche per chi

¹ Ovviamente, entro i limiti della ragionevolezza, relativa nel tempo e nello spazio: non è più sviluppata, ad esempio, una società in cui gli individui sono più liberi di uccidere o derubare loro simili.

vi dissente”². Occorre un argine alla capacità del senso comune di imporre il proprio volere tramite le sanzioni sociali, perché laddove non esistono argomentazioni razionali in favore di uno stile di vita piuttosto che un altro, esistono solo le preferenze. E la preferenza della maggioranza indica solo che più persone preferiscono qualcosa piuttosto che qualcos’altro, senza che questa sia una buona ragione per limitare la libertà della minoranza. Mill conclude: “Nessuna società in cui questa libertà non è interamente protetta può definirsi libera, qualunque sia la sua forma di governo [...] l’unica libertà che merita questo nome è quella di perseguire il proprio benessere come meglio si reputa, fintantoché non cerchiamo di limitare la libertà degli altri di fare altrettanto, o di ostacolarne il pieno raggiungimento”³.

Condividendo queste affermazioni, in questo lavoro cerchiamo di estendere il punto di vista di Sen e Nussbaum, per includere gli ostacoli di ordine sociale che possono impedire a molte persone di realizzarsi pienamente come essere umani, e quindi di contribuire allo sviluppo umano e civile della loro società. Il principale di questi ostacoli è lo stigma: l’insieme di stereotipi, pregiudizi, norme non scritte su cosa certe persone o gruppi di persone possono o non possono fare. Consideriamo qui in particolare le persone omosessuali, bisessuali, transgender e transessuali (in breve, LGBT: per brevi definizioni si rimanda al glossario) e i limiti alla loro libertà e alla loro capacità di essere inclusi e di contribuire alla società italiana, derivanti dalle forme di stigma sociale note come omofobia e transfobia.

Non vogliamo certo trascurare il carattere tradizionale e, in un certo senso, culturale di tali fenomeni negativi. Semplicemente, come lo stesso Mill nota (nel saggio *Sulla schiavitù delle donne*, 1869), l’antichità di una tradizione non è una buona ragione per il suo mantenimento. Così, ad esempio, un luogo comune del tutto infondato, come si vedrà oltre, vorrebbe gli omosessuali (soprattutto maschi) come benestanti e dediti alla continua ricerca di un piacere sfrenato. Invece, come mostriamo nella prima parte del testo, non solo gli omosessuali non godono affatto di un reddito superiore alla media, ma esistono molte altre barriere, oltre la semplice mancanza di denaro, a generare condizioni di povertà ed esclusione tra la popolazione LGBT. In questo lavoro considereremo numerosi campi della vita sociale: quello

² Gray J. (ed.) (2008), *John Stuart Mill. On Liberty and Other Essays*, Oxford University Press, New York, pp. 8-9, traduzione nostra.

³ Ivi, p. 17.

legislativo e istituzionale, quello familiare, quello lavorativo, quello commerciale, quello scolastico e della formazione, quello sanitario, quello abitativo. A nostra conoscenza, questa ampiezza pone la presente ricerca come la prima completa analisi delle condizioni di vita della popolazione omosessuale e trans in Italia.

Il volume si apre con un primo capitolo introduttivo, in cui ad una presentazione psico-sociale dei concetti di orientamento sessuale e identità di genere, nonché di omofobia e transfobia, fa seguito un'analisi statistica delle principali risultanze in termini di stereotipi e pregiudizi contro le persone omosessuali (per ragioni di carenza di dati non si è potuta svolgere una simile analisi sulla condanna sociale della transessualità e del transgenderismo). Il resto del volume è diviso in due parti.

Nella prima, metodi qualitativi e quantitativi delle scienze sociali (in particolare economia, sociologia, pedagogia, storia) sono utilizzati per investigare la diffusione e il livello di discriminazione ed esclusione sociale subite dalla popolazione LGBT italiana. Capitoli separati indagano gli aspetti legali, quelli famigliari, quelli sociali (intesi nel senso di reddito e accesso a beni e servizi, pubblici e privati), gli aspetti educativi e formativi, quelli professionali e infine quelli sanitari. La fotografia che ne deriva è molto sconsolante: sebbene emerga che la popolazione LGBT mette in pratica delle strategie di auto-protezione, tra cui l'invisibilità, l'investimento in capitale umano, la ricerca di supporto nei *network* e nelle associazioni, nel complesso l'analisi mostra che le persone lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e transgender vedono notevolmente compresse le proprie opportunità economiche e sociali, con ricadute negative su loro stesse e sul resto della società.

Nella seconda parte, linee guida e proposte operative sono destinate soprattutto a operatori (pubbliche amministrazioni, enti del terzo settore, ecc.) che operano a livello locale. Talvolta con uno specifico *focus* sulle Regioni del Mezzogiorno, il lavoro presenta una serie di azioni e politiche già messe in atto da pubbliche amministrazioni locali, analizzandone anche l'opportunità e le potenzialità di una loro replicazione in altre aree. Inoltre, due approfondimenti specifici sono dedicati: uno alle modalità di risoluzione delle eventuali controversie che possono nascere da episodi di discriminazione, diverse dalla via giudiziaria, in particolare gli istituti della mediazione e della conciliazione; l'altro approfondimento riguarda il *capacity building*, ovvero l'azione delle pubbliche amministrazioni a sostegno della creazione

e della crescita nei soggetti discriminati delle capacità di curare e tutelare i propri interessi in maniera più efficace, rapida e autonoma (primariamente tramite l'associazionismo e il terzo settore). Infine, questa seconda parte di tipo propositivo si conclude con osservazioni generali sull'importanza per le pubbliche amministrazioni, specie quelle locali, di perseguire un approccio integrato (*mainstreaming*) ai temi dell'inclusione e della non-discriminazione, e di ricercare e coltivare la collaborazione, partecipazione e *partnership* dei cittadini LGBT e delle loro entità (associtative, ma non solo) più rappresentative.

La conclusione di questo studio è molto semplice, nuovamente sulle orme del nostro autore preferito:

mi sembra che, tra le lezioni di cui gli uomini hanno bisogno nello sforzo di superare le loro imperfezioni di un'esistenza terrena, non c'è lezione di cui abbiano più bisogno di quella di non aggiungersi tra loro, con l'invidia e i pregiudizi, altri mali oltre a quelli che già la natura infligge sulla nostra strada⁴.

⁴ Ivi, p. 242.

PRIMA PARTE

1. La discriminazione per orientamento sessuale e identità di genere

Nell'ambito della psicologia sociale (settore della psicologia che si occupa di analizzare dal punto di vista psicologico il comportamento umano, i processi sociali e i diversi aspetti dell'interazione fra individui, gruppi e sistemi sociali), il concetto di discriminazione si inserisce nel campo di ricerca relativo alla teoria sul *giudizio sociale* e sugli *atteggiamenti sociali*. Questa collocazione permette di vedere, in estrema sintesi, che le rappresentazioni e le conoscenze che gli individui si costruiscono della realtà e del mondo sociale non sono caratterizzate da una semplice e *neutra* descrizione di cose, persone o eventi, ma più che altro da una serie di *valutazioni* e di orientamenti positivi o negativi (gli atteggiamenti), che gli individui assumono nel corso della loro esperienza nei confronti dei diversi aspetti della realtà. Questi orientamenti hanno un ruolo importante anche nella determinazione dell'azione, del comportamento. Si può quindi affermare che il giudizio sociale è generato dagli atteggiamenti che gli individui hanno nei confronti della realtà.

Approfondendo ulteriormente la riflessione, è possibile rilevare che l'“atteggiamento” è costituito da tre componenti fortemente collegate tra loro:

a) una *componente cognitiva*, che inerisce all'insieme delle informazioni e delle credenze che gli individui possiedono riguardo a uno specifico oggetto sociale. Tali informazioni e credenze il più delle volte sono così generali da dare adito a concezioni condivise a livello sociale, ma che rispettano poco la realtà che dovrebbero rappresentare. Si tratta infatti di *stereotipi* (v. glossario). Un esempio esplicativo potrebbero essere gli “stereotipi di genere”, ossia l'insieme delle informazioni e delle concezioni comuni che vedono le differenze tra uomo e donna in rapporto a precise caratteristiche, che in teoria

dovrebbero contraddistinguere i due sessi, ma che di fatto risultano troppo generali ed assolutistiche e poco aderenti alla realtà. Così, le donne sono considerate emotive, cordiali, dotate di grandi capacità comunicative, relazionali e di cura, passive, deboli e remissive, mentre gli uomini sono considerati razionali, assertivi, dominatori, attivi, forti, coraggiosi, decisi, virili, arroganti. Altre credenze stereotipiche sono quelle che vedono i soggetti transessuali e/o omosessuali come individui malati, perversi, devianti, persone da curare, ecc. In estrema sintesi: applicare uno stereotipo vuol dire attribuire le medesime caratteristiche a tutti gli individui che appartengono ad una categoria (uomo, donna, omosessuale, eterosessuale, transessuale, migrante, ecc.), a prescindere dal reale possesso di tali caratteristiche da parte del singolo individuo;

b) una *componente affettiva*, che riguarda la reazione emotiva che un preciso oggetto sociale suscita negli individui. Ad esempio: quali reazioni emotive suscita l'omosessualità o il transessualismo: paura? Disgusto? Rabbia? Vissuti emotivi che danno adito ad atteggiamenti favorevoli? Oppure emozioni che attivano sentimenti sfavorevoli, negativi, oppositivi? Se la componente affettiva è caratterizzata da reazioni emotive di tipo negativo, ci troviamo di fronte ad un pregiudizio emotivo (di tipo negativo);

c) una *componente comportamentale*, definibile come la spinta ad azioni, esplicite o implicite, alla base della valutazione che l'atteggiamento veicola. Tale componente riguarda le risposte in termini di comportamenti, riferiti alle azioni di avvicinamento o di allontanamento/evitamento rispetto ad uno specifico oggetto sociale. Essa rappresenta pertanto il risvolto pratico, concreto ed osservabile dell'atteggiamento che, rispetto ad un preciso oggetto sociale qual è ad esempio l'omosessualità, può attivare reazioni comportamentali di segno "positivo" (accoglienza, sostegno, coinvolgimento, inclusione, estensione di diritti civili), o "negativo" (rifiuto, allontanamento, condanna, esclusione, violenza, negazione dei diritti). Laddove i comportamenti sono di segno negativo si parla di discriminazione.

Per comprendere infine le dimensioni alla base dei processi di discriminazione è necessario un approfondimento relativo ad un ulteriore filone teorico: *la teoria dell'identità sociale*¹. Secondo tale teoria gli individui hanno la consapevolezza di appartenere a deter-

¹ Tajfel H. (1982), *Social psychology of intergroup relations*, «Annual Review of Psychology», 33, pp. 1-39.

minati gruppi sociali, e da tale consapevolezza deriva una serie di atteggiamenti nei confronti sia delle persone del proprio gruppo di riferimento sia di quelle che non ne fanno parte. La teoria dell'identità sociale fu elaborata per dare una spiegazione ai risultati di alcune ricerche sulle dinamiche di gruppo, che dimostrarono la tendenza delle persone (poste in una situazione sperimentale) a destinare maggiori risorse ad un anonimo membro del proprio gruppo (*ingroup*) piuttosto che al membro di un altro gruppo (*outgroup*). Tali risultati consentivano di affermare che il fatto di appartenere ad un gruppo era una condizione sufficiente a determinare comportamenti e scelte di favoritismo dell'*ingroup* e di discriminazione dell'*outgroup*. In sintesi: negli individui è spontanea la tendenza a formare gruppi, a sentirsene parte ed a distinguere il proprio gruppo di appartenenza da quelli di non-appartenenza, mettendo in atto un atteggiamento e un comportamento di valutazione discriminatoria tra *ingroup* ed *outgroup*. Si può pertanto affermare che gli individui costruiscono categorie di appartenenza (categorie sociali) sulla base di fattori di vario tipo (età, *status*, professione, ruolo, identità di genere, orientamento sessuale, religione, ideologia politica, etnia, ecc.) e percepiscono se stessi e gli altri in termini di appartenenza a tali categorie, invece che come singoli individui con proprie caratteristiche e specificità. Le categorie permettono di semplificare, ordinare e differenziare gli aspetti e gli oggetti della realtà sociale, definendo nello stesso tempo meccanismi di inclusione ed esclusione. La categorizzazione sociale, inoltre, implica la tendenza a massimizzare le differenze tra gruppi e a minimizzare, se non addirittura annullare, le differenze interne ai gruppi, in modo da facilitare il riconoscimento dei membri e la distinzione dei non-membri, favorendo nello stesso tempo l'organizzazione e la comprensione del mondo mentale e sociale.

Prendendo pertanto in considerazione i vari filoni teorici che evidenziano quali sono i processi che determinano i fenomeni discriminatori (giudizio sociale, atteggiamento sociale, stereotipi, pregiudizi, relazioni tra gruppi e dinamiche legate all'identità sociale) è possibile vedere che la discriminazione:

- a) è un fenomeno complesso, determinato da più fattori;
- b) può essere considerata come il risultato di un atteggiamento sociale negativo di esclusione, allontanamento, "sfavoritismo" nei confronti di individui o gruppi che sono bersaglio di discriminazione;

c) è determinata sia da sistemi di credenza e concezioni generali e stereotipiche, sia da rappresentazioni sociali caratterizzate da aspetti di pregiudizio;

d) è il prodotto di modelli di organizzazione delle relazioni tra gruppi (maggioranza-minoranza; gruppi dominanti-gruppi dominati...), che si traducono di fatto nella messa in atto di comportamenti e scelte (a livello soggettivo, sociale, culturale, legislativo, ecc.) che producono un'ingiustificata riduzione di opportunità culturali, sociali, economiche, giuridiche e politiche a danno di quegli individui o di quei gruppi che appartengono alla categoria socialmente definita come "minoranza";

e) crea uno scarto tra il principio di uguaglianza formale di tutti gli individui, e quello di uguaglianza sostanziale nel reale accesso degli individui alle risorse ed alle opportunità.

1.1 Orientamento sessuale e identità di genere: i soggetti coinvolti

Sulla base di quanto detto, è possibile rilevare che con l'etichetta "discriminazione per orientamento sessuale e per identità di genere" si intende quell'insieme di stereotipi, rappresentazioni, pregiudizi emotivi e comportamenti orientati a determinare processi di esclusione, condanna, stigmatizzazione, allontanamento, negazione, violenza, nei confronti di ciò che non è inquadrabile nei modelli dominanti di orientamento sessuale e di identità di genere². Più nello specifico, dal punto di vista dell'orientamento sessuale è oggetto di discriminazione:

- l'*omosessualità*, che si configura come una "condizione" che è opposta e contrapposta all'unico modello di orientamento sessuale socialmente riconosciuto ed accettato come possibile, l'*eterosessualità*;
- la *bisessualità*, che, prevedendo la possibilità dell'attrazione erotico-affettiva nel medesimo soggetto verso persone sia del proprio sesso sia del sesso opposto, viene non solo condannata in quanto tradisce il presupposto della "eterosessualità"

² Taurino A. (2005), *Psicologia della differenza di genere*, Carocci, Roma.

obbligatoria”³, ma in più è considerata come una tendenza ad utilizzare la “componente eterosessuale” come dimensione compensatoria di un’omosessualità non accettata a livello soggettivo.

Sul versante dell’identità di genere (v. glossario), invece, la discriminazione riguarda:

- il *transessualismo*, dal momento che l’identità transessuale nega un postulato fondamentale della concezione socialmente accettata di “sesso” e di differenza sessuale, ossia il fatto che il sesso è biologicamente determinato (sesso di nascita) e che è pertanto inammissibile il cambiamento del sesso stesso mediante un intervento di ricostruzione-riattribuzione chirurgica;
- il *transgenderismo*, dal momento che una concezione tradizionale del maschile e del femminile vede una stretta dipendenza tra avere un pene o una vagina, essere conseguentemente maschio o femmina, e comportarsi da maschio o da femmina in stretta congruenza con il sesso biologico. Risulta pertanto inaccettabile la condizione di un uomo che si senta donna e che si comporti come tale, o di una donna che si senta uomo e che si comporti come tale, senza, peraltro, una continuità nel tempo di tale vissuto. Il transgenderismo, inoltre, è ancora più provocatorio e destabilizzante in quanto nella dimensione transgender vi è il rifiuto di ogni binarismo (intendendo con tale termine la presenza di due dimensioni differenti e contrapposte): il transgender supera ogni tipo di dualità (maschio-femmina, uomo-donna), includendo in tale superamento anche la logica binaria applicata all’orientamento sessuale (omosessualità-eterosessualità).

Focalizzando per ragioni di sintesi l’attenzione su omosessualità e transessualismo, ed utilizzando termini più tecnici, è possibile affermare che la discriminazione nei confronti delle persone omosessuali è definibile come “omofobia”, mentre quella nei confronti delle persone trans è definibile come “transfobia”.

³ Rich A. (1980), *Compulsory heterosexuality and lesbian existence*, «Signs», vol. 5, n. 4, pp. 631-660.

Omofobia e transfobia

Con il termine omofobia si indica *la paura degli eterosessuali di trovarsi a stretto contatto con persone omosessuali e/o il disgusto per se stessi* da parte delle persone omosessuali. Muovendo da questa definizione, molti autori si sono interrogati su quali possano essere gli elementi alla base di questo costrutto, criticando in parte la stessa definizione appena introdotta, in quanto troppo centrata su aspetti di tipo clinico (la fobia e la paura sono infatti dimensioni che vengono affrontate nell'ambito della psicologia clinica) e poco invece sulla dimensione sociale e culturale, che invece incide moltissimo nella determinazione di comportamenti omofobici. Da questo punto di vista oggi si distingue l'omofobia dalle fobie comunemente intese, mettendone in luce la dimensione di pregiudizio in quanto: a) le emozioni accompagnate alla fobia sono la paura e l'ansia, mentre quelle iscritte al pregiudizio sono l'odio e la rabbia; b) le persone fobiche vivono la loro paura come irragionevole, mentre le persone con pregiudizi credono che la loro ostilità nei confronti di una certa categoria di persone sia giustificata e condivisibile⁴.

L'omofobia, quindi, non deve essere considerata come una fobia clinicamente intesa, ma come un atteggiamento pregiudizievole, una concezione negativa dell'omosessualità. Tale atteggiamento si esprime attraverso l'uso di un linguaggio offensivo nei confronti delle persone omosessuali, attraverso la svalutazione implicita dell'esperienza omosessuale, o anche attraverso la messa in atto di comportamenti discriminatori e violenti nei confronti di gay e lesbiche. Seguendo questa linea di pensiero, sarebbe pertanto più utile utilizzare altre etichette, come "omonegativismo"⁵, da intendersi come l'insieme delle credenze e concezioni negative dell'omosessualità che comprendono atteggiamenti di disgusto, ostilità o condanna sia dell'omosessualità sia, più nello specifico, delle lesbiche e dei gay; oppure "eterosessismo"⁶ o "eteronormatività"⁷, ossia l'insieme di quegli atteggiamenti ideo-

⁴ Haaga D.A.F. (1991), *Homophobia?*, «Journal of Social Behaviour and Personality», vol. 6, n. 1, pp. 171-174.

⁵ Hudson W.W., Rickets W.A. (1980), *A strategy for the measurement of homophobia*, «Journal of Homosexuality», n. 5, pp. 357-372.

⁶ Neisen J.H. (1990), *Heterosexism: redefining homophobia for the 1990s*, «Journal of Gay and Lesbian Psychotherapy», vol. 1, n. 3, pp. 21-35.

⁷ Herek G.M. (2004), *Beyond 'homophobia': thinking about sexual prejudice and stigma in the twenty-first century*, «Sexuality Research and Social Policy», vol. 1, n. 2, pp. 6-24.

logici che rifiutano, escludono e stigmatizzano ogni forma di comportamento, identità, relazione o comunità di tipo non eterosessuale, sulla base dell'idea che l'eterosessualità sia l'unico modo legittimo e socialmente accettato di espressione dell'orientamento sessuale.

La discriminazione omofobica implica diversi livelli: a) un piano personale, che riguarda le concezioni individuali pregiudizievoli e stereotipiche nei confronti dell'omosessualità; b) un piano interpersonale, che implica la traduzione dei pregiudizi personali in comportamenti; c) un piano sociale, che si esprime attraverso la reiterazione di comunicazioni sociali improntate sulla continua riproposizione di stereotipi su gay e lesbiche; d) un piano istituzionale, che consiste nella discriminazione manifestata più o meno apertamente in istituzioni quali scuola, famiglia, Stato, Chiesa, ecc.

Va infine specificato che quando parliamo di omofobia è necessario distinguere l'omofobia a livello sociale (omofobia istituzionalizzata) dall'omofobia interiorizzata. La prima si esprime sui piani appena richiamati, mentre per omofobia interiorizzata si intende la presenza negli stessi gay e lesbiche di atteggiamenti negativi nei confronti dell'omosessualità, l'interiorizzazione/introiezione conscia o inconscia, da parte della persona gay o lesbica, di pregiudizi, etichette negative e atteggiamenti discriminatori di cui essa è vittima. L'omofobia interiorizzata è una delle principali variabili patologiche nello sviluppo di alcune condizioni sintomatologiche nei gay e nelle lesbiche. Alti livelli di omofobia interiorizzata sono infatti significativamente associati a condizioni generali di disagio psicologico, depressione, sfiducia e isolamento, bassi livelli di accettazione di sé, bassa autostima, scarsa soddisfazione per le relazioni, evitamento e difficoltà nelle relazioni intime e affettive, alti livelli di senso di colpa, disfunzioni sessuali, alcolismo e abuso di sostanze alteranti, disturbi del comportamento alimentare e suicidio⁸.

Diversamente dall'omofobia, la transfobia è ancora oggi un'area di studio poco esplorata. Con il termine transfobia si intende l'avversione, prodotta da pregiudizi, nei confronti di persone trans. La transfobia può portare a comportamenti discriminanti nella società o nel lavoro, fino a manifestazioni di aggressività violenta. Hill e Willoohby definiscono la transfobia in termini di "disgusto emotivo nei

⁸ Per una rassegna della letteratura su questi aspetti, cfr. Montano A. (2007), *L'omofobia interiorizzata come problema centrale nel processo di formazione dell'identità omosessuale*, «Rivista di Sessuologia», vol. 31, n. 1.

confronti di individui che non si conformano alle aspettative di genere della società”, una definizione che riprende i temi centrali del costrutto di omofobia⁹.

Hill (2002)¹⁰ ritiene inoltre che i comportamenti pregiudizievoli e discriminatori nei confronti delle persone transessuali e transgender siano il diretto risultato del genderismo. Con questo termine si indica la credenza che ci sono e ci devono essere solo due generi sessuali, e che il genere di ognuno, o la maggior parte dei suoi aspetti, è inevitabilmente legato al sesso biologico. Come spiegato più diffusamente nel glossario, la scienza moderna distingue almeno tre diverse dimensioni della sessualità: il sesso biologico, definito dalla struttura cromosomica, il genere, cioè l'insieme degli aspetti sociali e culturali che sono legati alla differenza tra uomo e donna e che definiscono il comportamento e il carattere che la società si attende da maschi e femmine, e l'identità di genere, che, in termini generali, definisce la percezione di ognuno della propria identità sessuale. Il genderismo non riconosce che l'identità di genere può essere diversa dal sesso biologico ed afferma in modo pregiudizievole che ogni individuo deve conformarsi alle aspettative sociali legate all'essere maschio o femmina in modo congruente al sesso biologico. Proprio come l'eterosessismo è una visione del mondo che considera come naturale solo ed esclusivamente l'eterosessualità, il genderismo è una visione del mondo che riconosce come naturali solo due generi assolutamente distinti. La transfobia, in estrema sintesi, può essere intesa come una forma di discriminazione, di stigma sociale, nei confronti di quegli individui che non si conformano alle tradizionali norme del sesso e del genere.

L'importanza dei fattori sociali e culturali

Le considerazioni finora sviluppate consentono di comprendere un elemento di fondamentale importanza: la discriminazione è un fenomeno costituito da fattori sociali e ha come suo oggetto o bersaglio tutto ciò che è *fuori* dai modelli culturali, dai costrutti impliciti ed

⁹ Hill D.B., Willoughby B.L.B. (2005), *The development and validation of the genderism and transphobia scale*, «Sex Roles», vol. 53, pp. 531-544.

¹⁰ Hill D.B. (2002), “Genderism, transphobia and gender bashing: a framework for interpreting anti-transgender violence”, in Wallace B., Carter R. (eds.), *Understanding and dealing with violence: a multicultural approach*, Sage, Thousand Oaks, London, pp. 113-136.

espliciti, dalle rappresentazioni socialmente condivise sia di identità di genere, sia di orientamento sessuale. In altri termini (è utile ribadirlo) le rappresentazioni e i sistemi di credenza relativi all'identità di genere e all'orientamento sessuale sono l'esito di processi di costruzione sociale e culturale, dal momento che la sessualità stessa, insieme a tutte le dimensioni ad essa collegate, è un prodotto della cultura¹¹. Esiste quindi, a livello sociale e culturale, un sistema di norme, valori, credenze, concezioni, teorie a cui la sessualità, le differenze di genere e di orientamento sessuale, la stessa pratica sessuale devono conformarsi; il tutto filtrato da un'idea di "naturalità" come criterio di riconoscimento e accettazione sociale. Si può accettare a livello sociale solo ciò che è naturale. Ma che cosa è la naturalità? Che cosa si intende per *naturale*? Chi stabilisce ciò che è naturale da ciò che non lo è? Quali sono i criteri per definire tale differenza?

Il sistema socio-culturale determina processi di discriminazione, negazione, controllo, censura, normalizzazione, regolazione, condanna di ciò che non risponde ai canoni sociali dominanti. La discriminazione per orientamento sessuale e per identità di genere è determinata pertanto da una logica sociale di rigetto, esclusione, stigmatizzazione di ciò che devia dalla sessualità accettata a livello sociale.

A questo proposito basti pensare che l'omosessualità è stata presente come forma di disturbo mentale nel *Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali* (DSM) fino al 1980, anno che ha visto la sua derubricazione da tale manuale in seguito alla pubblicazione del DSM-III, terza edizione del DSM. Tale scelta andava a ratificare un cambiamento di mentalità e cultura che era già avvenuto nella società civile (e anche nella ricerca scientifica) a seguito dei movimenti di liberazione sessuale, dei movimenti giovanili e femministi e di quelli LGBT. A livello ufficiale, per lo meno negli Stati Uniti, la svolta avvenne nel 1973, quando un referendum tra i membri dell'*American Psychiatric Association* (APA), sancì a maggioranza che l'omosessualità non era più una malattia. La decisione arrivò solo dopo un sofferto dibattito, durato decenni e accelerato da un'azione di contestazione da parte di psichiatri vicini alle idee del neonato movimento di liberazione omosessuale. Sulla scia di tale decisione dell'APA, anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel 1990 ha can-

¹¹ Foucault M. (1978), *La volontà di sapere. Storia della sessualità. Vol. I*, Feltrinelli, Milano; Foucault M. (1985), *L'uso dei piaceri. Storia della sessualità. Vol. II*, Feltrinelli, Milano.

cellato l'omosessualità dal suo manuale diagnostico (l'*International Classification of Diseases*, ICD-10). Tuttavia ancora oggi alcune aree medico-psichiatriche continuano ad affermare che la derubricazione dell'omosessualità dal DSM sia stata un atto improprio, e vi sono psichiatri e psicologici che propongono terapie correttive e riparativo-riabilitative dell'omosessualità, fondate su un'idea di omosessualità come patologia. Tale impostazione va riferita e ricondotta a quel movimento di opposizione alla decisione dell'APA del 1973 che ha visto la costituzione di organizzazioni internazionali molto attive, in genere d'ispirazione religiosa. Esemplificativo da questo punto di visto è la *National Association for Research and Therapy of Homosexuality* (NARTH), associazione che, fondata nel 1992 ed oggi presente anche in Italia, propone l'importanza delle terapie correttive dell'omosessualità, in netta contraddizione con quanto prescritto dall'OMS, sulla base dell'idea che tutti gli individui nascono "per natura" eterosessuali e che per definizione nessuno è omosessuale, nel senso che gli omosessuali sono eterosessuali con problemi di omosessualità¹². Si tratta, in sintesi, di interpretazioni e teorie cariche di pregiudizio che fondano in modo ingiustificato sul principio di natura/naturalità tutta una serie di concezioni riguardanti il benessere dell'individuo, centrate sull'imprescindibilità dell'eterosessualità come unica dimensione funzionale e sana. Il che equivale a dire che l'omosessualità, in quanto dimensione non autonoma ma vista solo ed esclusivamente come opposta all'eterosessualità, è disfunzionale, deviata e deviante.

Il transessualismo ancora oggi è presente nel DSM, come disturbo dell'identità di genere, o disforia di genere (DIG), caratterizzato da un vissuto psicopatologico dovuto a due precisi fattori: a) una forte e persistente identificazione con il sesso opposto (non solo un desiderio di qualche presunto vantaggio culturale derivante dall'appartenenza al sesso opposto); b) un persistente malessere riguardo al proprio sesso o senso di estraneità riguardo al ruolo sessuale del proprio sesso. In ambito clinico si sta assistendo, in vista dell'imminente pubblicazione della quinta edizione del DSM, ad un possibile ripensamento della questione legata alle disforie di genere in un'ottica che tenti di superare un approccio solo ed esclusivamente medico e patologizzante. Tuttavia va detto che la depatologizzazione del transessuali-

¹² Rigliano P. (2006), "Le terapie riparative tra presunzioni curative e persecuzione", in Rigliano P., Graglia M., *Gay e lesbiche in psicoterapia*, Raffaello Cortina, Milano.

smo è un argomento alquanto complesso e controverso. Una parte del movimento trans è contraria a tale cambiamento di prospettiva, dal momento che secondo alcuni depatologizzare la transessualità potrebbe implicare, per le persone transessuali, perdere il fondamentale accesso gratuito ad alcuni servizi sanitari durante il periodo della transizione e anche successivamente. Data la complessità della questione, in questa sede non è possibile affrontare adeguatamente i molteplici aspetti di tale discorso. Qui basti evidenziare che depatologizzare il transessualismo non vuol dire necessariamente negare dei diritti sanitari, essendo possibile sintetizzare politiche di *welfare* che garantiscano tali diritti alle persone trans, spogliando nel contempo dell'etichetta di "malattia" una dimensione, come quella trans, che deve essere vista, a livello sociale e culturale, come una delle varianti dell'identità di genere e non come un'identità di genere disturbata/malata/patologica.

La riflessione sviluppata chiarisce dunque che tutti i giudizi di valore che sono attribuiti alle diverse configurazioni dell'identità di genere, così come dell'orientamento sessuale, non sono collegati ad una definizione "oggettiva" dell'esistente, quanto più che altro ad un campo di credenze (ideologicamente connotate) che sono orientate a creare criteri di legittimità e illegittimità sociale e culturale; concezioni fondate su stereotipi o distorsioni del pensiero, a forte impronta discriminatoria di tipo omofobico o transfobico. Gli stereotipi investono gli individui che sono oggetto di discriminazione (gay, lesbiche, bisessuali, trans) i quali, in termini simbolici, perdono la loro dimensione soggettiva e vengono visti solo ed esclusivamente come appartenenti ad un gruppo discriminato: gli individui divengono oggetto di discriminazione in quanto membri di un gruppo, membri di una categoria socialmente considerata come minoritaria, "diversa" e quindi subalterna.

Un problema rilevante è che gli individui che sono bersaglio di pregiudizio e di rappresentazioni stereotipiche di segno negativo molto spesso tendono inconsapevolmente a mettere in atto (secondo i complessi meccanismi della profezia che si auto-avvera o dell'omofobia/transfobia interiorizzata) comportamenti che confermano l'impossibilità di esprimere pienamente la capacità di sviluppare le proprie potenzialità in termini di conquista del benessere individuale, così come la capacità di apportare pienamente un proprio contributo allo sviluppo della società civile. In sostanza, da questo punto di vista, la discriminazione comporta un duplice danno: il danno soggettivo

dovuto alla messa in atto di comportamenti di esclusione dell'individuo che è oggetto di pregiudizio e al mancato riconoscimento della sua dignità e della possibilità di espressione delle sue interne potenzialità, e una perdita sociale, in termini di mancata partecipazione di tutti alla costruzione dello sviluppo della comunità, della società, della cultura e soprattutto di nuove culture in grado di valorizzare e promuovere le differenze. Per questo motivo è necessario attivare progettualità sociali, culturali e politiche in grado di contrastare ogni forma di omofobia e transfobia.

1.2 La percezione delle persone omosessuali e bisessuali

È possibile tentare di dare qualche prima indicazione sulla diffusione delle forme di discriminazione, stereotipi, pregiudizi e disvalori illustrate mediante un'analisi quantitativa. Tale analisi permette di evidenziare una complessità nei processi di formazione delle opinioni e del pregiudizio, superiore a quanto spesso ipotizzato. Ad esempio, dall'analisi emerge che nel complesso non sembra si possa sostenere che al Sud vi sia un maggior grado di intolleranza e omofobia delle altre Regioni italiane.

La fonte di dati utilizzata nel contesto del presente capitolo è l'indagine internazionale *World Values Survey* (WVS), condotta periodicamente da un *network* di ricercatori in 87 Paesi del mondo. In Italia, le interviste hanno riguardato 1012 persone tra i 18 e i 74 anni, componendo un campione rappresentativo della popolazione di età corrispondente. In particolare, è interessante analizzare le risposte almeno alle seguenti domande:

1. *Per favore, mi dica per ciascuno dei seguenti comportamenti se Lei ritiene che sia sempre giustificato, mai giustificato o una via di mezzo, utilizzando la scala da 1 (mai giustificato) a 10 (sempre giustificato)* (tra le risposte possibili: “*Compiere atti sessuali con persone dello stesso sesso*”);

2. *Qui di seguito sono elencati diversi tipi di persone. Può indicarmi i tipi di persone che Lei non vorrebbe avere come vicini di casa?* (tra le risposte possibili: “*Omosessuali*”);

3. *Lei è d'accordo o in disaccordo con chi afferma che un bambino per crescere felice ha bisogno di una famiglia con un padre ed una madre?*

La prima domanda ha una formulazione molto esplicita: l'uso del termine "giustificato", così come l'avvicinamento degli atti omosessuali ad altre possibili risposte che indicano reati o comportamenti gravemente immorali (come "*Picchiare la propria moglie*" o "*Accettare denaro non dovuto (bustarella) nell'adempimento del proprio dovere*") suona quasi provocatorio nei Paesi sviluppati. Eppure, i risultati per l'Italia non sono affatto consolanti. Nel complesso del campione, il 52% degli intervistati ritiene gli atti sessuali omosessuali "mai giustificabili", mentre li ritiene "sempre giustificabili" il 6% degli italiani. In particolare, nella scala da 1 (mai giustificabile) a 10 (sempre giustificabile), due terzi degli italiani hanno indicato valori fino a 4, il valore medio delle risposte è 3,3 e la mediana è addirittura 1.

Nel complesso, è possibile interpretare questa prima domanda come un indicatore del grado di accettabilità tra la popolazione dell'omosessualità e della bisessualità intesi come comportamenti intimi e privati, soprattutto alla luce della formulazione della domanda in termini di "atti sessuali". Da tale punto di vista, non emergono particolari differenze nelle risposte tra le aree geografiche (Nord, Centro, Sud). Allo stesso modo, non risulta al Sud un grado di sessismo più pronunciato della media nazionale, a giudicare ad esempio dalle risposte sul grado di accordo con l'affermazione "*In generale, gli uomini sono leader politici migliori delle donne*". Per maggiori dettagli si rimanda al *Rapporto Finale*.

Con il passaggio dagli atti sessuali ai rapporti di vicinato, la seconda domanda considerata sposta l'attenzione sulla vita pubblica delle persone lesbiche e gay (la risposta si riferisce a persone omosessuali, non necessariamente maschi omosessuali). La formulazione della domanda in termini di prossimità all'intervistato permette di ridurre l'astrattezza del concetto di vita pubblica e garantisce una formulazione che non inibisce nell'intervistato l'espressione di affermazioni omofobiche e discriminatorie. Emerge così che il 24% degli intervistati (una persona su quattro) non vorrebbe persone omosessuali come vicini di casa.

Per confronto, notiamo che il numero di persone che non vorrebbero vicini di casa sieropositivi è 30% (dunque non molto più alto) e, nonostante le recenti recrudescenze di razzismo, le persone che non vorrebbero vicini di altra etnia o immigrati sono molte meno: rispettivamente circa il 12% e il 15%. Questo dato potrebbe indicare che la domanda sul "vicinato" non ha richiamato l'attenzione su presunti timori per la propria sicurezza (per quanto non fondati sia nel caso

del vicinato con persone sieropositive che immigrate), ma piuttosto implichi una qualche valutazione etica. A sostegno di questa tesi, si osserva che la categoria di vicini in assoluto meno desiderata sono gli alcolisti.

Con la terza domanda, l'attenzione è rivolta all'idea di famiglia e al rapporto coi bambini, una delle possibili argomentazioni talora sollevate contro il riconoscimento di diritti alle coppie composte da persone dello stesso sesso. Dall'indagine emerge che il 92% degli italiani intervistati ritiene che un bambino, per crescere felicemente, ha bisogno di un padre e una madre. Al Sud, tale valore sale al 95% e la differenza col valore nazionale è statisticamente significativa.

Per distinguere il fenomeno dei genitori *single* dalle coppie omosessuali, che potrebbero essere ambigualmente confusi nella domanda, i risultati di quest'ultima sono confrontati con le risposte all'ulteriore domanda: *“Se una donna desidera avere un figlio e allevarlo da sola senza avere una relazione stabile con un uomo, Lei approva o disapprova?”*. Gli italiani che approvano la maternità per le donne *single* risultano pari a circa il 39%, mentre nelle ROC il valore scende al 28%. Emerge nettamente, dunque, che le domande hanno, per gli intervistati, un contenuto ben diverso: mentre la maternità per le donne *single* non è auspicata, ma comunque gode di un minimo sostegno, l'omogenitorialità incontra un muro di opinione ben radicato.

Le determinanti della percezione negativa

Al fine di comprendere le principali variabili che determinano il disvalore attribuito all'identità delle persone omosessuali e bisessuali abbiamo analizzato la distribuzione delle risposte alle tre domande sopra citate, rispetto alle seguenti dimensioni: sesso ed età del rispondente; dimensione della città di residenza; religiosità dell'intervistato; auto-collocazione politica; titolo di studio.

Riguardo al sesso del rispondente, troviamo risultati parzialmente diversi da ciò che spesso si dà per scontato. Infatti, si nota una sostanziale uguaglianza tra uomini e donne nell'aderenza al modello di famiglia nucleare (cosiddetta tradizionale), così come nella non accettazione di atti sessuali consenzienti tra persone dello stesso sesso. Tra gli uomini si registra una più frequente condanna solo degli aspetti pubblici e sociali dell'identità LGB. Ovvero, l'unica sensibile differenza appare nella risposta alla domanda su chi non si vorrebbe

come vicino di casa: mentre solo il 19% delle donne nomina le persone omosessuali, ben il 28% degli uomini fornisce tale risposta.

Ben più rilevante del sesso dei rispondenti appare la loro età. Definendo “giovani” gli intervistati tra i 18 e i 35 anni, “adulti” tra 35 e 50, e “anziani” coloro con più di 50 anni, emerge che l'accettazione delle persone LGB assume una forte dimensione generazionale. Il grado di accettazione degli atti sessuali omosessuali, in media, è pari a 4,2 tra i giovani, 3,7 tra gli adulti, 2,4 tra gli anziani (al Sud le differenze sono anche più marcate). Allo stesso modo, non vorrebbero vicini omosessuali il 12% dei giovani, il 23% degli adulti e il 34% degli anziani. L'unico caso in cui i giovani non si differenziano dalle altre generazioni è il giudizio sull'omogenitorialità, da cui deriva la più forte condanna sociale citata sopra.

La terza delle variabili che spesso sono considerate importanti, nella determinazione del “sentire comune”, è la dimensione del nucleo urbano in cui si vive. Anche qui, non emergono grosse differenze nella non accettazione degli atti privati così come della genitorialità, e qualche oscillazione si osserva solo sulla desiderabilità dei rapporti di vicinato.

Infatti, definendo “piccoli” i centri con meno di 10.000 abitanti, e “medi” quelli fino a 50.000, osserviamo che non vorrebbero vicini omosessuali il 30% della popolazione nei piccoli centri, il 32% nei medi, il 18% nei grandi. Al Sud, i valori sono rispettivamente 30%, 16% e 18%, dunque la distanza tra piccoli centri e centri urbani è leggermente più marcata.

Dopo le variabili demografiche, la più interessante tra le dinamiche studiate è la correlazione tra la tolleranza verso le persone LGB e le opinioni politiche degli intervistati. Per analizzare le opinioni politiche, facciamo riferimento alle risposte alla domanda: *“In politica si parla di ‘destra’ e di ‘sinistra’. In generale, dove collocherebbe la Sua posizione su una scala da 1 a 10, dove 1 indica estrema sinistra e 10 estrema destra?”*. Classifichiamo – così come esposto agli intervistati – le posizioni da 1 a 4 come sinistra o estrema sinistra (per brevità, le chiameremo “di sinistra”), 5 e 6 come “centro”, da 7 a 10 destra ed estrema destra (per brevità, “di destra”). Anche in questo caso, è interessante notare che non si osservano differenze rilevanti tra gli intervistati, e la correlazione tra istanze LGBT e sensibilità politica di sinistra appare più un luogo comune che un dato reale. Al più, le posizioni più conservatrici (anche sugli aspetti privati) sembrano essere quelle “di centro” (specie al Nord). Ad esempio, ritengono che

un bambino abbia bisogno di un padre e una madre per essere felice il 91% degli intervistati di sinistra, il 93% di centro, il 95% di destra (dunque, le differenze non sono statisticamente significative).

In una scala da 1 (mai) a 10 (sempre), l'accettazione media degli atti sessuali omosessuali è pari a 3,6 a sinistra, 2,6 al centro e 3,2 a destra. Non vorrebbero vicini omosessuali il 23% delle persone che si auto-classificano come "di sinistra", il 26% di quelle "di centro" e il 25% di quelle "di destra" (nuovamente, si tratta di differenze minime e non statisticamente significative). Al Sud, i valori sono rispettivamente 24%, 18% e 16% e dunque, se negli aspetti privati non si notano forti differenze, negli aspetti pubblici e in caso di concreta prossimità all'intervistato, al Sud si realizza persino un'inversione dello stereotipo, con gli intervistati "di sinistra" più ostili di quelli "di destra".

L'altro aspetto spesso presente nel dibattito politico è il grado di religiosità degli italiani. È quindi utile distinguere due aspetti, uno relativo alla spiritualità individuale, l'altro all'adesione ai precetti di una data organizzazione (data la sua netta prevalenza nel territorio italiano, consideriamo qui esclusivamente la Chiesa Cattolica). Questi aspetti possono essere in parte catturati dalle risposte alle due diverse domande: *"Mi dica, per favore, quanto nella sua vita è importante ciascuno dei seguenti ambiti"* (tra le risposte possibili: *"Religione"*) e *"Le citerò ora una serie di organizzazioni. Potrebbe dirmi quanta fiducia ripone in ciascuna di esse: molta, abbastanza, poca, nessuna?"* (tra le risposte possibili: *"La Chiesa"*).

Le Regioni del Sud sembrano presentare livelli leggermente superiori di religiosità, sia in termini di fiducia nella Chiesa come istituzione sociale (l'81% dichiara molta o abbastanza fiducia, rispetto al 75% a livello nazionale), sia in termini di spiritualità individuale (le religione è molto o abbastanza importante per l'81% della popolazione al Sud, rispetto al 72% nelle altre Regioni). Il confronto geografico è interessante perché mentre le due dimensioni, religiosità e fiducia nella Chiesa, sono abbastanza rilevanti al Nord, al Sud si assiste ad una divergenza, in cui è la seconda variabile a determinare di più le risposte fornite. Così, al Sud ritengono che per essere felice un bambino abbia bisogno di un padre e una madre il 97% delle persone molto religiose, il 94% delle persone abbastanza religiose, e il 90% delle persone poco o per niente religiose. Per confronto, sono di questa opinione il 99% di coloro che hanno molta fiducia nella Chiesa, il 96% di coloro che hanno abbastanza fiducia nella Chiesa, e "solo"

l'86% di coloro che hanno poca o nessuna fiducia nella Chiesa. Dunque, la religiosità modifica l'opinione molto meno della fiducia nella Chiesa. In maniera opposta, al crescere della spiritualità individuale scende di più il grado di accettazione degli atti sessuali omosessuali: da 5,4 a 3,5 a 2,7 nelle ROC; mentre al variare della fiducia nella Chiesa il passaggio è da 4,6 a 3 a 2,4. Quindi, mentre la fiducia nella Chiesa è più correlata con il desiderio di preservare il modello familiare nucleare, la spiritualità individuale è più correlata con il giudizio sugli atti privati¹³.

L'ultimo fattore considerato come determinante è il titolo di studio. In effetti tale variabile appare talmente determinante che si è deciso di mantenere un approccio piuttosto conservatore, classificando le persone con "alto titolo di studio" anche se hanno svolto solo qualche anno di istruzione universitaria, pur senza ottenere il titolo, "medio titolo di studio" se hanno completato una scuola secondaria o svolto almeno qualche anno di liceo o istituto tecnico, e "basso titolo di studio" se hanno svolto solo qualche anno di scuola professionale o hanno ottenuto una licenza media inferiore o titolo inferiore. Ritenono che per essere felice un bambino abbia necessariamente bisogno di un padre e una madre il 98% delle persone con basso titolo di studio, l'89% delle persone con titolo medio, il 90% delle persone con alto titolo di studio. In maniera simile, l'accettazione media degli atti sessuali omosessuali, in una scala da 1 (nessuna accettazione) a 10 (accettazione massima), è pari a 2,2 per le persone con basso titolo di studio, 3,6 per le persone di media istruzione, 4,3 per le persone con alto titolo di studio. Infine, non vorrebbero persone omosessuali come vicini di casa il 38% delle persone con basso titolo di studio, il 20% delle persone con medio titolo di studio e solo il 4% delle persone con alto titolo di studio.

Emerge dunque che il titolo di studio è la principale determinante del pregiudizio contro le persone LGB, e che per alcuni aspetti al Sud tale fattore è anche più importante che nelle altre Regioni (si rimanda al *Rapporto Finale* per un'analisi più completa). Infatti, a parità di titolo di studio non emergono differenze tra le opinioni dei residenti delle ROC e nelle altre Regioni, contrariamente a quanto a volte ipotizzato, ed anzi l'accettazione della vita pubblica delle persone LGB

¹³ Questa valutazione emerge anche dal confronto delle risposte alle altre domande sull'accettazione dell'omosessualità: si rimanda il lettore interessato al *Rapporto Finale* (cap. 2.3).

appare, tra le persone con alto titolo di studio, forse più alta nelle ROC che altrove.

In conclusione, si può dunque sostenere che l'intolleranza nei confronti delle persone omosessuali e bisessuali sembrerebbe nella maggior parte della popolazione fondata non su un immotivato odio omofobico ma sull'adesione al preciso modello familiare di tipo nucleare ed eterosessuale. Si tratta della cosiddetta famiglia "tradizionale". Peraltro, giova ricordare che tale modello in Italia si è diffuso molto tardi, a superamento della famiglia allargata: quella cioè caratterizzata dalla convivenza di molte persone in nuclei ampi, inclusivi di molti parenti. Come ben noto, da tempo la famiglia tradizionale non rappresenta la maggioranza della popolazione: secondo i più recenti dati forniti dall'ISTAT, tra il 2008 e il 2009 solo il 39,98% dei nuclei famigliari coincideva con la tipologia "coppia con figli"¹⁴, e il *trend* è di un'ulteriore rapida riduzione (solo nel 1994-1995 tale valore era il 48,85%), per via principalmente di due fenomeni: la modifica dei costumi e l'invecchiamento della popolazione. Dunque, sebbene la sua difesa culturale sembra essere il principale ostacolo alla piena affermazione della dignità sociale delle persone LGB, la famiglia nucleare necessariamente rappresenterà sempre meno le reali condizioni di vita della popolazione.

Questa posizione, inoltre, non sembra fondata su presunte radici storico-culturali (come detto, la famiglia nucleare non era prevalente in molte Regioni italiane fino a pochi decenni fa) ma su differenze individuali. *In primis* quelle, ancora notevoli, nel livello d'istruzione. Rilevanti appaiono anche la forte fiducia riposta nell'istituzione religiosa, anche rispetto alle istituzioni repubblicane, e la posizione ufficiale della Chiesa Cattolica.

In conclusione, l'analisi quantitativa induce a ritenere che vi sia necessità di una forte potenzialità per campagne informative e di sensibilizzazione nonché per iniziative culturali che abbiano il fine di lottare la discriminazione e sviluppare la tolleranza. Secondo quanto emerge, il principale *target* di tali campagne dovrebbero essere le persone di entrambi i sessi, con età superiore ai 45-50 anni, con istruzione bassa o media, residenti nei centri piccoli e medi.

¹⁴ ISTAT (2011), *Rapporto sulla coesione sociale*, Tavola 1.2.1. Disponibile online sul sito dell'Istituto.

2. Il quadro normativo

2.1 L'evoluzione storica

Scrivere la storia delle persone omosessuali o transessuali nel corso dei secoli è impresa particolarmente ardua, e forse non si riuscirà mai a scriverla per intero, a causa della mancanza di fonti documentali. Quelle esistenti sono in numero ridotto, si pensi alle fonti letterarie o agli epistolari, e consentono di fare poca luce sulla vita quotidiana e sulla sensibilità delle persone omo e bisessuali o trans. Spesso, infatti, si tratta di fonti che volutamente mascherano il vero significato di quel che veniva scritto, in modo che questo fosse comprensibile solo ad una persona o ad una cerchia ristretta, perché poteva risultare molto pericoloso trattare certi temi, tanto in pubblico quanto in privato, o rivendicare di essere un “sodomita”. Tuttavia, le ricerche storiche sulla vita delle persone omosessuali o transessuali sono ancora troppo poche e sicuramente un loro sviluppo potrebbe offrire un quadro ricostruttivo dei secoli passati più ricco e sistematico.

Le fonti invece più abbondanti, purtroppo, sono quelle criminali, che restituiscono il disegno di una società repressiva, nella quale era impedita la costruzione di una identità differente da quelle omologate o socialmente accettate. Una società italiana, nello specifico, nella quale l'omosessualità era fortemente condannata, sul piano morale ma anche penale, anche quando il sesso tra uomini in alcune aree del Paese poteva essere tollerato, se non procurava scandalo. Vi sono peraltro differenze importanti tra omosessualità maschile e femminile, essendo la seconda tanto invisibile da riuscire estremamente difficile scriverne. In una società nella quale la donna era fortemente subordinata, alla famiglia d'origine prima e al marito poi, residuavano pochi spazi di autonomia e autodeterminazione. Difficoltà ulteriori presenta infine la ricostruzione della vicenda storica delle persone trans.

Va detto che la parola omosessuale – nata nell'Ottocento come termine medico – in passato non veniva ancora utilizzata. L'omosessuale e le relazioni tra persone dello stesso sesso venivano additate soltanto con parole dispregiative come invertito, sodomita, pederasta, ricchione, delitti contro natura, nefandigia, solo per indicarne alcune. Il linguaggio è un *medium* importante per cogliere le sfumature del sentire sociale nei confronti di una realtà. La parola sodomia indicava gli atti sessuali tra persone dello stesso sesso: in tal modo da limitati comportamenti derivava la caratterizzazione totale e negativa della persona, la quale agiva “contro natura” e alla quale non erano concessi spazi sociali di affermazione personale o identitaria.

Alla metà dell'Ottocento l'Italia si mostrava ancora divisa tra diversi Stati, nonostante il Risorgimento italiano, che avrebbe portato all'Unità d'Italia, fosse in pieno fermento. Le Regioni meridionali erano unite nel Regno delle due Sicilie e venivano annesse al Regno di Sardegna nel 1860, a seguito del successo della Spedizione dei Mille di Garibaldi. L'anno successivo esse entrarono a far parte del nascente Regno d'Italia.

La legislazione penale europea era cambiata radicalmente nei confronti dell'omosessualità a partire dall'inizio dell'Ottocento, grazie all'illuminismo e alla codificazione napoleonica, estesa in tutti i Paesi che Napoleone conquistò. Questo cambiamento aveva portato a cancellare la pena capitale contro il reato di sodomia, la quale venne repressa solo a certe condizioni. Grandi pensatori come Montesquieu in Francia e Beccaria in Italia, avevano incluso la sodomia tra quei delitti considerati “senza vittime” o di “prova difficile”¹. In questo modo, lungi dal risolversi a considerare accettabili le persone omosessuali, dalla repressione penale si passò alla condanna morale e alla capillare repressione di polizia, essendo ben lontano ancora il momento in cui sarebbe scomparso “il giusto orrore che meritano questi delitti”².

Anche il codice penale del Regno di Sardegna, promulgato nel 1839 ed emendato nel 1859 in previsione della sua estensione a tutte le Regioni del nuovo Regno, aveva subito l'influenza di questo radicale cambiamento. Il suo articolo 425, collocato tra i reati contro il buon costume, puniva gli “atti di libidine contro natura” nel caso in cui vi era violenza – come stupro, abuso di incapaci e sesso con mi-

¹ Dall'Orto G. (2008), “I comportamenti omosessuali e il diritto occidentale prima della rivoluzione francese”, in Bilotta F. (2008), *Le unioni tra persone dello stesso sesso*, Mimesis, Milano-Udine.

² Beccaria C. (1764), *Dei delitti e delle pene*.

nori di anni dodici che si presumeva sempre violento – oppure se vi era “scandalo o querela”. Le pene andavano dalla reclusione non minore di sette anni ai lavori forzati per dieci anni “a seconda dei casi”. Il Codice del 1859, conosciuto con il nome di codice sardo-italiano, entrò in vigore il primo maggio del 1860 e rimase il codice penale del nuovo Stato italiano fino al 1889, anno in cui veniva promulgato il codice Zanardelli, primo vero codice penale dell’Italia post-unitaria. Tuttavia, nel momento in cui il codice sardo-italiano venne esteso anche alle Regioni meridionali d’Italia, l’articolo 425 fu abrogato (art. 2 del decreto 17 febbraio 1861). Se da un lato rimaneva reato commettere una violenza sessuale o poteva essere perseguito a querela di parte un oltraggio o un attentato al pudore, dall’altro acquistava grande importanza – su un piano non giuridico – l’eliminazione stessa del riferimento agli “atti di libidine contro natura” nel codice penale. L’abrogazione dell’articolo faceva scomparire lo stupro omosessuale dai reati contro il buon costume, facendolo rientrare tra quelli contro l’ordine della famiglia, dove era collocata la punizione dello stupro eterosessuale.

Le ragioni di tale abrogazione erano spiegate nella relazione del febbraio 1861 della Commissione per gli studi legislativi, incaricata di revisionare il codice per estenderlo alle province napoletane (paragrafo III, n. 3). La Commissione elencava i vantaggi che avrebbe portato alle province napoletane l’estensione del Codice penale sardo, reputandolo progredito rispetto alle leggi napoletane del 1819, ma allo stesso tempo sostenendo che queste province non potevano “rinunziare ad alcune tradizioni giuridiche affatto conformi ai progressi della scienza”. Ragione per la quale indicava “modificazioni necessarie” da apportarsi al codice sardo, in modo che la sua introduzione nelle province napoletane “possa a più giusta ragione considerarsi come un progresso legislativo”.

Tra le modifiche necessarie la Commissione indicava di “suprema importanza” la cancellazione dal novero dei reati degli atti di libidine contro natura: “I fatti d’incontinenza non sono punibili se non movendosi o dal punto di vista del Diritto di famiglia violato (come l’adulterio, la bigamia, ecc.), o da quello della moralità pubblica cui non è lecito di portar lesione (come ogni atto contro il pubblico costume), o da quello della violenza contro il pudore della persona, senza il quale elemento non si può considerare come incriminabile lo stupro, il ratto, l’attentato al pudore. Epperò, ferma la Commissione per quest’ultima specie di reati alla tradizione della nostra legislazione

anteriore, avvisa doversi disvestire di efficacia giuridica la penalità dal Codice determinata per gl'incesti e per gli atti di libidine contro natura quanto bene non accompagnati da violenza, e rimandarsi tutti questi fatti a punizione dello stupro violento quando la violenza vi sia intervenuta. [...] Infine l'antico istituto di non aprirsi adito all'azione penale per siffatti reati se non dietro istanza privata di punizione vuol essere conservato come una protezione dovuta ai segreti delle mura domestiche"³.

Scrivono Stefano Bolognini (2008) che l'estensione dell'articolo 425 nelle Regioni meridionali avrebbe avuto effetti negativi, in quanto una fase di comportamento omosessuale veniva data per scontata nella vita di ogni individuo⁴.

Appare che la scelta di non reprimere i comportamenti omosessuali se confinati tra "i segreti delle mura domestiche", reprimendo invece l'omosessualità che si appalesava alla luce del sole, confermi quanto poc'anzi sostento circa lo spostamento della condanna verso di essa dal campo penale a quello della morale, conservando una funzione di controllo a suo modo repressivo nelle mani della polizia. Questa scelta verrà successivamente confermata e in qualche modo ulteriormente precisata con il codice penale del 1889, di cui si dirà più avanti, per giungere ad una sorta di perfezionamento sotto il fascismo, in un percorso teso a rendere invisibili le persone e la loro omosessualità, nella convinzione irrealistica di poter negarne l'esistenza.

Nello stesso 1859 venne promulgato nel Regno di Sardegna anche il Codice penale militare, che a sua volta puniva gli "atti di libidine contro natura" all'art. 254. Questo codice, esteso al resto d'Italia, rimase in vigore fino al febbraio 1870, quando entrarono in vigore i nuovi codici penali militari dell'esercito e della marina. Sul punto degli atti di libidine contro natura essi non innovavano nulla (rispettivamente agli art. 273 e 297). Merita tuttavia una riflessione il fatto che tanto il codice penale militare del 1859 che questi ultimi due, contenevano gli articoli che punivano gli atti di libidine contro natura, nel libro secondo, rubricato "Disposizioni relative al tempo di guerra", mentre non contenevano nessuna disposizione specifica contro questo reato nel libro primo, rubricato "Disposizioni relative tanto al tempo di pace quanto al tempo di guerra". In mancanza di altri riferimenti

³ Cosentino V. (1866), *Breve commentario al Codice penale italiano*, Napoli.

⁴ Bolognini S. (2008), "Diritto e omosessualità tra Ottocento e la Seconda guerra mondiale", in Bilotta F. (2008), *op. cit.*

precisi sarebbe eccessivo ipotizzare che esistesse una tolleranza verso i rapporti sessuali tra uomini nelle forze armate, tranne che nel tempo di guerra. Non va comunque sottovalutato che si trattava di ambienti esclusivamente maschili e che il servizio militare nella seconda metà dell'Ottocento durava ben cinque anni.

Non mancano in questi anni procedimenti penali contro persone omosessuali. Alcune delle sentenze di condanna risultano emblematiche dell'atteggiamento culturale e sociale repressivo nei confronti dell'omosessualità. La Corte di Cassazione di Torino, nel 1884, ad esempio, conferma la sentenza di condanna di due uomini maggiorenni i quali, nel privato di una camera di albergo, avevano intrattenuto tra di loro una relazione. Essi erano stati denunciati e condannati nei vari gradi di giudizio in quanto la persona che occupava la stanza accanto alla loro era riuscita ad ascoltare i discorsi che essi intrattelevano. Secondo la Corte "l'articolo 425 del Codice penale non riecheggia che lo scandalo sia pubblico, e la sentenza, indipendentemente dalla pubblicità dell'albergo, ha ritenuto che quel fatto fu avvertito per discorsi tra il ricorrente e l'altra persona da un altro che stava in attigua stanza e dai quali poté comprendere l'atto turpissimo che fra essi si commetteva". Perciò il codice penale punisce "non solo l'atto sodomitico, ma qualunque atto inteso a cercare un compiacimento carnale al di fuori delle vie naturali, ed esercitare sopra persona dello stesso, o di diverso sesso, costituisce atto di libidine contro natura, quand'anche non susseguito da completo sfogo carnale, in quanto la legge non ha stabilito quali siano gli atti che costituiscono le varie fasi della esecuzione di siffatto reato"⁵.

La Cassazione di Roma nel 1888 stabiliva essere "atti contro natura" – e come tali punibili dal codice penale – tutti gli atti sessuali che non portano alla procreazione⁶.

L'eliminazione definitiva del delitto contro natura dal codice penale si ebbe in tutta Italia con la promulgazione del codice penale del 1889, cosiddetto codice Zanardelli, ma l'atteggiamento sociale e culturale di forte negatività nei confronti dell'omosessualità non cambiò, modificandosi soltanto le modalità repressive.

Nella relazione ministeriale di accompagnamento al progetto del codice la scelta veniva spiegata con queste parole: "Se occorre da un

⁵ Oliari E. (2006), *L'omo delinquente. Scandali e delitti gay dall'Unità a Giolitti*, Prospettiva Editrice, Roma, p. 150.

⁶ *Atti di libidine contro natura*, «Rivista penale», vol. XXVIII, 1888, pp. 191-192.

lato reprimere severamente i fatti dai quali può derivare alle famiglie un danno evidente ed apprezzabile, o che sono contrari alla pubblica decenza, d'altra parte occorre altresì che il legislatore non invada il campo della morale. [...] Il Progetto tace pertanto intorno alle libidini contro natura; avvegnachè rispetto ad esse, come ben dice il Carmignani, riesce più utile l'ignoranza del vizio che non sia per giovare al pubblico esempio la cognizione delle pene che lo reprimono"⁷. In un numero della «Rivista penale» del 1889, un commento al codice chiariva la scelta affermando che "Nella celebre controversia sulla punibilità degli atti di libidine contro natura e dell'incesto il nuovo codice obbedì alla scienza da un canto, e alla pubblica coscienza dall'altro. Li reprime sempre come delitti sotto il nome di violenza carnale quando commessi con la violenza vera o presunta, perché trapassano in lesioni dei diritti della dignità e della libertà della persona, che dallo Stato devono essere gelosamente tutelati. Li reprime come delitti anche se commessi senza violenza, o sotto il nome d'incesto, o sotto quello di oltraggio al pudore quando offendano i sacri diritti della pubblica moralità; e li abbandona altrimenti come peccati alla sanzione della religione e della privata coscienza".

Nell'*Enciclopedia del diritto penale* del 1909 questo concetto veniva ripreso e approfondito: "Simili fatti, per quanto ributtanti, non vanno ricordati e puniti, perché è preferibile per la morale pubblica che restino sepolti nella oscurità e ignorati. [...] (*Il codice Zanardelli*), per tal modo, è venuto a consacrare un principio scientifico, il quale è all'unisono con la pubblica coscienza, che cioè la riprovazione dei vizi e della corruttela sia propria della legge etica, e che la legge penale non debba punirli se non quando si appalesano anche come violazione di diritti".

Secondo Giovanni Dall'Orto, dal quale sono riprese le due citazioni precedenti, la classe politica italiana preferisce affermare l'inesistenza del problema omosessuale, non parlandone nemmeno, perché il parlarne finirebbe per far porre delle questioni sulla natura dell'omosessualità.

Tale atteggiamento si riflette sulla stampa e anche sugli scandali che in quegli anni riguardano fatti di cronaca giudiziaria legati a vicende sessuali. Tutto viene messo velocemente a tacere per cancellar-

⁷ Camera dei Deputati (1887), "Relazione ministeriale", in *Progetto del codice penale per il Regno d'Italia e disegno di legge che ne autorizza la pubblicazione*, vol. I, Roma.

ne il ricordo. Nelle Regioni meridionali, alcune delle quali venivano scelte come mete da turisti del *grand tour* o da omosessuali nordici che qui decidevano di trascorrervi parte della loro vita convinti che ci fossero costumi più tolleranti, ebbero luogo il processo per il caso Krupp, magnate tedesco dell'acciaio (1902) e le vicende giudiziarie del barone Von Gloeden (1908), che si svolsero a Capri e a Taormina⁸.

In epoca fascista, infine, si ebbe la promulgazione di un nuovo codice penale (1930). Anche in questo caso la relazione ministeriale sul progetto del codice conteneva la giustificazione della scelta di non inserire disposizioni penali repressive nei confronti dei comportamenti omosessuali, nonostante una norma del codice in tal senso fosse stata originariamente inserita tra i reati contro il pudore e l'onore sessuale. In essa scriveva il Ministro Rocco che "L'innovazione fu oggetto di quasi generale ostilità. Venne principalmente opposto che il turpe vizio, che si sarebbe voluto colpire, non è così diffuso in Italia da richiedere l'intervento della legge penale. Questa deve uniformarsi a criteri di assoluta necessità nelle sue incriminazioni: e perciò nuove configurazioni di reato possono trovare giustificazione, se il legislatore non si trovi in cospetto di forme di immoralità che si presentino nella convivenza sociale in forma allarmante. E ciò, per fortuna, non è, in Italia, per il vizio suddetto. Queste ragioni, contrarie all'incriminazione dell'omosessualità, mi hanno convinto, e, nel testo definitivo, ho soppresso la relativa disposizione"⁹.

L'anno successivo, con l'approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, la polizia ebbe a disposizione strumenti nuovi con i quali reprimere i comportamenti e le persone omosessuali, considerate un pericolo per lo Stato fascista e la sua idea di uomo. Ricorda Bolognini (2008) che esistono testimonianze di ammonizioni, pestaggi e ricovero coatto in manicomio. In questo stesso periodo, il regime fascista fece ricorso al confino politico e comune, una pena applicata a ciò che non era previsto come delitto, per reprimere l'omosessualità. A Catania, città del sud, si è contato il numero più alto di confinati per omosessualità, una quarantina, come riportato da Goretti e Giartosio¹⁰. Lo storico Benadusi rivela – infine – che nel ventennio fascista molti omosessuali erano condannati per oltraggio al pudore e

⁸ Oliari E. (2006), *op. cit.*

⁹ Manzini V. (1936), *Trattato di diritto penale italiano*, UTET, Torino, p. 218.

¹⁰ Goretti G., Giartosio T. (2006), *La città e l'isola. Omosessuali al confino nell'Italia fascista*, Donzelli, Roma.

adescamento, reati che avevano acquistato un significato molto esteso durante la dittatura: “Lo spoglio delle sentenze del Tribunale di Roma fornisce una testimonianza di come l’azione giudiziaria non si limitasse a tutelare la collettività da coloro che offendevano il buon costume, ma a reprimere alcuni comportamenti ritenuti di per sé scandalosi, a prescindere dall’oltraggio recato al pubblico. L’omosessualità era in ogni caso un’azione riprovevole e condannabile e l’omosessuale stesso, anche se non individuato in atteggiamenti lascivi, costituiva un fattore di turbativa della morale. Veniva considerato un degenerato pericoloso per la società e la perizia medica doveva servire a confermare, attraverso l’analisi dei comportamenti e dello stile di vita, la sua pericolosità, diventando la prova stessa del suo crimine. Non era perciò tanto l’azione delittuosa a essere indagata, quanto l’indole dell’imputato”¹¹. Lo stesso Benadusi riporta che nel 1932, dell’intera popolazione carceraria minorile, equivalente a 305 ragazzi, gli autori di reati sessuali, quasi tutti provenienti dall’Italia meridionale, erano al secondo posto dopo i condannati per furto. Circa la metà di essi avevano commesso i reati a danno di ragazzi del loro stesso sesso e della stessa età.

Secondo Benadusi era forte e radicata la convinzione che gli omosessuali fossero criminali per un’innata inclinazione a delinquere e la cronaca nera sembrava confermarlo. Forte era ancora, d’altronde, l’influenza del criminologo Cesare Lombroso secondo il quale vi era un’insanità morale negli omosessuali, derivante da una tara genetica. Basti pensare che dal 1902 al 1928, il suo allievo Salvatore Ottolenghi fu il direttore della Scuola di polizia scientifica, convinto assertore dell’idea che vi fossero persone antropologicamente predisposte al crimine, la cui pericolosità andava limitata ancora prima che commettessero un delitto. Tra queste vi erano le persone omosessuali. “Non stupisce quindi, che tra i carcerati di Regina Coeli molti imputati di estorsione, oltraggio al pudore o corruzione di minore, dopo essere stati studiati e misurati in laboratorio, venissero catalogati come ‘delinquenti omosessuali’”. I casi di omosessuali registrati dalla polizia scientifica passarono dai 18 del 1927 ai 153 del 1939, per un totale di 1029 casi nell’intero arco di tempo considerato.

Con l’avvento della Repubblica italiana, le cose cominciarono a cambiare molto lentamente, poiché continuava ad esistere un at-

¹¹ Benadusi L. (2005), *Il nemico dell’uomo nuovo. L’omosessualità nell’esperimento totalitario fascista*, Feltrinelli, Milano.

teggiamento di forte repressione morale e sociale nei confronti delle persone e della loro omosessualità. Non sono mancati neppure due tentativi di reintrodurre nel codice penale il reato di “condotta omosessuale”, con due proposte di legge presentate nel 1960 (Atto camera n. 1920) e nel 1961 (Atto camera n. 2990), che però non sono mai state neppure calendarizzate.

2.2 La normativa attuale sul *welfare*

La Costituzione è il punto di partenza e la cifra del sistema giuridico italiano. Per tutelare le persone LGBT spiccano fra tutti alcuni articoli, quali l'art. 2 (dignità, diritti inviolabili, formazioni sociali, quali le unioni di fatto), l'art. 3 (eguaglianza sia formale che sostanziale), l'art. 32 (tutela della salute), l'art. 117 (rispetto degli obblighi internazionali e comunitari). L'articolo 3 riveste fra tutti un ruolo chiave, al pari di altre clausole che si ritrovano nella Carta di Nizza dell'Unione Europea o nella Convenzione europea per i diritti umani. Dopo aver affermato al primo comma la pari dignità sociale di tutti i cittadini, impegna lo Stato a “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

Con riguardo al *welfare state*, questa previsione costituzionale trova anche riscontro nella legislazione ordinaria, ad esempio nella legge 8 novembre 2000, n. 328, che all'articolo 1 recita: “La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia [...]”. Dunque, è tramite la fornitura di interventi e servizi sociali che la nostra legislazione prevede un impegno pubblico contro la discriminazione e per la rimozione degli ostacoli al pieno sviluppo della personalità di ognuno. Intendiamo, secondo anche l'uso delle istituzioni europee, come politiche per l'inclusione sociale quelle che operano nel campo del reddito dei cittadini e del loro concreto accesso a beni e servizi, siano questi forniti da operatori pubblici o privati. Non vogliamo con

questo ridurre la gravità degli atti di violenza omofobica e transfobica che emergono nel nostro Paese, che pure potrebbero essere considerati “discriminazioni in ambito sociale” intese in senso ampio. Al di là però dell’effettiva gestione di molti servizi di pubblica sicurezza, la direzione politica in tema di giustizia e ordine pubblico è competenza dello Stato centrale.

La citata l. 328/2000 prosegue stabilendo che “[l]a programmazione e l’organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete agli enti locali, alle regioni ed allo Stato [...] secondo i principi di sussidiarietà [...]”, valorizzando anche il ruolo degli “organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale”. Dunque, gli enti locali hanno particolari responsabilità in quest’ambito, dove più che in altri ambiti possono svolgere un’azione più efficace e vicina ai cittadini di quanto forse potrebbe lo Stato centrale. Per questo, all’interno della cornice nazionale le singole Regioni hanno provveduto a darsi delle normative per la concreta attuazione sul proprio territorio del sistema dei servizi di *welfare*.

Dalle persone LGBT è giudicato di particolare rilevanza anche il settore abitativo. I livelli di governo che maggiormente si occupano di questo settore sono il Comune e la Regione. Stante la competenza non statale che le contraddistingue, le amministrazioni regionali e locali svolgono un ruolo attivo nella garanzia di un diritto all’abitazione anche per famiglie non fondate sul matrimonio, sebbene quest’ultimo aspetto conosca sfumature diverse fra le diverse Regioni e, talvolta, all’interno della stessa Regione (si confronti lo Statuto della Regione Umbria, art. 9, e la legge regionale 16 febbraio 2010, n. 13, art. 1). Poiché ogni ente pubblico deve rispettare il generale principio di eguaglianza, una disparità di opportunità nell’accesso all’edilizia sociale a danno delle unioni di fatto fondate su vincoli affettivi e solidaristici non trova una facile giustificazione.

Il 5,2% degli individui beneficiano in Italia della cosiddetta edilizia sociale a canoni ridotti rispetto a quelli di mercato. L’edilizia sociale attraverso l’assegnazione di alloggi in locazione si pone naturalmente l’obiettivo, già nello spirito della legge cosiddetta Luzzati del 1903, di affrontare il problema della disponibilità di un alloggio per le classi meno abbienti. Il procedimento di assegnazione degli alloggi e i requisiti dei beneficiari sono stabiliti in linea generale dal D.P.R. n. 1035 del 1972, che prevede la seguente nozione di nucleo familiare: “si intende per nucleo familiare la famiglia costituita dal

capo famiglia, dal coniuge e dai figli legittimi, naturali riconosciuti e adottivi e dagli affiliati, con lui conviventi”. Questa definizione implica che non ci sono – evidentemente – forme esplicite di discriminazione nell’astratta titolarità del diritto anche per le persone LGBT, in quanto singoli individui. Più problematica è invece la considerazione per i nuclei familiari, in quanto, data la strutturale superiorità della domanda di alloggi a canone ridotto rispetto alla loro offerta, i criteri di accesso e di redazione delle relative graduatorie possono implicare una sistematica esclusione di fatto. In particolare, appare cruciale stabilire che tipo di rilievo ai fini dell’assegnazione degli alloggi è attribuito dalle leggi regionali alla cosiddetta *famiglia anagrafica*.

Appare dunque fondamentale valutare in quale misura le citate difficoltà di inserimento ed inclusione sociale delle persone LGBT siano adeguatamente considerate dalle normative e dalle prassi nelle diverse Regioni, con particolare riguardo all’assistenza sociale, in termini sia di integrazione del reddito, sia di fornitura di beni e servizi, di abitazione. Le strategie e le politiche regionali conoscono un’efficacia variabile. Nell’impossibilità di considerare tutte le Regioni italiane, ne abbiamo scelte alcune tra le più rappresentative, ovvero la cui legislazione può esser considerata tra le più avanzate in alcuni casi e tra le più arretrate in altri.

Regione Toscana

La Toscana si contraddistingue per essere una Regione che ha storicamente mostrato una considerevole sensibilità verso i temi della discriminazione per orientamento sessuale e l’identità di genere. La Toscana fu tra le prime Regioni ordinarie ad approvare la propria carta statutaria e scelse di non farne un documento, per così dire, neutro, ma espressivo di una visione della società, del diritto e dei diritti fondamentali dell’individuo. Così, lo Statuto della Regione Toscana enuncia all’art. 4 tra le finalità principali, accanto alla tutela e alla valorizzazione della famiglia fondata sul matrimonio (lett. g), il riconoscimento delle altre forme di convivenza (lett. h) e il rifiuto di ogni forma di xenofobia e di discriminazione legata all’etnia, all’orientamento sessuale e a ogni altro aspetto della condizione umana e sociale (lett. s). La Corte costituzionale ha peraltro confermato la legittimità di “una presenza politica della Regione, in rapporto allo Stato o anche

ad altre Regioni” e quindi di simili enunciazioni statutarie, pur nel loro carattere non prescrittivo e non vincolante.

La Regione Toscana ha poi dato seguito a tali obiettivi e in generale al contrasto alla discriminazione con alcune leggi. Tra queste non si può non segnalare il primo atto dell’ordinamento italiano ad occuparsi organicamente e specificamente della discriminazione per orientamento sessuale e identità di genere. Si tratta della l.r. n. 63 del 15 novembre 2004, *Norme contro le discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere*, con la quale la Regione intende garantire l’accesso, a parità di condizioni, agli interventi e ai servizi ricompresi nella potestà legislativa regionale, senza alcuna discriminazione determinata dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere. Un’attenzione particolare è rivolta agli interventi in materia di politiche del lavoro e integrazione sociale, alla formazione del personale amministrativo, agli aspetti di tutela sanitaria, alla promozione di eventi culturali e alla formulazione di un generale divieto di discriminazione nei pubblici esercizi e nei servizi turistici e commerciali. La Corte costituzionale ha, tuttavia, dichiarato con sentenza n. 253/06 illegittime le disposizioni sul consenso informato ai trattamenti terapeutici e sul divieto di discriminazione, in quanto incidono su ambiti di competenza esclusiva statale.

L’impostazione della l.r. 63/2004 non ne è comunque rimasta pregiudicata e la Regione Toscana persegue il contrasto alla discriminazione anche per orientamento sessuale e la valorizzazione della differenza di genere secondo un approccio di *mainstreaming*, che emerge in diversi atti regionali. Tra questi, si può menzionare la l.r. n. 35 del 25 luglio 2006, *Istituzione del servizio civile regionale* (artt. 2 e 3), così come la legislazione che disciplina i servizi abitativi.

Di particolare rilevanza appare l’impegno verso il contrasto all’esclusione delle persone trans. Ad esempio, la Giunta regionale con deliberazione n. 382 del 28 maggio 2007 ha disposto una *Sperimentazione di interventi per il sostegno e l’accompagnamento al lavoro di persone transessuali e transgender*, per la cui analisi si rinvia alla parte dedicata alle buone prassi, nonché con deliberazione n. 396 del 29 maggio 2006 ha disciplinato il trattamento ormonale dei soggetti affetti da disturbo dell’identità di genere.

La Regione ha inoltre attivato una convenzione con un’associazione, Avvocatura per i diritti LGBT – Rete Lenford, con l’obiettivo di istituire un *Osservatorio sulla discriminazione per orientamento sessuale e identità di genere*, la cui finalità è quella di compiere dap-

prima una ricognizione di come tutti i Comuni della Regione vivano questo fronte della discriminazione. Esso vede il coinvolgimento di numerose associazioni LGBT toscane e appare come uno strumento importante per poter sviluppare politiche più efficienti nel contrasto alla discriminazione.

Regione Liguria

La Liguria ha adottato la l.r. n. 52 del 10 novembre 2009 al fine di introdurre norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere. L'enunciazione delle finalità riprende la corrispondente parte della legge toscana, mentre con riguardo ai settori di intervento si evidenzia, oltre a formazione professionale, politiche del lavoro e integrazione sociale, quelli in materia di istruzione. L'articolo 2 afferma che "per prevenire le discriminazioni sessuali e favorire i percorsi di accompagnamento dei ragazzi, [la Regione] persegue l'integrazione fra le politiche educative, scolastiche e formative e le politiche sociali e sanitarie, al fine di sostenere le persone e le famiglie nei loro compiti educativi" (c. 3). Obiettivi precisi sono posti con riguardo alla promozione della cultura professionale e dell'imprenditorialità, alla formazione del personale amministrativo, alla diffusione di informazioni e di eventi culturali.

Con riguardo al settore sanitario, dopo le declaratorie di illegittimità costituzionale della legge toscana, la disciplina avanzata dal legislatore ligure non incide su istituti del diritto civile. Essa pone in capo alle aziende sanitarie locali l'obbligo di prevedere interventi di informazione, consulenza e sostegno ed integra in tale approccio il Servizio sanitario regionale.

La legge ligure spicca per la disposizione che riguarda il difensore civico, di cui estende le competenze proprio per consentire il suo intervento anche nei casi di discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere. In particolare, oltre a rilevare segnalazioni e disposizioni legislative o regolamentari critiche, il Difensore agisce a tutela dei diritti delle persone che hanno subito discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere, ad esempio orientandole verso i soggetti legittimati ad agire anche in giudizio. È questa una previsione che non può incidere sulle norme di procedura penale e civile, né garantire sostituzioni processuali non ammesse dall'ordinamento dello Stato, ma che ciò nondimeno conferisce un mandato specifico al Difensore civico, soprattutto per

ciò che attiene all'assistenza stragiudiziale delle vittime di discriminazione: un aspetto particolarmente rilevante alla luce del fatto che troppo spesso le persone decidono di non tutelare i propri diritti per via giudiziaria, o non sanno come farlo nel modo migliore.

Regione Puglia

Anche la Regione Puglia si è data una legislazione ritenuta da più parti come particolarmente avanzata, tramite la l.r. n. 19 del 10 luglio 2006 che, in aderenza ai principi enunciati nello Statuto regionale, affida alla Regione il compito di perseguire “il benessere dei suoi abitanti”. La legge richiama i principi della Dichiarazione universale dei diritti umani, della Convenzione europea dei diritti umani, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, e della Costituzione della Repubblica Italiana, in particolare il fine di solidarietà nei confronti dei soggetti deboli, enunciato dall'art. 3 dello Statuto, e di sostegno non soltanto a favore della famiglia ma anche delle giovani coppie e dei nuclei familiari socialmente svantaggiati, estensione quest'ultima che riveste un notevole interesse ai fini del presente studio. La legge regionale si pone come obiettivo primario, riprendendo le parole della l. 328/2000, quello di garantire ai propri cittadini, presi in considerazione singolarmente o nelle formazioni sociali quali le famiglie, “la qualità della vita, le pari opportunità, la non discriminazione e i diritti di cittadinanza, operando per prevenire, eliminare o ridurre gli ostacoli alla piena inclusione sociale”.

Attraverso l'estensione delle tutele previste per la famiglia anche ai “nuclei di persone legate da vincoli di parentela, affinità, adozione, tutela e da altri vincoli solidaristici” effettuata dall'art. 2, viene introdotta nell'ordinamento regionale una nozione di nucleo familiare sufficientemente ampia, idonea a ricomprendere anche le coppie e le famiglie omoaffettive. Questa norma rappresenta uno dei principali elementi di modernità della legislazione pugliese, e denota attenzione verso le formazioni sociali anche non tradizionali, come soggetti meritevoli di tutela nella fruizione del sistema del *welfare*, non discriminando tra situazioni di fatto e situazioni di diritto, e riconoscendo l'importante ruolo del legame affettivo e solidaristico nella società dei nostri giorni.

Il principio di non discriminazione sopra menzionato riceve attuazione anche attraverso la garanzia dei servizi a tutti i cittadini residenti. L'enunciazione del principio di universalità del sistema (all'art.

3) e di quello di non discriminazione (enunciato dall'art. 1) appaiono di per sé sufficienti a tutelare a livello normativo le persone LGBT, singolarmente considerate nel loro diritto a fruire dei servizi sociali in condizioni di pari opportunità.

Però, individuato un rischio di discriminazione o di particolare fragilità, la garanzia delle pari opportunità potrebbe apparire insufficiente, e situazioni diverse rischiano di essere misurate con lo stesso strumento. Inoltre, l'avanzata legislazione non sempre corrisponde alla pratica di governo. Il sistema di *welfare* della Regione Puglia, infatti, non contiene previsioni di canali specifici di accesso ai servizi o alle politiche di sostegno del reddito per le persone LGBT in condizioni di disagio socio-economico, né l'azione amministrativa si è tradotta ad oggi in specifici progetti di inclusione sociale delle persone LGBT discriminate per ragioni legate al loro orientamento sessuale o alla loro identità di genere.

Positivo, infine, il quadro normativo del settore abitativo. La legge regionale della Puglia 20 dicembre 1984, n. 54, "Norme per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica", all'articolo 2 stabilisce che: "sono considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza sia istituita da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e purché i componenti siano inseriti nello stato di famiglia e producano idonea documentazione rilasciata dal Comune".

Regione Campania

Tra i sistemi di *welfare* delle Regioni Obiettivo Convergenza, anche quello della Regione Campania sembra concepito come uno strumento sostanzialmente valido, da un punto di vista legislativo, per rispondere alla domanda di inclusione sociale del territorio.

L'art. 1 dello Statuto della Regione Campania recita: "La regione Campania ispira la propria azione [...] alla centralità della persona umana, favorendo e garantendo i principi di uguaglianza, solidarietà, libertà, giustizia sociale [...]. La Regione contribuisce al mantenimento di tali valori comuni nel rispetto e con il contributo delle diversità e delle minoranze". Il termine diversità è un contenitore molto ampio, ma proprio questa sua ampiezza porta a non escludere che il legislatore regionale abbia prestato attenzione non solo alle esigenze,

ma anche al potenziale contributo della componente LGBT della società campana.

La modernità e l'inclusività delle previsioni statutarie campane si riscontrano nell'attenzione che l'art. 9 dedica all'obiettivo del "riconoscimento ed il sostegno alla famiglia fondata sul matrimonio ed alle unioni familiari, orientando a tal fine le politiche sociali, economiche e finanziarie e di organizzazione dei servizi". La distinzione effettuata dalla norma tra famiglia fondata sul matrimonio e unioni familiari, grazie all'ampia definizione di queste ultime, vale a includere nell'accesso ai servizi sociali tutte quelle formazioni sociali fondate su vincoli di tipo affettivo e solidaristico, ivi incluse le coppie e le famiglie omoaffettive. La Regione Campania si è quindi dotata della l.r. n. 11 del 23 ottobre 2007, con l'intento di promuovere e assicurare, secondo quanto stabilito dall'art. 1, "la pari dignità sociale della persona, le pari opportunità e l'effettiva tutela dei diritti sociali di cittadinanza" (c. 2) nonché "la prevenzione, la riduzione, la rimozione delle cause di rischio, l'emarginazione, il disagio e la discriminazione in tutte le sue forme, favorendo l'integrazione e la partecipazione di tutti i membri della società" (c. 3). Inoltre, sotto il profilo dell'individuazione dei beneficiari del sistema integrato di interventi e servizi sociali, vi è la specificazione che hanno diritto ad usufruire del sistema integrato, tra le altre categorie di svantaggio, "le persone con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro". Una tale formulazione riporta immediatamente alla considerazione delle condizioni di emarginazione sociale e lavorativa verso la quale sono sospinte principalmente le persone LGBT (v. capitolo 8) e rappresenta un ulteriore aggancio normativo per le politiche regionali di inclusione.

Non si può fare a meno di notare come la formulazione delle norme campane si presti a costituire il substrato ideale per azioni concrete di lotta alla discriminazione fondata sull'orientamento sessuale e l'identità di genere, così come non si può non coglierne lo spirito inclusivo e l'obiettivo della piena cittadinanza di tutte le componenti della società regionale. Con riguardo al settore abitativo, la l.r. 2 luglio 1997, n. 18, "Nuova disciplina per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" include all'articolo 2 le unioni di fatto con una convivenza di almeno due anni. Si deve registrare anche una buona prassi – alla cui analisi si rinvia – del Comune di Napoli, che tramite il *Contributo al canone locativo per i giovani* e la creazione di una "Agenzia casa giovani" intende promuovere l'autonomia abitativa dei giovani in città.

Elemento rimarchevole dell'impianto normativo della Regione Campania è inoltre il *Piano Strategico Regionale triennale per l'attuazione delle politiche delle pari opportunità e per i diritti per tutti 2008-2010*, che mira ad un modello di *governance* equitativo e inclusivo. Il Piano, nella prevenzione e contrasto di ogni forma di discriminazione, prende esplicitamente in considerazione la situazione "delle viados" (attribuendo, con sensibilità, il genere femminile) tra le vittime della tratta, ai fini del reinserimento socio-lavorativo. Il Piano prevede inoltre un'Autorità per le politiche di genere, al fine di prevenire la discriminazione, compresa quella fondata sull'orientamento sessuale.

All'interno di questo positivo quadro normativo, una considerazione critica potrebbe consistere nel fatto che il piano prende in considerazione le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e le "viados", in quanto vittime di tratta e sfruttamento della prostituzione, mentre non approfondisce la problematica delle discriminazioni fondate sull'identità di genere e che riguardano numerose persone transessuali e transgender italiane, in condizioni di disagio economico, sociale e lavorativo.

Regione Marche

Anche le Marche si sono dotate di una fonte legislativa per contrastare la discriminazione determinata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere. La l.r. n. 8 dell'11 febbraio 2010 presenta le medesime finalità delle altre leggi regionali presentate sopra, secondo uno schema anche testualmente simile. I settori presi in considerazione sono l'istruzione; la formazione e l'aggiornamento professionale, anche del personale amministrativo, con riguardo alle specifiche problematiche sanitarie e sociali dell'omosessualità, e sulle migliori modalità di intervento degli operatori pubblici in contatto con le vittime di discriminazione o di reati legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere; la promozione di politiche attive del lavoro; le politiche sociali; il settore socio-sanitario.

Questo atto sottolinea la rilevanza di un raccordo con le istituzioni di parità regionali e la collaborazione con gli enti locali e il dialogo con le parti sociali e con l'associazionismo (art. 2, comma 3). Di notevole interesse è il ruolo attribuito al Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM), il quale è chiamato a formulare ai concessionari proposte per sensibilizzare l'opinione pubblica con riguar-

do a questi fattori specifici di discriminazione, così come a operare un monitoraggio di contenuti discriminatori nella programmazione radio-televisiva locale e regionale.

Inoltre, le persone vittime di discriminazione, “anche sottoposte a misure restrittive della libertà personale” (art. 4) possono rivolgersi all’Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini – Ombudsman regionale, istituita con la l.r. 28 luglio 2008, n. 23.

Regione Emilia-Romagna

Nel preambolo, lo Statuto regionale dell’Emilia-Romagna riafferma i valori universali dell’uguaglianza, della giustizia sociale e della solidarietà ed enuncia il divieto di discriminazione, esprimendolo esplicitamente anche in riferimento all’orientamento sessuale, oltre che al genere.

La Regione non si è dotata di un atto legislativo specifico per il contrasto alla discriminazione. Tuttavia, nel contesto della legge regionale del 22 dicembre 2009 n. 24, *Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012*, ha approvato l’art. 48, dedicato alla “Parità di accesso ai servizi”. Si intende con ciò garantire a tutti i cittadini dell’Unione Europea il diritto di accedere alla fruizione dei servizi pubblici e privati in condizioni di parità di trattamento e senza discriminazione, tutelando tutte le forme di convivenza e promuovendo azioni positive. Richiama, inoltre, per l’esercizio delle proprie competenze, la nozione comunitaria di discriminazione facendola propria (impugnata dal Governo, la Corte costituzionale non ha ravvisato in tali disposizioni alcuna violazione della Costituzione, sent. n. 8/2011).

L’Emilia-Romagna adotta inoltre importanti politiche di lotta alla discriminazione. Così, la deliberazione G.R. 4 maggio 2009 n. 602, *Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende del Servizio sanitario regionale per l’anno 2009*, dedica la sezione 16 a “Diversità ed equità”, sviluppando strategie integrate di *diversity management* e consolidamento delle azioni di ascolto ed *empowerment* dei cittadini.

Nell’ambito abitativo un caso meritevole di segnalazione è quello del Comune di Bologna, il cui *Regolamento per gli alloggi di edilizia*

residenziale pubblica è stato approvato dal Consiglio comunale nel gennaio 2007 al fine di consentire un più ampio accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Regione Calabria

Dall'analisi della normativa della Regione Calabria risalta in maniera immediata la norma all'art. 1 dello Statuto Regionale: "La Calabria fa propria la Carta dei diritti dell'Unione Europea" (c. 2). Un rinvio siffatto implica l'adesione senza riserve in particolare a quell'art. 21 che enuncia il principio generale di non discriminazione. Implica, inoltre, il richiamo dell'articolo 34 della Carta secondo il quale "[a]l fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali" (c. 3). Inoltre, l'art. 2 dello Statuto regionale afferma che: "La Regione ispira in particolare la sua azione al raggiungimento dei seguenti obiettivi: a) l'effettiva tutela e il pieno esercizio, per tutti, di diritti e interessi riconosciuti dalla Costituzione, operando per il superamento degli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana" (c. 2).

Poco più avanti, però, il riferimento generico al sostegno della "famiglia" non sembra dare un espresso rilievo, pur senza escluderle esplicitamente, alle unioni non fondate sul matrimonio.

Per la Regione Calabria il ruolo svolto dal sistema dei servizi sociali nell'attuazione delle politiche di sostegno al reddito e di accesso ai servizi è di fondamentale importanza, dal momento che, secondo quanto illustrato dal *Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali e indirizzi per la definizione dei piani di zona triennio 2007-2009*, "le condizioni sociali della Regione Calabria rimangono tra le più critiche in Italia, in relazione sia alle condizioni di vita e all'incidenza della povertà, che alle dotazioni di servizi alle persone e alle imprese".

La legge regionale calabrese in materia di *welfare* è la l.r. 5 dicembre 2003, n. 23, che dopo aver richiamato all'art. 1 i principi di uguaglianza e solidarietà di cui agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, si pone l'obiettivo di promuovere interventi per garantire la qualità della vita, le pari opportunità, la non discriminazione e i diritti

di cittadinanza, prevenendo, eliminando o riducendo le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia. I soggetti destinatari delle prestazioni sembrano tuttavia essere i singoli individui o le famiglie solo in senso tradizionale, non essendo riscontrabile alcun elemento che riporti ai nuclei familiari cui fa riferimento la legislazione regionale di Campania e Puglia. Anche il *Piano Regionale* non sembra utilizzare un linguaggio che lasci intravedere aperture verso le formazioni familiari non fondate sul matrimonio. Sul fronte abitativo, la legge regionale della Calabria 25 novembre 1996, n.32 “Disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”, fornisce all’articolo 7 una nozione di nucleo familiare fondata sul matrimonio, ma che è estesa anche alle stabili convivenze da almeno due anni.

Ad ogni modo, la semplice mancanza di previsioni espresse non implica necessariamente una scarsa sensibilità verso le tematiche connesse all’orientamento sessuale o all’identità di genere. Al contrario, con il richiamo alle normative europee, le Amministrazioni calabresi dispongono già di basi normative sufficienti su cui coltivare qualsivoglia programmazione e azione di contrasto alla discriminazione determinata dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere. A tal proposito non si può omettere che la Giunta regionale ha istituito, con deliberazione del 27 febbraio 2010 n. 161, l’Autorità per le politiche dell’uguaglianza, struttura responsabile della politica trasversale di pari opportunità e non discriminazione nell’ambito della programmazione regionale unitaria, con il compito di assicurare, secondo gli indirizzi ed orientamenti comunitari nazionali e regionali in materia, l’integrazione del principio di pari opportunità (di genere e per tutti) e non discriminazione in tutti gli interventi della programmazione regionale unitaria. Per quanto trattasi di un obbligo imposto dalla legislazione comunitaria, è un dato importante, e si riscontra anche nelle altre Regioni che usufruiscono del Fondo europeo di sviluppo regionale.

Giova infine ricordare che il Comune di Polistena (RC) il 13 marzo 2009 si è dotato di un *Regolamento contro le discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere*, esplicitamente con l’obiettivo, tra gli altri, “di sollecitare il Consiglio Regionale affinché doti la Calabria di strumenti normativi che possano garantire il rispetto delle persone omosessuali, tutelandole da ogni

forma di discriminazione, e ne garantiscano altresì l'integrazione piena nel tessuto sociale".

Cenni alle altre Regioni

Lo Statuto (speciale) della Regione Sicilia è un documento normativo ormai datato, che ha visto la luce prima della Costituzione repubblicana ed è stato approvato poco dopo l'entrata in vigore di questa, con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2. Non è quindi una sorpresa che la sua lettura non permetta di individuare quei richiami ai principi costituzionali e a normative europee che abbondano negli statuti del Meridione continentale. Una componente fondamentale della legislazione regionale in materia di *welfare* è la l.r. 9 maggio 1986, n. 22, nonché la Circolare del 18 marzo 2003 che accompagna l'*Indice Ragionato per la stesura del Piano di Zona – Allegato tecnico-operativo al Piano socio-sanitario della Regione Siciliana. Legge 8 novembre 2000, n. 328* dell'Assessorato degli Enti Locali della Regione Sicilia. Dall'art. 6 (rubricato "Tutela sociale della famiglia e della maternità") non sembra potersi evincere l'inclusione di realtà diverse rispetto alla famiglia tradizionale né la considerazione delle convivenze, omo o etero-affettive. Allo stesso modo, la l.r. 31 luglio 2003, n. 10, "Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia", all'art. 1 recita: "La Regione riconosce e valorizza [...] il ruolo della famiglia fondata sul matrimonio o, comunque, su vincoli di parentela, filiazione, adozione, affinità o di affido...". La legge non sembra lasciare margini di inclusione per le coppie e le famiglie di fatto in diverse altre disposizioni: dagli interventi e garanzie creditizie (art. 3), agli interventi abitativi (art. 4), alle misure di sostegno anche a contenuto non economico. La Sicilia, inoltre, costituisce un esempio di favore per il matrimonio. La legge regionale siciliana del 31 luglio 2003, n. 10, "Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia", stabilisce all'articolo 4 una riserva pari al 20% degli alloggi da realizzare per l'assegnazione in proprietà indivisa a favore delle coppie che intendano contrarre matrimonio o che lo abbiano contratto nei tre anni precedenti.

La Regione Friuli-Venezia-Giulia contrasta la discriminazione determinata da orientamento sessuale o identità di genere in diverse sedi della propria legislazione. La l.r. 1 dicembre 2006, n. 25, "Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico", assegna alla bi-

biblioteca pubblica dell'ente locale il compito di sviluppare una "cultura democratica e di pace, garantendo uguaglianza di accesso alle conoscenze e alle opinioni, indipendentemente dalla razza, nazionalità, religione, cultura, idea politica, età, limiti di apprendimento, sesso o orientamento sessuale degli utenti". La l.r. n. 12 del 23 maggio 2007 "Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani" stabilisce che le politiche giovanili devono mirare a "riconoscere le pari opportunità, anche con attenzione al rispetto tra i generi e dell'orientamento sessuale al fine di prevenire discriminazioni e violenze".

La Regione Piemonte, nonostante la ricchezza di buone prassi e di interventi a livello territoriale, non si è dotata di una legge specifica per contrastare la discriminazione per orientamento sessuale e identità di genere. Il *Programma di attuazione per lo sviluppo delle pari opportunità*, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1-7320 del 5 novembre 2007 ai sensi della l.r. n. 9 del 23 aprile 2007, ribadisce l'obiettivo di perseguire sul proprio territorio un'effettiva realizzazione delle pari opportunità per tutti, indipendentemente dal genere, dall'età, dall'orientamento sessuale, dalla nazionalità, dall'origine etnica, dalle condizioni di disabilità, dalla religione (art. 56). Il Piemonte è, inoltre, intervenuto legislativamente nel settore lavorativo. Le "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro", di cui alla l.r. n. 34 del 22 dicembre 2008, intendono favorire l'accesso al mercato del lavoro e ad un'occupazione stabile e qualificata, nonché sostenere l'inserimento, il reinserimento e la permanenza nel lavoro delle persone a rischio di esclusione, in particolare promuovendo l'occupabilità, l'adattabilità, l'imprenditorialità e le pari opportunità delle persone indipendentemente dal genere, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, orientamento sessuale e da ogni altra condizione personale e sociale. La non menzione dell'identità di genere deve ritenersi frutto della volontà di includere le relative tutele sotto il fattore del genere interpretato in senso ampio.

Con riguardo all'Umbria, il nuovo Statuto regionale stabilisce all'art. 5 il principio di uguaglianza con riferimento specifico anche all'orientamento sessuale. Inoltre l'art. 9 afferma che "la Regione riconosce i diritti della famiglia e adotta ogni misura idonea a favorire l'adempimento dei compiti che la Costituzione le affida", precisando al secondo comma che la Regione "tutela altresì forme di convivenza". Le politiche sociali e del *welfare*, tuttavia, non sempre sono in

linea con la cornice statutaria. Così ad esempio, la legge regionale 16 febbraio 2010, n. 13, “Disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia”, attribuisce esplicitamente un ruolo specifico alla famiglia fondata sul matrimonio, in quanto “valorizza il nucleo familiare formato da persone unite da vincoli di coniugio” (art. 1).

Infine, a quanto risulta la Regione Lombardia ignora l’orientamento sessuale e l’identità di genere nella propria legislazione. I pochi interventi che considerano esplicitamente questi fattori sono riconducibili ad obblighi di esecuzione da parte delle Regioni italiane di alcune disposizioni comunitarie, come ad esempio nel caso dell’autorizzazione alle agenzie per il lavoro a svolgere servizi di intermediazione, ricerca e selezione del personale.

2.3 La tutela giuridica del lavoratore

Com’è noto, la Direttiva Europea sull’Eguaglianza nel Lavoro (EC 2000/78 del 27 novembre 2000) è stata recepita in Italia con d.lgs. 2 luglio 2003, n. 216, modificato dalla legge 6 giugno 2008, n. 101. Secondo il decreto legislativo (art. 2 comma 1), per principio di parità di trattamento si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta, così definite: si ha discriminazione diretta quando per religione, per convinzioni personali, per handicap, per età o per orientamento sessuale, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra persona in una situazione analoga; si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o comportamento apparentemente neutri possono mettere in una situazione di particolare svantaggio, rispetto ad altre persone, coloro che professano una determinata religione o ideologia, le persone portatrici di handicap, le persone di una particolare età o orientamento sessuale. Sono inoltre considerate discriminazione anche le incitazioni o gli ordini di discriminare, e le molestie.

Il principio di parità di trattamento si applica a tutte le persone, sia nel settore pubblico che privato, nelle seguenti aree: a) accesso all’occupazione e al lavoro, sia autonomo che dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione; b) occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli avanzamenti di carriera, la retribuzione e le condizioni del licenziamento; c) accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e

riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali; d) affiliazione e attività nell'ambito di organizzazioni di lavoratori, di datori di lavoro o di altre organizzazioni professionali, e prestazioni erogate dalle medesime organizzazioni.

Questo decreto legislativo di recepimento della normativa anti-discriminatoria europea è stato ampiamente criticato e, come noto, è stato modificato dal d.l. 59/2008, a seguito dell'apertura di una procedura d'infrazione in sede comunitaria (la n. 2006/2441). Le modifiche apportate hanno permesso di raggiungere precisamente quei contenuti minimi necessari a rendere la normativa italiana nel complesso compatibile con quella europea, sebbene quest'ultima suggerisca agli Stati Membri l'adozione di misure ben più ampie ed incisive.

In particolare, la legge di modifica ha eliminato il regime speciale di eccezione alla normativa anti-discriminazioni inizialmente concesso alle Forze Armate, e ha confermato la sostanziale inesistenza in Italia di una politica di azioni positive (previste dall'art. 7 della Direttiva), sebbene queste non siano invece contrarie all'ordinamento. Con il d.l. 59/2008 è stata estesa la possibilità di ricorrere in giudizio, oltre che ai maggiori sindacati, anche alle "associazioni e le organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso", ma permane l'opinione della Commissione Europea che non si è pienamente applicato l'art. 10 della Direttiva, che imporrebbe l'inversione dell'onere della prova quando la presunzione di discriminazione è corroborata da informazioni e dati statistici.

A seguito delle recenti modifiche, dunque, l'Italia si pone tra i nove Paesi Membri dell'Unione Europea che hanno implementato la Direttiva Europea sull'Eguaglianza nel Lavoro nei limiti minimi compatibili con gli obblighi comunitari. Come nota la prima parte del rapporto *Homophobia and Discrimination on Grounds of Sexual Orientation in the EU Member States*, redatto dall'Agenzia Europea per i Diritti Fondamentali (FRA) nel 2008 e aggiornato nel 2010, questa situazione pone l'Italia nel gruppo più conservatore dei Paesi Europei, in quanto ben dieci Paesi Membri nel recepire la Direttiva ne hanno esteso la portata per includere anche tutti gli ambiti di tutela previsti dalla (ben più stringente) Direttiva contro le Discriminazioni Razziali (EC 2000/43 del 29 giugno 2000), e altri otto ne hanno esteso significativamente, seppur non completamente, gli ambiti di applicazione.

Occorre altresì menzionare, con riguardo alla tutela dei lavoratori (anche del settore pubblico a seguito della privatizzazione del rappor-

to di lavoro), la l. 20 maggio 1970, n. 300 (lo “Statuto dei lavoratori”) che all’art. 15 vieta, tra gli altri, atti o patti discriminatori in ragione del sesso (applicabili in via analogica alle persone transessuali, come visto sopra) e dell’orientamento sessuale. Inoltre, la l. 11 maggio 1990, n. 108 (“Disciplina dei licenziamenti individuali”) all’art. 3 stabilisce la nullità del licenziamento discriminatorio, e due articoli del codice civile sono particolarmente utili nel contrasto dei fenomeni di *mobbing*: l’art. 2103 vieta di adibire il lavoratore a mansioni inferiori rispetto a quelle per le quali era stato assunto e di trasferire il lavoratore ad una diversa unità produttiva; l’art. 2087 impone al datore di lavoro di tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore.

Per quanto attiene alla discriminazione fondata sull’identità di genere, la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, con sentenza C-13/94 del 30 aprile 1996 ha riconosciuto che si applicano alle ipotesi di discriminazione nei confronti di una persona transessuale le disposizioni introdotte dalla Direttiva 1976/207: quella relativa alla parità tra uomo e donna (recepita in Italia con la l. 9 dicembre 1977, n. 903, in seguito modificata e integrata dalla l. 125 del 10 aprile 1991, che proibisce ogni forma di discriminazione e istituisce gli organismi di parità, Direttiva ora sostituita dalla 2006/54/CE, cd. *recast*).

Dunque, sebbene la concreta applicazione della normativa vigente e la prassi prevalente sul territorio nazionale siano chiaramente lesive dei diritti e della dignità delle persone trans, a livello puramente teorico queste godono attualmente di una tutela legislativa più ampia di quella riservata alle persone omosessuali e bisessuali, in quanto la tutela dalla discriminazione di genere è molto più forte delle altre (ad esempio riguardo alle azioni positive). Questa situazione si estende oltre il mercato del lavoro, e rispecchia una particolare anomalia giuridica nel diritto comunitario e nazionale, in base alla quale attualmente i cittadini e le cittadine sono più tutelati dalla discriminazione perpetrata per alcune ragioni (solitamente genere, razza o origine etnica) e meno per altre (orientamento sessuale, religione, età). L’Agenzia Europea per i Diritti Fondamentali dell’UE ha rilasciato formalmente un’opinione (espressa ai sensi dell’art. 4 del Regolamento CE n. 168/2007) dichiarando che tali differenze nella tutela dalla discriminazione sono difficilmente giustificabili e andrebbero rimosse.

Infine, c’è un altro ambito in cui alcune persone transessuali (ma non le persone transgender) godono di una migliore tutela dalla discriminazione nel mercato del lavoro: l’attribuzione di benefici e di

ritti legati o discendenti dal rapporto matrimoniale (com'è noto, alle persone transessuali è consentito sposare persone del sesso di origine dopo la conclusione del processo di transizione, ovvero dopo la Riattribuzione Chirurgica del Sesso, RCS). Il mercato del lavoro e le politiche di *welfare* ad esso collegate sono un ambito fondamentale della discriminazione ai danni delle famiglie LGBT. Infatti, il contratto di matrimonio produce effetti giuridici tutelati dalla Direttiva Europea sull'Eguaglianza nel Lavoro, ad esempio in termini di stato sociale e prestazioni socio-assistenziali (come ad esempio il godimento della pensione di reversibilità), o diritti dei lavoratori come il congedo per motivi familiari, il cui godimento è invece di fatto impedito alle persone omosessuali e bisessuali, e alle persone transgender e transessuali prima della RCS.

Rimane comunque un'incertezza rilevante in merito all'estensione di benefici al *partner* in virtù del fatto che ad oggi quasi nessuna questione riguardante specifici diritti discendenti dall'istituto matrimoniale e legati al mondo del lavoro (a parte il diritto alle prestazioni previdenziali-assicurative da enti privati) è stata sottoposta in Italia a vaglio giurisdizionale, e quindi la questione è da considerarsi non pienamente definita.

La questione è tanto più rilevante nell'ambito del mercato del lavoro, rispetto agli altri ambiti in cui lo *status* matrimoniale implica la titolarità di diritti o interessi legittimi, in quanto l'articolo 3 (comma 4-bis, lett. A) d.lgs. n. 216/2003 come modificato dal d.l. 59/2008, permette come lecita la definizione di "condizioni speciali" di accesso all'occupazione e alla formazione professionale, di occupazione e di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e di retribuzione, per i "lavoratori con persone a carico". Implicitamente si assume così che la definizione di persone a carico sia pacifica e condivisa, mentre non è noto ad esempio se in tale categoria rientrano i figli della persona convivente dello stesso sesso.

Per concludere, il quadro normativo riguardante il settore lavorativo si deve aggiungere uno scenario per molti aspetti nuovo per le pubbliche amministrazioni, annunciato dal cosiddetto "Collegato lavoro 2010" (l. 4 novembre 2010, n. 183, in particolare per i profili antidiscriminatori l'art. 21), che istituisce il *Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni*, introdotto in sostituzione dei *Comitati per le pari opportunità* e dei *Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing*, dei quali assume le competenze. Questo ha compiti

propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parità. Lo stesso articolo impone a tutte le pubbliche amministrazioni un obbligo di garanzia di parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa, tra le altre, al genere e all'orientamento sessuale: nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni devono anche garantire un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e devono impegnarsi a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno. Con tale atto legislativo il Parlamento si mostra attento al fenomeno discriminatorio sul luogo di lavoro e ribadisce principi che si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche, con il risultato ultimo di rendersi maggiormente competitivo rispetto ai migliori esempi del settore privato.

3. Cenni allo sviluppo del movimento LGBT in Italia

Come notato nel capitolo precedente, l'Italia si è storicamente caratterizzata per un orientamento alla negazione, piuttosto che alla repressione, dell'omosessualità e della non-conformità di genere. Seguendo la tradizione sabauda, differente in questo da quella borbonica, il primo codice penale dell'Italia unita eliminò il riferimento ai, e la sanzione dei, rapporti omosessuali tra adulti consenzienti. In realtà, tale negazione era limitata agli atti compiuti in privato, mentre per il caso di atti o comportamenti manifesti rimase la sanzione con riferimento al motivo del "pubblico scandalo". Questo orientamento corrispondeva a quello della Chiesa Cattolica, nella quale la sodomia era considerata un peccato innominabile. Come notato, secondo diversi autori, questo approccio corrispose di fatto ad una tolleranza per atti e comportamenti sostanzialmente diffusi, purché se ne preservasse la riprovazione formale¹. Anche durante il fascismo si preferì continuare con la strategia del silenzio, evitando di nominare l'omosessualità nel codice penale, per non confermare in questo modo la sua rilevanza sociale. Al tempo stesso, venivano attuate forme di repressione da parte della polizia, dai pestaggi al confino. L'orientamento alla negazione, pur con una minore attività repressiva, si ritrova nella Repubblica del dopoguerra, ad esempio con riferimento alle unioni di fatto (si veda il capitolo successivo).

Questo orientamento è stato interpretato come un fattore importante dello sviluppo di un movimento omosessuale, in Italia abbastanza tardivo rispetto agli altri Paesi europei, nei quali i movimenti erano spesso sorti in primo luogo per combattere la repressione e la criminalizzazione dell'omosessualità.

¹ Dall'Orto G. (1990), *Mediterranean Homosexuality*, in Dynes W.R. (ed.), *Encyclopedia of Homosexuality*, Garland, New York, vol. II.

Il movimento gay in Italia nasce all'inizio degli anni '70 e si sviluppa soprattutto nella seconda metà del decennio. Condivide molte delle caratteristiche degli altri movimenti sociali che scuotono il Paese in quegli anni: la proliferazione di una rete di piccoli gruppi di militanti, l'orientamento vicino alla sinistra radicale. Nel corso del decennio è anch'esso interessato da processi di articolazione organizzativa e forme di avvicinamento alle istituzioni politiche, soprattutto locali. Dal 1978 cominciano le manifestazioni italiane collegate a quelle internazionali del *Gay Pride*.

Negli anni '80, il generale clima di smobilitazione investe anche i gruppi del movimento omosessuale. Al tempo stesso, vi è un consolidamento organizzativo, con lo sviluppo, dalla metà del decennio, dell'Arcigay nazionale, cui aderiscono gran parte dei gruppi del movimento gay (l'Arcigay era nata nel 1980, come parte dell'ARCI, organizzazione culturale e ricreativa vicina alla sinistra, in primo luogo al Partito comunista). Dallo stesso periodo, la questione dell'AIDS rappresenta un fattore di mobilitazione importante del movimento, che si scontra con orientamenti fortemente moralisti del Governo e della Chiesa Cattolica, e con una sostanziale assenza di politiche di prevenzione nella prima metà degli anni '80.

Seppure nei gruppi del movimento omosessuale fossero presenti donne lesbiche, a partire dagli anni '70 la mobilitazione sociale delle lesbiche avviene piuttosto all'interno del movimento femminista. Per tutta la sua storia, il movimento lesbico italiano presenterà un forte legame con le questioni e le battaglie femministe, e manterrà dunque una specificità rispetto al movimento gay. Non è dunque una sorpresa che, sebbene nel corso degli anni '80 nell'Arcigay sia emersa una forte presenza femminile (a cui nel 1990 è garantita la parità di rappresentanza negli organi dirigenti) qualche anno dopo, nel 1996, si arriverà alla divisione tra Arcigay e Arcilesbica.

Nel corso degli anni '90 aumenta la visibilità del movimento gay e lesbico, parallelamente ad un *trend* internazionale che dagli *atti e i comportamenti* omo e bisessuali sposta la sua attenzione sulla tutela e lo sviluppo di *identità* non eterosessuali. Come è evidente, il passaggio dal comportamento all'identità implica anche la rivendicazione di un ruolo pubblico e sociale e si scontra dunque con quella che era stata la politica italiana di tolleranza nel privato e repressione nella sfera pubblica. Per questo, in questo periodo (dai primi anni '90) diventano più frequenti le pubbliche prese di posizione del Vaticano contro le relazioni omosessuali. Nel corso degli anni '90 il riconoscimento

giuridico delle coppie omosessuali diventa un obiettivo simbolico centrale del movimento gay e lesbico: una campagna del movimento porta alla creazione, in alcuni Comuni, di registri comunali delle coppie conviventi, come forma di pressione per un intervento legislativo a livello nazionale.

Per quanto riguarda il movimento trans, al Centro-Nord, le realtà associative costituite da persone transessuali e transgender, in maniera indipendente e autonoma rispetto a quelle gay e lesbiche, rappresentano un fenomeno ben radicato, con una storia a volte pluridecennale ed una capacità operativa che le rende strumenti relativamente efficaci nella rappresentanza e tutela dei diritti. Invece, nelle Regioni meridionali l'associazionismo per il contrasto della discriminazione delle persone con problemi di identità di genere è un'esperienza recente, con scarsa diffusione.

La prima associazione italiana di persone transessuali e transgender, il M.I.T. (Movimento di Identità Transessuale) nasce a Milano nel 1979 e la sua azione è uno dei principali fattori che condurranno all'emanazione della legge 164 del 1982. Quest'organizzazione, ormai di carattere nazionale, ha oggi sede a Bologna, e figura tra i soci fondatori dell'ONIG (Osservatorio nazionale per l'identità di genere). Un'altra associazione nazionale con circoli esclusivamente al Centro-Nord è Arcitrans, presente a Milano (con il circolo "La fenice") Torino ("gruppo Luna") e Roma ("Libellula"). Altre associazioni con sede nel Centro-Nord operanti per la tutela dei diritti delle persone transessuali e transgender sono Crisalide Pangender, che ha sede a Genova, e l'associazione Transgenere, con sede a Torre del Lago (Lucca).

Le associazioni operanti al Sud sono di più recente costituzione, con limitati mezzi economici e limitate possibilità operative. L'A.T.N. – Associazione Transessuali Napoli fa parte del Tavolo di concertazione permanente tra le Associazioni LGBT e il Comune, attivo dal 2007 presso l'Assessorato alle pari opportunità del Comune di Napoli. L'A.T.N. nasce nell'ottobre del 2007 e ha sede presso la cooperativa sociale "Dedalus" a Poggioreale, ha un discreto numero di iscritti e si caratterizza per l'impegno per l'inserimento socio-lavorativo delle persone transessuali e transgender. Solo nei primi mesi del 2010 vede la luce l'A.D.T., Associazione Donne Transessuali di Puglia, con sede in provincia di Lecce. L'A.D.T. si propone come obiettivo sia lo studio dei temi relativi all'identità di genere e i fenomeni discriminatori, sia la proposta di concrete azioni di sensibilizzazione e contrasto della discriminazione delle persone transessuali, in particolari MtF.

Altre persone transessuali e transgender svolgono la loro attività politica e di volontariato presso associazioni LGBT, principalmente Arcigay e Arcilesbica (che associa numerose persone transessuali di orientamento lesbico), che hanno una diffusione territoriale più capillare.

Sebbene non si possa non accennare a divisioni e a una certa litigiosità nel movimento LGBT, indice anche della democrazia interna che lo caratterizza, è comunque opportuno parlare di un unico movimento, che unisce la tutela dei diritti di lesbiche, gay, bisessuali, transessuali, transgender, e genericamente tutti i cittadini e le cittadine che non si identificano in un modello strettamente eterosessuale in senso tradizionale. Questo perché non solo si ha convergenza culturale sulla necessità di apertura e tolleranza per la non conformità di genere, in senso lato, ma anche per l'alleanza strategica e di lungo periodo delle diverse componenti del movimento, che si identificano collettivamente come segmenti di una stessa comunità. Infatti, fenomeni di divisioni politiche o strategiche sono in Italia ben più comuni tra associazioni e organizzazioni che operano negli stessi ambiti, piuttosto che tra la comunità lesbica nel suo complesso e la comunità gay ovvero la comunità trans e quella omosessuale.

Se già negli anni '90 le manifestazioni legate al Gay Pride sono diventate eventi di massa (a Roma nel 1994 sfilano diecimila persone), è soprattutto il *World Gay Pride* di Roma nel 2000 a rappresentare un momento fondamentale per il movimento LGBT e nell'esperienza di molti gay e lesbiche. Si impone infatti come evento per la rilevanza mediatica dello scontro tra il movimento e la Chiesa Cattolica e per l'impatto di una tale manifestazione di massa sull'opinione pubblica.

Nel marzo 2009 l'ISFOL ha pubblicato un rapporto sulle reti territoriali contro la discriminazione, rimandiamo a questo lavoro per un elenco più puntuale delle principali associazioni e realtà commerciali a tematica LGBT². Da questa ricognizione emerge che le associazioni LGBT nelle ROC operano prevalentemente in due ambiti: la ricerca di visibilità e affermazione sociale della popolazione LGBT, e la fornitura di servizi. Le attività politiche delle associazioni sembrano vertere principalmente intorno a due temi, legati a ricorrenze annuali:

² ISFOL (2009), "Individuazione e diffusione di modalità specifiche di intervento per il superamento dei fattori economici e socio-culturali derivanti dall'origine etnico-razziale, dalla religione e dalla diversità di opinione, dalle disabilità o dall'età, così come dall'orientamento sessuale", in *Rapporto Finale*.

il 17 maggio, giornata internazionale per la lotta all'omofobia, parallelo al 20 novembre, giornata contro la transfobia; e il 1° dicembre, giornata mondiale per la lotta all'AIDS. Inoltre, per quanto riguarda in particolare le attività di Arcilesbica, le questioni di genere sono spesso al centro delle attività.

3.1 La questione Meridionale e il *capacity building*

Come da tempo sottolineato dalla letteratura sociologica, nel Sud d'Italia l'associazionismo e il volontariato sono notevolmente più limitati che nelle altre Regioni. In effetti, anche la letteratura economica sul "capitale sociale" nasce proprio con il pionieristico studio di Putnam sulle Regioni italiane come caso di studio a livello internazionale³. Secondo questo filone di pensiero, il Sud Italia si caratterizza per una forma particolare di rapporti sociali e interpersonali. Ovvero, a causa dell'eredità culturale, delle dinamiche demografiche, dell'evoluzione storica, qui la popolazione tenderebbe a sviluppare legami molto stretti (di tipo familiare o amicale) con un numero limitato di persone, anche perché si tratta di legami molto "impegnativi" in termini di frequentazione ma soprattutto di reciproco sostegno: il cosiddetto capitale sociale di tipo "*binding*". In contrasto, nelle altre Regioni italiane vi sarebbe, in termini relativi, una maggiore diffusione di legami di tipo cosiddetto "*bonding*", ovvero tra gruppi più ampi di persone, legate da rapporti meno stretti e più instabili.

Quello che è più rilevante è che secondo questa teoria i rapporti di tipo *binding* tendono a produrre reti sociali più piccole, meno aperte verso chi non è incluso nella rete, e meno permeabili all'inclusione di soggetti esterni. Viceversa, i rapporti di tipo *bonding* tendono a concretizzarsi ed ampliarsi mediante comune attività in organizzazioni di volontariato, associazioni, luoghi di lavoro, rapporti di vicinato, ecc. Tra i principali indicatori di questi due tipi di rapporti vi sono il grado di fiducia che la popolazione esprime verso "la maggioranza delle persone", e l'interesse per gli avvenimenti e le condizioni della comunità in cui si vive. Congiuntamente, questi indicatori sono una misura dell'apertura della popolazione verso le persone fuori dall'immediato circolo della propria rete più stretta.

³ Putnam R.D. (1993), *The prosperous community: social capital and public life*, «The American Prospect», vol. 4, n. 13, pp. 179-199.

È possibile confrontare questi due indicatori tra le aree del Paese, mediante l'indagine campionaria *World Values Surveys* già utilizzata nel capitolo 1. Con riferimento all'indice di fiducia, l'analisi dei dati evidenzia un notevole scostamento tra le ROC e le altre Regioni: laddove nelle ROC tre intervistati su quattro esprimono una generale sfiducia nel prossimo, nelle altre Regioni ad esprimere sfiducia sono poco più del 60% (dunque sempre la maggioranza della popolazione, ma comunque meno che al Sud).

Parallelamente, al Sud esprime “molto” o “abbastanza” interesse nella politica il 33% degli intervistati, mentre nelle altre Regioni tale valore sale al 40%. Questa differenza, seppure statisticamente significativa, non è molto notevole. Non giustificherebbe particolare allarme, specie se confrontata con il dato dell'attivismo politico, da cui emerge che al Sud una percentuale minore della popolazione ha firmato o promosso petizioni nell'ultimo anno, ma anche che contemporaneamente non emergono differenze (se non addirittura un vantaggio nelle ROC) nel numero di persone che hanno partecipato ad almeno un boicottaggio o ad una manifestazione pubblica. Dunque, seppure il numero di persone interessate alla politica sembra inferiore al Sud, il loro grado di coinvolgimento e di attivismo non lo è.

Purtroppo, ad essere inferiore nelle ROC è il grado di partecipazione ad attività associative o comunque l'attivismo politico in forma organizzata. Elaborando i dati provenienti dall'*Indagine sui bilanci delle famiglie* della Banca d'Italia relativi all'anno 2006, emerge che le persone coinvolte nelle realtà associative nelle ROC sono quasi la metà che nelle altre Regioni.

Questo dato, che potrebbe essere spiegato dalla minore fiducia nelle persone non appartenenti al nucleo più stretto della propria rete sociale, e con la sfiducia nelle istituzioni e nelle organizzazioni strutturate, implica notevoli ricadute negative. Infatti, le associazioni e le altre organizzazioni non governative sono strutture stabili, organizzate, in grado di far convergere energie e mobilitare risorse verso obiettivi precisi e condivisi, e di non disperdere le competenze e le esperienze maturate, nonché il capitale di rapporti e relazioni politiche e sociali; capitalizzando queste risorse e preservandole mediante la formazione dei propri membri e il coinvolgimento costante di nuovi volontari. Per questo, una minore diffusione delle associazioni e delle organizzazioni istituzionalizzate è da ricollegare ad una minore efficacia politica, specie delle minoranze, nonché a minore visibilità comunicativa e a una presenza sociale meno incisiva. Dunque, lo svi-

luppo dell'associazionismo e delle forme di partecipazione e azione collettiva politica, comunicativa e sociale è certamente la priorità per il *capacity building* della popolazione LGBT al Sud.

Questo è ancor più vero per le persone transessuali e transgender in quanto sono molto più soggette a fenomeni di marginalizzazione ed esclusione sociale, anche nel senso dei più elementari rapporti sociali. Come appurato con il presente studio nello svolgimento della relativa indagine campionaria, molte persone trans tendono ad essere difficili da consultare, ancor più da raggiungere per i servizi pubblici e da includere per le politiche sociali, proprio a causa della marginalizzazione da parte della maggior parte della società, cui reagiscono con una chiusura in nuclei e circoli ristretti, in un certo senso protetti. Allo stesso tempo, l'indagine sul campo rileva che le persone trans presentano livelli di partecipazione nelle attività associative LGBT molto superiori alla media della popolazione. Al Sud, quasi il 20% del campione considerato è socio di un'associazione LGBT, e più del 12% di un'associazione specificamente trans. Ancora più alti i livelli di coinvolgimento e partecipazione alle attività, eventualmente anche senza adesione formale: più del 20% delle persone intervistate ha svolto nell'ultimo anno attività di volontariato, il 24% è stato coinvolto in attività di associazioni LGBT, e il 12% in un'associazione trans (da notare che non vi è piena corrispondenza tra persone attivamente impegnate e soci, né delle associazioni LGBT, né trans).

Due fattori possono concorrere a spiegare questo risultato: (i) la caratterizzazione delle associazioni trans, ancor più di quelle LGBT, come fornitrici di servizi, come richiamato sopra; (ii) il ricorso da parte delle persone trans a reti e *network* di tipo associativo per superare all'ostilità o alla minore inclusione nel *network* tradizionale di tipo familiare o amicale (si veda quanto detto nel capitolo successivo, a proposito delle discriminazioni in ambiente familiare). Dunque, mentre per la popolazione LGB il grado di coinvolgimento ed adesione dei singoli alle attività politiche ed associative sembra essere la principale urgenza, per le persone trans la priorità in fatto di *capacity building* appare piuttosto lo sviluppo delle capacità collettive delle associazioni – tuttora troppo giovani e piccole – di tutelare al meglio gli interessi dei propri soci.

4. L'ambito familiare

Un numero sempre maggiore di persone trascorre periodi di vita sempre più lunghi al di fuori del nucleo familiare “convenzionale”, come richiamato sopra (cap. 2). Altre forme di “famiglia” sono sempre esistite, ma trovano oggi crescente diffusione: famiglie ricomposte, monogenitoriali, “di fatto” o con altri tipi di legame. Ad ogni modo, nel nostro Paese la relativa persistenza della forza istituzionale del matrimonio, con la minore diffusione dell’instabilità coniugale, delle convivenze *more uxorio* e delle nascite al di fuori del matrimonio rispetto agli altri Paesi occidentali rendono difficile l’abbandono del modello di famiglia “tradizionale” come termine di riferimento.

Meno diffuse in Italia sembrano essere le comunità metropolitane omosessuali, in cui negli altri Paesi sono state sperimentate le forme più creative di comunità personali. Queste “comunità personali” di gay e lesbiche, in Italia, tendono ad essere inserite dentro la famiglia piuttosto che sviluppate in “alternativa” alla famiglia; esse hanno forme e significati che si ricavano dallo studio delle pratiche quotidiane di intimità, cura, solidarietà con le persone “a cui si vuole bene” e “su cui si sa di poter contare”, evitando distinzioni a priori tra famiglie acquisite e famiglie scelte, cioè tra famigliari e non famigliari.

Le convivenze di coppia tra persone dello stesso sesso sono protagoniste dei profondi mutamenti nel riconoscimento sociale e giuridico dell’omosessualità. Gran parte dei Paesi occidentali, e molti altri Paesi e governi regionali nel mondo, ne prevedono una qualche forma di riconoscimento giuridico. I dati sull’effettiva diffusione di queste coppie sono però tuttora incerti, essendo una realtà ancora almeno in parte sommersa e spesso invisibile alle rilevazioni statistiche¹.

¹ Per motivi di spazio non è possibile citare qui tutti i lavori su cui è basato il presente capitolo. Per una rassegna dei principali studi su questi temi si rimanda al *Rapporto Finale*.

La convivenza è una delle situazioni tutelate dall'art. 2 della Costituzione, come formazione sociale nella quale si sviluppa la personalità dell'individuo. Unico Paese in Europa occidentale, in Italia la convivenza non è disciplinata da alcuna legge specifica. Ciò vuol dire che la situazione delle coppie di fatto (sia etero che omosessuali) spesso è vaga e confusa e i due *partner* rischiano di vedersi negati alcuni diritti fondamentali. Nei singoli capitoli seguenti verranno trattate alcune delle limitazioni che derivano dal mancato riconoscimento giuridico della situazione affettiva, principalmente come carenza di diritti azionabili anche di fronte a terzi (ad esempio, di visitare e/o assistere il *partner* durante i periodi di ospedalizzazione, accedere a informazioni riguardanti il suo stato di salute o le terapie in corso, di assumere decisioni circa le scelte terapeutiche in situazioni di emergenza, o legate al mercato del lavoro e al *welfare state*).² A livello nazionale sono state presentate diverse proposte di modifica del codice civile finalizzate all'estensione del matrimonio anche tra persone dello stesso sesso. Le ordinanze di rimessione del Tribunale di Venezia del 3 aprile 2009 e della Corte di Appello di Trento del 9 luglio 2009 hanno investito della questione la Corte costituzionale, la quale con la sentenza n. 138 del 14 aprile 2010 ha dichiarato inammissibile, in riferimento agli articoli 2 e 117 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli art. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis, 156-bis del codice civile; e invece non fondata la questione della loro non legittimità costituzionale in riferimento agli art. 3 e 29 della Costituzione: non perché le coppie dello stesso sesso non siano portatrici di legittime istanze di parità, ma perché esistono molte modalità per riconoscerne i relativi diritti e doveri, e la scelta dello strumento specifico è "affidata alla discrezionalità del Parlamento". Secondo la Corte, ciò che il Parlamento non può fare è non scegliere nessuna di queste opzioni, lasciando le famiglie LGBT prive di molte forme di tutela che invece secondo la nostra Costituzione spettano loro.

Come si vedrà nella Seconda Parte del presente rapporto, sebbene la competenza sulla questione sia esclusivamente statale, Regioni ed enti locali possono fare molto, ampliando la fruizione di diversi benefici e diritti anche alle coppie di fatto, e istituendo registri civili delle unioni famigliari, che pur non essendo minimamente sostitutivi dell'intervento statale, possono risultare molto utili per l'attestazione di uno stato di fatto, nonché per la pubblicità di alcune disposizioni

² Per maggiori dettagli si rimanda a Bilotta F. (2009), *op. cit.*

di volontà (ad esempio, riguardo all'indicazione di una persona per l'amministrazione e la rappresentanza in caso di temporanea incapacità, con i limiti di cui si dirà).

La famiglia intesa come costruito sociale attraversa trasformazioni costanti nel corso dei mutamenti sociali e ne viene, reciprocamente, attraversata. Uno dei temi più controversi, sia dal punto di vista sociale che psicologico che giuridico, è quello relativo alle omogenitorialità (famiglie con genitori LGBT). Già nel 2001 Marzio Barbagli e Asher Colombo, in una delle prime ricerche estensive nel contesto nazionale, affermavano che nel loro campione il 10% degli uomini e il 19% delle donne *over* 35 avevano figli³. Nell'indagine "*Modi di*", nata da un progetto di Arcigay con il patrocinio dell'Istituto Superiore di Sanità, il campione considerato era pari a 6.774 gay e lesbiche. Non si trattava di una ricerca mirata allo studio della condizione genitoriale ma piuttosto interessata alle condizioni di salute ed ai comportamenti sessuali della popolazione gay e lesbica, ma appare interessante notare che risulta avere figli il 4,7% degli uomini e il 4,5% delle donne. In particolare nella fascia *over* 40, si dichiara genitore il 17,7% dei gay e il 20,5% delle lesbiche⁴. Il fenomeno dell'omogenitorialità, presente ormai in gran parte dei Paesi occidentali, ha assunto un'importanza tale da esercitare una notevole influenza sia nelle relazioni tra i soggetti che vivono tale realtà, sia nei confronti dell'intera società che vede messa in discussione la sua tradizionale struttura familiare. "Homoparentalité" è un neologismo creato nel 1997 dall'Associazione francese dei Genitori e Futuri Genitori Gay e Lesbiche (APGL) per designare "tutte quelle situazioni familiari nei quali almeno un adulto, che si auto-definisce omosessuale, è il genitore di almeno un figlio" all'interno della nuova famiglia costituita.

Quando all'interno di queste coppie (gay o lesbiche che siano) è presente anche un figlio, la situazione può essere particolarmente complessa e difficile da gestire. Questo però non per l'impossibilità genitoriale da parte dei gay o delle lesbiche, quindi relativa al tipo di orientamento sessuale, bensì per l'impossibilità socio-culturale e giuridica di accettare e costituire "nuove" regolamentazioni in merito. La realtà omogenitoriale va a scontrarsi con l'immaginario collettivo di famiglia, cioè la famiglia normo-costituita, ma soprattutto con

³ Barbagli M., Colombo A. (2001), *Omosessuali moderni. Gay e lesbiche in Italia*, il Mulino, Bologna.

⁴ Il rapporto finale e altro materiale relativo alla ricerca sono disponibili online all'indirizzo <http://www.salutegay.it/modidi/>.

l'ormai stigmatizzato concetto di omosessualità, spesso associato alla perversione di un'esistenza tutta dedita ad una sessualità sfrenata priva di sentimento, se non direttamente assimilata alla pedofilia.

Ad esempio, non esiste alcuna evidenza scientifica che leghi l'omosessualità, la sua visibilità o il suo riconoscimento alla disgregazione dei percorsi cosiddetti "naturali" o a rischi di denatalità,⁵ come più volte paventato. Alcune di queste correlazioni sembrerebbero più verosimilmente risentire di visioni stereotipate, espressione di un senso comune scarsamente sostenuto e corroborato da conferme di natura scientifica sul fenomeno. In effetti, la ricerca scientifica si è ben guardata dal sostenere posizioni simili, ed anzi praticamente la totalità degli studi scientifici sul tema registra che le persone e le coppie omosessuali non sono né più né meno in grado di essere buoni genitori delle persone e coppie eterosessuali⁶. Le controversie sull'omogenitorialità sembrano pertanto scontrarsi piuttosto su dimensioni ideologiche e retoriche.

Appare necessario fare una distinzione tra il concetto di *genitorialità omosessuale*, cioè qualunque adulto omosessuale che abbia avuto figli, quello di *omogenitorialità*, riferito ai casi in cui il genitore omosessuale è apertamente dichiarato, e quello di *nuclei omogenitoriali*, applicabile ai nuclei in cui vi sia una convivenza in atto tra il genitore omosessuale, l'eventuale *partner*, e i propri figli⁷. Questi ultimi, i nuclei omogenitoriali, rappresentano la forma più inedita e interessante del più vasto fenomeno della genitorialità omosessuale. Tali nuclei, infatti, permettono di sviluppare una riflessione su come i rapporti familiari si riconfigurino a seguito dell'evoluzione dei costumi.

⁵ Cfr. Rinaldi C. (2005), "Contributi ad indagine conoscitiva sui fenomeni di denatalità, gravidanza, parto e puerperio in Italia, seduta del 25/11/2003", in Senato della Repubblica, *Atti dell'indagine conoscitiva svolta dalla 12° Commissione permanente del Senato (Igiene e Sanità)*, XIV legislatura, Roma.

⁶ Si vedano ad esempio la rassegna curata dall'American Psychological Association, disponibile all'indirizzo <http://www.apa.org/pi/lgbt/resources/parenting-full.pdf>, quella redatta dal Governo Scozzese, all'indirizzo <http://www.scotland.gov.uk/Resource/Doc/269718/0080303.pdf>, o il più recente articolo pubblicato sulla rivista dell'American Academy of Pediatrics: Gartrell N., Bos H. (2010), *US National Longitudinal Lesbian Family Study: Psychological Adjustment of 17-Year-Old Adolescents*, «Pediatrics», vol. 126, n. 1, pp. 1-9.

⁷ Ricostruiamo le dimensioni concettuali facendo riferimento alle ricerche di Daniela Danna ed in particolare a Bottino M., Danna D. (2005), *La gaia famiglia. Che cos'è l'omogenitorialità*, Asterios, Trieste.

Una distinzione che a questo punto bisogna effettuare all'interno della categoria dei nuclei omogenitoriali è quella tra i nuclei *ricomposti* e i nuclei *pianificati*. I nuclei *ricomposti* sono quelli in cui i figli provengono da precedenti relazioni eterosessuali e il genitore che abita con loro ha un *partner* dello stesso sesso con cui, in molti casi, convive. La definizione di nuclei "ricomposti" è la stessa usata di solito per identificare analoghi percorsi nei nuclei eterosessuali. Da un punto di vista socio-giuridico, tale estensione del termine può risultare impropria, poiché il *partner* dello stesso sesso non ha alcun riconoscimento sociale o legale del proprio ruolo di genitore. Tuttavia, dal punto di vista del modo in cui il nucleo si auto-rappresenta, dentro e fuori il proprio contesto di riferimento, si tratta di un'estensione legittima. I nuclei *pianificati* sono, invece, quelli in cui la nascita del figlio risponde a un progetto della coppia lesbica o gay, o del singolo individuo omosessuale che lo negozia all'interno della sua rete primaria di riferimento (ad esempio tramite la donazione di gameti).

Attualmente in Italia la tipologia di nuclei omogenitoriali più diffusa è quella ricomposta. In questi, a meno che i figli siano molto piccoli e che quindi vi sia una partecipazione attiva nel loro allevamento fin da subito, è molto più raro che il nuovo *partner* assuma l'identità di genitore. È invece più frequente che il ruolo rivestito sia quello di *partner* della madre o del padre, come accade di solito anche nei nuclei ricomposti eterosessuali. Meno frequenti, anche se in crescita, sono i nuclei pianificati. In queste situazioni, la pianificazione della genitorialità e la costituzione di un nucleo omogenitoriale avvengono più spesso all'interno di una coppia omosessuale. Ma vi sono anche casi di monogenitorialità – in cui una lesbica o un gay decide di intraprendere da solo un percorso di maternità o paternità – e di cogenitorialità, in cui donne singole o coppie lesbiche si accordano con uomini singoli o coppie gay per un progetto di genitorialità condiviso in varie modalità. In questo ultimo caso, la composizione del nucleo omogenitoriale dipende da quale accordo di convivenza hanno assunto le varie persone coinvolte nel progetto.

Un fenomeno interessante che si sta verificando, a cavallo tra le due categorie di nuclei omogenitoriali che abbiamo definito, è quello in cui a figli di precedenti rapporti eterosessuali si aggiungono figli voluti e generati all'interno della coppia omosessuale.

Per quanto concerne le possibili strategie di visibilità e di mascheramento, i nuclei omogenitoriali ricomposti risultano più "camuffabi-

li” (ovvero, se lo desiderano, meno riconoscibili dall'esterno). Infatti, in questi casi la figura paterna e materna esistono e il nucleo familiare tradizionale è esistito per un periodo più o meno lungo della vita dei figli, per cui, se necessario, si può rientrare nella casistica ormai più socialmente accettata e comoda della famiglia con genitori divorziati. Nei nuclei ricomposti le possibilità di scelta sono dunque maggiori, potendo selezionare e limitare gli ambiti in cui essere apertamente dichiarati e negoziando la visibilità nelle interazioni quotidiane di ogni giorno. Nel caso dei nuclei omogenitoriali pianificati, invece, le madri non possono e non vogliono nascondersi, e ciò richiede un coraggio e una consapevolezza particolari in ogni ambito della quotidianità, poiché la loro è sostanzialmente una scelta di visibilità a tutto campo.

Come già precedentemente evidenziato, la non regolamentazione giuridica italiana in tema di omogenitorialità e soprattutto di riconoscimento delle unioni tra persone dello stesso sesso, non aiuta, o comunque rende molto più difficile la raccolta di dati demografici e scientifici. Ad ogni modo, analizzando i dati della Banca d'Italia emerge che le coppie conviventi composte da persone dello stesso sesso (che non riassumono tutti i tipi di unioni familiari possibili, ovviamente) sono un numero esiguo, in particolare al Sud, e caratterizzato mediamente da un'età più bassa della media. Però, è interessante notare che queste coppie, quando esplicitamente dichiarate, presentano la stessa propensione ad avere figli delle coppie eterosessuali. Infatti, convivono con figli il 38% delle persone in coppie eterosessuali e di quelle in coppie LGB visibili, rispetto al 28% delle persone in coppie LGB non dichiarate. Dunque, considerando le maggiori difficoltà economiche e burocratiche che le persone LGB incontrano nell'avere figli, è possibile ipotizzare che per esse la decisione di avere figli è una delle determinanti della decisione di vivere insieme e di “uscire allo scoperto”, ovvero essere una coppia socialmente visibile.

Gli studi su queste convivenze di coppia mostrano una grande varietà di forme e di strutture. Ne emerge un risultato lontano da due opposte immagini ugualmente stereotipate: quella di una differenza radicale rispetto alle esperienze di famiglia eterosessuale, oppure quella della semplice riproduzione dei ruoli di genere che costituiscono il modello eterosessuale. Già dalle prime ampie ricerche disponibili, emerge inoltre come trasversale la dimensione di genere: si ritrovano in tutti i tipi di coppia alcune fondamentali differenze tra uomini e

donne nei modi di vivere le relazioni di intimità⁸. Simili alle coppie eterosessuali, al di là del sesso di appartenenza, sono le qualità che lesbiche e gay cercano nel *partner*, con differenze analoghe anche tra uomini, che tendono a dare più importanza all'aspetto fisico, e donne, per cui sono più rilevanti le caratteristiche di personalità.

Una specificità delle coppie dello stesso sesso è piuttosto la maggiore complessità e labilità dei confini tra amicizia e rapporto di coppia. Soprattutto per le donne, le relazioni spesso cominciano come amicizie, per poi trasformarsi in relazioni sessuali. Per gli uomini, da incontri sessuali anonimi e occasionali si generano non raramente legami di amicizia e di intimità. E quando finisce la relazione, resta l'amicizia più spesso di quanto avvenga per le coppie eterosessuali. Sono anche molto simili il livello di soddisfazione per la vita di coppia e i sentimenti di vicinanza con il *partner* dichiarati da chi vive in una coppia eterosessuale e omosessuale. Tra queste ultime, e in particolare nelle coppie lesbiche, il grado di soddisfazione è strettamente legato alla percezione di essere una coppia egualitaria, in cui non ci sono forti differenze di potere. Un'attenzione a non riprodurre la forte divisione del lavoro caratteristica del modello eterosessuale di coppia, evitando l'assegnazione a un *partner* del ruolo femminile a cui è sostanzialmente delegato il lavoro domestico gratuito, è una preoccupazione esplicita soprattutto nelle coppie lesbiche, ma è anche presente nelle coppie maschili.

Seppure più apertamente negoziata, la divisione del lavoro domestico non è comunque sempre egualitaria, ma varia in relazione ad altre differenze interne nella coppia: di età, *status* sociale, reddito, orari di lavoro, potere emotivo. È del resto anche complesso e variabile il rapporto tra distribuzione del lavoro domestico e del potere della coppia. Infatti, anche quando la coppia è composta da *partner* dello stesso sesso, il *partner* che ha più potere economico o emotivo, tende a utilizzare le strategie generalmente utilizzate dagli uomini nelle coppie eterosessuali: far cadere il discorso, interrompere, dare risposte minime per evitare discussioni approfondite, non richiedere l'opinione del *partner*. Anche per i livelli di reddito, i *partner* dello stesso sesso sono più simili tra loro rispetto a quanto avviene nelle coppie eterosessuali: si tratta infatti molto più spesso di coppie a doppio reddito (si vedano i capitoli 4 e 8).

⁸ Saraceno C. (2003), *Diversi da chi? Gay e lesbiche e transessuali in un'area metropolitana*, Guerini, Milano.

Persone trans e discriminazione in famiglia

Considerando la popolazione trans, mediante l'indagine appositamente realizzata nelle Regioni Obiettivo Convergenza, è possibile analizzarne anzitutto le diverse modalità abitative. Emerge così che ben il 42% del campione vive da solo, rispetto a una media nelle ROC del 7% e una media nazionale del 10% (nei limiti in cui la popolazione LGB presentasse una distribuzione delle modalità abitative simile a quella trans, questo potrebbe dare la misura di quanto la considerazione delle sole coppie stabilmente conviventi sia limitante rispetto all'intera popolazione omo- e bisessuale). È interessante notare che vive ancora con la famiglia d'origine ben il 30% del campione, sebbene questo possa discendere dall'età media delle persone intervistate, anche in questo caso più bassa della media nazionale (pari a poco più di 36 anni, con osservazioni dai 18 ai 67). Infine, più del 7% delle persone trans intervistate ha almeno un figlio, e il 28% è in una relazione affettiva stabile.

Quello familiare è uno degli ambiti di maggiore criticità per le persone trans. Nell'indagine abbiamo chiesto quanto spesso negli ultimi due anni le persone intervistate si siano sentite discriminate in una scala da 1 ("mai") a 10 ("quotidianamente"), e quanto gravi ritenessero questi eventuali fenomeni di discriminazione, sempre in una scala da 1 ("non è importante") a 10 ("esperienza gravissima"). In un primo caso abbiamo rivolto le due domande rispetto alla famiglia d'origine, in un secondo caso rispetto all'insieme più ampio dei parenti. In entrambi i casi, la famiglia allargata appare come fonte di maggiori difficoltà, con un valore medio nelle risposte di 6,7 per la frequenza (rispetto a 6 del nucleo familiare ristretto), e 5,7 la gravità (rispetto a 4,7).

Come più volte notato in questo lavoro, a rendere particolarmente grave la condizione delle persone trans è la maggiore difficoltà, rispetto alle persone omo e bisessuali, di nascondere la propria identità rispetto a rischi reali o percepiti per il proprio benessere. La più evidente visibilità implica che le persone trans (anche loro malgrado) non soffrono la forzata, dolorosa e complicata invisibilità delle persone LGB, che spesso ricorrono alla compressione di ogni manifestazione esteriore della propria identità. La mancanza di tale opzione, però, priva le persone trans di una via di fuga e le espone a fenomeni discriminatori più frequenti e gravi, anche in contesti famigliari.

Viceversa, per le persone LGB si pongono due problemi specifici: lo stato di malessere dovuto all'impossibilità di vivere liberamente ed

esprimere la propria personalità, prima, e lo stress legato alla decisione di rivelare il proprio orientamento sessuale, poi. Spesso questo momento si caratterizza peraltro come l'inizio di un passaggio traumatico per tutto il nucleo familiare, come esposto di seguito.

Le famiglie con figli omosessuali e il coming out

Venire a scoprire che il proprio figlio è omosessuale comporta, almeno in un primo momento, una reazione improvvisa di *shock*, una esplosione di sentimenti di sorpresa, dolore, vissuta inizialmente come evento del tutto inatteso, anche a causa della carenza delle più elementari informazioni riguardanti l'omosessualità. I genitori si trovano spiazzati e disorientati, non solo a livello personale, ma anche all'interno del sistema familiare. Per questa ragione, pare opportuno concentrarsi sul *coming out*, il processo con cui i ragazzi mettono al corrente la loro famiglia, gli amici, la comunità, della propria omosessualità.

Dai dati emersi da un studio condotto nella Regione Sicilia⁹, si è potuto rilevare che le reazioni dei genitori alla scoperta dell'omosessualità del proprio figlio si diversificano a seconda di differenze personali, socio-culturali e soprattutto in riferimento alle risorse familiari (reti sociali, strategie di fronteggiamento efficaci, ecc.) possedute nel momento in cui, attraverso un *coming out* o un *outing*, l'identità omosessuale viene socializzata all'interno della famiglia. Come detto, la prima reazione alla conoscenza dell'omosessualità è spesso uno stato di *shock*, uno stravolgimento emotivo di sorpresa, dolore, disillusione in cui i genitori si trovano fundamentalmente spiazzati e disorientati. L'omosessualità dei propri figli, se scoperta o appresa, diventa per i genitori un processo di gestione e di reazione ad una serie di "eventi spiazzanti". I genitori si trovano sovente in condizioni di isolamento, si basano su risorse individuali e mancano di modelli educativi e relazionali per confrontarsi con l'appresa omosessualità del proprio figlio. Una delle madri intervistate dichiara: "Mio figlio ha solo 18 anni! Nessuno in tutti questi anni mi ha mai aperto questa possibilità! Prima del coming out di mio figlio avevo sentito parlare di gay solo nelle barzellette o quando ridevo, da piccola, di Paoluccio,

⁹ Ringraziamo Claudio Cappotto, psicologo e psicoterapeuta di Agedo Palermo per aver fornito indicazioni, dati e consulenza per la stesura della presente sezione. Ovviamente i nomi riportati sono di pura fantasia.

la checca del paese”. Le famiglie non dispongono di risorse e repertori culturali in grado di coadiuvarle nella formulazione di visioni alternative dell’omosessualità che non coincidano con la patologia, il trattamento, la promiscuità, la sofferenza, la solitudine e l’emarginazione. Psicologicamente, peraltro, non sono in grado di immaginare l’evenienza che la propria prole possa essere omosessuale, né tanto meno riescono ad immaginarsi nella relazione genitoriale con un figlio o una figlia gay, lesbica o trans. Da ciò consegue che la persona omosessuale o trans viene educata secondo valori e prospettive condizionati, appunto, dall’aspettativa di vita eterosessuale e pertanto non coerenti con la sua soggettività.

La notizia dell’omosessualità del proprio figlio è vissuta da molti genitori con sofferenza, smarrimento e senso di inadeguatezza di fronte al proprio ruolo: “Come mi dovrò comportare ora? Come si educa un figlio omosessuale? Tutto mi sarei aspettata nella mia vita, tranne una cosa del genere! Il dolore che mi sta dando questa cosa nessuno di voi lo può capire” ed ancora: “Soffro in silenzio [...] mi sembra di vivere un brutto sogno. Ho paura, non credo di avere gli strumenti per affrontare la cosa. Quando vedo mia figlia rientrare a casa spesso mi metto a piangere e non riesco in alcun modo a trattenermi”. Se i padri reagiscono più lentamente, e gli atteggiamenti di chiusura si sostanziano in un più lungo periodo di elaborazione della crisi, le madri solitamente sembrano assumere un ruolo attivo e di sostegno. A livello cognitivo ad una prima fase di rifiuto segue “la presa di consapevolezza” seguita da una modificazione delle aspettative illusorie, sostituite con aspettative nuove e più congruenti alla realtà. “Cosa ho sbagliato? Ma è una cosa definitiva? Ha a che fare con qualche trauma della vita infantile? Come posso conciliare la sua omosessualità con il mio sentire religioso?”.

In alcuni casi, i genitori si interrogano anche sulla possibilità di intervenire psicologicamente, medicalmente o psichiatricamente sull’orientamento sessuale dei propri figli (nonostante le cosiddette terapie riparative non abbiano alcun fondamento scientifico né si dimostrano efficaci, come chiarito nel capitolo 5). Dall’intervista ad un giovane gay emerge come spesso vengano attivati stati di estraniamento e alienazione in cui i membri familiari hanno una temporanea difficoltà a riconoscere il figlio come quello di prima: si relazionano, infatti, come se il proprio figlio fosse una persona estranea alla famiglia o spiegano l’omosessualità del figlio come un errore, un’insicurezza, una fase passeggera (soprattutto se è adolescente o un giovane

adulto). Taluni genitori hanno espresso, secondo le interviste raccolte, una reazione di totale diniego, che può comprendere violenze psicologiche o fisiche, e che spesso provoca l'allontanamento spontaneo o forzato del figlio dal nucleo familiare con effetti spesso devastanti che queste lacerazioni provocano sulla percezione di sé e nell'autostima della persona omosessuale che subisce questo tipo di agito. A parlare è Jimmy: "I miei genitori non li vedo da circa un anno. Mio padre mi ha detto chiaramente che potrò rientrare solo quando cambierò idea. Mi sento profondamente solo pur avendo un sacco di amici che mi vogliono bene. Le feste sono i momenti in cui sento realmente di non farcela, vorrei tanto essere con loro ma so di non poter entrare assieme al mio ragazzo. Mia mamma mi ha chiaramente detto che per loro sono un disonore, non meritavano questa sofferenza".

Altri genitori, pur venendo a conoscenza dell'omosessualità del proprio figlio, hanno preferito "far finta di non sapere", creando così una situazione in cui il bisogno di aiuto e la richiesta di comunicazione autentica espressi dal figlio vengono costantemente elusi e costantemente trascurata la necessità di ristrutturazioni dei legami familiari che l'omosessualità dei figli necessariamente implica. I bisogni del figlio trascurati causano la fortificazione di un falso sé che determina l'allentamento simbolico e materiale del figlio dai legami familiari. Questi concetti sono espressi chiaramente da Roberto (23 anni): "A casa mia fanno finta di niente. Si fa di tutto per non prendere l'argomento. Quando in tv si parla di omosessualità mio padre diventa di mille colori. Si vergognano di me, mia madre a lavoro ho notizie che parla solo di mia sorella Maria [...] quella sposata con figli. Una volta le ho sentito dire che queste cose le fanno schifo; io prima o poi le vorrei dire che allora anch'io devo farle schifo perché quelle cose sono la mia identità". Ed ancora Hermes "Vivo una vita doppia: dentro sono uno studente modello, un figlio premuroso [...] fuori sono me stesso, mi vivo per quello che sono, faccio parte dell'Arcigay ed ho una storia da otto mesi bellissima. Per i miei genitori sono asessuato. Quando parenti ed amici chiedono a mia madre della mia ragazza, lei risponde loro che in questo momento della mia vita la mia unica priorità è lo studio. Se un giorno morirò potranno raccontare il Mario che in tutti questi anni si sono costruiti ma in quella bara ci sarà solo fumo frutto delle loro paure".

Tra gli intervistati vi sono anche coloro che si rendono conto che un figlio che dichiara la propria omosessualità sta anche esplicitando una forte richiesta di accettazione e di riconoscimento, per cui si sfor-

zano di capire e rispondere come meglio possono, avvertendo spesso la necessità di aprirsi al confronto con le esperienze di altri genitori coinvolti in circostanze analoghe e all'eventuale sostegno di esperti. In questo ultimo caso l'*iter* di comprensione, pur con le sue difficoltà, disagi e circostanze stressogene, porta la famiglia a riconfigurare nuovi equilibri emotivi e comportamentali più adeguati ed efficaci. Una madre si esprime con le seguenti parole: "Per me tutto questo è davvero molto difficile, ma mi rendo conto che se mio figlio non continua a vedere nei miei occhi l'amore che ho per lui non potrà difendersi da tutti quegli occhi che cercheranno di giudicarlo e condannarlo". Alessio invece considera la riconciliazione con la propria madre con le seguenti parole: "I miei genitori hanno preso una bella botta ma mia madre finalmente ha ripreso a darmi il bacio della buona notte e ad abbracciarmi; ho capito di non essere più solo". Naturalmente la caratteristica del sostegno messo in atto è dipesa dalla struttura di personalità del soggetto e dalla capacità di gestire la frustrazione determinata dal momento di crisi.

Il processo di *coming out* innesca dei processi evolutivi e di ristrutturazione all'interno dei contesti familiari. Esso viene determinato dal livello di maturazione raggiunto dal soggetto omosessuale rispetto alla propria identità, solitamente progressivo, un fatto quasi naturale che si concretizza nel desiderio di non tacere ulteriormente. In alcuni casi il processo di *coming out* determina una crescita per la coppia genitoriale che, dopo il primo momento di disorientamento, reagisce rafforzando il legame. Nelle dinamiche familiari, i cambiamenti più evidenti si verificano sia nel rapporto genitori-figli che in quello tra i coniugi: resistenze e conflitti lasciano il posto a comunicazioni affettive più dialogiche e comprensive. Per la persone omosessuali il *coming out* diventa una tappa importante che segna un grosso momento di crescita psicologica; un processo decisionale in cui si valutano opportunità, costi e benefici derivanti dalla dichiarazione; viene preceduto, dalla nostra analisi, dal conflitto della fase del pre-svelamento (che si concretizza attorno ai timori di non essere accettato, di "non dare dolore" ai propri genitori, di "evitargli sofferenze"). È chiaro che il processo di *coming out* possa essere ritardato (o non essere mai compiuto nell'intero percorso), e pertanto non divenire una fase essenziale del percorso identitario e biografico dei soggetti, a causa di un contesto sociale, relazionale, organizzativo ed istituzionale ostile.

Stereotipi, pregiudizi e rappresentazioni sociali riguardanti l'omosessualità sono elementi presenti pressappoco in ogni schema cognitivo dei diversi componenti della famiglia, prima del *coming out* dei figli. È quasi del tutto impensabile che qualsiasi individuo che si trovi immerso, ogni giorno, in condizionamenti omofobici provenienti da una cultura eteronormativa ed eterosessista, non abbia interiorizzato il messaggio negativo della società verso gli omosessuali. Dai dati a nostra disposizione le famiglie, madri in prima linea, hanno usufruito di reti informali (una madre: "ho invitato tutti i suoi amici stretti per capirne di più") e non hanno trovato sostegno nelle reti dei servizi formali o hanno trovato inadeguate le figure professionali coinvolte.

Gran parte delle famiglie coinvolte nella ricerca ha suggerito che dei punti essenziali consistono nell'intervento di educazione e sensibilizzazione all'interno dei contesti educativi e formativi (perché i giovani omosessuali e i loro familiari possano trovare modelli culturali di riferimento) e nel rafforzamento di forme di sostegno specificamente orientate ai familiari, principalmente con interventi di tipo orizzontale, creando possibilità di confronto con altri familiari in situazioni analoghe¹⁰.

¹⁰ Particolarmente incisiva una madre che scrive: "Ho sempre pensato di essere stata una buona madre e di avere accompagnato nella vita mio figlio ma dopo il suo coming out tutto questo è stato messo fortemente in discussione. Dov'ero io quando mio figlio a scuola veniva ripetutamente preso in giro? Dov'ero io quando mio figlio interiormente combatteva per volersi bene? Dov'ero io quando mio figlio a 19 anni si è per la prima volta messo con un ragazzo? Dov'ero io quando mio figlio non riusciva ad amarsi? Dov'ero io quando mio figlio si era separato dal suo compagno dopo tanti anni di condivisione e soffriva come non mai per amore? Dov'ero io quando mio figlio aveva concretamente bisogno di me? Spero con tutto il cuore che in futuro nessuna mamma faccia i miei errori poiché con questi dovrà farci i conti per tutta la vita".

5. L'ambito sociale: reddito e accesso a beni e servizi

Tra gli effetti della discriminazione contro le persone LGBT ci sono spesso anche serie difficoltà reddituali, nonostante questo spesso sfugga all'opinione pubblica e ai media, troppo spesso pigramente riposati su rassicuranti stereotipi e pregiudizi tra cui spicca quello di una (ipotetica) florida e agiata condizione economica delle persone omosessuali. Inoltre, anche indipendentemente dal reddito, molte persone LGBT ancora soffrono difficoltà nell'accesso a beni e servizi, pubblici e privati, a causa dell'omofobia e della transfobia che a volta arriva perfino al rifiuto di concludere una transazione commerciale o offrire un servizio.

Le condizioni economiche delle persone LGBT

Quello del gay (maschio), ricco e di successo, sembra essere un luogo comune diffuso, perfino a livello internazionale. Eppure, come la letteratura scientifica segnala, si tratta di uno stereotipo falso, dovuto forse al ruolo determinante che le condizioni economiche hanno nella decisione per le persone LGBT di “uscire allo scoperto” ed essere visibili¹. Ovvero, poiché come emerge dai dati (ma esiste una letteratura internazionale in materia) avere un reddito elevato e stabile facilita e rende possibile vivere liberamente la propria identità, e poiché quindi le persone LGBT con redditi bassi non vogliono o non possono dichiararsi, succede che l'opinione pubblica (ma anche solo amici e parenti) si trova quasi sempre di fronte a persone LGBT dal reddito agiato, e quasi mai di fronte a persone LGBT povere. Non perché queste non esistono, ma perché i poveri omosessuali o transessuali stanno bene attenti a non dichiararsi come tali.

¹ Per una rassegna della letteratura si rimanda al *Rapporto Finale*, in particolare al capitolo 2.8.

Considerando dapprima le persone LGB, e confrontando le persone in coppie conviventi dello stesso sesso con persone in coppie di sesso opposto, dai dati della Banca d'Italia non emergono differenze significative nel reddito individuale né in quello familiare equivalente. Il reddito individuale è quello percepito dalla singola persona, mentre quello familiare equivalente è una misura ideata dagli economisti per rispondere a due esigenze. Da un lato, le persone che vivono in famiglia condividono almeno parte del reddito e quindi, ad esempio, se hanno figli (o anziani o altre persone a carico) occorre tenere in considerazione che lo stesso reddito di un lavoratore dovrà venire incontro alle esigenze di più persone e non è quindi corretto confrontarlo con quello di un *single*. D'altro lato, occorre considerare che più persone che convivono godono di "economie di scala" ovvero dei risparmi che derivano dalla condivisione di alcune spese. Così, ad esempio, cucinare un piatto di pasta per due persone richiede il doppio della pasta e un po' di acqua in più rispetto alla spesa di un *single*, ma certo non richiede due pentole o il doppio del consumo di gas. Ebbene, anche considerando queste due dinamiche, non emergono differenze significative tra il reddito medio delle persone LGB e quello del resto della popolazione².

Andando più nei dettagli, si può sostenere che la media non è una buona misura del reddito delle persone, in quanto potrebbe essere troppo influenzata da valori molto alti o molto bassi³. Dunque, abbiamo considerato anche altre due misure: la mediana, il reddito di chi sta nel mezzo (che spesso è una misura migliore delle condizioni "medie" di una popolazione), e la deviazione standard, una misura della variabilità del reddito (maggiore è la deviazione, più alta la disuguaglianza). Le persone LGB visibili presentano un reddito medio simile a quello del resto della popolazione (circa 16.500€ annui rispetto a circa 16.700€), le persone LGB non dichiarate presentano un valore medio nettamente inferiore (circa € 15.200). Allo stesso modo, la mediana del reddito delle persone in coppie LGB è comparabile (questa volta leggermente più alta) a quella delle persone in coppie eterosessuali, nel caso di persone LGB dichiarate, mentre è legger-

² In particolare, si sono sommati i redditi di tutti i componenti del nucleo familiare e si è poi diviso questo reddito familiare per la scala di equivalenza proposta dall'OCSE (l'Organizzazione dei Paesi industrializzati con sede a Parigi).

³ Il famoso problema del pollo di Trilussa: se io mangio un pollo e tu niente, io e te in media abbiamo mangiato mezzo pollo!

mente più bassa nel campione LGB allargato, quello che contiene sia persone dichiarate che non dichiarate.

Dunque, se vogliamo proprio trovare una differenza significativa tra il reddito delle persone LGB e quello delle persone eterosessuali, questa è nel grado di disuguaglianza. I due sotto-campioni LGB, infatti, presentano una deviazione standard del reddito più bassa (cioè minore variabilità) di quella delle persone in coppie eterosessuali. Tra le persone in coppie omosessuali, infatti, non troviamo nessun valore negativo (cioè famiglie che si dichiarano in perdita, normalmente imprenditori o liberi professionisti), ma anche pochissimi valori al *top*, ovvero nel 5% dei redditi più alti.

Risultati analoghi emergono dall'analisi del nostro campione della popolazione trans (che però è limitato alle Regioni del Sud). Considerando le persone occupate, la modalità di risposta più frequente è stata la classe di reddito tra 1.000 e 1.500 euro netti al mese (non abbiamo chiesto il valore preciso perché potrebbe essere considerata un'informazione troppo personale). A causa però dell'alto numero di persone trans non occupate, si registra un alto numero di risposte corrispondenti a fasce di reddito mensile piuttosto basse (poco meno del 20% dichiara meno di 500 euro netti, e poco meno del 30% dichiara meno di 1.000 euro).

Sia per le persone in coppie LGB che per le persone trans, abbiamo verificato l'attendibilità delle risposte ricevute confrontando i valori di reddito dichiarati con i consumi famigliari, in particolare quelli alimentari. Infatti, le risposte sulla spesa (settimanale o mensile) per beni di prima necessità sono generalmente considerate più attendibili di quelle sul reddito. Anche in questo caso i risultati risultano assolutamente simili, sia per le coppie LGB che per la popolazione trans. Una piccola differenza emerge solo tra il reddito e i consumi delle persone nel campione delle persone LGB "out" e quelle nel campione LGB esteso. Dunque è possibile supporre che, sebbene nel complesso le persone in coppie LGB non godano di un reddito diverso dal resto della popolazione, le persone LGB dichiarate hanno un reddito più alto di quelle non dichiarate. Ovvero, il reddito è una variabile determinante nella decisione (o nella possibilità) di dichiararsi pubblicamente, similmente a quanto rilevato in riferimento al singolo invece che alla coppia.

Discriminazione nell'accesso a beni e servizi

La discriminazione nel campo dei beni e servizi, sia pubblici che privati, è stata qui intesa come negazione o difficoltà di accesso al bene/servizio, atteggiamenti ostili o frapposizione di ostacoli da parte del soggetto erogatore.

Considerando il campione delle persone trans nelle ROC, il tema non sembra essere considerato tra i più rilevanti dalle persone intervistate, che per il 26% sui servizi pubblici, e per il 31% su quelli privati, non esprimono un'opinione. Ad ogni modo, dipendenti pubblici ed operatori socio-sanitari sono tra le categorie più frequentemente percepite come attori di discriminazione, ed emerge che l'accesso ai servizi pubblici è perfino più problematico di quello ai servizi privati. Questo sia in termini di frequenza degli episodi di discriminazione: in una scala da uno (mai) a dieci (quotidianamente), la media delle risposte è 6,1 per i servizi pubblici rispetto a 5,1 per i privati; che di gravità di questi episodi: sempre in una scala da 1 (non è importante) a 10 (gravissimo episodio), in media 6,9 per i servizi pubblici e 6,3 per i privati.

Dalle interviste effettuate a responsabili dell'associazionismo LGBT, emerge una situazione abbastanza grave, con episodi di discriminazione piuttosto frequenti in particolare contro le persone transessuali e transgender. Ad esempio, il responsabile di Arcigay Palermo afferma che "anche comprare un chilo di pane è ormai un'avventura che richiede coraggio" e pertanto "i rapporti tra le trans, in particolare MtF, e i servizi sia pubblici che privati sono particolarmente difficili". Dalle risposte delle associazioni emerge una minore percezione di discriminazione in ambito sociale riportata dalle donne omosessuali e una discriminazione via via più grave ai danni degli omosessuali maschi e delle persone transessuali e transgender. In effetti in molti ambiti pubblici della vita sociale, come l'accesso a beni e servizi, le persone trans sono forse da considerarsi a maggior rischio delle persone omo/bisessuali a causa della loro visibilità e riconoscibilità molto superiore. In questo ambito appare particolarmente rilevante, prima ancora delle condizioni economiche o di altri fattori di esclusione sociale, la gradevolezza dell'aspetto e soprattutto la conformità a canoni estetici di tipo tradizionale, fortemente connotati in termini di genere.

Inoltre per le persone LGBT, ma in particolare per le persone transessuali e transgender, nel momento dell'accesso ai servizi si

pone una particolare esigenza di riservatezza e rispetto della *privacy*. In molte interviste, l'ex parlamentare Vladimiro Guadagno mette in luce come ancora oggi le persone transessuali non abbiano in Italia una cittadinanza piena: gesti quotidiani come cambiare un assegno in banca, ritirare un pacco alla posta o tutte le situazioni in cui è necessario esibire un documento di identità sono atti quotidiani senza gran significato per la maggioranza dei cittadini. Invece, in conseguenza della normativa restrittiva sul cambio del nome anagrafico, la persona transessuale o transgender è costretta a “raccontare” a sconosciuti la sua storia più personale, con indicibile sofferenza, esponendosi a reazioni che potrebbero essere le più varie e finanche a pericoli.

Tra le vicende in cui il diritto alla riservatezza delle persone transessuali e transgender è messo in discussione vi è il contesto delle operazioni elettorali, momento in cui molti presidenti di seggio non esitano a declamare i dati personali della trans in presenza di estranei, elemento che induce un certo numero di persone a non esercitare il diritto di voto; oppure i controlli di sicurezza negli aeroporti, spesso effettuati per passeggeri MtF da personale maschile. In generale, appare opportuno ribadire per le pubbliche amministrazioni la necessità di evitare la richiesta di dati sensibili o personali, così come la loro diffusione in ogni forma, quando non strettamente necessario, e comunque di tener conto di elementari norme di buona educazione, come il fatto che le persone in transizione desiderano essere chiamate con il genere di arrivo, anziché quello di partenza (ovvero con il femminile per persone MtF e il maschile per FtM).

L'ambito abitativo

Un ambito di particolare rilevanza, sia dal punto di vista delle politiche sociali che in tema di accesso a beni e servizi, è quello abitativo. L'ambito è particolarmente determinante per l'inclusione sociale delle persone più marginalizzate in quanto il diritto ad un'abitazione dignitosa è uno dei più basilari bisogni umani.

In Italia, la quota di individui che vivono in regime di locazione è relativamente bassa (18%), considerevolmente più bassa ad esempio della media dell'Unione Europea (29% nell'EU15)⁴. Verosimil-

⁴ Banca d'Italia (2010), *I bilanci delle famiglie italiane nell'anno 2008*, «Supplementi al Bollettino Statistico», n. 8, Roma, 10 febbraio 2010.

mente, ragioni sia economiche che culturali sono alla base di questo fenomeno, caratterizzando una forte domanda da parte delle famiglie: storicamente, la stabilità (se non la quasi costante crescita) dei prezzi delle case, in un Paese dalla scarsa presenza di reti pubbliche di protezione come gli schemi di *welfare state* di tipo universalistico, fa dell'acquisto immobiliare la modalità più diffusa di allocazione del risparmio delle famiglie. Possiamo dunque ipotizzare che sostanzialmente quasi ogni famiglia desideri acquistare almeno un immobile.

Ovviamente, l'acquisto dell'abitazione si presenta più problematico per le famiglie e le persone che dispongono di redditi meno elevati, e fanno ricorso al mercato delle locazioni principalmente coloro che hanno maggiori difficoltà di accesso al credito: i giovani e le famiglie con un solo reddito (ad esempio quelle monoparentali). Per il forte legame tra modalità abitative e povertà, oltre che per la rilevanza dell'alloggio di residenza nel definire gli *standard* minimi di vita ed inclusione sociale, due strumenti di politica economica e sociale appaiono dunque come molto rilevanti: l'edilizia residenziale pubblica e la locazione a canone ridotto. Purtroppo, come rivela l'ISTAT, in Italia l'offerta di case in affitto a canone ridotto rispetto ai valori di mercato, è piuttosto modesta, e nella Seconda Parte abbiamo dunque ritenuto di concentrare l'attenzione soprattutto sul primo strumento menzionato. In questa parte, intendiamo invece delineare brevemente le difficoltà e discriminazioni subite dalle persone LGBT nel tentativo di ottenere un'abitazione in locazione (parliamo dunque delle persone relativamente meno abbienti).

Definiamo qui la discriminazione in ambito abitativo come il verificarsi di uno dei seguenti fenomeni: rifiuto di concludere un contratto da parte di un potenziale locatore, rifiuto di coabitazione, discriminazioni o maltrattamenti subiti durante lo svolgimento del rapporto locativo.

La discriminazione in ambito abitativo

Come discusso sopra (cap. 1), l'analisi della percezione dei comportamenti omosessuali da parte della collettività disegna un quadro non confortante. Quasi un italiano su quattro non desidera persone omosessuali come vicine di casa. Il dato è rivelatore del livello di difficoltà che le persone omosessuali potrebbero incontrare nella ricerca di un'abitazione, potendosi ritenere che una certa parte di persone che

non vorrebbero omosessuali come vicini di casa, potenzialmente non sarebbero disposte a coabitare con persone omosessuali o a conceder loro un'abitazione in locazione.

Il quotidiano "la Repubblica" ha pubblicato il giorno 5 luglio 2010 un articolo che riporta un esperimento svolto a campione sull'intero territorio nazionale, da cui sarebbe risultato che su 50 proprietari contattati ben 30 non avrebbero dato la loro abitazione in locazione a persone omosessuali. Sebbene tale ricerca non possa ritenersi rappresentativa della realtà nazionale, l'esperimento sembra comunque lanciare un allarme da non sottovalutare, al punto che il giorno successivo il Ministro per le pari opportunità Mara Carfagna si è espressa nettamente su tali forme di discriminazione. In particolare nelle ROC, a titolo di esempio, si può citare l'episodio che ha visto i residenti di un condominio di S. Maria a Vico (CE) lanciare una raccolta di firme per l'allontanamento di una coppia omosessuale dallo stabile, sebbene questi fossero proprietari dell'appartamento.

Analizzando i dati della Banca d'Italia, emerge che tra le persone in coppie LGB si osserva una minore percentuale di proprietari di casa e una maggiore percentuale di affittuari (e in parte di persone che usufruiscono di case in uso gratuito), rispetto alla popolazione che vive in coppie eterosessuali. Il campione LGB "out" non presenta invece differenze significative rispetto alle coppie eterosessuali. Inoltre, non emergono differenze significative tra le coppie LGB e quelle eterosessuali né nella categoria catastale dell'abitazione, né nella superficie, né nel valore dell'abitazione. Un'unica differenza emerge, nuovamente, all'interno della popolazione LGB, dove le persone "out" sembrano vivere in abitazioni dalla categoria catastale leggermente superiore.

Poiché la casa è una delle forme principali di ricchezza delle famiglie italiane, questo dato sembra confermare l'evidenza di peggiori condizioni economiche per le coppie LGB non dichiarate rispetto a quelle dichiarate, e la sostanziale eguaglianza reddituale delle coppie LGB dichiarate con quelle eterosessuali.

Forse in conseguenza delle peggiori condizioni economiche e occupazionali, nel Sud un numero di persone trans molto superiore alla media della popolazione vive in un'abitazione in locazione (quasi il 50% del campione intervistato), mentre un numero molto basso vive in casa di proprietà (circa un terzo del campione).

Il riferimento alla percezione come filo conduttore per l'individuazione della discriminazione rende facilmente comprensibile il motivo per il quale episodi di rifiuto di concludere un contratto di locazione potrebbero riguardare più spesso le persone transessuali o transgender, che le persone omosessuali. La particolare visibilità della condizione transessuale si realizza sia sotto il profilo della percezione estetica sia, al momento della stipula del contratto, per via della discordanza tra aspetto fisico e dato anagrafico.

Come evidenzia Ornella Obert, Responsabile dello Sportello Giuridico *Inti* del Gruppo Abele: “nella ricerca della casa, le persone transessuali subiscono una doppia discriminazione. Da un lato, esiste un rifiuto basato sul pregiudizio: i padroni di casa e le agenzie non affittano volentieri alle persone transessuali per paura delle reazioni dei vicini, perché assimilano la transessualità alla prostituzione. Dall'altro, a partire proprio dal pregiudizio che la persona transessuale sicuramente si prostituisce, vengono richiesti affitti fuori mercato e senza registrazione”.

Particolari difficoltà di reperire un alloggio sul mercato delle locazioni sono state riferite da persone transessuali o transgender che esercitano la prostituzione, intervistate in forma anonima e riservata nel mese di gennaio 2010. La discriminazione è evidente, quanto la necessità di un intervento normativo e socio-assistenziale volto a combattere vere e proprie forme di illecito sfruttamento. Infatti, attraverso tali casi si è rilevata l'esistenza di un mercato clandestino e illegale delle locazioni a canoni particolarmente esosi, e sebbene non si disponga di dati completi e rappresentativi, emerge dalle interviste che un certo numero di persone che esercitano la prostituzione in casa si trovano di fatto a cedere una percentuale considerevole del proprio reddito al locatore in nero. Della diffusione di questo mercato si ha notizia anche attraverso i media, che evidenziano come soggetti con pochi scrupoli traggano illeciti profitti dallo sfruttamento delle persone transessuali e transgender.

Un ultimo aspetto che pare opportuno evidenziare in questa sede è rilevato dall'associazionismo è quello dato dall'esigenza di accoglienza di minorenni, ma anche di giovani adulti che, nel momento in cui entrano in una situazione di conflitto acceso con la famiglia a causa della propria sessualità, vengono talvolta letteralmente estromessi dalla casa in cui vivevano o posti nelle condizioni di doverla abbandonare in ragione dell'atteggiamento fortemente ostile in cui altrimenti vivrebbero. Questi adolescenti sono di fatto esposti ad una

situazione ad alta rischiosità sociale in ragione dell'assenza di una struttura che possa accoglierli ed offrire loro una prima accoglienza.

6. L'ambito sanitario

L'omosessualità è stata studiata per un certo tempo come un disturbo psicopatologico. Questo approccio è stato rimosso con la quarta edizione del *Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali* (DSM) adottato dall'Associazione degli Psichiatri Americani nel 1973. Il 17 maggio 1990, l'assemblea generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha cancellato l'omosessualità dall'elenco delle malattie mentali (*International Classification of Diseases – ICD*), definendola una “variante naturale della sessualità umana”. In seguito, la data di questo evento è stata assunta dalla comunità LGBT come la “Giornata Mondiale contro l'Omofobia”.

Sono oggi marginali e scientificamente screditate, per quanto condivise e sostenute da alcune realtà religiose, le cosiddette “teorie riparative”: approcci psicoanalitici che continuano a considerare l'omosessualità una patologia e tentano di “curarne” i soggetti affetti. La pratica di tale approccio appare preclusa dal Codice deontologico dell'Ordine Nazionale degli Psicologi Italiani, che all'articolo 4 impegna il professionista al rispetto dell'autodeterminazione e dell'autonomia del paziente, e si registrano prese di posizione ufficiali da parte degli ordini territoriali¹.

Viceversa, la situazione delle persone transessuali presenta numerose specificità, che in campo sanitario consigliano una trattazione separata. Com'è noto, secondo sia il DSM che l'ICD dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, la persona transessuale soffre di un “disturbo dell'identità di genere” o “disforia di genere” (DIG). Si tratta di una condizione umana classificata come disturbo psichiatrico, ma non suscettibile di un approccio terapeutico di tipo psichiatrico.

Il percorso di transizione parte dall'accertamento diagnostico e si sviluppa attraverso il sostegno psicoterapeutico, un percorso endocri-

¹ Si veda Lingiardi V. (2007), *Citizen gay*, Il Saggiatore, Milano.

nologico che consiste nella terapia ormonale sostitutiva, fino all'intervento di riconversione genitale (RCS) insieme ad altri eventuali interventi di chirurgia estetica. Non tutte le persone trans desiderano compiere l'intero percorso, né tutte con le stesse modalità e tempi. Infatti, non sempre la disforia di genere si presenta nella specie del transessualismo. Molte persone (*transgender*) riescono a raggiungere un equilibrio psicofisico indipendentemente da un intervento di riassegnazione chirurgica del sesso, attraverso una transizione di genere, ovvero l'acquisizione di caratteri secondari e dello stile di vita del genere di arrivo (o una situazione di terzietà tra i due generi). Ovviamente, anche per loro valgono molte delle considerazioni nel presente capitolo, nella misura in cui le persone *transgender* intraprendono (almeno da alcuni punti di vista) un percorso che include aspetti sanitari.

Ciononostante, discriminazione nell'ambito sanitario, sia ai danni di persone omosessuali o bisessuali che trans, si può presentare in diverse forme. Da un lato, potrebbero emergere disparità di trattamento o anche veri e propri abusi, molestie e maltrattamenti da parte del personale medico e paramedico che, anche ad un livello di minore gravità, potrebbe mancare di formazione adeguata per un'opportuna interazione con pazienti LGBT. D'altro lato, alcune conseguenze patologiche della discriminazione (conseguenze fisiche, nel caso di bullismo e violenza, o psicologiche, nel caso dell'esclusione sociale) devono essere adeguatamente affrontate anche all'interno del servizio sanitario.

Data la vastità dell'argomento, ci si è qui concentrati su alcune questioni cruciali: la minore o mancata prevenzione come conseguenza del timore di discriminazione, soprattutto tra le donne lesbiche e per quanto riguarda le malattie sessualmente trasmissibili, la donazione di sangue da parte degli omosessuali maschi, le particolari problematiche sanitarie affrontate dalle persone transessuali. Dunque, non si è ritenuto di dover approfondire in particolare le dinamiche e le politiche regionali di contrasto alla diffusione del virus dell'HIV. Ad ogni modo, è opportuno ribadire che esistono almeno tre ordini di aspetti per cui la discriminazione ai danni delle persone LGBT riguarda anche problematiche relative all'HIV e all'AIDS:

1. in termini di discriminazione multipla, in quanto le persone sieropositive subiscono una discriminazione per la loro condizione sanitaria che, specie se non eterosessuali, si sovrappone e interagisce con la potenziale discriminazione per il loro orientamento sessuale o identità di genere;

2. in termini socio-culturali, in quanto la errata presunzione di sieropositività, o quantomeno il presunto maggior rischio di contagio, costituiscono una componente importante della stereotipizzazione delle persone omosessuali (specialmente gli uomini), che spesso sono discriminate proprio sulla base di questo falso luogo comune (ad esempio nella possibilità di donare il sangue, come discusso a seguire);
3. al pari delle persone eterosessuali, in termini di efficacia delle – ed inclusione nelle – campagne informative e nelle azioni di prevenzione, pilastri fondamentali della politica sanitaria e sociale di contrasto all’epidemia.

La complessità di questi temi avrebbe precluso la considerazione delle politiche di prevenzione e contrasto della diffusione dell’HIV, nonché di supporto alle persone sieropositive, nel poco spazio qui a disposizione. Appare comunque opportuno ribadire l’urgenza in Italia di maggiori studi e ricerche anche in ambito sociale sull’intersezione tra sessualità e HIV.

Discriminazione e mancata prevenzione

Un rapporto di ILGA-Europe, la federazione europea delle associazioni LGBT, per la Commissione Affari Sociali, Sanità e Famiglia dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa riferisce che emarginazione, stigmatizzazione e discriminazione possono avere un impatto negativo sulla salute mentale e il benessere delle persone LGBT. In particolare “i giovani LGBT sono soggetti a stress cronico e acuto, causato dalla loro posizione sociale stigmatizzata, il quale è denominato “*minority stress*” o “stress di minoranza”, il quale potrebbe giungere a rappresentare la causa anche di problemi di salute mentale².

L’auto-percezione delle persone del proprio stato di salute è normalmente considerata dai ricercatori un indice di benessere psico-fisico e quasi di ottimismo verso il futuro, perché in realtà ben poche persone conoscono le proprie reali condizioni di salute. Dunque, appare interessante notare che dalla nostra indagine sui dati Banca d’Italia emerge che le persone in coppie LGB apertamente dichiarate affermano di godere di uno stato di salute significativamente migliore delle persone in coppie LGB non dichiarate (in una scala da 1 a 10, in

² *Ibidem*.

media 8,2 rispetto a 7,9), mentre non emergono differenze significative rispetto al resto della popolazione. Questo dato sembra suggerire che la libertà di vivere pubblicamente la propria identità sia un fattore significativamente determinante per il benessere della popolazione LGB. Per quanto riguarda le persone trans, l'indagine da noi svolta nelle Regioni Obiettivo Convergenza evidenzia uno stato di maggior disagio, dal momento che in media le persone trans intervistate dichiarano un stato di salute auto-percepita peggiore della media della popolazione.

La questione non riguarda solo l'impatto che la discriminazione ha sulla salute e il benessere delle persone LGBT, ma anche l'ulteriore impatto che questa situazione di disagio produce in termini di comportamenti individuali. Così ad esempio la ricerca "Modi di", realizzata da Arcigay sulla salute delle persone LGB, mette in evidenza che nelle Regioni meridionali le donne di orientamento omosessuale sono meno coinvolte in percorsi di prevenzione sanitaria, e oltre il 20% di loro non effettua alcun controllo relativamente alle malattie sessualmente trasmissibili. Come denuncia Bresadola, "molte donne lesbiche e bisessuali non si sottopongono a visite ginecologiche regolari perché temono di non essere accettate a causa delle loro abitudini sessuali, o che esse influiscano negativamente sulla qualità del trattamento ricevuto"³. Secondo la ricerca, il 34% circa delle lesbiche intervistate teme di ricevere un trattamento peggiore da parte di medici o infermieri dopo lo svelamento del proprio orientamento sessuale. A rivelarsi meno sono le ragazze più giovani: al Sud solo il 15% circa delle donne omosessuali⁴.

In alcuni casi viene riportato il peggioramento del rapporto medico-paziente. Il 25% circa delle donne intervistate non dichiara il proprio orientamento sessuale neanche al ginecologo, pur considerando importante la condivisione di questo tipo di informazioni, e oltre il 21% non dichiara la propria omosessualità neppure al proprio psicoterapeuta. Ciò che è ancora più grave è che secondo la stessa ricerca, ancora nel 2006 l'11% circa degli psicologi e psicoterapeuti aveva un'idea negativa dell'orientamento sessuale della paziente. Infine,

³ Progetto "Salute e prevenzione dedicato alle donne lesbiche", curato dal Prof. Maurizio Bresadola, disponibile online alla URL <http://www.digayproject.com/coddocumento/65/-Progetto%20salute%20e%20prevenzione%20donne%20lesbiche.pdf>.

⁴ Secondo i dati raccolti dalla citata indagine "Modi di" di Arcigay (2006).

circa il 75% delle intervistate lamenta la difficoltà di rinvenire sufficienti informazioni sui comportamenti sessuali a rischio tra donne.

Secondo la stessa ricerca, anche la popolazione omosessuale maschile effettua meno controlli per l'HIV e le malattie sessualmente trasmissibili tra le altre ragioni per il timore di possibili discriminazioni. Quanto alla dichiarazione del proprio orientamento sessuale, una piccolissima percentuale di omosessuali maschi (3%) si rivelerebbe al proprio medico di base, e nuovamente la percentuale di coloro che al Sud si rivelano al proprio psicoterapeuta è comunque inferiore rispetto al Centro e al Nord. Anche tra la popolazione gay è diffuso il convincimento che non sia facile avere sufficienti informazioni per quanto riguarda i comportamenti sessuali a rischio. Circa il 40% dei maschi omosessuali è preoccupato di essere destinatario di discriminazioni in ragione del proprio orientamento sessuale e spesso tale timore è alla base di un minore accesso alle strutture e ai controlli sanitari.

Le donazioni di sangue da parte di persone omosessuali di sesso maschile

Una questione che la comunità omosessuale vive come una pesante discriminazione riguarda la possibilità di donare il sangue presso i centri trasfusionali. Alcuni omosessuali (soprattutto maschi) si sono visti respingere come donatori di sangue in quanto considerati "categoria a rischio". Tale considerazione riguarderebbe il comportamento omosessuale maschile, anche se consistente in rapporti "protetti", mentre non riguarderebbe l'omosessualità femminile.

In effetti, un divieto di donazione da parte degli omosessuali maschi fu imposto negli Stati Uniti nel 1983, a causa del dilagare dell'epidemia di AIDS, e rimosso nel 2009. Anche in Italia, è quanto meno doveroso chiedersi se un tale ordine di cautele abbia ancora senso, dal momento che non risulta che la maggioranza delle persone sieropositive sia composta da maschi omosessuali. Inoltre, per qualsiasi persona, il sangue donato deve superare molti test diagnostici, prima di essere accettato. In Italia, il divieto di donare sangue per gli omosessuali maschi fu introdotto per effetto di un decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 1991, che considerava motivo di esclusione l'esistenza di rapporti omosessuali nella storia personale. In seguito, il D.M. del 26 gennaio 2001 stabilì che fossero prese in

considerazione non le “categorie a rischio”, concetto privo di rilevanza scientifica, ma i *comportamenti* sessuali ad alto rischio⁵.

Evidentemente, l’equiparazione tra persone omosessuali ed eterosessuali, in quest’ambito, deriva semplicemente dall’osservazione che alcuni comportamenti sessuali sono a rischio di contagio, sia se attuati con *partner* dello stesso sesso, sia di sesso opposto, mentre altri, semplicemente, sono a rischio molto basso o nullo, di nuovo, indipendentemente dal sesso del *partner*.

Ciononostante, si sono avuti casi di rifiuto da parte di strutture sanitarie, in forza di quella che è stata presentata come una politica interna delle strutture, che continua a considerare tutti i rapporti omosessuali maschili come “comportamenti a rischio”, anche in assenza di una previsione normativa. Interessante ad esempio la dichiarazione del passato Assessore alla Salute di Milano, Carla De Albertis: “Non siamo così alla frutta da accettare sangue dai gay”. Come emerge dalla nostra ricerca, diversi episodi si sono verificati anche nelle Regioni Obiettivo Convergenza, dove l’esclusione ha riguardato numerose persone dichiaratesi omosessuali, in particolare a Napoli e nell’*hinterland*: emblematico il caso dell’Ospedale di Nola, dove un cartello invitava gli omosessuali ad auto-escludersi dalla donazione⁶.

Le esigenze di tipo sanitario delle persone transessuali e transgender

Il percorso di transizione di genere è piuttosto complesso e in parte disciplinato dalla legge, in quanto l’ordinamento italiano (all’art. 5 del codice civile) non permette di intervenire su organi sani a fini non terapeutici. La riattribuzione chirurgica del sesso (RCS) è disciplinata dalla legge n.164 del 1982, nel suo testo modificato dal DPR n.396/2000, che all’articolo 3 dispone che “il Tribunale, quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare

⁵ La Direttiva Europea 2004/33 chiarifica la definizione di persone a rischio, all’allegato III, come quelle “persone che hanno un comportamento sessuale che le mette ad alto rischio di acquisire malattie virali severe che possano essere trasmesse per via sanguigna”, e nello stesso senso si esprime il D.M. 13 aprile 2005, allegato 4. Questa è anche la pratica auspicata dall’AVIS, il principale ente del terzo settore attivo nell’ambito della donazione di sangue.

⁶ Per maggiori informazioni su questi casi (e sulle fonti di informazione) rimandiamo ai rapporti preparati dal sito di informazione Gaynews, allegati al *Rapporto Finale*.

mediante trattamento medico-chirurgico, lo autorizza con sentenza”. Tale valutazione del Tribunale può essere supportata da una consulenza psicologica. In una seconda fase, il Tribunale accerterà l’avvenuta effettuazione dell’intervento chirurgico autorizzato e disporrà la rettificazione anagrafica dei dati personali (nome e sesso).

Le persone transessuali autorizzate all’intervento di riconversione chirurgica del sesso hanno la possibilità di sottoporvisi presso uno dei (pochissimi) centri specializzati in regime di convenzione, confrontandosi col problema di lunghissime liste d’attesa (attualmente pari ad esempio a circa quattro anni a Bari), in regime di *intramoenia*, oppure presso cliniche private, affrontando i relativi costi. Inoltre, allo scopo di indurre determinate caratteristiche generalmente proprie del genere di arrivo, le persone transessuali e alcune persone *transgender* intraprendono in genere anche una terapia endocrinologica, consistente nell’assunzione di ormoni, per la quale non è necessaria alcuna autorizzazione (secondo quanto ha stabilito il Tribunale di Torino con sentenza n. 6673 del 06/10/1997). Si tratta di una terapia ormonale sostitutiva. Nell’adeguamento Femmina-Maschio (FtM) l’obiettivo si presta a essere raggiunto con l’uso del solo ormone mascolinizzante (testosterone), mentre nell’adeguamento Maschio-Femmina (MtF) è quasi sempre necessario unire agli estrogeni femminilizzanti almeno un farmaco antiandrogenico. Il Servizio Sanitario Nazionale non dispensa questi farmaci, i cui costi gravano quindi sulla persona transessuale.

Quella di poter usufruire delle terapie ormonali necessarie a carico del SSN è un’esigenza particolarmente sentita tra le persone trans. A tal proposito, occorre notare che si tratta in molti casi di farmaci rientranti nella cosiddetta “Fascia A”, ovvero della fascia di farmaci gratuiti, perché ritenuti essenziali ed indispensabili per garantire le cure previste nei livelli essenziali di assistenza. La ragione di questa esclusione, superata solo in alcune Regioni, riposerebbe sul fatto che il Disturbo dell’Identità di Genere non figura tra le indicazioni terapeutiche di questi farmaci. Questo a dispetto del fatto che, come si è detto, la DIG è un disturbo da anni conosciuto e classificato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, e che lo Stato italiano riconosce in modo esplicito sia l’esistenza della DIG, sia l’assunzione a carico del SSN delle cure adeguate con la legge 164/1982.

Anche la Corte Europea per i Diritti Umani (le cui decisioni sono vincolanti per lo Stato Italiano) nella sentenza *Van Kück contro Germania* del 12 giugno 2003 (caso n. 35968/97), dichiarando che “il

transessualismo è ampiamente riconosciuto a livello internazionale come condizione medica” per la quale la terapia ormonale e l’intervento chirurgico costituiscono un rimedio terapeutico, ha condannato la Germania per aver negato il rimborso dei costi del trattamento ormonale e chirurgico. In particolare, la Corte ha stabilito che il mancato rimborso delle spese mediche (terapia ormonale ed intervento chirurgico) costituisce una “violazione degli obblighi positivi dello Stato” ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione, con riferimento al “diritto al rispetto della vita privata, e nella fattispecie del diritto all’identità di genere ed allo sviluppo della personalità”; così la risoluzione del Parlamento Europeo n. 1117 del 12 settembre 1989 invita “gli Stati Membri a prendere le opportune misure affinché i costi del trattamento psicologico, endocrinologico, chirurgico-plastico ed estetico per le persone transessuali siano rimborsati dall’assicurazione contro le malattie”. Riportando il caso della Regione Toscana, che ha reso gratuite le terapie ormonali, l’allora Assessore alla Salute Enrico Rossi ha notato che “effettivamente in Toscana in pochi stanno facendo il trattamento ormonale, necessario per circa un anno prima dell’intervento chirurgico. Si tratta di una trentina di persone, che tutte insieme costano al servizio sanitario meno di 4 mila euro all’anno. In Regione hanno calcolato che si tratta dello 0,0003 per cento dell’intera spesa farmaceutica”.

L’intervento dello Stato nel garantire il diritto alla salute, che anche per le persone transessuali consiste nel raggiungimento dell’armonia psicofisica, non dovrebbe limitarsi alla garanzia di un intervento di chirurgia plastica agli organi genitali. Effettuare una transizione non significa certo per la persona transessuale perseguire ideali di bellezza, ma la massima coerenza possibile, anche fisica, con i caratteri più comuni del genere di arrivo. Sostenere questo percorso dovrebbe significare riconoscere la natura non solo e non prettamente estetica di determinati interventi. Ad esempio, un passo indispensabile nella transizione MtF è la rimozione della barba attraverso la laser-terapia o l’elettrocoagulazione. Le terapie ormonali, infatti, non agiscono in alcun modo sull’eliminazione della barba. La visibilità di questa caratteristica marcatamente maschile è un elemento che lascia individuare immediatamente una persona come transessuale, ostacolando il percorso psicologico e generando maggior rischio di discriminazione. Poiché al Sud nessun centro ospedaliero fornisce questo servizio alle persone transessuali, l’elevato costo di una seduta di laser-terapia presso centri medici o estetici privati (dai 150 ai 350 €) induce una

migrazione interna verso strutture pubbliche di altre Regioni (particolarmente il Lazio). Ciò corrisponde in realtà ad un utilizzo non economico delle apparecchiature *laser* di cui dispongono diverse strutture ospedaliere al Sud, apparecchiature che attualmente vengono utilizzate per fornire queste prestazioni a carico del SSN solo a soggetti di sesso femminile a seguito di una diagnosi di irsutismo. La considerazione dell'esiguo numero delle transessuali non potrebbe che consigliare l'estensione di questo servizio, che comporterebbe per le ASL un utilizzo più proficuo delle apparecchiature spesso sottoutilizzate.

Al di là della questione dei costi, l'indagine sul campo svolta nelle Regioni Obiettivo Convergenza permette di affermare che quello sanitario è un settore che in cui la discriminazione è percepita dalle persone trans come meno grave, ad esempio rispetto all'ambito professionale⁷. Al di là di possibili fenomeni di abitudine, diremmo quasi assuefazione, questo risultato si spiega con la particolare tipologia di discriminazioni subite in questo ambito, principalmente legate alla violazione della *privacy* o in generale a maltrattamenti e violenza verbale, ritenuti relativamente meno gravi.

Uno degli aspetti più lamentati da parte delle persone transessuali e *transgender* nei momenti di interazione con le strutture socio-sanitarie è l'essere state ospedalizzate sulla base del dato anagrafico. Questa pratica è gravemente inadeguata, in quanto ricoverare una persona transessuale dall'aspetto femminile, o quanto meno femminilizzato, in un reparto maschile rappresenta per quella persona un'esperienza psicologicamente dannosa, ed è fonte di potenziali pericoli, ad esempio di derisione, maltrattamenti, episodi di intolleranza da parte di pazienti e di personale sanitario non adeguatamente preparato.

⁷ Si rimanda al *Rapporto Finale* per un trattamento più completo (cap. 2.11).

7. L'istruzione e la formazione

Quello giovanile è un periodo nodale dell'acquisizione della propria identità di genere e di orientamento sessuale. L'adolescenza, infatti, è per il 64% dei giovani il periodo dei primi rapporti sessuali che, secondo le indagini di respiro nazionale, avvengono tra i 13 e i 15 anni per il 16% dei giovani, a 16 anni per il 14%, a 17 anni per il 19%, a 18 anni per il 15%¹. Tra gli omosessuali, in particolare, il 59% degli intervistati prova attrazioni omo-erotiche prima dei 14 anni e la percentuale sale al 92% entro i 19 anni. Se l'attrazione omo-erotica può essere provata per la prima volta a ogni età, nella maggioranza dei casi ciò avviene, nell'infanzia o nella pre-adolescenza. L'età della consapevolezza di essere omosessuale sembra, inoltre, essersi abbassata progressivamente negli anni. Ad esempio, dalle ricerche di Barbagli e Colombo risulta che la percentuale di quelli che dichiarano ad altri la propria omosessualità prima dei 18 anni è passata dal 38%, dei maggiori di trentacinque anni, al 59% dei minori di 24 anni.

L'adolescenza e la scolarità si rispecchiano reciprocamente in quanto percorsi di crescita, di formazione e manifestazione del sé. Secondo Palmonari, a tal punto l'età adolescenziale corrisponde alla scolarità che, di fatto, molti studiosi dell'adolescenza tendono a non prendere in considerazione i non studenti². La scuola risulta insomma essere il palcoscenico (sociale e sociologico) dell'adolescenza.

Anche in assenza di precise statistiche sulla prevalenza dei diversi orientamenti sessuali, si può sostenere che una rappresentazione non

¹ Ragioni di spazio impediscono di citare tutti i lavori utilizzati per la stesura del presente capitolo. Si rimanda il lettore interessato al *Rapporto Finale*, capp. 2.8.3 e 2.9. I dati citati sono tratti da Garelli F. (2000), *I giovani, il sesso, l'amore*, il Mulino, Bologna; Barbagli M., Colombo A. (2001), *op. cit.*; Saraceno C. (2003), *op. cit.*; Barbagli M., Dalla Zuanna G., Garelli F. (2010), *La sessualità degli italiani*, il Mulino, Bologna.

² Palmonari A. (2001), *Gli adolescenti*, il Mulino, Bologna.

lontana dalla realtà è che in ogni classe ci sia almeno uno/una studente omosessuale. In più, il fatto già ricordato che il momento della prima attrazione omoerotica tende a coincidere con gli anni dell'adolescenza e della pre-adolescenza fa sì che essa potrebbe esprimersi proprio nell'ambito scolastico: l'86% degli uomini gay collega il ricordo delle prime pulsioni all'ambito della scuola media, e i primi rapporti alle scuole superiori³. Quella scolastica rappresenta cioè per gli/le omosessuali una scena importante nel processo di consapevolezza del proprio desiderio.

La scuola non è solo il teatro di un percorso ma un luogo fondamentale di produzione e riproduzione delle identità trasmette modelli di sessualità e norme di genere, da Dante e Beatrice a Foscolo, e dall'anatomia umana, ad esempio attraverso i bagni separati per sesso e l'educazione motoria differenziata. Uno studio mostra come la scuola rafforzi di fatto la gruppaltà separata per genere e, contemporaneamente, scoraggi il coinvolgimento sentimentale e sessuale tra persone dello stesso sesso⁴. Inoltre, essa è un'arena in cui i ragazzi stessi, nel confronto con i coetanei e gli adulti, definiscono la propria soggettività.

Questa complessa formazione all'identità comprende spesso ansie, paure, rigidità mentali, visto che "il fatto che negli anni della scuola dell'obbligo e in parte anche di quella superiore le identità delle persone, inclusa quella di genere e sessuale, siano ancora in formazione rende la proposta, ma anche la domanda, di normatività e normalità più insistente, più etero- ma talvolta anche auto-costrittiva: un modo in cui l'istituzione e i suoi adulti, ma anche i pari e l'individuo stesso, contengono l'ansia provocata dall'incertezza propria del periodo di formazione, dal timore del diverso (o dell'essere tale), non normale, non standard"⁵.

In questo dispositivo sociale di definizione identitaria, gli studenti LGBT possono vivere una situazione di disagio, visto che a scuola "l'eterosessualità è al tempo stesso data per scontata e attivamente promossa [...] sotto tre principali forme: il controllo sociale da parte del gruppo dei pari, gli atteggiamenti degli insegnanti, i programmi e

³ Si veda Saraceno C. (2003), *op. cit.*

⁴ Lehtonen J. (2003), *Heteronormativity in School Space in Finland*, «Lambda Nordica», anno 9, n. 1-2, pp. 94-103.

⁵ Saraceno C. (2003), *op. cit.*, p. 86.

i contenuti dell'insegnamento"⁶. Tale laboriosa definizione può produrre, ovviamente, stereotipi, pregiudizi e violenze.

Così ad esempio, la nostra indagine tra le persone trans nelle ROC evidenzia una forte polarità dei risultati: mentre i giudizi sulla frequenza e sulla gravità dei fenomeni di discriminazione a scuola si attestano su valori simili agli altri ambiti (espressi in una scala da uno a dieci, rispettivamente 5,4 per la frequenza e 6,4 per la gravità), questi valori sembrano emergere come media tra giudizi molto positivi da più del 20% del campione, che dichiara di non esser mai stato vittima di discriminazione, e quasi altrettanti che se ne dichiarano vittima quotidianamente.

Stereotipi, pregiudizi e bullismo

Come descritto nel capitolo 1, riguardo ai gay, i pregiudizi più diffusi riguardano una supposta sensibilità artistica e "femminile", una indisponibilità a sostenere il conflitto, e persino una incapacità negli sport aggressivi, un'accentuata promiscuità sessuale, un atteggiamento predatorio nei riguardi di tutti gli uomini. Per le lesbiche, un aspetto fisico sgradevole, uno scarso istinto materno, attitudine agli sport aggressivi, ecc. Per gli uni e le altre, la volubilità del carattere e l'incapacità narcisistica di stabilire solide relazioni affettive. Si parla in questi casi di *eterosessismo*: un sistema ideologico che nega, denigra e stigmatizza ogni forma di comportamento, identità, relazione o comunità non eterosessuale⁷.

Riguardo al transessualismo e al transgenderismo agisce invece il cosiddetto *genderismo*, una forma di pregiudizio che divide in maniera rigida e dicotomica le persone in maschi e femmine, stigmatizzando chi non rispetta tale binarismo⁸. Riguardo infine ai bisessuali, i pregiudizi già visti per gay e lesbiche si aggiungono al fastidio per quanti, come i transessuali, non rispettano i confini (in questo caso tra gli orientamenti sessuali). I bisessuali costituiscono un gruppo stereotipato sia da molti eterosessuali (per i quali il comportamento bisessuale è originato da una viziosa ricerca del piacere) sia da molti omosessuali (per i quali la bisessualità semplicemente non esiste, ma

⁶ Ivi, p. 87.

⁷ Lingiardi V. (2007), *op. cit.*

⁸ Santoni B. (2009), "La questione 'trans'", in Batini F., Santoni B. (a cura di), *L'identità sessuale a scuola. Educare alla diversità e prevenire l'omofobia*, Liguori, Napoli, p. 80.

è solo un modo per camuffare la propria omosessualità e per non assumersi la responsabilità sociale della visibilità gay).

L'insieme di queste rappresentazioni costituisce una forma specifica di oppressione, che Iris Young definisce "imperialismo culturale": stereotipi e pregiudizi creano infatti nella nostra società relazioni di dominio/subalternità ai danni di alcuni gruppi (tra i quali la studiosa annovera esplicitamente le persone LGBT), i quali sperimentano grosse difficoltà di accesso all'interpretazione di sé e alla comunicazione di sé al mondo, difficoltà a lasciare il segno della propria esistenza nella cultura dominante⁹.

A rinforzare tali rappresentazioni negative contribuisce la televisione, che costruisce un'immagine delle persone LGBT spesso caricaturale, grottesca e derisoria. Tale rappresentazione viene assimilata dagli adolescenti, che in particolar modo fondano la loro conoscenza del fenomeno sulla base del mezzo televisivo, e anche gli stessi soggetti LGBT corrono il rischio di interiorizzare tale rappresentazione. Nell'età adolescenziale, infatti, caratterizzata da profonde trasformazioni psicofisiche e dalle ansie a queste collegate, gli stereotipi e i pregiudizi hanno una precisa funzione ego-difensiva e di costruzione della reputazione sociale. Denigrare chi non si adegua a un'eterosessualità normativa e a una rappresentazione stereotipica della differenza di genere: 1) è un modo per dare prova pubblica della propria "normalità", 2) ha la funzione di assicurazione psicologica rispetto alla propria adeguatezza agli *standard* socio-culturali; 3) è una strategia di fissazione delle norme del gruppo dei pari, e un meccanismo di inclusione/esclusione.

In ambito scolastico, l'imperialismo culturale si esplica tanto a livello dei contenuti curriculari (per lo più attraverso la cancellazione delle tematiche LGBT) quanto nelle interazioni tra pari. Già a partire dalle scuole secondarie di primo grado, infatti, gli studenti sentono di doversi conformare agli stereotipi di genere e sessualità, per essere parte del contesto sociale e socializzare con i coetanei, e cominciano a escludere chi è diverso. Di conseguenza, l'educazione alle diversità sessuali dovrebbe cominciare precocemente. Anche perché un'adesione rigida e stereotipata a modelli di genere e sessuali non permette

⁹ Young I.M. (1996), *Le politiche della differenza*, Feltrinelli, Milano, pp. 75-78.

una formazione serena di tutti gli aspetti della propria personalità, e costituisce per tutti gli studenti un fattore di rischio psicologico¹⁰.

Strettamente legato all'imperialismo culturale è il dispiegamento della *violenza* ai danni dei soggetti stereotipati e colpiti dal pregiudizio. Si tratta di violenza simbolica, di violenza verbale, così come di aggressioni fisiche, cieche e ingiustificate. Una violenza che si struttura secondo la scala asimmetrica del dominio e del pregiudizio, sempre ai danni dei più deboli. In ambito scolastico la violenza si esprime soprattutto sotto forma di bullismo, un sistematico abuso di potere, ripetutamente e deliberatamente esercitato che sembra contrapporre la "normalità statistica" a chi si differenzia. Secondo diversi studi i ragazzi disabili, ad esempio, hanno una probabilità 2-3 volte maggiore dei propri compagni di essere vittimizzati¹¹, e ben l'82% degli adulti balbuzienti ricorda di aver subito atti di bullismo a scuola¹². Allo stesso modo, da una recente ricerca emerge che una persona omosessuale su cinque ha subito almeno una volta nel corso dell'ultimo anno insulti o molestie a causa del proprio orientamento sessuale. Per i gay questo fenomeno colpisce soprattutto gli abitanti del Sud e Isole, ed i più giovani.

In ambito scolastico, pare esserci inoltre una differenziazione della discriminazione a seconda degli indirizzi di studio: nell'istruzione secondaria di secondo grado incentrata sulle arti si mostrano atteggiamenti più positivi nei riguardi della differenza, mentre gli studenti degli istituti tecnici o professionali mostrano una maggiore tendenza alla discriminazione della popolazione LGBT.

Purtroppo, però, l'analisi specifica del bullismo ai danni della popolazione LGBT in Italia è a uno stato ancora iniziale. Studi su questo tema sarebbero invece molto importanti in quanto secondo gli studi condotti sugli altri Paesi gli studenti gay hanno una probabilità maggiore degli altri studenti di essere coinvolti come vittime in episodi di bullismo¹³. Inoltre, secondo Lingiardi, il bullismo omofobico

¹⁰ Batini F., Santoni B. (2009), *op. cit.*

¹¹ Menesini E. (2003), "Il bullismo a scuola: natura e caratteristiche del fenomeno", in Menesini E., *Bullismo: le azioni efficaci della scuola. Percorsi italiani alla prevenzione e all'intervento*, Erickson, Trento, p. 13.

¹² Smith P.K., Monks C. (2002), "Le relazioni tra bambini coinvolti nei problemi del bullismo a scuola", in Genta M.L. (a cura di), *Il bullismo. Bambini aggressivi a scuola*, Carocci, Roma, p. 29.

¹³ Garofalo R., Wolf R.C., Kessel S., Palfrey J., Du Rant R.H. (1998), "The association between health risk behaviours and sexual orientation among school-based sample of adolescents", «Pediatrics», anno V, n. 101, pp. 895-902.

presenta delle dinamiche peculiari in quanto: “a) le prepotenze chiamano sempre in causa una dimensione specificamente sessuale: non è attaccato solamente il soggetto in quanto tale, [...] ma anche e soprattutto la sua sessualità e identità di genere; b) la vittima può incontrare particolari difficoltà a chiedere aiuto agli adulti: [...] chiedere aiuto perché si è vittima di bullismo omofobico equivale a richiamare l’attenzione sulla propria sessualità, con i relativi vissuti di ansia e vergogna [...]; c) il bambino vittima può incontrare particolari difficoltà a individuare figure di sostegno e protezione fra i suoi pari: il numero di “difensori della vittima”, di per sé esiguo, si abbassa ulteriormente nel bullismo omofobico: “difendere un finocchio” comporta il rischio di essere considerati omosessuali”¹⁴. Un discorso a parte va fatto per il bullismo transfobico perché, pur essendo ridotto il numero di persone che iniziano il percorso di transito durante gli anni scolastici, appare forte durante l’adolescenza il bisogno normativo di stabilire i confini tra i generi, con conseguenti attacchi ego-difensivi ai danni di chi mostra un ruolo di genere atipico. Non è un caso infatti che, ad esempio, le transessuali MtF aggredite fisicamente vengano spesso colpite in quelle parti del corpo maggiormente femminilizzate o in quelle coinvolte da interventi di implantologia¹⁵: la violenza esprime un desiderio di normalizzazione, di rientro nei ranghi.

Ma il bullismo è solo la conseguenza più estrema di un comportamento omo/transfobico considerato “normale”. Una ricerca, ad esempio, condotta su 364 studenti di scuole superiori dell’Emilia Romagna mostra “che le manifestazioni di omofobia nell’ambiente scolastico sono diffuse e frequenti, soprattutto quelle verbali a tal punto da essere considerate normative nell’interazione scolastica giovanile. Più della metà degli studenti riporta, infatti, di udire epiteti omofobici come ‘culattone’ o ‘checca’ frequentemente, mentre più dell’80% almeno in modo ripetuto”¹⁶.

La scuola può tuttavia essere anche un luogo privilegiato nel processo di accettazione della propria omosessualità e della propria identità, per la possibilità che dà di conoscere, durante l’adolescenza, persone dichiaratamente LGBT¹⁷. Bisogna allora, da un lato, non trascurare i rischi di vittimizzazione dei soggetti LGBT e di un loro con-

¹⁴ Lingiardi V. (2007), *op. cit.*, p. 88.

¹⁵ Batini F., Santoni B. (2009), *op. cit.*, p. 101.

¹⁶ Prati G., Pietrantoni L. (2009), “Omosessualità e omofobia oggi”, in *ivi*, p. 16.

¹⁷ Saraceno C. (2003), *op. cit.*, p. 54.

seguito percorso di sofferenza e di disagio, e dall'altro, rafforzare le possibilità di contrattazione e creatività che i ragazzi (non solo quelli LGBT) mettono in atto per dare vita a spazi di relazionalità, alla possibilità di comunicare al di là delle differenze, pur riconoscendole¹⁸.

Discriminazioni e successo scolastico

Stereotipi, pregiudizi e violenze disegnano nella loro interazione un forte rischio di discriminazione per giovani e studenti. In generale, gli effetti della discriminazione sono: 1) la riduzione della dignità di gruppo e 2) la riduzione delle opportunità individuali. Inoltre, la perdita della capacità di sviluppare le proprie potenzialità diventa incapacità di apportare il proprio contributo allo sviluppo della società civile, cioè in un danno sociale. In particolare, la discriminazione inoltre può condurre i soggetti discriminati a vivere la scuola con disagio, col conseguente rischio di insuccesso formativo e “*drop out*” scolastico (abbandoni, frequenza saltuaria, partecipazione selettiva alle attività didattiche, ecc.). Dunque, nel caso dei giovani i fattori che ostacolano il successo scolastico e l'abilità nell'apprendimento come la discriminazione, la mancanza di sicurezza e il disagio psicofisico, possono avere un impatto negativo di lunga durata a livello esistenziale, senza contare che la formazione ricevuta risulta essere elemento cruciale nell'inserimento nel mercato del lavoro.

Ad ogni modo, per lo specifico caso delle persone LGBT, questo fenomeno sembra essere internalizzato ed addirittura ribaltato. Infatti, sia dalla nostra indagine condotta tra le persone trans nelle ROC sia dall'analisi dei dati sulle persone in coppie conviventi dello stesso sesso, emergono poche differenze tra le persone LGBT e il resto della popolazione, ed anzi sembra che le persone LGBT presentino titoli di studio superiori alla media. È possibile dunque che le persone LGBT tendano ad acquisire livelli più alti di istruzione, forse come forma di “assicurazione preventiva” contro la discriminazione. In effetti, in una ipotetica scala dalle persone LGB “out” (che godono di migliori condizioni socio-economiche) a quelle LGB “nascoste”, fino a quelle trans, sembra che tanto più sia la percezione o il rischio di discriminazione, tanto maggiore l'investimento in capitale umano per tentare di farvi fronte. Infatti, questi gruppi sociali fronteggiano una realtà

¹⁸ Burgio G. (2008), *Mezzi maschi. Gli adolescenti gay dell'Italia meridionale: una ricerca etno-pedagogica*, Mimesis, Milano.

di discriminazione spesso diversa. Per lo specifico ambito LGBT la discriminazione ha caratteristiche peculiari perché accomuna soggetti molto diversi tra loro, unificati solo dal non incarnare un modello normativo di maschilità/femminilità e di eterosessualità.

È opportuno dunque considerare il campo LGBT a partire non da una definizione identitaria *a priori* ma dall'analisi dei conflitti che gli appartenenti a questo campo esperiscono quotidianamente. Si è così articolato il concetto di discriminazione ai danni della popolazione LGBT a partire dall'interazione di quattro forme di rifiuto presenti nell'ambito dell'istruzione:

1. l'omofobia (non accettazione delle relazioni tra persone dello stesso sesso);
2. il disprezzo della passività sessuale (elemento che rigetta i gay nel campo svalutato della "femminilità");
3. la paura dell'indifferenziazione tra i sessi (reale o percepita sulla base di una concezione stereotipica) e tra gli orientamenti sessuali;
4. la paura della relativizzazione/marginalizzazione del ruolo del pene nell'ambito sessuale.

In tutte queste forme, la discriminazione della popolazione LGBT si mostra tanto nel campo delle relazioni verticali (docenti-discendenti) che in quelle orizzontali (tra pari). E appare possibile articolare tale discriminazione in ambito formativo secondo tre direttrici: 1) la svalutazione simbolica (a causa della centralità che l'eterosessualità ha nella società) attraverso l'irrisione, le battute, le rappresentazioni deformanti, il pregiudizio, ecc.; 2) l'assenza di rappresentazioni del vissuto e dell'esistenza stessa della popolazione LGBT all'interno dei contenuti disciplinari; 3) la violenza verbale, fisica e derogatoria ai danni dei soggetti LGBT.

Su questa base, in maniera complementare, è possibile delineare i bisogni dei soggetti LGBT nel campo del contrasto della discriminazione in ambito formativo: 1) bisogni legati al riconoscimento della loro esistenza e delle loro istanze; 2) bisogni legati alla garanzia dell'agio scolastico e del successo formativo; 3) bisogni legati al miglioramento delle dinamiche relazionali e alla prevenzione del bullismo.

Si evidenzia inoltre un ulteriore, inedito, campo di bisogni. Al di là dei problemi legati all'interazione col resto della popolazione scolastica, si evidenzia un bisogno di tipo educativo proprio alla popolazione LGBT. Il vivere infatti in un contesto (familiare, scolastico, sociale) spesso disconfermante, genera nella popolazione LGBT bi-

sogni di accompagnamento nel percorso autoeducativo ad un'adulità consapevole, di *empowerment* e di sostegno nel fare fronte ad una società discriminante, bisogno che purtroppo il sistema dell'istruzione appare disattendere in maniera pressoché totale.

Tale attenzione per la popolazione studentesca LGBT appare necessaria visto che, a causa delle discriminazioni, le persone LGBT sono a maggior rischio di disturbi dell'umore, e che, in particolare, gli adolescenti sono a maggior rischio di problemi come depressione, ansia, consumo di sostanze quali nicotina, alcool e marijuana¹⁹. Inoltre, Barbagli e Colombo ricordano che ben un terzo dei giovani che ogni anno si tolgono la vita è costituito da omosessuali, e che questi ultimi tentano di uccidersi da due a tre volte più spesso degli eterosessuali della stessa età, attribuendo spesso la causa del gesto alla discriminazione e alla stigmatizzazione sociale²⁰.

7.1 La formazione professionale

Per gli adulti LGBT, il rischio di discriminazione è oggi acuito dalla trasformazione delle tecniche di reclutamento lavorativo (si veda anche capitolo successivo). Non si tratta di un cambiamento di poco conto viste le sue conseguenze pratiche. Lo Stato nel passato, in accordo con le esigenze del sistema economico, forniva ai cittadini una solida formazione iniziale che questi ultimi potevano poi spendere nel campo lavorativo. Le esigenze economiche di oggi richiedono invece lavoratori a tempo determinato con un bagaglio iniziale di conoscenze meno corposo ma con una grande attitudine alla formazione continua. Così, il sistema educativo si adegua fornendo una formazione tendenzialmente più "leggera" e scaricando sempre più sul lavoratore l'onere di aggiornarsi continuamente.

La scuola fino ad oggi, attraverso il titolo di studio, non certificava le competenze acquisite ma forniva una legittimazione legale alle aspettative di chi cercava un lavoro. La scelta che sembra invece imporsi è quella dell'*autopromozione*: il lavoratore deve farsi carico della propria formazione continua, della certificazione della stessa e di proporsi infine al datore di lavoro. Ciò significa che ogni lavoratore diventa imprenditore di se stesso, *manager* del proprio percorso

¹⁹ Prati G., Pietrantoni L. (2009), *op. cit.*, p. 23.

²⁰ Barbagli M., Colombo A. (2001), *op. cit.*, p. 57.

formativo e professionale, in una dimensione di maggiore individualismo che può svantaggiare i soggetti discriminati.

Dunque, la formazione professionale diviene un elemento sempre più importante. Ciò impone un'attenzione particolare per la popolazione LGBT che, a causa della discriminazione cui è soggetta, spesso non ha successo nei programmi di formazione e collocamento²¹, in particolare nel Sud d'Italia²².

Ad esempio, interviste in profondità a docenti impegnati nella formazione al lavoro²³ mostrano che: 1) la programmazione dei corsi non ha tenuto in conto la possibilità della presenza tra i corsisti di soggetti LGBT; 2) i formatori non hanno seguito alcuna formazione specifica alla prevenzione e al contrasto della discriminazione in generale (eccezion fatta per alcuni docenti dei centri EDA), e di quella LGBT in particolare; 3) durante i corsi è stato rilevato l'uso da parte dei corsisti di un linguaggio discriminatorio nei riguardi della popolazione LGBT che non è stato disconfermato dai docenti, tenendo conto dell'età adulta dei corsisti; 4) i corsisti mostravano scarsissima conoscenza delle tematiche LGBT, evidenziando moltissimi stereotipi e pregiudizi.

La formazione professionale è invece potenzialmente un ambito che può avere un ruolo importante, tanto quanto l'istruzione, nell'attrezzare la popolazione LGBT al far fronte alle difficoltà che in ambito lavorativo potrebbe essere costretta ad affrontare. Ad esempio, se ai gruppi discriminati viene mostrata, anche con dati statistici, la loro condizione sfavorevole, può emergere un processo di rivendicazione di diritti²⁴. Inoltre, la formazione professionale può avere anche un ruolo strategico nel porre, a tutti i lavoratori e le lavoratrici, l'esigenza della non discriminazione sul posto di lavoro come obiettivo già a partire dalla formazione *al* lavoro. Infine, essa può avere un ruolo anche al di fuori del posto di lavoro, all'interno di un percorso di formazione continua che si ponga tra i suoi obiettivi il superamento sociale della discriminazione.

²¹ International Labour Organisation (2007), *Uguaglianza nel lavoro. Affrontare le sfide*, Centro Internazionale di formazione dell'ILO, Torino, p. 12.

²² Marino M. (2007), "Procedure critiche per un modello di formazione sostenibile", in Marino M. (a cura di), *Il ritorno di Sisifo. Formazione e lavoro nella società della conoscenza*, Anicia, Roma.

²³ Si veda il *Rapporto Finale* per maggiori dettagli.

²⁴ International Labour Organisation (2007), *op. cit.*, p. 12.

Vista la sua complessità, il tema della discriminazione nel campo della formazione professionale va quindi declinato in maniera almeno triplice: 1) formazione *off the job*: per i soggetti LGBT che sono alla ricerca di un impiego o hanno bisogno di formarsi per reinserirsi nel mercato del lavoro in seguito alla perdita di quest'ultimo; 2) formazione *on the job*: come formazione in servizio erogata a soggetti che dichiaratamente o meno possono essere LGBT; 3) formazione *on the job*: come formazione in servizio erogata in maniera indifferenziata a tutti i lavoratori, e specificatamente finalizzata ad acquisire competenze nell'affrontare tematiche LGBT, nello svolgimento dei propri compiti professionali, e nel confronto con l'utenza LGBT. I primi due piani evidenziano l'importanza che la formazione professionale sia quanto più possibile libera da elementi di discriminazione, esplicita e implicita. Il terzo si focalizza sulla formazione professionale espressamente finalizzata all'eliminazione degli elementi di discriminazione nella prassi lavorativa quotidiana.

La formazione degli insegnanti e dei formatori

Su tutte le dimensioni discusse osserviamo una serie di difficoltà, in particolare la mancanza di letteratura scientifica specifica e il numero ridotto di esperienze di contrasto realizzate in Italia. C'è un ambito della formazione professionale in cui queste difficoltà non sono presenti: la formazione professionale degli insegnanti. Per questo ambito, infatti, abbiamo una letteratura scientifica vasta (sia straniera sia italiana) e una serie di esperienze già realizzate e valutate in ambito nazionale. A spingere verso l'analisi di questo ambito c'è poi un'altra considerazione. Il Fondo Sociale Europeo, anche attraverso la promozione di agenzie formative accreditate, tende all'omogeneizzazione e alla standardizzazione dei modelli formativi. Nell'istituzionalizzazione dei nuovi servizi educativi (privati) e nel rinnovamento di quelli tradizionali (pubblici), assume notevole rilievo la questione della formazione dei docenti e dei formatori, individuati come dispensatori dei nuovi saperi e come orientatori al consumo culturale.

Il tema della riduzione delle discriminazioni in ambito scolastico è stato affrontato non solo dal versante dei destinatari dell'intervento formativo (gli studenti e le studentesse) ma anche dal versante delle competenze professionali e pedagogiche degli insegnanti, permettendoci oggi di poter analizzare i quadri teorici di tale complessa questione. Dal punto di vista della "formazione in ingresso" degli insegnanti,

sia le scuole di specializzazione all'insegnamento SSIS (ora abolite), sia la piattaforma di *e-learning* utilizzata per i neo-assunti, e ancora prima la formazione universitaria, non presentano particolare attenzione al contrasto della discriminazione ai danni della popolazione LGBT. Ciò non appare frutto di un preciso disegno ma va inquadrato nel più generale problema della formazione degli insegnanti, soggetto a un laborioso processo di transizione dal precedente modello ad uno nuovo, del quale non s'intravedono ancora le prospettive di indirizzo pedagogico.

L'assenza, nella formazione degli insegnanti, di tale focalizzazione sui fenomeni discriminatori e sulla loro dannosità è probabile concausa della ridotta visibilità, in Italia, degli insegnanti LGBT nel contrasto alla discriminazione scolastica. La visibilità degli insegnanti costituisce un tema importante: anche una recente ricerca sottolinea che, finché gli insegnanti LGBT non si sentiranno sicuri nel rendere visibile la loro identità sessuale, senza temere il giudizio dei colleghi, è improbabile che la popolazione studentesca nel suo complesso sviluppi un'attitudine positiva verso la popolazione LGBT o verso la propria individuale condizione di persona LGBT²⁵.

È invece nel campo della formazione *on the job* che si annovera un vasto numero di interventi, in campo nazionale e nelle ROC, alcuni dei quali descritti nel repertorio delle buone prassi. Questa ormai corposa serie di attività è tesa ad accrescere le competenze professionali degli operatori dei servizi educativi sulle tematiche di genere, sugli stereotipi legati agli orientamenti sessuali, sulla valorizzazione delle differenze, ed è finalizzata alla programmazione di interventi educativi improntati al rispetto della libertà e della dignità delle persone omosessuali, bisessuali e transessuali. Limite di questi interventi, spesso caratterizzati da altissima professionalità, è l'essere sorti per iniziativa, e grazie all'organizzazione (talvolta anche a spese), delle associazioni LGBT, lasciando il mondo della scuola spesso come semplice ricettore di tali proposte.

Le tematiche LGBT non dovrebbero rappresentare una questione politica, che in quanto tale competerebbe solo al movimento LGBT, piuttosto un campo di interesse squisitamente pedagogico. Gli studi sull'educazione di ambiente anglosassone (specialmente in Gran

²⁵ McLean C., O'Connor W. (2003), *Sexual Orientation Research Phase 2: The Future of LGBT Research – Perspectives of Community Organisations*, Scottish Executive Social Research, Edinburgh.

Bretagna, USA e Australia) già dalla seconda metà degli anni '90 si occupano infatti del tema LGBT e hanno prodotto una vasta letteratura. In questi studi, la tematica dell'omofobia e della transfobia è inquadrata all'interno del contesto educativo come istanza di giustizia sociale, al pari di quelle relative alle pari opportunità e alla differenza etnico-culturale. In Italia, invece, le azioni finora realizzate si debbono, come già detto, per lo più al terzo settore e sembrano necessitare un intervento secondo tre direttrici.

Innanzitutto, è necessario approfondire la ricerca per comprendere più a fondo i bisogni della popolazione LGBT, bisogni che inevitabilmente mutano nel tempo, si differenziano per condizione esistenziale (essere transessuale implica una visibilità maggiore, ad esempio, della bisessualità) e cambiano dal punto di vista geografico (Palermo non è Bologna). Solo su questa base è possibile progettare efficaci proposte d'intervento educativo.

In seconda istanza, è importante professionalizzare ulteriormente l'azione dal basso, messa in campo dal terzo settore: superando l'episodicità che attualmente la caratterizza, elaborando strumenti di valutazione dell'intervento effettuato nelle scuole, monitorando nel tempo il fenomeno omo-transfobico nel contesto dove si è intervenuti, stabilendo uno stretto collegamento per lo scambio delle esperienze e delle buone prassi.

L'intervento del terzo settore, però, da solo non basta. Un passo avanti sarà fatto quando l'intervento formativo non verrà più delegato all'iniziativa privata, ma saranno le istituzioni educative ad intestarselo direttamente, ponendo quella omo/transfobica accanto a tutte le altre forme di discriminazione e di violenza che una società, se si dice democratica, deve necessariamente combattere. Dalle interviste in profondità agli insegnanti e ai formatori realizzate per questa ricerca, e cui si è fatto cenno sopra, emerge una richiesta di formazione per gli operatori articolata sui seguenti bisogni: conoscenze relative a concetti quali identità sessuale, identità e ruoli di genere, gli orientamenti sessuali (etero-, omo- e bi-sessuali), transessualismo e transgenderismo; conoscenze riguardo alle teorie della differenza sessuale e alle *gender theories*; conoscenza dei principali temi sociali connessi alle tematiche LGBT (la famiglia omosessuale, l'omogenitorialità, il percorso di riattribuzione del sesso, le implicazioni etiche e normative), in maniera tale che si inseriscano trasversalmente ai *curricula* scolastici.

Soprattutto è emerso prepotentemente il bisogno di strumenti psicopedagogici per la gestione del gruppo-classe (con particolare riferimento ai fenomeni di bullismo e vittimizzazione) e di strumenti culturali per la costruzione di moduli didattici finalizzati al contrasto della discriminazione per orientamento sessuale e identità di genere.

Un'analisi dei progetti pedagogici degli interventi formativi realizzati nelle ROC permette di evidenziare le cornici teoriche che vi hanno presieduto. Alcuni interventi di contrasto alla discriminazione LGBT s'inseriscono nell'ambito dell'educazione ai diritti umani in senso più ampio. Altri (ad esempio a Napoli) sono finalizzati a creare un clima accogliente e rispettoso all'interno delle scuole, inquadrandosi nel campo dell'educazione alle differenze. In altri, ancora, le attività erano finalizzate a dotare i docenti di competenze per la riduzione del bullismo omofobico, nel quadro delle pari opportunità per tutti.

Come nel caso degli interventi contro la discriminazione su base etnico-culturale, queste azioni presentano un quadro comune, che punta sostanzialmente a promuovere una trasformazione culturale: il riconoscimento delle differenze, una riflessione critica sull'idea di "normalità", la promozione di una cultura delle differenze. In questo quadro, sembrano inserirsi anche le numerose attività svolte in Puglia dal 1998 al 2007. A questa impostazione aggiungono un elemento innovativo alcuni interventi realizzati in Sicilia, che analizzano la discriminazione omo-transfobica all'interno delle dinamiche performative di costruzione del genere maschile.

Presupposto implicito di tutti gli interventi realizzati è un cambiamento di prospettiva pedagogica generale: il superamento del concetto di neutralità educativa in direzione di una pedagogia delle differenze che, oltre a sostenere il percorso di crescita dei soggetti LGBT, sia capace di educare al contatto e allo scambio i membri *mainstream* della società. Le differenze infatti non sono accidenti di un'unità identitaria coesa, non sono ulteriori rispetto a un soggetto che a loro preesiste. È la soggettività stessa che si struttura di differenze, che si nomina e si apre al mondo a partire da queste, che grazie a queste apprende, progetta, si confronta, che attraverso queste si interroga, si valuta, si critica e si forma. L'elemento che giustifica uno sguardo pedagogico sulle differenze è quindi interno allo statuto dell'educazione stessa. Se "l'educazione è quella particolare pratica attraverso la quale gli individui umani sono condotti a pensarsi, concepirsi e agire come

soggetti”²⁶, il soggetto LGBT – paradigmatico nella sua condizione di assoggettamento al discorso sociale e culturale e, al contempo, nella sua capacità di porre in essere, nonostante tutto e in maniera creativa, una dimensione di soggettività personale e collettiva – rappresenta un ambito pedagogico di pieno diritto. Ciò posto, si tratta “semplicemente” di rileggere la formazione degli insegnanti attraverso la lente di una pedagogia attenta alle differenze.

Di mettere in crisi il paradigma dell’uguaglianza si è recentemente occupato il multiculturalismo. La sola presenza fisica degli stranieri nella nostra scuola (pur con tutte le contraddizioni e le difficoltà che vi si accompagnano) ha costretto tutti a percepire la rottura di quella falsa omogeneità del gruppo-classe. Il multiculturalismo ha denunciato l’omologazione, l’eurocentrismo e la discriminazione presenti nei contenuti delle singole discipline, così come l’inadeguatezza di una didattica incapace spesso di riconoscere le differenze. Esso appare però essersi concentrato esclusivamente sulla differenza etno-culturale mentre la società presenta molteplici altre differenze che s’intrecciano e si contaminano.

Se il multiculturalismo ha il merito di saper “leggere” il mosaico costituito dalla società multi-etnica, oggi la nostra società appare attraversata da differenze molteplici che si relazionano e dialogano pubblicamente e che pongono una sfida aperta all’educazione. Le differenze invitano il mondo della formazione ad accogliere al suo interno, e non una ad una, ma tutte insieme, una volta per tutte, cercando addirittura di prevedere quelle che si affaceranno in futuro sullo scenario della consapevolezza sociale, per garantire a tutti un diritto di cittadinanza effettivo.

²⁶ Mantegazza R. (1998), *Filosofia dell’educazione*, Bruno Mondadori, Milano, p. 93.

8. Il mercato del lavoro

È possibile distinguere diverse forme di discriminazione nel mercato del lavoro legate sia all'orientamento sessuale che all'identità di genere. Anzitutto è però opportuno distinguere le due cause di discriminazione, in quanto è comunemente assunto che per la popolazione omosessuale e bisessuale sia più agevole nascondere la propria identità di quanto possa fare la popolazione transessuale (soprattutto prima o durante la transizione) e transgender¹. Per la differente possibilità o attitudine a celare la propria identità, almeno nelle prime fasi della ricerca di lavoro, è ipotizzabile che in generale le persone omosessuali o bisessuali siano colpite per lo più da discriminazione sul posto di lavoro, mentre le persone transessuali e transgender sono soggette a più forte discriminazione nell'accesso al lavoro.

Effettivamente, diversi studi segnalano che la popolazione omo e bisessuale tende a dichiararsi molto meno frequentemente sul posto di lavoro che negli altri ambiti della vita quotidiana, solitamente perché nell'ambito lavorativo le persone LGB percepiscono rischi più gravi di eventuali atti di discriminazione. Infatti, in caso di non accettazione, le persone LGB, così come le persone trans, possono subire ostacoli all'assunzione o all'avanzamento di carriera, essere oggetto di ricatti, aggressioni fisiche o verbali, molestie, e perfino *mobbing* e licenziamento. Dunque, la forma più diffusa di discriminazione per orientamento sessuale è certamente l'impossibilità di vivere pienamente e liberamente la propria identità e la propria personalità (il diritto alla *privacy* nel senso anglosassone del termine).

Sebbene la libertà di dichiarare la propria identità sessuale possa essere percepita da parte della popolazione come una questione se-

¹ Per ragioni di spazio è impossibile in questo capitolo citare tutti gli studi raccolti. Il lettore interessato può consultare la versione integrale di questo lavoro, riportata nel *Rapporto Finale*, cap. 2.8.

condaria e di non rilevanza, con la concezione dell'omo-bisessualità o della disforia di genere come “fatti privati”, questa visione trascurata il ruolo preponderante che la vita familiare e privata (purché eterosessuale) svolge sul posto di lavoro. Diversi studi mostrano che l'invisibilità sul posto del lavoro (o più in generale nella vita pubblica), specie quando non è una libera scelta dell'individuo ma piuttosto una strategia di reazione all'ambiente percepito come ostile, riduce notevolmente le condizioni di salute e il benessere psico-fisico delle persone. Inoltre, l'invisibilità sul luogo di lavoro, sia desiderata che indotta, ha effettivi negativi sulla socializzazione sul posto di lavoro, sulla partecipazione del lavoratore alla vita aziendale (anche informale), e sulla condivisione degli obiettivi aziendali. Quindi, a causa della rilevanza di tali processi, l'invisibilità dei lavoratori omosessuali e bisessuali costituisce un ostacolo alla loro piena affermazione professionale, e una causa di minore prospettive di carriera e retributive, anche indipendentemente dalla volontà delle aziende di discriminare (ad esempio per l'importanza dei circoli e dei *network* nella progressione di carriera). Tale invisibilità indotta, secondo la letteratura economica, ha un effetto negativo anche sulla società nel complesso, in quanto riduce la produttività del lavoratore e la capacità di innovazione dell'azienda.

Con riferimento alla discriminazione sia per orientamento sessuale che per identità di genere, è possibile distinguere tre ambiti di discriminazione nel mercato del lavoro: le politiche del personale, le condizioni di lavoro, la retribuzione del lavoro.

Riguardo alle *politiche delle risorse umane*, le persone LGBT possono essere soggette a discriminazione nel momento dell'assunzione, in sede di promozione e progressione di carriera (inclusa la partecipazione a formazione professionale), o nel licenziamento. Diversi studi rilevano che gli individui in coppie formate da persone dello stesso sesso hanno una probabilità di essere disoccupati maggiore delle persone sposate, ma anche che le leggi anti-discriminazione hanno significativi effetti positivi sulla disoccupazione di queste coppie. Secondo la letteratura, le persone non eterosessuali sono oggetto di discriminazione nell'assunzione sia nel momento della chiamata a colloquio (fase di confronto dei *curricula*) sia in sede di colloquio conoscitivo. Altri studi notano che le persone LGBT sono meno coinvolte in percorsi di formazione e sono discriminate in termini di promozioni e progressione di carriera. Ad oggi non sono stati realizzati studi sulla discriminazione nel licenziamento, né esistono dati statistici su quan-

to siano rilevanti le procedure per la selezione dei lavoratori soggetti a mobilità o posti a carico della Cassa Integrazione Guadagni (Ordinaria e Straordinaria). Ad ogni modo, come si è detto, queste procedure sono incentrate sull'ambiguo concetto di "famigliari a carico" del lavoratore come uno dei tre criteri di selezione dei lavoratori, e si candidano quindi ad occupare un posto di rilievo tra gli aspetti problematici del mercato del lavoro italiano.

Riguardo alle *condizioni di lavoro*, nella letteratura economica e sociologica sono stati affrontati i temi della sindacalizzazione, del *mobbing*, e delle molestie sul posto di lavoro. Infine, la discriminazione nella *retribuzione del lavoro* è stata principalmente ravvisata mediante indagini statistiche. È possibile individuare a livello internazionale almeno 19 lavori che analizzano i differenziali salariali tra persone LGB ed eterosessuali: la maggior parte di questi studi trova che gli omosessuali maschi soffrirebbero una certa discriminazione salariale rispetto ai loro colleghi uomini, mentre le lesbiche godrebbero di un minimo vantaggio salariale – seppur generalmente non statisticamente significativo – rispetto alla media delle donne, sebbene i loro salari rimangano comunque inferiori rispetto ai colleghi uomini (e quindi il reddito familiare, come somma di due redditi femminili, è generalmente inferiore a quello di una coppia eterosessuale).

Infine, merita un discorso a parte la *prostituzione*, che a causa dell'ambigua o assente normativa non è inquadrabile tra le attività professionali propriamente dette. Discutendo la situazione lavorativa, in particolare delle persone transgender e transessuali, non è possibile non far riferimento all'esercizio della prostituzione, che pure coinvolge un certo numero di esse. Primariamente, occorre ribadire che a proposito di prostituzione i maggiori problemi rimangono, anche per le persone trans, la tratta, lo sfruttamento e l'induzione alla prostituzione. Ad ogni modo, anche tra le persone trans esistono in diversi casi forme volontarie di prostituzione, dovute sia a fattori di domanda che di offerta. Da un lato, le notevoli difficoltà lavorative, e principalmente nell'accesso al lavoro, unite alle frequenti condizioni di disagio familiare e quindi di precarietà economica, possono produrre situazioni di assoluto bisogno, non adeguatamente supportato dall'assistenza e dalla sicurezza sociale. In questo senso, l'assenza in Italia di benefici (ad esempio di disoccupazione) universalistici, e la forte fondazione del *welfare state* sugli obblighi di cura e sostentamento della famiglia appaiono particolarmente problematici, specie alla luce dell'assunzione di ipotesi di famiglia nucleare, ben lontana

dai diversi modelli sociali ormai diffusi (come le persone *single*, o conviventi non sposate).

Alcuni studi segnalano inoltre che esistono forme specifiche di domanda, non di persone che si prostituiscono, ma specificamente di persone trans. Questa forte domanda, unita alle richiamate frequenti condizioni di indigenza, può rallentare o ostacolare il processo di transizione delle persone transessuali, in quanto la Riattribuzione Chirurgica del Sesso (RCS) potrebbe implicare la perdita della possibilità di prostituirsi, o quantomeno limiterebbe la “domanda” per i propri servizi. Dunque, poiché la RCS costituisce spesso (anche se non sempre) un importante passaggio verso il pieno benessere psicofisico delle persone transessuali, la prostituzione costituisce un ostacolo al raggiungimento di tale obiettivo. Certamente, le maggiori problematiche in termini di discriminazione ed esclusione sociale delle persone che si prostituiscono volontariamente, oltre alle problematiche legali e amministrative, riguardano i rischi per la sicurezza, la tutela della salute, la titolarità di diritti civili ed economico-sociali. Ad ogni modo, come si è detto, per l’elevata specificità che caratterizza questa parte della popolazione trans, non è stato possibile includerla adeguatamente nella presente ricerca, ed allo stadio attuale è difficile svolgere analisi più approfondite.

Qualche dato

Come segnalato in diverse parti di questo lavoro, esiste un grave problema di assenza di informazioni statistiche sulla discriminazione per orientamento sessuale o identità di genere, principalmente a causa della mancata raccolta di dati. Ad ogni modo, tale problema è ancora più grave nel caso del lavoro nero, per cui non disponiamo neanche di informazioni aneddotiche. È ipotizzabile che le condizioni di lavoro siano in tal caso mediamente peggiori, ad esempio in termini di qualità del *management* e dell’ambiente lavorativo, così come in termini di tutela dalla discriminazione. Comunque, le considerazioni che seguono necessariamente riguardano solo le condizioni di lavoro regolare.

Nel campione delle persone trans intervistate nelle Regioni Obiettivo Convergenza, l’ambito professionale è certamente quello indicato come più critico e di maggiore priorità per la politica. Sia in termini di frequenza di episodi di discriminazione, che per la loro gravità. In una scala da 1 a 10, ben un terzo del campione afferma di

essere quotidianamente discriminato (valore 10) nella fase di ricerca del lavoro, e il 40% afferma che la gravità di tali discriminazioni è “estrema” (valore 10). Inoltre, tra chi è occupato, più del 20% dichiara di subire quotidiani episodi di discriminazione sul posto di lavoro (al punto di arrivare al licenziamento in alcuni casi), e di reputare tali episodi altrettanto “estremamente gravi”. Viene dunque confermata l’ipotesi che la fase di ricerca del lavoro è più critica della situazione sul posto di lavoro, sebbene una significativa minoranza di persone trans dichiari anche il posto di lavoro come un ambiente discriminatorio e ostile.

Relativamente alla popolazione omosessuale, analizzando i dati dell’*Indagine sui bilanci delle famiglie italiane* prodotta dalla Banca d’Italia relativi al 2006 e al 2008, emerge che le persone in coppie LGB sono più frequentemente occupate di quelle in coppie eterosessuali: mentre il 46% delle persone in coppie eterosessuali è occupato, la percentuale sale al 57% nel campione LGB ristretto (ovvero delle coppie visibili) e al 60% nel campione LGB esteso (ovvero nel campione complessivo, che include soprattutto le coppie non dichiarate). Queste differenze potrebbero essere spiegate dalla minore età (in media) delle persone in coppie LGB, dal loro più alto titolo di studio, o dal fatto che per i conviventi dello stesso sesso affidarsi interamente al reddito del compagno è più rischioso, per l’assenza di “reti di salvataggio”, quali ad esempio gli alimenti in caso di rottura della coppia (questa è dunque un’altra delle conseguenze dell’assenza di diritti per le coppie di persone dello stesso sesso).

Tra le persone che lavorano, quelle in coppie LGB hanno *status* occupazionali mediamente diversi da quelle in coppie eterosessuali (ma ci sono differenze anche tra le coppie “out” e quelle non dichiarate). Le persone in coppie LGB dichiarate presentano più frequentemente un’occupazione di tipo impiegatizio nella pubblica amministrazione o nel settore del commercio e attività similari. Le persone in coppie LGB non dichiarate sono frequentemente occupate anche nella classe operaia, in aziende medie e piccole.

Anche la distribuzione per settori risulta una variabile rilevante. Emerge una certa minore presenza dei lavoratori LGB “dichiarati” nell’industria e una leggermente maggiore presenza nel commercio e nella pubblica amministrazione, ma la differenza rispetto alle coppie eterosessuali non è statisticamente significativa.

Queste risultanze, confrontate con le precedenti sui redditi familiari e le seguenti sul reddito da lavoro, portano a ritenere che la

stabilità occupazionale, ancor più del reddito, sia una variabile fondamentale nella decisione (o nella libertà) di dichiararsi pubblicamente e di vivere liberamente la propria identità. Una possibile conferma di questa ipotesi è fornita dal confronto nella dimensione aziendale dell'impresa in cui si è occupati: mentre il campione LGB "dichiarato" tende a lavorare in aziende mediamente più grandi della media (4,4 dipendenti contro 3,8 in media) quello "non dichiarato" è impiegato in aziende mediamente più piccole (in media 2,9 dipendenti). Com'è noto, in Italia le aziende di maggiori dimensioni garantiscono ai propri dipendenti una maggiore tutela (ad esempio dal licenziamento) e migliore accesso al *welfare state*.

Infine, considerando il reddito annuale da lavoro non emergono differenze significative tra le persone in coppie LGB e quelle in coppie eterosessuali. Una certa differenza emerge nel salario orario: il campione ristretto ha una media uguale alle altre coppie, mentre il campione esteso evidenzia un salario orario significativamente inferiore (7,5 euro invece che 9,5). Dunque, come per il reddito complessivo emerge una parità del reddito da lavoro tra popolazione in coppie LGB e popolazione in coppie eterosessuali. Però, in questo caso l'eguaglianza del reddito annuale discende da un maggior numero di ore lavorate da parte della popolazione LGB. Infatti, ogni ora lavorativa viene retribuita in media meno, forse anche in conseguenza di una diversa posizione occupazionale.

Considerando invece le persone trans, meno del 25% delle persone intervistate sono inoccupate, ma ben il 14% è disoccupato (ovvero non ha lavoro ma lo cerca). L'occupazione più diffusa tra le persone intervistate è quella di libero professionista o di collaboratore in una piccola attività commerciale (considerata nella figura in Appendice statistica alla voce "Altro"). Esercita la prostituzione, contrariamente allo stereotipo diffuso, meno del 15% del campione.

È particolarmente interessante che la maggior parte delle persone intervistate, occupate come libere professioniste o imprenditrici, dichiara di aver iniziato un'attività di lavoro autonomo perché non riusciva a trovare un lavoro come dipendente. In maniera non sorprendente, questa è anche la risposta data dalla grandissima parte delle persone che esercitano la prostituzione (13 su 15): solo 2 intervistate su 15 affermano di aver scelto questa occupazione perché redditizia, ed in effetti la maggior parte delle persone trans che si prostituiscono dichiara di guadagnare tra 500 e 1.000 euro al mese, a fronte delle due

“fortunate” che dichiarano il valore massimo tra le opzioni di risposta possibili (oltre 2.000 euro al mese).

8.1 Strategie di contrasto alla discriminazione

Nell’analisi del mercato del lavoro, è opportuno distinguere quattro soggetti: lavoratori e sindacati, imprese e datori di lavoro, associazioni e terzo settore, pubbliche amministrazioni. L’impegno attuale nella lotta alla discriminazione delle prime tre figure e le loro potenzialità non ancora pienamente espresse in Italia, saranno trattate nel resto di questo capitolo, mentre le azioni e politiche attuate dalle pubbliche amministrazioni, nonché quelle possibili e auspicabili, saranno trattate nella Seconda Parte del lavoro in particolare con riferimento agli enti e le amministrazioni locali.

Il ruolo di lavoratori e sindacati

Colleghi, superiori, fornitori e clienti possono spesso perpetrare atti discriminatori come la ridicolizzazione, la marginalizzazione, le molestie, ecc., ed è dunque importante sottolineare il ruolo della cultura e dell’ambiente di lavoro nel prevenire episodi di discriminazione.

Ad ogni modo, gli stessi lavoratori vittime di discriminazione spesso contribuiscono a peggiorare la propria situazione, stante la diffusa incapacità di reagire nella maniera opportuna. Ad esempio, si può notare che nei Paesi europei un alto numero di denunce per discriminazione vengono rigettate. Una delle ragioni, al di là delle difficoltà nel dimostrare la volontà del colpevole di discriminare la specifica persona (uno dei requisiti per ottenere una condanna), è anche il fatto che un ambiente professionale ostile può indurre numerosi lavoratori a comportamenti legittimamente passibili di licenziamento o comunque di sanzione disciplinare, come ad esempio l’assenteismo. Sebbene la causa prima di tali comportamenti sia la discriminazione subita, la valutazione di colpevolezza è, in casi del genere, molto complicata (nell’esempio, è difficile discutere della legittimità di un eventuale licenziamento della persona LGBT assenteista).

Anche comportamenti non sanzionati ma comunque anti-sociali, come la scarsa partecipazione a reti e *network* di colleghi o aziendali (sia gruppi formali che informali) possono essere una causa di mino-

re avanzamento di carriera o peggiore retribuzione. Si arriva ad una sorta di auto-discriminazione quando l'aspettativa di essere discriminati induce comportamenti autolesionisti, come ad esempio non fare domanda di lavoro, specie in certi settori o aziende. Queste problematiche inducono a sottolineare il ruolo fondamentale della cultura, in generale e di quella aziendale in particolare, in quanto spesso il contrasto della discriminazione è particolarmente difficile e la soluzione risiede piuttosto nella prevenzione e nell'adeguata formazione: non solo del *management* e dei potenziali soggetti discriminanti (es. i colleghi) ma anche delle potenziali vittime.

D'altro lato, in Italia l'azione di contrasto e la tutela giuridica dalla discriminazione sono complicate dal recepimento della Direttiva Europea sull'Eguaglianza nel Lavoro, solo parziale e in particolare carente in termini di inversione dell'onere della prova. Per questo, come confermato da Gigliola Toniollo, responsabile del Settore Nuovi Diritti della CGIL (intervistata nel contesto del presente studio), la CGIL adotta la strategia di non ricercare quasi mai un'azione di contrasto alla discriminazione (in sede di mediazione o giudiziaria), bensì di sollevare la questione in termini di violazione del Contratto Collettivo Nazionale (CCN). La posizione della CGIL è particolarmente rilevante non solo in quanto si tratta del principale sindacato confederale italiano, ma anche perché tramite il Settore Nuovi Diritti è l'unico dotato di una struttura centrale e diversi uffici decentrati specificamente specializzati nel contrasto alla discriminazione.

Peraltro, la decisione di procedere senza specifico riferimento alla tutela dell'identità individuale è spesso richiesta dalla stessa persona discriminata, che non desidera rendere pubblica (o ammettere ufficialmente) l'informazione sul suo orientamento sessuale o sull'identità di genere per timore di ulteriori forme di discriminazione, o semplicemente per ragioni personali. Inoltre, questo tipo di percorso è favorito da norme rilevanti e concretamente utili spesso più del decreto di recepimento della normativa europea. Ad esempio, la l. 20 maggio 1970, n. 300 (lo "Statuto dei lavoratori") all'art. 15 vieta, tra gli altri, atti o patti discriminatori in ragione del sesso (applicabili in via analogica alle persone transessuali, come visto sopra) e dell'orientamento sessuale. Inoltre, la l. 11 maggio 1990, n. 108 ("Disciplina dei licenziamenti individuali") all'art. 3 stabilisce la nullità del licenziamento discriminatorio e, come si è visto al cap. 2, alcuni articoli del codice civile sono particolarmente utili nel contrasto dei fenomeni di *mobbing*.

Infine, occorre notare che, pur non esistendo dati sul grado di sindacalizzazione delle persone LGBT, le tematiche della non-discriminazione, specie per orientamento sessuale e identità di genere, non sono particolarmente visibili tra le attività sindacali. Per questo motivo, la Confederazione dei Sindacati Europei (ETUC – CSE) ha lanciato una campagna che, tra le varie attività, chiede ai propri componenti nazionali di fissare un obiettivo esplicito di organizzazione e reclutamento di persone LGBT nel sindacato, aumentandone visibilità e partecipazione. È particolarmente significativo che l'adesione ai principi di non-discriminazione e parità è domandata dall'ETUC in ogni fase della vita sindacale, inclusa la contrattazione collettiva, che ad esempio include la retribuzione non monetaria (in termini di benefici famigliari).

Imprese e associazioni di datori di lavoro

Le imprese sono evidentemente i soggetti da cui più i lavoratori LGBT temono la discriminazione: come detto sopra, non perché ci si aspetta da parte loro una minore accettazione rispetto ad esempio ai colleghi, ma perché la discriminazione ad opera di dirigenti, imprenditori o responsabili rischia di produrre conseguenze ben più gravi.

Secondo la teoria economica, la concorrenza tra imprese dovrebbe con il tempo escludere dal mercato quelle che discriminano, in quanto queste così facendo limitano da se stesse il proprio campo d'azione (ad esempio, in termini di selezione del personale) e quindi risultano meno efficienti. Eppure, gli economisti riconoscono che la discriminazione di fatto esiste e cercano quindi di spiegarla con due ordini di ragioni. La prima, e più semplice, è che evidentemente le imprese non fronteggiano una competizione tale da essere necessariamente indotte al comportamento più efficiente sempre e in ogni contesto. Ne consegue che un inasprirsi della concorrenza nel mercato dovrebbe condurre a minore discriminazione da parte delle imprese.

Il secondo gruppo di spiegazioni assume che in realtà la discriminazione non è un comportamento inefficiente, e dunque non ci si può aspettare che le imprese spontaneamente lo accantonino. Questo può a sua volta essere il caso in due tipi di situazioni: o le persone discriminate sono effettivamente meno produttive delle altre (in media) e quindi, anche se non si conosce la produttività di ogni singolo, conviene evitare di assumere tutti gli esponenti di una certa categoria (la “discriminazione statistica”), oppure le imprese e/o i loro consumatori hanno una preferenza (un “gusto per la discriminazione” secondo

Gary Becker) per la discriminazione di alcune persone, e quindi in un certo senso le imprese “producono valore” proprio discriminando (ovvero compensano il minore reddito con maggiore soddisfazione).

Questa seconda ipotesi appare stridente con i *trend* più recenti. Numerose aziende, anche se purtroppo solo le grandi imprese, hanno imboccato la strada inversa: si sono dotate di una struttura e di una politica aziendale (il *diversity management*) appositamente create per verificare che la pratica o la cultura aziendale non creino discriminazione per nessuno, né un ambiente di lavoro spiacevole. Occorre notare che tali pratiche non sono una scelta benevola o paternalistica, ma sono un comportamento razionale alla ricerca di maggiore profitto. Esistono almeno tre ragioni economiche per adottare una politica aziendale di inclusione delle diversità: evitare i costi giudiziari e amministrativi di eventuali cause o sanzioni, motivare il personale e aumentarne la fidelizzazione e l’adesione agli obiettivi aziendali, migliorare la propria immagine a fini promozionali e di *marketing* verso nuovi segmenti di mercato. Inoltre, secondo i noti studi dell’americano Richard Florida, questa decisione ha anche effetti positivi per l’economia nel suo complesso, e dovrebbe essere accompagnata da simili politiche pubbliche di inclusione a livello locale, in quanto la crescita economica in una “economia creativa” si fonda su tre “T”: tecnologia, talento e tolleranza, dove ruolo dell’ultima è quello di attirare i primi due fattori in un certo luogo.

Il modo in cui le imprese più grandi possono facilitare l’inclusione e l’inserimento di personale LGBT è mediante la creazione di una figura professionale adibita alla verifica delle politiche e dell’organizzazione aziendale, la promozione e il supporto di gruppi e reti di dipendenti LGBT, l’incoraggiamento della visibilità (come la partecipazione aziendale alle marce del Gay Pride di numerosi Paesi europei), la definizione di politiche del personale (retributive e non) che non discriminino sulla base delle forme famigliari. In Italia, mentre le principali associazioni datoriali, a differenza del sindacato, non si sono dotate di uffici, strutture o responsabili delle attività contro la discriminazione, possiamo segnalare la recente nascita dell’Associazione Parks, associazione senza scopo di lucro che ha come soci esclusivamente aziende, associate con l’obiettivo di comprendere e realizzare le opportunità di *business* legate all’implementazione di strategie rispettose della diversità².

² Per maggiori informazioni visitare www.parksdiversity.eu.

Come detto, attualmente in Italia le politiche per la diversità riguardano principalmente le grandi aziende, soprattutto filiali italiane di aziende multinazionali che, per la loro presenza (sia in termini di produzione che di clientela) in numerosi Paesi, anche molto eterogenei, hanno necessariamente dovuto affrontare il tema della flessibilità organizzativa e della multiculturalità, quantomeno per adattarsi agli *standard* internazionali promossi dalle capofila delle multinazionali stesse. Dunque, le piccole aziende, quelle esclusivamente nazionali e spesso concentrate in settori più tradizionali, e quelle al Sud in generale, presentano per ora un ritardo nell'adesione a questo modello aziendale. Tra le ragioni vi è indubbiamente anche una minore rilevanza della qualità del prodotto ai fini concorrenziali (dove nell'idea di qualità entra anche l'immagine aziendale), così come minore è il ruolo dell'innovazione e del contributo individuale sulla *performance* aziendale.

Qualora le argomentazioni economiche che spontaneamente dovrebbero indurre le imprese ad accantonare ogni discriminazione non dovessero avere mordente in alcuni settori o in alcune Regioni, esistono spazi per una politica di incentivazione in tal senso, come spiegato oltre.

Associazioni e Terzo Settore

Associazioni, fondazioni, cooperative, enti *no-profit* di diversa natura, inclusi nell'ampia definizione di "terzo settore", costituiscono ormai una componente significativa della produzione di beni e servizi, e quindi dell'occupazione, in Italia. In quanto questi soggetti sono anche datori di lavoro, valgono le considerazioni espresse in precedenza per le imprese. Ma in quanto portatori di dinamiche, interessi, sensibilità ed obiettivi ulteriori e diversi dal profitto, questi enti contribuiscono distintamente alla lotta alla discriminazione nel mercato del lavoro.

Il rapporto della Commissione Europea intitolato *The Role of NGOs and Trade Unions in Combating Discrimination* (settembre 2009) identifica tre ambiti in cui associazioni e organizzazioni non governative possono fattivamente contribuire alla prevenzione e lotta alla discriminazione. Il primo ambito è la *difesa*, giudiziale o in sede di arbitrato o mediazione, degli interessi dei loro iscritti o delle persone che rappresentano. Questo può includere anche la consultazione e l'apertura di un dibattito a livello sociale sulle politiche e le istituzioni

del mercato del lavoro, e a livello micro, sull'organizzazione aziendale e le pratiche effettive.

Il secondo ambito è il contributo di enti e associazioni all'*empowerment* individuale e collettivo, e al processo di *capacity building*. Mediante l'organizzazione o la partecipazione ad attività di formazione, sia delle potenziali vittime che dei potenziali artefici di discriminazione, ma anche mediante il supporto sociale necessario al senso di appartenenza, di autostima, di condanna sociale della discriminazione, le associazioni possono contribuire notevolmente fornendo gli strumenti per reagire a talvolta sterili forme di vittimismo che non contribuiscono a sradicare la discriminazione.

Con l'ultimo ambito considerato dal citato Rapporto, si riconosce che associazioni ed enti svolgono infine un ruolo importante di informazione e sensibilizzazione. Queste realtà, non solo LGBT ma anche associazioni impegnate nel campo sociale o dei diritti umani, facilitano la conoscenza dei diritti propri e altrui, ma anche per le potenziali vittime la coscienza delle possibilità di reazione alla discriminazione. Così facendo, favoriscono la conoscenza e la condivisione delle politiche pubbliche anti-discriminatorie.

Occorre però aggiungere un ultimo ambito di azione per le associazioni e organizzazioni *no-profit*: l'attività politica, sia in termini di *lobby* istituzionale che di campagne informative, con cui questi soggetti si fanno promotori e attori delle politiche di non-discriminazione, in quanto collettivamente rappresentanti dei diritti e delle istanze delle persone LGBT.

Anche in questo caso la prostituzione merita una riflessione a parte. A causa della citata ambiguità o carenza normativa, la prostituzione notoriamente non è considerabile un'attività professionale pienamente lecita, e non gode quindi di tutela sindacale. In questo ambito, dunque, l'opera di associazioni ed organizzazioni svolge un ruolo suppletivo, o comunque per diversi aspetti simile a quello sindacale. In questo senso, assume particolare rilevanza il supporto che le associazioni e il terzo settore possono dare, nel rispetto delle problematiche legate alla riservatezza dei dati personali, alla sicurezza e incolumità del lavoratore, alla salute e alla liberazione dalla tratta e dallo sfruttamento.

SECONDA PARTE

9. Dalle buone prassi alle proposte operative

Gli enti locali e le Regioni sono chiamati a contribuire al benessere dei cittadini e di tutti i residenti. Il contrasto alla discriminazione, il perseguimento della massima inclusione sociale, il riconoscimento di eguale dignità sono valori in sé che non possono essere posti in discussione in base ai ragionamenti di opportunità politica. L'orientamento sessuale e l'identità di genere sono fattori di esclusione al pari della povertà, la disabilità, le origini etniche e, in generale, le “condizioni personali” che la Repubblica deve prendere in considerazione a tutti i suoi livelli territoriali di governo.

La preminenza di tali obiettivi risulta, tuttavia, talvolta offuscata da scelte riconducibili a contingenze economiche imposte da ricorrenti austerità nei bilanci pubblici. Occorre allora evidenziare che azioni di intervento volte a prevenire fenomeni di esclusione sociale non sono solo il corollario di una difesa dei diritti fondamentali della nostra società repubblicana, fondata sull'individuo e sulla sua preminente tutela. L'esclusione sociale ha anche un costo per la collettività che, pur nelle difficoltà di pervenire ad una sua quantificazione, può essere facilmente esemplificato. Un primo caso è dato dal costo dovuto alla cura di persone che in conseguenza della situazione di discriminazione necessitano di assistenza, anche sanitaria.

Ancora più evidente è la spesa sostenuta dal sistema giudiziario quando occorre sanzionare comportamenti che sono manifestazione di un movente discriminatorio, quali i reati riconducibili all'omofobia e alla transfobia. Il persistere di stereotipi e la reiterazione di pregiudizi, dentro e fuori l'amministrazione pubblica, favoriscono la commissione di reati fondati sull'odio, sul disprezzo per stili di vita, per espressioni dell'identità individuale e di relazioni umane che non rispecchiano il modello dominante. Lesioni, minacce, maltrattamenti, ingiurie non sono che esempi di quanto il sistema giudiziario, tanto penale quanto civile, deve investire per istruire procedimenti per conoscere e sanzionare i responsabili. Inoltre, a seguito della sentenza vi sono ulteriori

costi associati all'esecuzione della pena. Per tali motivi, vi sono non solo argomenti di giustizia, ma anche di economia collettiva che giustificano l'adozione di misure efficaci di contrasto alla discriminazione.

Inoltre, le risorse a disposizione devono essere investite in azioni pubbliche efficaci. La scelta da parte degli amministratori deve essere impostata al criterio di efficienza, favorendo quelle misure che possano offrire il maggior beneficio in relazione alle risorse investite. In un contesto in cui le risorse sono limitate, l'azione politica consiste nel decidere in ordine prioritario l'allocazione delle stesse per il bene collettivo. Questa parte del lavoro intende proseguire l'analisi compiuta nei capitoli precedenti affrontando il tema della discriminazione in un'ottica propositiva, così da offrire spunti agli amministratori pubblici per la scelta delle azioni da intraprendere per contrastare l'esclusione e la discriminazione. Di particolare utilità si rileva il metodo di individuazione di "buone prassi". La comprensione del contesto sociale sino a qui svolta consente di introdurre e di illustrare le migliori prassi ad oggi realizzate sul territorio italiano da parte di enti pubblici territoriali e di considerarle in un'ottica di replicabilità.

La parte propositiva è, infine, completata da un ventaglio di considerazioni e di approfondimenti dedicati anche a settori di intervento per i quali non sono state riscontrate significative esperienze nazionali e che, per le potenzialità che manifestano, meritano una specifica attenzione. A titolo di esempio si potranno indicare le strategie che mirano alla risoluzione delle controversie per via stragiudiziale, investendo in strumenti di mediazione e conciliazione.

Tuttavia, prima di procedere oltre è opportuno svolgere qualche considerazione sul campo di azione consentito ai soggetti pubblici territoriali, così da consentire di collocare le proposte che seguiranno in un quadro più ampio. Ciò permetterà di dissipare incertezze ed errate ricostruzioni di un quadro normativo che certo non spicca per chiarezza.

Il ruolo degli enti territoriali

Alcune brevi considerazioni devono essere dedicate ai poteri e ai limiti che incontrano gli enti locali e le Regioni nelle azioni di contrasto alla discriminazione e di sostegno all'inclusione sociale. Gli enti territoriali si suddividono primariamente nelle Regioni da un lato (sia a statuto ordinario che speciale, a cui possono essere associate le Province autonome), e gli enti locali dall'altro (tutte le autonomie locali quali Comuni, Province, Città metropolitane).

La definizione del quadro complessivo della ripartizione di competenze dei singoli enti pubblici è un tema complesso. Ne è prova la copiosa giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale è sempre più impegnata in contenziosi Stato-Regioni che non sempre consentono di delineare con chiarezza il giusto equilibrio. Nasce da ciò confusione ed incertezza su quanto sia possibile fare. L'insicurezza che ne consegue conduce talvolta alla paralisi preventiva delle potenzialità di intervento. Da un lato si deve ribadire che esistono limiti di competenza che non consentono interventi in ogni ambito, soprattutto se ad essi si intendesse attribuire natura legislativa. D'altro lato, si devono sfatare false rappresentazioni di ciò che non sarebbe possibile realizzare a livello amministrativo e di ciò che sarebbe vietato porre in essere a livello legislativo, avendo chiaro che i margini di manovra mutano in ragione del livello territoriale di governo coinvolto.

Al fine di offrire qualche breve nota per orientarsi, occorre dapprima distinguere fra competenze in ambito legislativo e competenze in ambito amministrativo. L'art. 117 della Costituzione, modificato nel 2001, tratta in prima istanza delle competenze legislative, attribuendo talune materie alla competenza esclusiva dello Stato e affermando per le restanti una attribuzione residuale alle Regioni. Oltre alle difficoltà di una riforma che ha profondamente innovato il quadro costituzionale, la costruzione di un equilibrio giuridico per stratificazioni successive rende ancora più precario capire la soluzione costituzionalmente corretta determinata dalla "convivenza" del regime nuovo con quello anteriore, nella misura in cui l'uno o l'altro siano più parzialmente favorevoli. A seconda dello Statuto della Regione, quindi, vi sono materie per le quali vi è una competenza legislativa esclusiva dello Stato o della Regione (o Provincia autonoma) e altre in cui vi è una competenza concorrente. Tra le materie più rilevanti per le politiche pubbliche antidiscriminatorie e nelle quali le Regioni hanno maggiori poteri vi sono quella sanitaria e sociale, quelle concernenti le politiche attive del lavoro, l'istruzione, la cultura e la formazione professionale.

L'azione amministrativa si colloca su un piano differente. Mentre quella legislativa spetta soltanto allo Stato, alle Regioni e alle Province autonome, tutti gli enti territoriali possono adottare politiche pubbliche per il tramite di atti amministrativi propri. La competenza per materia acquista qui contorni molto più sfumati e limiti meno stringenti di quanto non accada nel caso della potestà legislativa. Inoltre, le ampie possibilità di delega da parte dell'ente titolare ad altro ente

(dalla Regione alla Provincia, ad esempio) offrono importanti margini di intervento.

In questa sede non è opportuno addentrarsi nelle dottrine e nella giurisprudenza che hanno affrontato questi temi, ma alcuni esempi dall'esperienza degli anni più recenti aiutano a descrivere per sommi capi cosa sia legittimo e cosa, invece, cozzì contro i principi dell'ordinamento giuridico italiano. È utile a tal proposito distinguere fra atti che hanno valore: meramente enunciativo; prescrittivo-normativo; amministrativo. Il diritto civile è un caso esemplare di come livelli di governo diversi possano interagire nel rispetto delle rispettive competenze. Una delle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato è l'ordinamento civile (ovvero le norme che regolano i rapporti tra i privati cittadini). Per quanto si discuta se questa riserva sia da intendere come competenza trasversale a tutte le materie oppure no, l'esclusività si può semplificare nella impossibilità di modificare con legge regionale (tanto meno con un regolamento o un atto amministrativo) il codice civile.

Conseguentemente non è possibile, ad esempio, introdurre a livello regionale obblighi giuridici nuovi nell'ambito della materia contrattuale. Così ad esempio la legge regionale della Toscana n. 63 del 15 novembre 2004, *Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere*, è stata dichiarata illegittima dalla Consulta in alcune parti, quelle che avevano l'effetto di incidere sugli istituti del diritto civile. Tale era secondo la Corte il divieto generale di discriminazione nei pubblici esercizi e nei servizi turistici e commerciali, il cui effetto sarebbe stato di introdurre un obbligo a contrarre (ovvero un obbligo a concludere una certa transazione, in capo a commercianti ed esercenti) che solo il legislatore statale può formulare. Ma anche la possibilità attribuita al *partner* convivente di decidere in nome e per conto del compagno in ambito sanitario è stata ritenuta una modifica illegittima della disciplina civilistica della rappresentanza. Tale esito era prevedibile, poiché effettivamente gli interventi della legge regionale incidevano su competenze statali.

Viceversa, un importante esempio di non violazione delle competenze statali, questa volta non da parte della Regione ma di Comuni, è fornito dalle deliberazioni istitutive dei registri e delle attestazioni di coabitazione per "vincoli affettivi", facoltà avallata da sentenze dei Tribunali amministrativi regionali di Toscana e Veneto. Dopo il primo tentativo da parte del Comune di Empoli, vanificato dal Comitato regionale di controllo (Co.re.co.), altri Comuni hanno seguito la mede-

simo strada e ormai la giurisprudenza ha ampiamente riconosciuto la legittimità di tali registri. Un esempio significativo è la deliberazione del Consiglio Comunale di Padova (n. 108 del 4 dicembre 2006), cui il Sindaco ha dato seguito con proprio provvedimento (Prot. n. 30125 del 1 febbraio 2007) disponendo che la richiesta di costituzione di famiglia anagrafica sia sottoscritta da ambedue gli interessati (residenti o anche solo richiedenti la residenza) alla presenza dell'ufficiale d'anagrafe incaricato. I componenti della famiglia anagrafica, anche separatamente, possono quindi richiedere all'ufficiale d'anagrafe il rilascio di un'attestazione che riporta quanto da loro dichiarato secondo il modulo predisposto. In realtà, l'art. 117 della Costituzione (sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3) attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la materia della "cittadinanza, stato civile e anagrafi". Dunque, l'intervento del Comune patavino ha errato, ma solo nella misura in cui la modulistica intendeva "certificare", anziché "attestare" la condizione di famiglia anagrafica (corrispondente alla convivenza per motivi affettivi), come previsto dall'art. 33, comma 2 del D.P.R. 223 del 1989. In altri termini, l'impostazione giuridica del provvedimento del Sindaco è fondamentalmente corretta, proprio perché non incide sugli stati anagrafici e, salvo che per degli errori nella modulistica, si colloca nei margini di azione consentiti dall'ordinamento.

Significativo è anche un ambito di intervento che sarà approfondito al cap. 12, quello della mediazione dei conflitti. Si registra un interesse crescente riposto negli strumenti di prevenzione e risoluzione non giurisdizionale delle controversie, sia da parte dell'ordinamento comunitario, che si è occupato di mediazione nell'ambito delle controversie transfrontaliere con la direttiva 2008/52/CE, sia da parte del legislatore statale con le recenti modifiche operate dal d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 al codice di procedura civile.

Per quanto gli enti territoriali non abbiano competenza ad intervenire sul diritto processuale, si può menzionare l'interessante soluzione legislativa adottata dalla Regione Liguria, la quale ha valorizzato il ruolo che possono svolgere i difensori civici, in particolare quelli regionali, nel tutelare i diritti delle persone LGBT. Infatti, l'articolo 11 della legge regionale n. 52 del 10 novembre 2009, nell'introdurre norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere, richiama l'azione dell'Ufficio del Difensore civico, ponendolo a tutela dei diritti delle persone che hanno subito discriminazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, seppur entro i

limiti del mandato istitutivo e delle eventuali convenzioni e normative applicabili. Analoga disposizione è prevista dalla legge regionale n. 8 dell'11 febbraio 2010 delle Marche, il cui articolo 4 attribuisce all'Ombudsman regionale la tutela non giurisdizionale dei diritti delle persone LGBT, anche sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Si può ritenere che queste disposizioni non estendano di fatto l'ambito di competenza di queste autorità e che, quindi, ogni difensore civico sia tenuto a conoscere nei limiti del proprio mandato istitutivo e della propria sfera territoriale i casi di discriminazione a danno di persone LGBT. A titolo di esempio si può richiamare la legge regionale Lombardia 6 dicembre 2010, n. 18, *Disciplina del Difensore regionale*, il cui articolo 10, comma 1, lett. g prevede che tale figura assicuri su istanza di singoli o associati che non si verifichino discriminazioni e disparità di trattamento nell'operato della pubblica amministrazione e dei concessionari e gestori di servizi pubblici. Ciò nondimeno, il ribadire in alcuni atti specifici come quelli menzionati uno specifico compito di tutela a favore delle persone LGBT rafforza la posizione delle vittime quando queste si rivolgono agli *ombudsman* sul territorio.

Ulteriore esempio di come gli enti pubblici possano intervenire su materie che legislativamente spettano allo Stato è la legge della Regione Emilia Romagna che ha inteso valorizzare l'istituto dell'amministrazione di sostegno. La legge non introduce norme che modificano o derogano alle disposizioni introdotte dal Parlamento con legge n. 6/2004. Essa intende piuttosto porre un obiettivo per l'amministrazione regionale, che è quello di valorizzare tale strumento fornendo informazioni, promuovendo campagne e favorendo il ricorso ad essa. La l.r. 24 luglio 2009, n. 11 è legittima perché si colloca nell'ampio potere dell'amministrazione di informare i cittadini sugli strumenti giuridici a disposizione. Come abbiamo visto, l'art. 7 della legge toscana intendeva consentire la designazione di una persona – ad esempio, il *partner* convivente dello stesso genere – per esprimere il consenso informato ai trattamenti terapeutici, ma così disponendo incideva sull'istituto della rappresentanza ed è quindi stato dichiarato incostituzionale. La legge dell'Emilia Romagna, invece, non modifica la disciplina dell'amministrazione di sostegno, ma ne valorizza agli occhi dei cittadini le potenzialità per disciplinare situazioni rilevanti. Nel caso di coppie conviventi, anche dello stesso genere, tale strumento consente di raggiungere una parte significativa degli obiettivi che intendeva perseguire la Toscana. Spesso informare, promuovere campagne e diffondere conoscenza sulle soluzioni già disponibili, in-

vestendo eventualmente in ciò che è una interpretazione dinamica, consegue nella sostanza obiettivi che sono preclusi per altre vie.

Tali possibilità di formazione, informazione, sensibilizzazione rientrano nelle competenze generali degli enti locali e della Regione e, come emergerà dall'analisi delle buone prassi, costituiscono la parte più importante delle azioni intraprese. Si tratta di interventi a legislazione invariata. Talvolta sono di natura meramente amministrativa, come l'organizzazione di iniziative culturali o il loro finanziamento, o ancora campagne di comunicazione sociale contro la discriminazione. In altri casi, possono avere anche portata prescrittiva, ad esempio quando un regolamento comunale introduce delle disposizioni di portata generale che prevedono esplicitamente il riconoscimento di determinati benefici anche in situazioni altrimenti escluse in ragione dell'identità sessuale delle persone (servizi sociali, socio-abitativi, ecc.). In altri casi ancora, gli enti territoriali possono avvalersi dei vari poteri, conferiti ad esempio alla Regione stessa dalla Costituzione e da leggi statali, di iniziativa, di partecipazione, di consultazione, di proposta, ecc. esercitabili, in via formale ed informale, al fine di ottenere il migliore soddisfacimento delle esigenze della collettività stessa (si veda a tal riguardo la sentenza della Corte costituzionale n. 372/2004).

Una portata prescrittivo-normativa hanno chiaramente le leggi regionali che offrono una cornice unitaria alle azioni di contrasto alla discriminazione per orientamento sessuale e identità di genere o le leggi che includono nuclei familiari composti anche da persone dello stesso genere fra i beneficiari di interventi a sostegno della persona e della famiglia.

Occorre invece distinguere il ruolo svolto talvolta da talune leggi "programmatiche" e più spesso dagli Statuti regionali. Quest'ultima categoria è una legge regionale del tutto particolare e, nonostante la forma, ha una sostanza che in parte può non avere natura prescrittiva né vincolante, bensì meramente enunciativa. Lo Statuto della Regione Toscana esprime valori e obiettivi, in generale sensibilità politiche che, per quanto non possano incidere su materie di competenza statale, ciò nondimeno sono lecita espressione di una comunità territoriale. Infatti la Regione, ma anche il Comune, sono enti esponenziali della collettività territoriale e dell'insieme dei relativi interessi ed aspettative. L'unica condizione ravvisata dalla Consulta nelle indicazioni di obiettivi prioritari dell'attività regionale è quella di essere in armonia con i precetti ed i principi ricavabili dalla Costituzione (Corte cost., sentenza n. 196 del 2003).

10. Presentazione e analisi di replicabilità di buone prassi a livello locale

In questo capitolo vengono presentate e discusse alcune buone prassi in materia di non discriminazione per orientamento sessuale ed identità di genere. Come già spiegato, il presente lavoro ha avuto come *focus* particolare le Regioni Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) al fine di individuare e proporre politiche antidiscriminatorie che potrebbero essere attuate a livello locale¹. Da questa prospettiva possiamo definire “buone prassi” (per brevità BP) quelle esperienze progettuali e azioni positive attivate dalle pubbliche amministrazioni a livello locale o regionale con l’obiettivo di superare le discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere.

Nel complesso, le Regioni, le Province e i Comuni coinvolti nella ricerca si sono dimostrati partecipi a pieno titolo, ma in gradi diversi, nella realizzazione degli interventi di pari opportunità per orientamento sessuale e identità di genere, spesso tentando di colmare il vuoto legislativo che caratterizza la situazione italiana a livello nazionale².

Le buone prassi selezionate rappresentano esperienze realizzate sul territorio nazionale. In parte sono state raccolte tramite un’apposita ricerca condotta nelle Regioni Obiettivo Convergenza e, per la maggior parte, sono state fornite dalla RE.A.DY (Rete nazionale

¹ Per maggiori informazioni sui criteri e le modalità di raccolta e di analisi delle buone prassi si rimanda ai relativi capitoli del *Rapporto finale*.

² Come già segnalato, nell’ordinamento italiano non è prevista una normativa che, in ottemperanza con i principi costituzionali e dell’ordinamento comunitario e internazionale di uguaglianza e rispetto della diversità, condanni le discriminazioni per orientamento sessuale o identità di genere, eccezion fatta per l’ambito dell’occupazione e condizioni di lavoro (si veda il capitolo 8).

delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere). Proprio questo *network* si presenta come un ottimo esempio di buona prassi (inerente al settore del *capacity building*): in effetti l'unica buona prassi che ha inciso a livello nazionale, creando un coordinamento tra le pubbliche amministrazioni nell'ambito della lotta alla discriminazione per orientamento sessuale e identità di genere³.

Le buone prassi raccolte nel *Rapporto Finale* rispondono ai criteri concordati nel 1999 dall'*Inter-Agency Committee* delle Nazioni Unite sulle donne e sull'uguaglianza di genere (IACWGE). Ovvero, si sono considerate buone prassi le azioni che: potrebbero condurre a un reale cambiamento verso la parità di trattamento per le persone LGBT, sia attraverso azioni positive che attraverso la *disuguaglianza positiva*; mostrano un approccio innovativo, riproducibile e sostenibile; favoriscono una cultura del rispetto attraverso iniziative culturali e sociali che rendano scibile l'esperienza di vita delle persone LGBT.

Prima di procedere alla sintesi e discussione delle BP raccolte, appare utile segnalare alcuni nodi critici che, alla luce della nostra analisi, sembrano accomunare le esperienze delle pubbliche amministrazioni a livello locale:

- la difficoltà nel reperimento di risorse economiche da destinare alla lotta alla discriminazione, specialmente in un momento storico di scarsa volontà politica (e possibilità finanziaria) di investire fondi nell'operato delle amministrazioni pubbliche locali;
- la difficoltà di coinvolgere le associazioni LGBT nella fase di progettazione delle politiche pubbliche, benché nei contesti territoriali in cui ciò invece avviene vi sia un riscontro positivo, sfociato in collaborazioni efficaci e continuative tra amministrazioni locali e realtà associative (si vedano ad esempio le realtà di Torino, Roma e Napoli);
- la necessità di godere, da parte dei soggetti LGBT (sia associativi che individuali), di una forma di legittimazione istituzionale che possa creare le basi per un duraturo confronto tra amministrazioni pubbliche e realtà associative per evitare, con i fisiologici cambi di amministrazione, che venga meno anche

³ Le buone prassi raccolte attraverso l'ausilio della RE.A.DY sono indicate con un asterisco (*) alla fine del titolo della buona prassi descritta. Per informazioni relative al *network* si rinvia alla relativa buona prassi, descritta di seguito.

- la sedimentazione delle esperienze, impedendo la trasmissione dell'*expertise* e la continuità delle azioni;
- la necessità di formazione professionale per tutti gli uffici e gli ambiti pubblici con i quali ciascun cittadino si trova a confrontarsi nella quotidianità: al fine di prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione, nonché di creare la capacità nei funzionari di fornire un adeguato supporto, tenendo in considerazione le specificità dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere. Sembra in particolare imprescindibile l'organizzazione di percorsi formativi sia per gli operatori dei servizi territoriali che per gli insegnanti, affinché queste figure possano accogliere gli utenti e le loro esigenze in un clima di rispetto, competenza, accoglienza e professionalità.

Analisi di replicabilità: metodologia

Nell'ottica di proporre delle buone prassi che siano replicabili da parte di altre amministrazioni, il 1° maggio 2010 è stato organizzato a Bari un *focus group* che ha coinvolto alcune associazioni LGBT (in particolare operanti al Sud) in quanto testimoni privilegiati sia per quel che concerne l'analisi dei bisogni che per quanto riguarda la conoscenza del territorio in cui proporre l'adozione di buone prassi a tematica LGBT⁴. Il *format* del *focus group* ha previsto la presentazione di una o due buone prassi per ogni settore considerato nella ricerca (delle famiglie LGBT, socio-culturale, dell'istruzione, della formazione professionale, lavorativo, sanitario e abitativo). In seguito all'esposizione della buona prassi, il ricercatore referente per quello specifico settore (come indicato nella Prima Parte del volume) aveva a disposizione mezz'ora per discutere con gli esponenti delle associazioni se e come tale buona prassi avrebbe potuto essere replicata nelle loro Regioni, ascoltando anche eventuali suggerimenti su azioni più impellenti in quello specifico settore. Il coinvolgimento delle associazioni è risultato imprescindibile nell'ottica di incrementare il livello di protagonismo dei diretti beneficiari delle politiche pubbliche, at-

⁴ I referenti invitati per alcune associazioni LGBT attive in Campania, Calabria, Puglia e Sicilia sono stati: Daniela Tommasino (Arcigay Palermo); Giuseppina La Delfa (Famiglie Arcobaleno); Giorgia di Lorenzo (Famiglie Arcobaleno); Nadia Durante (ADT Associazione Donne Transessuali – Puglia); Carlo Cremona (i-Ken Napoli); Marco Marocco (i-Ken Napoli); Irene Lepre (Arcilesbica Napoli); Francesco Camasta (Arcigay Bari); Lucia Laterza (AGEDO Puglia).

traverso il coinvolgimento delle associazioni di rappresentanza quali interlocutori privilegiati delle amministrazioni locali e strumento di collegamento con i cittadini che non si riconoscono in una definizione eterosessuale della propria identità e/o che hanno intrapreso un percorso di transizione di genere. In tale ottica, la popolazione LGBT smette di essere considerata semplicemente una vittima da tutelare e inizia in prima persona a partecipare ai processi di inclusione sociale che la riguardano attraverso azioni di *capacity building*.

10.1 Presentazione e analisi di replicabilità delle buone prassi per settore

Settore delle famiglie LGBT

Un'esperienza interessante, a livello di enti locali, nel campo del sostegno alle famiglie con persone LGBT è stata la produzione degli atti del tavolo tematico “sostegno alle responsabilità genitoriali” nell'ambito del PdZ (Piano di Zona) 2010-2012 DSS (Distretto socio-sanitario) 42 della Regione Sicilia. È interessante discutere in particolare gli interventi e le attività destinate prevalentemente ai giovani omosessuali e alle loro famiglie, nonché alle strutture e alle istituzioni prossime agli stessi (enti pubblici; enti del terzo settore, ecc.). Come viene affrontato nel documento, le “famiglie” non hanno regole, né ruoli, né un linguaggio costruttivo per affrontare la scoperta che uno dei propri membri è omosessuale. Non c'è un ruolo familiare per gli omosessuali, al quale possano fare riferimento; gay e lesbiche sono stati costruiti socialmente come estranei alla famiglia. È necessario sviluppare strategie e strumenti di sostegno alle famiglie, interventi di prevenzione della violenza omofoba all'interno e al di fuori delle famiglie stesse, che non così raramente sottopongono ragazzi e ragazze a violenze fisiche o psicologiche, a limitazioni della libertà personale o all'espulsione dal nucleo familiare. Le politiche sociali e socio-sanitarie devono assicurare adeguati interventi di informazione, consulenza e sostegno per rimuovere gli ostacoli alla libertà della persona circa il proprio orientamento sessuale o la propria identità di genere; promuovere altresì il confronto culturale sulle tematiche familiari per favorire, senza pregiudizio delle diverse identità e dei diversi orientamenti sessuali, l'eguaglianza di opportunità di ogni genitore nell'assunzione di compiti di cura ed educazione dei propri figli nel rispetto

dei diritti dei minori. Il contesto socio-culturale svolge pertanto un ruolo decisivo e su questo si possono dirigere ricadute virtuose.

Fare il punto sugli interventi sociali di contrasto all'omofobia significa porsi delle domande conoscitive: quali forme di solidarietà e quali *network* di supporto esistono per la lotta all'esclusione sociale e la discriminazione basate sull'orientamento sessuale quali i circuiti d'informazione presenti sul territorio quando un/a giovane e la propria famiglia vogliano confrontarsi con il fenomeno? Qual è il grado di isolamento in cui vivono i giovani nelle scuole, nelle associazioni, nelle proprie famiglie? Qual è il grado di isolamento in cui vivono i/le giovani e le loro famiglie? Di quali mezzi e di quali strutture dispone la società locale per individuare le situazioni di esclusione e porvi rimedio? Di quali informazioni dispongono le scuole di ogni ordine e grado per combattere, sin dall'infanzia, il pregiudizio?

Il ragionamento si rivolge pertanto alla necessità di *dinamiche di cooperazione* con le strutture territoriali e di *visibilità delle attività* di lotta all'esclusione sociale e alla discriminazione basate sull'identità di genere ed orientamento sessuale: questi processi sono alla base della manifestazione dei bisogni e pertanto dell'incoraggiamento di una domanda di interventi e servizi regolari e diffusi nel distretto socio-sanitario. Gli interventi dovrebbero pertanto porsi quali principali cambiamenti: a) cambiamenti a livello intrapersonale ed interpersonale nei giovani omosessuali e le loro famiglie di appartenenza nonché all'interno del gruppo dei pari, in particolar modo ci si riferisce alle forme di *empowerment* legate all'auspicabile mutamento di atteggiamenti, comportamenti, stati affettivi, livello di soddisfazione e autostima e nel miglioramento della qualità e quantità delle relazioni familiari e/o amicali; b) *cambiamenti a livello intersistemico*: ci si riferisce al possibile coordinamento, collaborazione e armonizzazione delle attività fra servizi territoriali, scuola, organizzazioni sindacali, enti del privato sociale, Aziende e Unità Sanitarie Locali e associazioni legate alle comunità LGBT, nonché alla possibilità di informazione e formazione integrate.

Muovendo dalle considerazioni sopra citate, le finalità delle azioni da intraprendere dovrebbero: sostenere le capacità ri-organizzative dei nuclei familiari; fornire un sostegno e una traccia di intervento quanto più possibile completa ai giovani omosessuali, ai loro genitori e a quanti altri ad essi vicini; agevolare da parte della famiglia d'origine l'accettazione dell'identità del proprio figlio e del suo diritto a vivere tale identità in modo da salvarne l'integrità e renderlo anche

un soggetto sociale attivo; offrire un'occasione per una ricostruzione di nuove competenze socioemotive grazie ad un approccio integrato individuale, relazionale e culturale tramite l'offerta di spazi individuali e/o familiari e di gruppo; sostenere le forme di *empowerment* legate all'auspicabile mutamento di atteggiamenti, comportamenti, stati affettivi, livello di soddisfazione e autostima e nel miglioramento della qualità e quantità delle relazioni familiari e/o amicali; fornire informazioni corrette in ordine ai temi dell'orientamento sessuale da un punto di vista psicologico, sociologico ed educativo; formare operatori sociali e/o docenti affinché siano in grado di: sensibilizzare l'opinione pubblica verso i problemi legati all'omosessualità e affermare l'uguaglianza di diritti di ogni figlio; creare un contesto che favorisca la crescita equilibrata e armoniosa, in totale sicurezza, e la costruzione dell'identità dei giovani omosessuali; coinvolgere i soggetti omosessuali e i loro familiari e quanti sono in contatto quotidiano con loro (parenti, medici, assistenti sociali, docenti, ecc.), in maniera mediata, attraverso un Portale *Web* che fornisca il supporto e l'aiuto, le informazioni e la formazione nelle modalità che questo nuovo mezzo consente e che descriva il sistema territoriale dei servizi (carta telematica dei servizi) rivolti agli omosessuali nel territorio di riferimento del distretto socio-sanitario; promuovere la coprogettazione sui più recenti sviluppi in ambito europeo dei temi relativi alla lotta alla discriminazione basata sull'identità genere e sull'orientamento sessuale e sulle pari opportunità nonché sui principali programmi di intervento socio-culturale attivati e finanziati dall'Unione; informazioni tecniche sulla progettazione e sulla formulazione di programmi di intervento nonché sui canali di finanziamento europeo di progettualità ideate dai giovani europei e rivolte ai giovani europei; promuovere il lavoro di rete (*networking*) ed il raccordo tra le strutture rivolte al *target* individuato dal progetto.

Le attività che potrebbero essere promosse all'interno dei diversi contesti organizzativi ed istituzionali potrebbero interessare: *Self-help* con persone omosessuali; *Self-help* con genitori; Gruppi di discussione; *Counseling* telefonico; Sostegno psicologico individuale e del nucleo familiare; *Counseling* psicologico; *Counseling* di genere; Offerta di strumenti di prima informazione scientificamente corretta sulle dinamiche della sessualità e della prevenzione alla discriminazione; Consulenza giuridica; Realizzazione di percorsi formativi per operatori sociali (generalmente intesi); la produzione di materiale informativo e/o di divulgazione e supporti di comunicazione (locandine,

depliant, opuscoli, pubblicazioni, ecc.); le attività di coordinamento, *networking*, pubblicizzazione e spazi di visibilità delle azioni con istituti scolastici di ogni ordine e grado, biblioteche pubbliche, centri giovanili, oratori, operatori dei servizi alla famiglia, associazioni solidarietà familiare, enti pubblici e privati; distribuzione di materiale pedagogico e scientifico sulle tematiche relative all'omosessualità (cd, dvd, testi, ecc.); l'utilizzo di *network* virtuali in internet tramite un sito che si pone in connessione con le realtà rappresentate nel *web*, al fine di condividere e confrontare esperienze e percorsi di intervento (condivisione di buone prassi); aggiornamento, ampliamento e riconfigurazione costante del sito *web*, con particolare attenzione alle attività svolte durante il periodo dell'intervento. Gli interventi, considerato il *target*, dovrebbero inoltre avvalersi di attività rivolte alla valutazione partecipata dei servizi offerti. Ai fini più prettamente concreti, bisognerà considerare: il coinvolgimento nella valutazione del numero più ampio possibile dei diversi attori che partecipano all'erogazione dell'intervento e ne usufruiscono: gli enti erogatori, gli operatori, gli utenti, altri attori significativi coinvolti (gli ex utenti, le famiglie, la rete dei servizi interagenti, ecc.); la costruzione di strumenti che permettano anche ai compilatori stessi di realizzare un percorso valutativo incentrato in tre passaggi: osservazione, valutazione, riprogettazione o suggerimento; la costruzione di strumenti che abbiano caratteristiche di riproducibilità nel corso del tempo e che permettano analisi di tipo sincronico e diacronico e di costruire per gli interventi sociali una "memoria" consultabile per il proprio operato; la costruzione di strumenti che possono essere utilizzati per valutazioni a più livelli (da parte dell'utente, del familiare, dell'operatore; dell'*équipe* del servizio, dei supervisori, degli amministratori, ecc.).

La lotta all'esclusione sociale e alla discriminazione basate sull'identità di genere e l'orientamento sessuale sembrano potere essere efficaci se si fondano non su prassi di tipo assistenzialista, ma piuttosto su modalità di accompagnamento che tengano conto dell'identità dell'individuo nella sua globalità e che scaturiscano da interventi di tipo partecipativo e da approcci non di tipo curativo quanto più auspicabilmente preventivo (attività a carattere informativo e formativo; elaborazione di guide di buone prassi; *empowerment* individuale e sociale; attività di sensibilizzazione sociale). Le caratteristiche socio-demografiche del *target*, inoltre, determinano una scelta di metodologie pluridimensionali di contatto della popolazione (da utilizzare in maniera integrata) legate alla scarsa visibilità dei giovani omosessuali

e alla parallela stigmatizzazione e discriminazione sociale, tra queste si considerano: a) quelle attività finalizzate al cambiamento che coincidono con il contatto (fanno parte di questa prima strategia le forme di contatto legate ad una prima generale corretta informazione e alle forme di anti-discriminazione sociale attraverso informazione nei media locali, nei servizi territoriali, nelle scuole; b) l'utilizzazione di network virtuali in internet tramite il sito web che si pone in connessione con le realtà rappresentate nel web, al fine di condividere e confrontare esperienze e percorsi di intervento (condivisione di buone prassi); c) la creazione di spazi di visibilità all'interno delle strutture e dei servizi territoriali e all'interno delle scuole di ogni ordine e grado in modo da favorire l'inserimento dell'ente proponente nel network dei servizi territoriali di base, nel mondo della scuola e delle associazioni attraverso canali esterni – manifesti, brochure, guide di buone prassi, pubblicità nella stampa locale, ecc. – e attività di informazione e divulgazione attuate dalla stessa. A questo scopo pare opportuno che venga realizzata una mappatura delle risorse rivolte all'utenza in oggetto (per esempio una “Carta dei servizi per la tutela dei diritti delle persone omosessuali” nel territorio di riferimento del distretto socio-sanitario).

Al fine di coinvolgere la popolazione e i destinatari diretti nelle azioni, nel monitoraggio e nella valutazione sembrerebbe proficua un'opera di sensibilizzazione e diffusione delle iniziative nel territorio preposto all'attuazione del progetto tramite la diffusione degli strumenti di divulgazione sopra citati (strumenti utilizzabili potrebbero essere: collegamento (*liason office*) con consultori familiari, servizi di neuropsichiatria infantile, strutture comunali e circoscrizionali, associazioni di volontariato, enti pubblici e privati, asili e scuole elementari comunali; supporti di comunicazione (locandine, depliant, opuscoli, pubblicazioni, ecc.); confronto delle diverse esperienze nazionali ed internazionali riguardanti le tematiche dell'integrazione lavorativa e formativa al fine di condividere buone prassi); importanza della formazione in materia di servizi per l'adolescenza e la famiglia, focalizzando la centralità della formazione permanente.

Dal punto di vista della legittimazione istituzionale, potrebbe essere oltremodo interessante riproporre due regolamenti: il *Registro delle Unioni Civili** e l'*Attestato di iscrizione anagrafica per persone coabitanti legate da vincoli affettivi*.

Per quel che concerne la prima buona prassi, essa consiste nell'istituzione di un elenco delle unioni civili presso un apposito servizio

individuato nell'Ufficio Segreteria Generale e Servizi Interni del Comune. Le iscrizioni nell'elenco avvengono solamente sulla base di una domanda presentata congiuntamente dagli interessati. Possono iscriversi le persone non legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, che siano legate da vincoli affettivi, coabitanti da almeno un anno ed aventi dimora abituale nel Comune di riferimento, così come le persone coabitanti da almeno un anno per motivi di reciproca assistenza morale e/o materiale. L'iscrizione in tali elenchi non viene ad assumere carattere costitutivo di *status* ulteriori, ma ha il solo effetto di pubblicità ai fini ed agli scopi che l'amministrazione comunale ritiene meritevoli di tutela.

Il settore Istruzione e Politiche delle Differenze del Comune di Bologna ha invece ideato l'*Attestato di iscrizione anagrafica per persone coabitanti legate da vincoli affettivi**, esempio di una iniziativa innovativa nell'ambito delle politiche anagrafiche. Tale attestato prevede che i conviventi di fatto possano scegliere di registrarsi in un unico atto di famiglia presso l'anagrafe di quartiere al fine di consentire all'amministrazione comunale nei limiti delle competenze e dei poteri ad essa attribuiti l'attuazione di una politica di pari opportunità verso tutte le forme di affetto. L'attestato serve a dimostrare che persone non legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione o tutela, coabitanti nella stessa unità immobiliare del Comune di Bologna, costituiscono un unico nucleo familiare in ragione dell'esistenza di vincoli affettivi.

Il rilascio è subordinato al fatto che in fase di trasferimento di residenza, di cambio di indirizzo o di modificazione della composizione familiare le suddette persone abbiano dichiarato l'esistenza di vincoli affettivi.

Settore Socio-Culturale

Nel settore sociale sono numerose le attività di tipo culturale e di comunicazione di massa realizzate o in corso di realizzazione. È imprescindibile notare come, in Italia, la maggior parte delle iniziative che vedono il coinvolgimento degli enti locali si collochi in questo settore. Come emerso nella sezione precedente, il settore socio-culturale rappresenta un buon punto di inizio per la legittimazione istituzionale delle tematiche LGBT, benché appunto gli interventi non si limitino al patrocinio a eventi circoscritti a qualche giorno, facendo così disperdere l'apporto positivo di tali azioni a causa della mancan-

za di un approccio continuativo sul versante della sensibilizzazione. Per porre rimedio a questo rischio di scarsa lungimiranza, bisogna considerare come la cultura sia alla base dello scardinamento degli stereotipi omo/lesbo/transfobici la cui origine è da ricercarsi nelle premesse sessiste su cui si basa la nostra società: a questo proposito, le campagne informative agiscono trasversalmente fornendo strumenti e immaginari altri, tesi a decostruire tali pregiudizi al fine di creare le condizioni sociali e culturali affinché le persone escano dalle situazioni di discriminazione.

Gli obiettivi sono perseguiti attraverso l'implementazione di attività di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza sulle questioni relative all'identità di genere e all'orientamento sessuale favorendo l'incontro e il confronto e valorizzando le differenze. Le attività di sensibilizzazione sono mirate, inoltre, a sviluppare tutte le forme possibili di collaborazione con altri enti e associazioni necessarie alla costruzione di percorsi formativi e iniziative comuni.

Di seguito presentiamo alcuni esempi di queste attività di sensibilizzazione indirizzate alla cittadinanza:

*Queer too queer**, Comune di Venezia, Culture delle differenze – Osservatorio LGBT.

Attraverso la collaborazione con le realtà artistiche locali e grazie al finanziamento tramite fondi ministeriali (nuovamente di cui alla legge n. 285/97), è stato possibile avviare un progetto, della durata di un anno, che ha visto coinvolti 18 artisti e ricercatori impegnati in 11 eventi espositivi, 4 *workshop* e 10 progetti di giovani artisti. Grazie all'implementazione di reti locali e internazionali (il progetto ha avuto il patrocinio di varie ambasciate) si è avviato un processo di ricerca e contaminazione culturale, artistica e sociale attorno ai temi dei corpi e delle identità e delle loro rappresentazioni pubbliche attraverso l'approfondimento delle culture *queer*⁵. Si è trattato di un'azione sperimentale di *community building*, in particolare tra le giovani generazioni, in una città che presenta una comunità LGBT molto poco organizzata. In un capoluogo così segnato dal suo essere d'arte e di cultura, una particolare importanza ha assunto l'impiego di linguaggi culturali.

⁵ Con questo termine vengono definiti gli approcci che, partendo da una critica dell'eteronormatività, si propongono di studiare la società e le identità attraverso la chiave di lettura dell'intersezionalità e della decostruzione delle categorie binarie.

*Collaborazione con le biblioteche civiche**, Comune di Torino, Settore Pari Opportunità e Politiche di Genere – Servizio LGBT.

La collaborazione realizzata dal Servizio LGBT con le Biblioteche Civiche Torinesi è finalizzata a contribuire al superamento dei pregiudizi nei confronti dell'omosessualità e della transessualità, che sovente condizionano il dibattito culturale e i comportamenti sociali. In particolare, ci si propone di: promuovere l'informazione sulle risorse documentarie disponibili sull'omosessualità e sulla transessualità; integrare il patrimonio documentario delle Biblioteche Civiche Torinesi su queste tematiche; promuovere l'informazione sulle iniziative socio-culturali a tematica LGBT realizzate sul territorio cittadino nell'ambito della più ampia informazione di comunità; prevedere, nell'ambito della programmazione delle attività culturali delle Biblioteche Civiche Torinesi, iniziative sulle tematiche LGBT, nell'ottica del *mainstreaming*.

Omovies – Festival di Cinema Omosessuale, Comune di Napoli – Assessorato alle Pari Opportunità e alle Politiche Giovanili.

Festival cinematografico per la “cultura delle differenze” organizzato dall'Associazione i-Ken Onlus e strutturato in diverse sezioni, con momenti di riflessione con gli autori e i registi dei film, *workshop* e conferenze. Nell'edizione 2009, è stato approvato un bando per la partecipazione delle scuole alla realizzazione di corti contro il bullismo e l'omofobia, i cui vincitori sono stati premiati nell'edizione 2010. Attraverso l'arte cinematografica, l'obiettivo è quello di contribuire alla lotta contro il pregiudizio e contro la discriminazione nei confronti delle persone omosessuali, sviluppare l'emersione dei luoghi giovanili di socializzazione e partecipazione attraverso la creazione di spazi nei quali sviluppare opportunità di condivisione e di conoscenza reciproca, e del superamento della “diffidenza alla differenza”.

Primavera dei diritti, Regione Puglia – Assessorato Cultura e Mediterraneo.

Maratona culturale (arte, danza, teatro, *performance creative*, laboratori, convegni) promossa dalla Regione Puglia e realizzata dal Teatro Pubblico Pugliese con l'obiettivo di raccontare, attraverso i molteplici linguaggi dell'arte e della cultura, lo stato dei diritti civili e dei nuovi diritti nella Regione e in Italia.

*Soggettiva. Rassegna di cultura lesbica**, Comune di Bologna – Istruzione e Politiche delle Differenze.

Rassegna di cultura lesbica mirata al contrasto degli stereotipi e alla promozione di una cultura dei corpi non lesiva della dignità femminile, realizzata grazie al contributo di € 1.000 del Comune di Bologna.

Diversità. Diritti negati, Comune di Paternò (CA) – Assessorato alle Politiche Sociali.

Conferenza sui diritti delle persone LGBT all'interno di un ciclo di conferenze.

*Campagna pubblica contro omo-lesbo-transfobia**, Comune di Bologna – Istruzione e Politiche delle Differenze.

Ideazione e realizzazione di una campagna di comunicazione contro la discriminazione per orientamento sessuale e identità di genere in collaborazione con le associazioni LGBT del territorio.

*Giornata mondiale contro l'omofobia (17 maggio)**, partner della RE.A.DY.

In occasione di questa ricorrenza, i partner della RE.A.DY si impegnano a realizzare nel contesto locale delle iniziative contro omofobia e transfobia per sensibilizzare la cittadinanza, innescando elementi di riflessione e consapevolezza in termini di cultura e sensibilità. Ad esempio, il *Comune di Pistoia*, settore *Servizi alla Persona – Cultura, Pari Opportunità e Politiche Sociali* ha promosso l'affissione di manifesti contro l'omofobia nei Comuni della Gestione Associata per le Pari Opportunità, la proiezione del film di Claudio Cipelletti "Due volte genitori", con presentazione a cura dell'AGEDO Toscana, la presentazione del libro di Stefano Bolognini "Famiglie normali. Come abbiamo disinnescato la bomba gay"⁶.

*Biblioteca vivente**, Comune di Bologna – Istruzione e Politiche delle Differenze.

Il modello è la *living library* promossa dal Consiglio d'Europa come azione di contrasto ai pregiudizi e stereotipi culturali e di genere. Si tratta di una biblioteca i cui libri sono persone che si danno

⁶ Bolognini S. (2008), *Famiglie normali. Come abbiamo disinnescato la bomba gay*, Sonda Editore, Casale Monferrato.

un titolo e raccontano la loro storia di discriminazione o pregiudizio. L'iniziativa richiede una formazione sia dello *staff* che dei "libri". Si sono organizzati incontri in sale pubbliche (Centro Interculturale Zonarelli) e di associazioni (Volabò), coinvolgendo sia studenti delle scuole medie superiori che la cittadinanza, al fine di promuovere una cultura centrata sulla multiculturalità LGBT con l'inclusione di migranti, rifugiati, richiedenti asilo, sul contrasto agli stereotipi culturali e di genere e sull'affermazione di una cultura anti-discriminatoria.

Il *focus group* con le associazioni LGBT tenutosi a Bari il 1 maggio 2010 ha sottolineato la grande importanza delle attività culturali e di comunicazione sociale, consolidando la consapevolezza che la lotta alla discriminazione per orientamento sessuale e identità di genere non può prescindere dal porsi come obiettivo un sia pur lento mutamento dell'approccio a questo tipo di tematiche da parte della collettività, accompagnata al riconoscimento del valore che le differenze possono fornire per il progresso e il benessere della società intera. In questa occasione è stata rimarcata l'importanza delle attività di studio e di coordinamento con le istituzioni, ma è stato anche evidenziato come sia fondamentale far sì che le conoscenze acquisite attraverso le indagini e gli approfondimenti sulle discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere costituiscano finalmente la base per azioni concrete di contrasto alle pratiche discriminatorie.

Un esempio di buona prassi emerso dal *focus group* condotto a Bari è quello di una campagna d'immagine sulla visibilità transessuale e transgender che contribuisca a superare la diffidenza nei confronti dei soggetti trans dato che, secondo le parole di una testimone privilegiata presente al *focus*: "viviamo in una società dell'immagine in cui le persone trans sono sempre al buio" e, se escono da questo spazio di invisibilità, vengono presentate solo nella figura di lavoratrici del sesso. Tale stereotipo contribuisce a ricalcare l'immagine della donna transessuale come prostituta, oltre a "invisibilizzare" ulteriormente gli uomini transessuali che hanno fatto un percorso di transizione dal sesso femminile a quello maschile.

Complementari alle campagne di sensibilizzazione sono le attività conoscitive di analisi e ricerca circa i fenomeni omofobici e discriminatori a danno delle persone omosessuali e transessuali nei contesti pubblici e privati, necessarie a delineare i profili di un fenomeno ancora non abbastanza esaminato in tutti i suoi aspetti. Alcune ricerche condotte in Italia sono:

*Progetto AHEAD (Against Homophobia. European local Administration Devices)*⁷*, Comune di Torino, Settore Pari Opportunità e Politiche di Genere – Servizio LGBT; Provincia di Torino – Settore PO; Regione Piemonte – Affari generali e Pari Opportunità per Tutti; Coordinamento Torino Pride; CIRSDe (Centro Interdipartimentale di Ricerca e Studi sulle Donne) – Università degli Studi di Torino.

I *partner* indicati partecipano ad un progetto europeo, di cui è capofila la città di Barcellona, volto allo studio degli strumenti a disposizione delle amministrazioni locali in Europa per il contrasto dell'omofobia. Gli obiettivi del progetto riguardano due aree:

- politiche pubbliche: pubblicare un “libro bianco” sulle politiche pubbliche locali in tema LGBT; stabilire contatti tra le città europee che lavorano in questo campo, allo scopo di creare una rete; sperimentare politiche pubbliche locali a carattere innovativo;

- ricerca accademica: produrre uno studio di fattibilità per la creazione di una rete europea; documentare e valutare lo sviluppo di politiche pubbliche locali a carattere innovativo sui temi LGBT; riflettere sull'intersezionalità, e quindi sull'intreccio di vari fattori di discriminazione, come base per le esperienze di politiche pubbliche locali su questi temi.

Nel contesto del progetto il Comune di Torino sta sperimentando corsi di formazione a carattere innovativo rivolti al personale e ai cittadini, mentre il CIRSDe sta analizzando sia le esperienze locali di politiche pubbliche sui temi LGBT in Piemonte che l'attività della rete nazionale RE.A.DY (già descritta precedentemente).

*Ricerca/azione contro le discriminazioni**, Regione Piemonte – Affari generali e Pari Opportunità per Tutti.

La ricerca/azione si compone di quattro fasi, con l'obiettivo di: esplorare il contesto normativo europeo e nazionale entro il quale la Regione Piemonte è collocata nonché gli approcci normativi adottati da altre Regioni italiane per ognuno dei fattori di discriminazione considerati; analizzare e mettere a confronto le modalità di *governance* con le quali i 27 Stati dell'Unione Europea hanno organizzato la propria azione anti-discriminatoria, con particolare attenzione alle iniziative regionali (*benchmarking* degli enti europei impegnati nell'azione anti-discriminatoria); individuare le risorse attive sul territorio piemontese e procedere a una mappatura dell'esistente nel

⁷ Il sito è: <http://www.ahead-bcn.org>.

campo della prevenzione, contrasto e assistenza alle vittime di discriminazione per ogni fattore considerato (*stakeholders analysis*); avviare una rilevazione dei principali bisogni del territorio regionale.

Ricerca “Family Matters”, Regione Puglia – Assessorato Politiche Sociali; ASL Nazionale e AGEDO Puglia.

La ricerca, finanziata grazie ad un contributo regionale di € 20.000, ha visto il coinvolgimento dell’AGEDO e la supervisione dell’Università del Piemonte Orientale. Attraverso delle interviste in profondità è stato possibile analizzare le risorse e le domande mobilitate all’interno delle famiglie in seguito alla presa di consapevolezza dell’esistenza di componenti omosessuali. Si è trattato della prima ricerca di questo tipo condotta in Puglia, ed ha prodotto un rapporto di ricerca sotto forma di pubblicazione.

Un altro intervento socio-culturale che proponiamo come replicabile nelle ROC prende spunto dalle azioni promosse dal *Tavolo permanente per il superamento delle discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere*, istituito presso il Comune di Napoli in concerto con alcune associazioni LGBT territoriali e attivo nel superamento delle discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere attraverso le funzioni di indirizzo, programmazione, monitoraggio delle attività da svolgere e di informazione e diffusione dei risultati delle attività. L’aspetto che è opportuno sottolineare di questo progetto è la promozione della sensibilizzazione, la quale si realizza innanzitutto tramite i principali mezzi di diffusione: *spot*, pagine pubblicitarie, cartoline e *dépliant* da distribuire e manifesti da affiggere in luoghi pubblici e, inoltre, attraverso l’organizzazione di una serie di eventi ed iniziative pubbliche (seminari, convegni, manifestazioni) di carattere informativo. Obiettivo implicito, perseguito parallelamente alle attività, è la creazione di un sistema di intese e convenzioni con tutti gli enti di volta in volta coinvolti nella realizzazione delle attività (altre pubbliche amministrazioni locali, ASL, Questura e Prefettura, Scuole, Università ed Istituti di ricerca, ecc.), perseguendo l’effetto di *mainstreaming* richiesto al fine di promuovere trasversalmente le suddette azioni. L’azione prevede inoltre una fase valutativa attraverso percorsi di monitoraggio dei fenomeni criminali e di collaborazione istituzionale con le forze di governo del territorio e della pubblica sicurezza, funzionali alla realizzazione di

successivi lavori conoscitivi di analisi dei fenomeni omofobici e discriminatori a danno delle persone omosessuali e transessuali.

Altre iniziative di monitoraggio dei fenomeni discriminatori riguardano il *Protocollo d'intesa con il Dipartimento Pari Opportunità* siglato con l'UNAR da Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Piemonte, Sicilia. Tale accordo prevede la creazione di un centro regionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni, con compiti di accoglienza e assistenza a chi si rivolge al centro. Inoltre, obiettivo del Protocollo è la creazione di una rete regionale, in collaborazione tanto con le istituzioni quanto con le associazioni e le organizzazioni già impegnate nel campo.

Anche la Provincia di Messina ha stipulato un protocollo d'intesa con il Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio, al fine di istituire un *Osservatorio Antidiscriminazione* attraverso cui monitorare i fenomeni connessi ai crimini d'odio.

Attraverso una delibera provinciale il Consiglio Provinciale di Taranto ha approvato un ordine del giorno denominato *Prevenzione e lotta all'omofobia e alla transfobia* che sostiene l'iniziativa dell'Italia di aderire alla proposta di decriminalizzazione universale dell'omosessualità depositata presso l'Assemblea dell'ONU; sollecita il Parlamento all'approvazione di una normativa specifica che tuteli i cittadini contro ogni forma di omofobia e transfobia; invita il Governo a contrastare i fenomeni dell'omofobia e della transfobia con iniziative formative nelle scuole, nella pubblica amministrazione, tra le forze dell'ordine nonché nei luoghi di lavoro con specifici programmi di *diversity management* (gestione delle diversità); suggerisce di dotare l'ISTAT dei fondi necessari per il finanziamento dell'indagine contro le discriminazioni per orientamento sessuale, cancellando il taglio apportato per finanziare l'abolizione ICI; adotta iniziative utili a far sì che la giornata mondiale contro l'omofobia abbia, nel territorio della Provincia di Taranto, un'adequata risonanza e veda il massimo coinvolgimento delle istituzioni regionali; promuove, anche in coordinamento con le associazioni e gli organismi operanti nel settore, iniziative destinate a sensibilizzare l'opinione pubblica verso la cultura delle differenze; promuove interventi nella scuola, in collaborazione con gli organismi istituzionali di competenza, affinché sviluppi una cultura delle diversità e operi quindi quale luogo principale per lo sviluppo di iniziative dedicate alla lotta contro le discriminazioni.

Ultimo aspetto che merita di essere preso in considerazione riguarda l'attivazione sul territorio di sportelli di consulenza che moni-

torino le discriminazioni subite, prendendo in carico i casi denunciati attraverso figure legali e di supporto. Due esempi sono rappresentati da:

Sportello diritti: l'associazione di promozione sociale Arci "Thomas Sankara" di Messina ha istituito uno "sportello diritti" che si occupa prevalentemente di garantire l'effettivo esercizio dei diritti di cittadinanza, di tutelare e promuovere campagne di sensibilizzazione contro le varie forme di discriminazione (basate sulla provenienza nazionale, etnica, religiosa, di genere, sull'orientamento sessuale). Grazie al supporto di due operatori, avvocati civilisti e penalisti, ed uno psichiatra, è stato possibile far emergere diversi casi di discriminazione e favorire l'autoconsapevolezza delle vittime riguardo alla discriminazione subita. L'Associazione ha anche partecipato alcuni anni fa al progetto *LEADER – Lavoro e occupazione senza discriminazioni etniche e religiose* – al fine di sviluppare delle "Reti di Iniziativa Territoriale Antidiscriminazione" per combattere le discriminazioni nel mondo del lavoro, principalmente sulla base della provenienza nazionale ma spesso intrecciate con altri aspetti quali il genere e l'orientamento sessuale (ad esempio ha sostenuto l'inserimento negli organi dirigenziali di un'associazione su base etnica-nazionale di donne lesbiche).

*Progetto di consulenza legale contro le discriminazioni**, Comune di Bologna – Istruzione e Politiche delle differenze.

Questo progetto di consulenza legale contro le discriminazioni è stato istituito nel giugno 2009 grazie al supporto di associazioni di donne e LGBT e al finanziamento di € 6.000 proveniente dal Settore Istruzione e Politiche delle differenze. Il progetto persegue l'obiettivo di aumentare la consapevolezza delle discriminazioni subite, offrire strumenti di informazione e tutela dalle discriminazioni, valorizzare le esperienze maturate in ambito associativo. A tale scopo, si sono avviati tre punti di erogazione di consulenze informative e orientative contro le discriminazioni; si è elaborato un protocollo comune e alcuni incontri di auto-formazione e scambio di esperienze e saperi. L'Ufficio Politiche delle Differenze monitora le attività e liquida i compensi per le consulenze.

Settore dell'istruzione

Dal *focus group* condotto emerge come buona prassi apprezzata quella costituita dalla creazione di una rete tesa alla professionalizzazione degli insegnanti e dei volontari delle associazioni LGBT in merito alla conduzione di interventi di educazione formale e non formale contro la discriminazione omo/lesbo/transfobica. I soggetti che sono stati individuati come candidati privilegiati alla costituzione di tale rete sono gli istituti scolastici, gli U.S.P. (ex Provveditorato agli Studi), l'Università, le associazioni LGBT, gli assessorati regionali alla formazione e i Centri Servizi Volontariato.

La proposta nasce da un'analisi che individua alcuni bisogni emersi nella conduzione degli interventi antidiscriminatori nelle ROC. Infatti, sulla base dell'esperienza educativa maturata, si individua la necessità di una maggiore professionalizzazione dell'intervento formativo, finora condotto in regime di autoformazione, attraverso la creazione di una rete che sappia utilizzare le competenze già acquisite, consolidandole in un'ottica di sempre maggiore efficacia. Piuttosto che un'adesione formale dei soggetti costituenti la rete, si è evidenziata la necessità che la stessa sia formata da quei docenti e istituti scolastici che hanno già mostrato una sensibilità all'argomento e che hanno già usufruito di percorsi formativi, dai responsabili della formazione delle associazioni LGBT, dai docenti universitari che si occupano del tema (pedagogisti, sociologi e psicologi innanzitutto), dal personale degli assessorati regionali alla formazione, nonché dagli operatori dei Centri Servizi per il Volontariato. Un esempio concreto è dato dal *Corso di formazione per volontari** attivato dal Servizio LGBT del Comune di Torino e dal Servizio Pari Opportunità e Politiche dei Tempi della Provincia di Torino: a partire dal 2008 sono stati promossi, annualmente, dei corsi di formazione per i volontari del Gruppo Formazione del Coordinamento Torino Pride. I corsi si sono articolati in giornate formative (metodologia della formazione, orientamento sessuale e identità di genere, strumenti del lavoro di gruppo, gestione dei ruoli formativi, presentazione di kit formativi nell'ambito del Progetto AHEAD) e in serate di approfondimento (quali organizzazione del sistema scolastico; *peer education*; identità di genere; nuove famiglie; fede e omosessualità; storia del movimento LGBT).

Per quanto riguarda gli operatori delle associazioni LGBT, sono emersi bisogni formativi legati ai seguenti ambiti, al fine di creare uno scambio di informazioni relative all'ambito gestionale e di rapporti

con le istituzioni: capacità di lavoro per progetto, *empowerment* e *capacity building*, competenze in ambito gestionale-amministrativo, educazione non-formale. E si richiede, in particolare, una formazione alle conoscenze e alle abilità legate ai contesti scolastico, sanitario e dei servizi sociali.

La necessità di una ipotetica rete emerge dall'analisi dei bisogni condotta, la quale ha evidenziato come la professionalizzazione si persegua sia attraverso la sinergia, la condivisione di esperienze, lo scambio di buone prassi, sia attraverso la formazione orizzontale tra pari.

Per quel che riguarda gli insegnanti, gli obiettivi individuati riguardano la conoscenza dei bisogni formativi connessi alla condizione LGBT; la capacità di affrontare i problemi che la popolazione LGBT può incontrare; l'*expertise* nel progettare percorsi formativi che tengano conto della specifica condizione LGBT; l'*expertise* nel progettare e realizzare interventi formativi, indirizzati alla popolazione scolastica in generale, finalizzati alla diffusione di una cultura del rispetto delle differenze.

Nella replicabilità proposta di questa buona prassi le associazioni coinvolte hanno però individuato dei correttivi necessari. Innanzitutto, per evitare uno spreco di risorse e la tendenziale caduta dell'efficacia dell'intervento si richiede che i momenti cognitivi possano consentire un effettivo processo di progettazione e implementazione, connesso a un autonomo percorso di autoformazione continua. Proprio in quest'ottica di creazione di una tendenziale autonomia da parte dei soggetti beneficiari è emerso il bisogno di una supervisione, successiva al momento della formazione, e di un accompagnamento nell'intervento sul campo. Si propone, infine, che la programmazione e la realizzazione degli interventi formativi messi in campo dalla rete siano periodicamente valutati nella loro efficacia in termini di effettiva professionalizzazione degli operatori.

La buona prassi inerente ai *Corsi di formazione per insegnanti** organizzati dal Servizio LGBT del Comune di Torino, dal Servizio Pari Opportunità e Politiche dei Tempi della Provincia di Torino e dal CE.SE.DI. (Centro Servizi Didattici), a differenza dell'intervento precedente, non si riferisce all'ulteriore professionalizzazione di quegli operatori (professionisti della formazione e volontari delle associazioni) che già si occupano di interventi tesi al contrasto della discriminazione omo/lesbo/transfobica; piuttosto, si indirizza al corpo docente nella sua interezza, in termini di formazione in servizio e aggiornamento professionale.

Si tratta di corsi di formazione sul tema del contrasto ad ogni forma di discriminazione e violenza basata sull'orientamento sessuale, con particolare riferimento al bullismo omofobico, rivolti a insegnanti delle scuole medie superiori dei Comuni della Provincia di Torino, nell'ambito di un più ampio progetto di formazione di contrasto ad ogni forma di discriminazione. I corsi sono stati realizzati nell'ambito della programmazione annuale del CE.SE.DI. in collaborazione con *Amnesty International* e il Gruppo Formazione del Coordinamento Torino Pride, grazie a risorse provenienti dalla Provincia di Torino.

Finalità dell'intervento proposto è lo sviluppo della professionalità (degli insegnanti del sistema dell'istruzione e dei formatori del sistema della formazione professionale) attraverso una formazione di base in merito al rapporto con l'utenza LGBT.

Nei rapporti con gli istituti scolastici, gli operatori delle associazioni hanno, infatti, riscontrato una grande carenza di informazioni corrette che hanno portato all'individuazione di alcuni obiettivi minimi da perseguire: gli insegnanti devono conoscere concetti quali identità sessuale, identità e ruolo di genere, orientamenti sessuali (etero-, omo- e bi-sessuali), transessualismo e transgenderismo; gli insegnanti devono conoscere i principali temi sociali connessi alle tematiche LGBT (affettività, discriminazione, violenza, famiglia omosessuale, omogenitorialità, percorso di riattribuzione del sesso, implicazioni etiche e normative, ...); gli insegnanti devono dotarsi di strumenti socio-psico-pedagogici per la gestione del gruppo-classe, e tali strumenti dovrebbero essere distribuiti gratuitamente nelle scuole, ricalcando l'esperienza del Comune di Torino che ha provveduto all'acquisto di numerose copie de *Il libro di Tommy*⁸, libro atto a aiutare gli insegnanti a spiegare ai bambini (e a se stessi) l'omogenitorialità; gli insegnanti devono possedere strumenti culturali per la costruzione di moduli didattici finalizzati al contrasto della discriminazione ai danni della popolazione LGBT.

Sulla base dell'esperienza e delle difficoltà incontrate è emerso come la proposta formativa riscuota maggiore successo se essa si fonda sulla valorizzazione dei problemi professionali dei docenti per favorire la ricerca di soluzioni utilizzando le loro competenze pregresse.

⁸ Beppato G., Scarano M.T. (2010), *Il libro di Tommy. Manuale educativo e didattico su scuola e omogenitorialità*, Il dito e la luna, Milano.

Gli assi ispiratori dell'intervento sono stati così individuati nella trasmissione di contenuti e metodologie didattiche che consentano il superamento di stereotipi e pregiudizi; nel superamento dell'imperialismo culturale operato dalla società *mainstream* attraverso la pervasività di rigidi ruoli di genere e di modelli eteronormativi di affettività; nella prevenzione e nel contrasto della violenza verbale, fisica, simbolica e istituzionale ai danni della popolazione LGBT.

A questo proposito uno specifico ambito di intervento è rappresentato dalle azioni antibullismo che si realizzano nelle scuole italiane sulla base, solitamente, dell'iniziativa individuale di insegnanti meritevoli. Degno di nota è il progetto attivato dalla Direzione Istruzione del Comune di Firenze, da Arcilesbica e da IREOS – Centro servizi autogestito comunità *queer* (Firenze): *Le chiavi della città. Da Giove e Giunone a Barbie e Ken. Un intervento sui bullismi e le discriminazioni legati agli stereotipi e ruoli di genere**. Si tratta di un progetto di formazione docenti (6 ore) e di interventi nelle classi delle scuole secondarie di primo grado (8 ore), iniziato nel 2008 e finanziato attraverso fondi del bilancio comunale. Per gli insegnanti, il progetto si è concretizzato in un manuale sul metodo dell'educazione alle diversità di orientamenti e di identità sessuali e per la prevenzione al bullismo omofobico, mentre durante i quattro incontri svolti nelle classi sono state utilizzate tecniche esperienziali/partecipative. Nello specifico, i temi degli incontri sono stati gli stereotipi di genere nella società, l'omologazione e la discriminazione nei media, la discriminazione verso le persone che non si conformano con gli stereotipi di genere (trattato attraverso la visione di film), strategie per diventare più accoglienti e sconfiggere gli stereotipi.

Due importanti aspetti utili ai fini della replicabilità riguardano una formazione dei docenti finalizzata a un intervento educativo tanto curriculare quanto extracurriculare e la creazione di un'efficace azione antibullismo e lo sviluppo del benessere scolastico per tutti, attraverso lo sviluppo non solo della professionalità docente ma, anche, di quella di dirigenti, personale ATA e genitori, in un'ottica d'intervento integrato, di visibilità pubblica e di legittimità istituzionale.

Dal *focus group* condotto, gli obiettivi individuati come prioritari sono:

- far conoscere le dinamiche specifiche del bullismo omo/lesbo/transfobico;
- affrontare il problema professionale dell'instaurazione di un clima sereno per tutti all'interno della scuola, grazie alla pratica di

azioni antibullismo mirate a vari livelli: individuale, di gruppo classe e d'istituto;

- far conoscere la diffusione del fenomeno e le cause strutturali legate ad una cultura sessista;

- far confrontare i partecipanti sui meccanismi di gruppo basati su esclusione ed inclusione, su stereotipi e pregiudizi, favorendo l'esperienza in prima persona delle proprie reazioni emotive e psicologiche di fronte alla violenza (fisica e verbale) e alla discriminazione.

A seguito di difficoltà incontrate con alcuni Dirigenti scolastici delle ROC, che non riconoscevano la necessità di un intervento contro il bullismo specificatamente omo/lesbo/transfobico, se ne consiglia l'inserimento in uno (o in più di uno) dei seguenti ambiti educativi: educazione ai diritti umani; educazione alle differenze; educazione alla pari opportunità per tutti; educazione alla maschilità; educazione alla cittadinanza in un'ottica inclusiva.

Dall'esperienza pluriennale condotta nelle ROC si ritiene fondamentale modulare l'intervento di prevenzione e contrasto su almeno tre livelli: un intervento individualizzato, rivolto quindi al singolo docente; un intervento in classe attraverso il consiglio di classe; un intervento d'istituto a livello del collegio dei docenti. Un'interessante proposta attivata in Italia è rappresentata da *L'amore secondo noi**. Con il patrocinio del Ministero per i diritti e le Pari Opportunità e del Ministero delle politiche giovanili, e attraverso sia fondi ministeriali di cui alla legge n. 285/97, *Iniziative a favore dell'infanzia e dell'adolescenza*, che fondi comunali, il team dell'Osservatorio LGBT del Comune di Venezia ha realizzato azioni di contrasto all'omofobia e di educazione sentimentale nelle scuole, a cui si è aggiunta una campagna pubblica contro l'omofobia preparata durante laboratori con ragazzi delle scuole superiori. L'approccio *peer-to-peer*, ovvero da studente a studente, ha consentito che a realizzare la campagna fossero loro stessi, ideata per un pubblico giovanile, assieme ad un gruppo di operatori, giornalisti e grafici. Purtroppo, l'amministrazione ha poi deciso di bloccare la campagna dopo solo un mese, a quanto riferiscono gli attori coinvolti, a causa di pressioni da parte della Curia.

Un'altra iniziativa decisamente innovativa riguarda l'offerta, a partire dal 2007, delle *Proposte teatrali alle scuole medie superiori di Torino e dei Comuni della Provincia** ("Comuni marziani" della Compagnia Tecnologia Filosofica e "Magdalene" della Compagnia Il Piccolo Teatro d'Arte) che affrontano il tema dell'omosessualità e del contrasto alle discriminazioni. Agli studenti e alle studentesse è

stata data la possibilità di riflettere su questi temi attraverso i diversi linguaggi che il teatro utilizza (verbale, gestuale, visivo, musicale, coreografico, ecc.), mentre ai loro insegnanti sono stati offerti degli spunti di lavoro per approfondire in classe le tematiche attraverso i dibattiti in sala dopo gli spettacoli. Tali azioni sono state organizzate dal Servizio LGBT del Comune di Torino; dal CE.SE.DI. (Centro Servizi Didattici); dal Servizio Pari Opportunità e Politiche dei Tempi e dall'Ufficio Giovani del Servizio Solidarietà Sociale della Provincia di Torino.

Sempre sulla base dell'esperienza pregressa appaiono necessarie la "copertura" istituzionale dell'U.S.P. e una verifica longitudinale (di durata almeno quinquennale) dell'efficacia dell'intervento antibullismo.

In conclusione, dal *focus group* condotto emerge il bisogno di superare, attraverso una politica culturale chiara da parte delle istituzioni educative, tutti quegli ostacoli, basati su pregiudizi, informazioni errate, preoccupazioni professionali e deontologiche, che spesso ostacolano l'intervento educativo in ambito scolastico. È cioè importante ricondurre il problema della discriminazione ai danni della popolazione LGBT all'interno del più vasto alveo della formazione professionale dei docenti, inserendo il superamento della discriminazione all'interno dei compiti professionali degli insegnanti e sottraendolo al campo della buona volontà individuale.

Un ultimo tema emerso nel *focus group* è il timore della possibile "volatilità" dell'intervento, il rischio cioè che la formazione non produca cambiamenti sensibili e stabili. A tal proposito si individua la necessità d'introdurre strumenti di valutazione dell'efficacia dell'intervento di formazione sia sul piano dell'acquisizione delle competenze da parte dei docenti, sia su quello della trasformazione della pratica educativa da parte dei docenti formati.

Settore della Formazione Professionale

Un'esigenza emersa al momento del *focus group* condotto con gli *stakeholder* è quella di formazione in ingresso, orientamento e accompagnamento al lavoro per i soggetti LGBT. Per ottenere il primo obiettivo, la buona prassi più significativa riscontrata in Italia risulta essere il progetto *Ila For Trans (Individual learning account)** istituito dalla Regione Toscana, Settore Tutela dei consumatori utenti e Settore Politiche di genere e promozione delle pari opportunità: si

tratta di un'azione che vede coinvolti il Settore Lavoro e Formazione Continua della Regione Toscana e il Centro per l'Impiego e l'Assessorato al Lavoro della Provincia di Pistoia. Il finanziamento è stato di € 150.000, provenienti da risorse regionali, attraverso cui è stata realizzata una *card* del valore di € 2.500 a disposizione di ciascuna persona transessuale o transgender, da spendere in due anni per l'attivazione di borse di formazione personale. L'azione muove dalla constatazione che le persone trans rischiano più di altre di perdere il lavoro o di non trovare una nuova occupazione, soprattutto nella delicata fase di passaggio da un sesso all'altro. La Regione è dunque intervenuta con attività formative da scegliere liberamente, con l'ausilio di *tutor*, secondo il progetto formativo di ognuno.

Per quel che concerne l'orientamento e l'accompagnamento al lavoro, è stato individuato come strategico il sistema degli Sportelli per l'Impiego-Sportelli Multifunzionali e, conseguentemente, lo sviluppo della professionalità in merito al rapporto con l'utenza LGBT degli operatori di tali sportelli. Dall'esperienza di molti emerge, infatti, come il benessere dei futuri lavoratori LGBT sia fortemente condizionato dal clima relazionale che si instaura già nel percorso di ricerca dell'impiego, nella fase della formazione professionale in ingresso e nell'accompagnamento nei primi momenti dell'inserimento lavorativo. A tal proposito, sono stati riconosciuti come indispensabili i seguenti punti: gli operatori degli Sportelli per l'Impiego-Sportelli Multifunzionali devono conoscere i bisogni connessi alla condizione LGBT; gli operatori degli Sportelli devono saper affrontare i problemi formativi, di inserimento e professionali che la popolazione LGBT può incontrare; i percorsi formativi previsti devono tenere in considerazione la specifica condizione LGBT; nella delicata fase dell'inserimento lavorativo ci deve essere un accompagnamento del lavoratore LGBT al fine di prevenire eventuali fenomeni di *mobbing*; i datori di lavoro devono essere sostenuti in termini di consulenza rispetto alle sfide che possono emergere nel rapporto di lavoro.

Un punto di partenza, specificatamente mirato agli operatori degli Sportelli per l'Impiego-Sportelli Multifunzionali, è stata l'esperienza maturata in *ItaliaLavoroSicilia* col progetto S.P.O.I.I.L.S. che prevedeva la formazione del personale in relazione all'utenza di donne, migranti e persone in situazione di disabilità. Nell'auspicata replicabilità di tale esperienza si propone una formazione specifica anche al rapporto con l'utenza LGBT, anche al fine di poter meglio appropiare le situazioni di discriminazione multipla. A una prima fase

di formazione in servizio, sui temi generali relativi alla condizione LGBT, alle difficoltà che le persone LGBT possono incontrare e ai bisogni (in ambito generale e, in particolare, lavorativo) che possono avere, dovrebbe seguire un percorso di tutoraggio e affiancamento degli operatori da parte di personale già formato a queste tematiche, per fare da supporto nelle situazioni concrete che possono presentarsi allo sportello. A questo personale toccherebbe anche il ruolo di interfaccia tra gli Sportelli per l'Impiego e le aziende che impiegano personale LGBT sia nel momento dell'inserimento lavorativo, sia nel momento della valutazione dell'intervento effettuato in un'ottica di *follow-up*, il quale deve essere reso possibile senza costi aggiuntivi né per l'azienda né per il lavoratore.

I partecipanti al *focus group* hanno anche richiesto che gli operatori (impiegati e quadri) degli Sportelli per l'Impiego siano messi in grado di poter esprimere le proprie aspettative in relazione alla proposta di formazione, di tararla sulle proprie esigenze e di verificare la coerenza delle metodologie adottate, concludendo l'attività con un momento di autovalutazione e di proposte di implementazione che coinvolgano il personale formato sulle tematiche LGBT anche nella progettazione delle azioni future, valorizzando così la competenza acquisita.

Un ulteriore bisogno, emerso al momento della riflessione sulle relazioni intercorse tra associazioni LGBT e pubblica amministrazione, è quello della formazione in servizio degli operatori pubblici in merito al rapporto con l'utenza LGBT, come evidenziato dall'esperienza *Discriminazioni nel mondo del lavoro* attivato dall'Ufficio Consigliera di Parità della Provincia di Avellino, in collaborazione con l'Università degli Studi e l'Ordine degli Avvocati di Salerno. Si è trattato di un percorso di informazione ed approfondimento sulla legislazione in materia di contrasto e di prevenzione di ogni tipo di discriminazione sui luoghi di lavoro con la finalità di diffondere la cultura delle pari opportunità e il rispetto della persona. Il percorso era destinato ai funzionari della Direzione Provinciale del Lavoro, ai componenti del Comitato Pari Opportunità, ai dipendenti dell'Ufficio della Consigliera di Parità, ad avvocati. Il progetto è stato reiterato in seguito, comprendendo aggiornamenti relativi alle ultime normative in materia, ed ha inoltre condotto alla pubblicazione *Discriminazioni nel mondo del lavoro*, distribuita gratuitamente agli attori locali deputati alla promozione delle pari opportunità nel mondo del lavoro ed al contrasto e prevenzione della discriminazione.

Nel contesto del progetto è emersa in particolare l'urgenza di rendere i dipendenti pubblici capaci di: interagire positivamente con l'utenza LGBT, offrendo risposte adeguate ai bisogni specifici e ponendo fine alla pratica, riscontrata nel momento della raccolta anche di altre BP, di evitare di trattare il caso dicendo: "Mi dispiace, ma questa tematica non è di competenza del nostro Ufficio"; progettare servizi e iniziative tenendo conto che tra i fruitori ci sono anche le persone LGBT; creare un clima accogliente e rispettoso nei confronti di colleghe e colleghi LGBT.

Alla radice dello svantaggio delle persone LGBT sul mercato del lavoro c'è certamente anche un problema culturale: diverse associazioni denunciano un problema di omofobia, più o meno esplicita e grave, finanche nelle articolazioni dei sindacati. Per questo, segnalano, fondamentale è agire sui modelli culturali (tema cui è dedicata un'apposita sezione a seguire), anche nel contesto della formazione professionale. In questa sede è opportuno presentare l'esperienza del *Gruppo Permanente di Pilotaggio del Servizio LGBT del Comune di Torino**, composto da rappresentanti dei diversi settori dell'amministrazione comunale, che si propone di: condividere i bisogni che emergono dal territorio sulle tematiche LGBT; condividere adeguate strategie d'intervento per rispondere a tali bisogni (buone prassi), individuando le risorse necessarie; far partecipare ogni settore, in prima persona, alla realizzazione di buone prassi rispetto al proprio ambito di competenza; promuovere in ogni settore iniziative di informazione, sensibilizzazione e formazione rivolte a colleghi.

I referenti del Gruppo Permanente di Pilotaggio svolgono una funzione di collegamento all'interno dei vari settori dell'ente pubblico attraverso l'analisi dei bisogni, la progettazione delle azioni, l'informazione e la sensibilizzazione dei colleghi. Rispetto alla portata delle azioni, questa può coinvolgere altri colleghi a seconda delle competenze e del tipo di intervento previsto. Ogni anno sono previsti due incontri del Gruppo di Pilotaggio per programmare le attività e valutarne i risultati, e un incontro formativo per i partecipanti. Inoltre, si svolgono riunioni di gruppi di lavoro su singoli progetti, che possono coinvolgere personale di settore differente. Infine, il Comune di Torino attraverso il Servizio LGBT si occupa di formare sulle tematiche LGBT anche i dipendenti della Provincia di Torino (tramite risorse interne) e delle ASL di Torino (finanziamento del Ministero della Salute attraverso una collaborazione con Arcigay Nazionale).

Un altro esempio di formazione interna è costituito da *Le frontiere dei diritti. Laboratorio su differenze e disuguaglianze** promosso dal Comune di Venezia, Culture delle differenze – Osservatorio LGBT. Si tratta di un laboratorio di formazione per dipendenti pubblici e operatori progettato da un tavolo di lavoro *ad hoc*, che ha visto coinvolti funzionari dell'ente comunale, ricercatori universitari, *team* legali del Servizio Antiviolenza. Attraverso un approccio interdisciplinare ai diritti di cittadinanza e alle politiche anti-discriminazione (sui temi della migrazione, *stalking*, violenza di genere, *empowerment*, nuove famiglie), la formazione di due mesi ha coinvolto operatori dei servizi sociali, avvocati, giornalisti, funzionari pubblici, operatori del settore sociale e associativo; giovani laureandi e dottorandi.

Il Comune di Firenze – Direzione Istruzione ha invece promosso, grazie al finanziamento del Fondo Sociale Europeo, il progetto *Oltre gli stereotipi. Verso il rispetto delle individualità nelle differenze di genere**. Si tratta di un percorso formativo per accrescere competenze professionali degli operatori dei servizi educativi dell'infanzia e della prima infanzia, pubblici e privati, dei Comuni della Provincia di Firenze.

Sulla base delle esperienze proposte, dal *focus group* condotto emergono come prioritari i seguenti aspetti:

- si propone un'incentivazione alla formazione sulla condizione LGBT, inserita all'interno di un più vasto discorso sul rispetto di tutte le differenze;
- è da privilegiare l'educazione non formale, tesa a coinvolgere tutti i lavoratori nell'esperienza formativa, superando l'ostacolo potenziale rappresentato dalla rigidità dell'insegnamento frontale;
- si ritiene altresì importante la stipulazione di protocolli di comportamento in relazione all'utenza LGBT per ogni ambito lavorativo;
- si consiglia come *follow-up* una supervisione sull'utilizzo in ambito lavorativo delle conoscenze acquisite.

La formazione dei dipendenti della pubblica amministrazione dovrebbe prevedere l'utilizzo di strategie diverse, funzionali allo sviluppo di momenti cognitivi, esperienziali e relazionali, così da facilitare una crescita personale di consapevolezza sui vari aspetti della condizione LGBT a tutti i livelli organizzativi. I momenti cognitivi dovrebbero consentire un processo di autovalutazione e di progettazione, propedeutico a un percorso di auto-formazione continua e

di diffusione a cascata delle conoscenze acquisite, al fine di rendere il servizio autonomo da ulteriori percorsi di formazione. Questi potrebbero poi essere compensati da costanti corsi di aggiornamento. Nonostante il fatto che l'offerta dovrebbe riguardare potenzialmente tutti i dipendenti della pubblica amministrazione (Comune, Provincia, ASL, Consultori, Servizi Anagrafici, Circoscrizioni...), sono stati individuati come prioritari dagli *stakeholder* gli ambiti inerenti al carcere, alla scuola, alla sanità, ai servizi sociali.

Settore Socio-Lavorativo

È opportuno ribadire che l'ambito del pubblico impiego e dell'organizzazione della pubblica amministrazione sono di fondamentale importanza, sia per l'alto numero di occupati nel settore pubblico, sia per il ruolo di esempio e traino (anche culturale) che le pubbliche amministrazioni possono svolgere nei confronti del settore privato (si veda il prossimo capitolo). Nonostante ciò, le BP considerate per l'ambito lavorativo non si applicano ai casi in cui le pubbliche amministrazioni sono i datori di lavoro, dal momento che su questo aspetto non sono stati rilevati casi di studio. Fa eccezione il *Codice di condotta per la prevenzione di molestie sessuali, discriminazioni e mobbing* distribuito a tutti i dipendenti dell'amministrazione regionale pugliese, che però è di troppo recente istituzione per poterne trarre una valutazione.

Per quanto attiene invece altre azioni implementate dall'amministrazione, è utile evidenziare le lezioni (positive o a volte negative) che possono essere tratte da alcune esperienze già attuate nelle Regioni italiane, in quanto tutte le seguenti BP presentano il carattere della trasferibilità, ovvero della potenziale capacità di essere applicate in contesti altri rispetto a quello in cui sono state progettate:

- lo *Sportello ISELT** (Inclusione Sociale e Lavorativa di persone Transessuali) con capofila il Comune di Torino e *partner* il Consorzio Sociale Abele Lavoro, Formazione 80 e Informagay;
- lo *Sportello LGT* realizzato da i-Ken Onlus in collaborazione con la Camera Metropolitana del Lavoro di Napoli;
- il progetto *Microcredito* promosso dalla Regione Lazio e sostenuto dall'associazione Di'GayProject in quanto operatore territoriale.

Come già notato, le persone omosessuali e bisessuali subiscono discriminazioni e molestie prevalentemente sul luogo di lavoro: le

coppie con figli fronteggiano quotidiane difficoltà nel conciliare la vita familiare con quella lavorativa (ad esempio, per prendere ferie coordinate, per assentarsi dal lavoro per motivi familiari, ecc.); le coppie gay e lesbiche non godono della pensione di reversibilità o dei permessi per accudire il *partner* in caso di ricovero ospedaliero. Viceversa, è l'accesso al lavoro l'ambito più problematico per l'inserimento sociale delle persone trans. Come discusso nel cap. 8, una volta ottenuto l'impiego, le persone trans godono di una tutela legale relativamente migliore di quella destinata alle persone omosessuali e bisessuali, in ragione della estensione giurisprudenziale delle tutele sviluppate per il contrasto alla discriminazione di genere.

Per questo, la prima BP selezionata riguarda l'accesso al lavoro per le persone trans. Lo *Sportello ISELT*, per assistere le persone transessuali e transgender nella ricerca di lavoro, istituito nell'ambito di un Programma Operativo Regionale con capofila il Comune di Torino, si è svolto in due fasi: una di studio e ricerca, conclusa con la pubblicazione di un rapporto; l'altra di consulenza e orientamento, in cui i bisogni delle persone trans venivano raccolti e analizzati, e gli utenti potevano godere dell'accompagnamento ai servizi per l'impiego competenti sul territorio. Nel corso del tempo, dato il moltiplicarsi delle richieste e la loro varietà (alla ricerca del lavoro si associavano un'altra serie di problematiche), il Comune di Torino ha ritenuto opportuno, piuttosto che potenziare lo Sportello, favorire l'accesso diretto ai Servizi del territorio (Servizi Sociali, Centri per l'impiego) da parte dell'utenza, prevedendo un'adeguata formazione per gli operatori. Il Comune ha così chiuso lo Sportello e avviato la formazione del personale dei Servizi del territorio, mantenendo un Coordinamento con funzioni di progettazione e consulenza con i vari enti e associazioni che avevano collaborato con ISELT al fine di preservare l'esperienza acquisita.

Come indicato nel contesto del *focus group* realizzato a Bari, al Sud tale ambito di intervento è reso ancora più problematico dalla strutturale carenza di domanda di lavoro, dalla disoccupazione e dall'inoccupazione persistenti. È per questo fondamentale, nell'ipotizzare azioni replicabili, coinvolgere i datori di lavoro, potenzialmente tramite le Camere di Commercio. Inoltre, come sottolineano le associazioni interpellate, date le condizioni del mercato del lavoro e dato il forte squilibrio nel potere contrattuale, in presenza di persone dalle forti difficoltà di accesso all'impiego è fondamentale qualificare il problema in termini di accesso al lavoro "di qualità". Infatti, è

diffusa la pratica di offrire alle persone trans condizioni contrattuali molto penalizzanti, o addirittura impieghi esclusivamente “in nero”, facendo leva sulla loro posizione che le rende lavoratori vulnerabili e più facilmente sfruttabili.

In effetti, questa esperienza è stata già replicata altrove, con lo *Sportello LGT* istituito a Napoli, in cui l’associazione i-Ken Onlus svolge un servizio di consulenza e orientamento per conto della Camera del Lavoro. Con questa modalità, il coinvolgimento delle realtà associative permette una migliore vicinanza tra chi fornisce il servizio e chi ne fruisce, ma occorre ribadire che le associazioni e le realtà del terzo settore non possono ricoprire un ruolo suppletivo della pubblica amministrazione. Lo *Sportello LGT* si occupa dunque della presa in carico di problematiche inerenti alla discriminazione subita da persone LGBT, principalmente tramite l’indirizzamento verso strutture e servizi pubblici più idonei a trattare le specifiche questioni; la distribuzione di materiale informativo e pubblicitario; le attività di sensibilizzazione e di contrasto al *mobbing* sui luoghi di lavoro (grazie alla collaborazione del sindacato). I servizi di consulenza offerti riguardano il contrasto a omofobia, transfobia, bullismo, discriminazioni sul luogo di lavoro; relazioni familiari e amicali; informazioni sanitarie e sulle attività ludico-ricreative specificamente rivolte alla popolazione LGBT.

Queste esperienze sono utili per il loro carattere trasversale, che permette di contrastare la discriminazione subita a causa dell’identità di genere e dell’orientamento sessuale. Inoltre, sono molto importanti perché le esperienze singole e specifiche, come lo Sportello ISELT, sono necessariamente limitate nel tempo e nello spazio: di conseguenza, dato che molte esperienze di questo tipo richiedono un finanziamento *ad hoc* che rischia di non essere concesso o rinnovato, solo un pieno *mainstreaming* della cultura di parità per tutti può garantire che in ogni rapporto con la PA le persone LGBT non subiscano discriminazioni.

Infine, nell’ipotesi di replicabilità delle misure selezionate, occorre considerare il merito delle azioni proposte: in particolare, le associazioni consultate sottolineano come per l’inserimento professionale delle persone LGBT, oltre ai servizi di consulenza e orientamento, è utile anche seguire e monitorare le persone potenzialmente più soggette alla discriminazione nella prima fase di occupazione (si tratta del cosiddetto *job coaching*). Ad ogni modo, l’esperienza napoletana dello Sportello LGT sembra indicare che, anche alla luce delle citate

criticità del mercato del lavoro nelle ROC, servizi di collocamento e inserimento occupazionale sono molto più richiesti dei servizi di semplice orientamento.

In particolare, ai fini della replicabilità delle esperienze citate, sembra di particolare rilevanza il ruolo che possono avere l'incentivazione e la facilitazione della creazione d'impresa. Occorre ribadire che questo tipo di interventi impiega risorse non necessariamente ingenti, non tanto per le ridotte dimensioni della popolazione LGBT visibile e quindi più soggetta a discriminazione, quanto piuttosto per il ruolo che politiche del territorio di più ampio respiro possono avere. Così, ad esempio, fondamentali appaiono le politiche nella concessione di appalti e nell'acquisto di beni e servizi (*procurement*) che impongano alle imprese e ai professionisti il rispetto certificato di *standard* minimi in termini di non discriminazione dei propri dipendenti, clienti e fornitori.

Sempre al fine di favorire la creazione di posti di lavoro e di superare una prospettiva di concorrenza tra chi cerca lavoro in una situazione di carenza di prospettive occupazionali, appare molto interessante l'esperienza di *microcredito* avviata nella Regione Lazio. Il microcredito si fonda su un fondo di garanzia, messo a disposizione dalle amministrazioni, che non richiede un cospicuo esborso monetario e gode di un alto effetto moltiplicativo. Le persone più svantaggiate sul mercato del lavoro, che avrebbero scarso o nessun accesso al credito, possono richiedere che sia l'amministrazione, tramite il fondo messo a disposizione, a fornire le garanzie per i (modesti) crediti da loro richiesti al fine di iniziare un'attività produttiva. Il settore privato rimane l'erogatore del prestito e richiederà tassi d'interesse commisurati al rischio di credito non solo del debitore, ma anche dell'amministrazione che ha prestato la garanzia: dunque, con una riduzione notevole del rischio e quindi del tasso praticato. Tale soluzione permette alle persone svantaggiate sul mercato del lavoro di iniziare una nuova impresa e, con i profitti prodotti, ripagare il prestito erogato: l'esborso finale per l'amministrazione dipende, dunque, solo dal numero di persone che non riescono a ripagare interamente la somma.

Nella replicabilità di questa buona prassi bisogna considerare la centralità delle associazioni LGBT in quanto intermediarie tra i singoli cittadini e gli istituti di credito: agli operatori (cooperative, associazioni *no-profit* e di volontariato) viene affidato l'importante ruolo di "sensori territoriali" e, quindi, in quanto tali, di ricettori delle esigenze

ze dei cittadini che, per i motivi più vari (spese straordinarie, motivi di salute, redditi familiari troppo bassi, sofferenze bancarie, problemi di protesta, procedimenti penali a carico), si trovano in momenti di *impasse* economica o sono addirittura esclusi dal tradizionale circuito bancario non potendo accedere al credito ordinario. Nel caso del Lazio, tale funzione è stata svolta dall'associazione Di'GayProject di Roma che, come operatore territoriale, si fa soprattutto portavoce delle necessità e richieste delle persone gay, lesbiche, bisessuali, trans.

Settore Sanitario

Una volta tracciati i contorni del contesto socio-sanitario che riguarda le persone LGBT, effettuata l'analisi dei bisogni e preso atto delle discriminazioni che in questo ambito alcune persone subiscono a causa del proprio orientamento sessuale o della propria identità di genere, si è cercato, attraverso l'ascolto delle opinioni e delle proposte delle associazioni LGBT durante il *focus group*, di indagare la possibilità di replicare nelle ROC alcune delle pratiche poste in essere da Regioni come la Toscana che, sotto il profilo dell'attenzione ai bisogni e ai diritti delle persone LGBT, rappresentano nel nostro Paese l'avanguardia.

Constatato, infatti, che nessuna azione di contrasto alla discriminazione in ambito sanitario è stata intrapresa dalle amministrazioni nelle ROC, l'obiettivo primario individuato durante il *focus group* è stato fornire gli strumenti per una rispettosa interazione con gli utenti LGBT, in considerazione di alcuni gravi episodi di discriminazione che sono stati riferiti e degli inadeguati moduli comunicativi e comportamentali che spesso si traducono nella violazione del diritto alla salute delle persone LGBT o di altri diritti come quello alla riservatezza dei dati sensibili concernenti lo stato di salute e la vita sessuale di cui al d.lgs. n. 196/2003.

Le proposte avanzate sono le seguenti:

- attuazione di *servizi di informazione, consulenza e sostegno agli adolescenti* per garantire il diritto all'autodeterminazione responsabile del proprio orientamento sessuale ed identità di genere e per supportarli in presenza di eventuali situazioni di emarginazione scolastica o lavorativa;

- *monitoraggio triennale* circa l'effettiva riduzione delle disuguaglianze di accesso ai servizi e il miglioramento di alcuni specifici parametri connessi allo stato di salute e benessere;

– formalizzazione tra Regione, Ufficio Scolastico regionale e Direzioni consultoriali delle ASL di un *protocollo di intesa regionale* che preveda corsi di formazione per il personale docente sulle tematiche relative alla salvaguardia ed al rispetto dei diversi orientamenti sessuali e delle identità di genere in rapporto con i servizi socio-sanitari;

– *sviluppo di progetti di ricerca* per mezzo di questionari indirizzati a medici generici in ciascuna delle aree vaste in cui il S.S.R. è organizzato nonché a medici ospedalieri, personale sanitario in genere e studenti universitari delle scuole infermieristiche, e realizzazione di convenzioni tra singole ASL e Associazioni LGBT sul territorio che permettano di sostenere attività consultoriale e informativa;

– creazione di un *modulo formativo specifico* sull'orientamento sessuale e l'identità di genere, come realizzato dalla ASL di Lucca. Tali moduli formativi, realizzati in collaborazione con l'associazionismo locale, sarebbero facilmente replicabili, potendo contare su un sufficiente numero di potenziali formatori in seno alle associazioni LGBT e sulla loro competenza teorico-pratica; *diritto di designare la persona deputata ad assumere le decisioni di ordine terapeutico* in caso di incapacità, la quale, in conseguenza della designazione, avrebbe il diritto di assistere il paziente in ogni fase della degenza;

– *legittimazione delle coppie omogenitoriali* e della madre non biologica nell'accudimento dei figli in ospedale;

– *somministrazioni gratuite delle terapie con antiandrogeni ed estrogeni* per le persone transessuali e transgender: tali farmaci non vengono riconosciuti perché tra le indicazioni terapeutiche non figura la disforia di genere ma, come avvenuto in Toscana, una delibera della Giunta Regionale potrebbe essere sufficiente per risolvere la questione.

Ancora una volta, sarebbe sufficiente la volontà politica di regolamentare situazioni che riguardano ormai una percentuale consistente della popolazione italiana, non soltanto LGBT, le cui istanze toccano argomenti di alto valore sociale e civile e non dovrebbero risentire di chiusure di tipo ideologico, politico o religioso. L'associazionismo si impegna quindi a svolgere, perdurante l'assenza di una organica legislazione nazionale antidiscriminazione e regolatrice dei diritti e dei doveri dei conviventi anche omosessuali, una funzione di stimolo nei confronti delle singole amministrazioni regionali affinché dotino le Regioni di una normativa che replichi quella Toscana e risponda alle istanze delle collettività LGBT regionali.

Settore Abitativo

L'indagine sul territorio delle ROC, in particolare attraverso gli elementi emersi durante il *focus group* con le associazioni LGBT più rappresentative, ha evidenziato come, pur in presenza di alcuni episodi di discriminazione posti in essere contro le persone LGBT e malgrado le maggiori difficoltà delle persone transessuali e transgender nella ricerca di un alloggio sul mercato delle locazioni, il settore abitativo non rappresenta il fronte più caldo. Cionondimeno, il fenomeno discriminatorio non può essere sottovalutato. Gli atti di discriminazione che in alcuni dei casi riferiti hanno assunto i contorni dell'intimidazione e della persecuzione (telefonate notturne, danneggiamenti, blocco del citofono al fine di arrecare disturbo, scritte offensive) comportano per molte persone gay e lesbiche alla ricerca di un alloggio "la paura di esternare" la propria omosessualità, e di conseguenza difficoltà nello svolgimento della propria quotidianità e della propria vita affettiva. È stata riferita una prassi, diffusa soprattutto in Campania da parte di potenziali locatori, di richiedere il certificato di matrimonio o comunque un documento comprovante l'avvenuta celebrazione delle nozze come presupposto per la conclusione del contratto di locazione, giustificando tale pretesa come garanzia di affidabilità dei locatori e di stabilità del rapporto locativo. L'eventualità che un gruppo sociale possa subire discriminazioni a causa del proprio orientamento sessuale o identità di genere giustifica e consiglia l'adozione di misure di contrasto. A tal proposito possiamo segnalare le uniche due buone prassi riscontrate in Italia: la prima è rappresentata dal *Regolamento per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica** del Comune di Bologna – Istruzione e Politiche delle Differenze. Al fine di permettere l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, ha deliberato il nuovo Regolamento nel gennaio 2007. Anche in questo caso l'azione si realizza senza che vi sia una distinzione di trattamento basata sull'orientamento sessuale e l'identità di genere.

La seconda buona prassi concerne il *Contributo al canone locativo per i giovani* – Istituzione "Agenzia casa giovani", da parte dell'Assessorato alle politiche sociali e politiche giovanili – Servizio Giovani del Comune di Napoli che, con il finanziamento del Ministero della Gioventù, ha promosso un progetto finalizzato a favorire l'autonomia abitativa dei giovani in città. L'iniziativa si rivolge ai giovani che intendono avviare un processo di emancipazione dalla famiglia di ori-

gine, in età compresa tra i 18 e i 35 anni, con problemi di accesso alla casa e al lavoro, titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo ubicato nel Comune di Napoli. Il bando prevede l'assegnazione di un contributo integrativo al canone di locazione di € 6.000 annui. È in via di realizzazione l'istituzione di un' "Agenzia etica per la casa", le cui principali azioni sono la strutturazione di un servizio di incontro tra domanda e offerta di alloggi attraverso un *database online*; la realizzazione di una campagna di comunicazione indirizzata non solo a pubblicizzare i servizi offerti ma anche a sensibilizzare tutti i cittadini verso il problema dell'abitazione per i giovani e a promuovere programmi sperimentali per la realizzazione di forme abitative e di *co-housing* (co-residenza) di nuova concezione. È una proposta innovativa che fa parte di un sistema di azioni (già attivate o in via di attivazione) promosse dall'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Napoli – Servizio Giovani in materia di politica abitativa, specificatamente indirizzate ai giovani, senza alcun tipo di restrizione/discriminazione (quali ad es. il legame matrimoniale, la presenza di figli, ecc.) e a sostegno, pertanto, dei cittadini di qualsiasi orientamento sessuale o identità di genere.

Preso atto della difficoltà di intervenire normativamente su un momento dominato dall'autonomia privata qual è la sottoscrizione del contratto tra privati, sono pervenute da parte delle associazioni LGBT interessanti proposte volte ad attenuare le difficoltà della ricerca abitativa da parte delle persone LGBT:

- l'istituzione, presso determinate associazioni anche sindacali disponibili, di *albi di potenziali locatori c.d. "gay-friendly"*, quindi ben disposti a concedere immobili in locazione a persone e coppie gay, lesbiche, transessuali o transgender. La tenuta di questi albi, che faciliterebbe notevolmente l'incontro dell'offerta con la domanda, potrebbe basarsi sul contributo del volontariato LGBT che, tuttavia, non sarebbe sufficiente dal momento che l'associazionismo non è radicato sul territorio in maniera capillare (se è notevole la sua diffusione nelle province siciliane, è molto meno presente già in Campania e Puglia, fino a rappresentare una presenza molto limitata in Calabria). Di qui l'importanza di una eventuale collaborazione delle sigle sindacali sensibili a queste tematiche e disponibili a offrire al territorio di competenza un servizio di questo tipo;

- una proposta interessante e innovativa nell'ottica di proporre la comunità LGBT non come problema, bensì come risorsa, è stata quella concernente la creazione di "*gay districts*" nel quadro di progetti di

riqualificazione abitativa, economica e socio-culturale (mostre, concerti, convegni, iniziative di socializzazione, ecc.) di aree urbane in disfacimento, che vedano come protagoniste persone gay, lesbiche e trans e le loro associazioni, incentivate a trasferirsi in queste aree al fine di determinarne un rilancio;

- *implementazione di incentivi di natura fiscale per i locatori* (esenzione da imposte di registrazione, detrazioni di imposta, contributi o agevolazioni anche da parte degli Enti Locali) al fine di agevolare la concessione di immobili in locazione alle persone LGBT;

- per quanto riguarda le persone transessuali e/o transgender con particolari difficoltà abitative, è stato proposto l'intervento del servizio sociale a livello comunale o di ambito territoriale attraverso lo strumento della mediazione e/o della prestazione di garanzie pubbliche (c.d. *affitto garantito*) al fine di agevolare la diffidenza del locatore potenziale o addirittura la paura troppo spesso ingiustificata di incorrere nelle fattispecie previste dall'art. 3 della l. n. 75 del 1958 c.d. "legge Merlin";

- per quanto riguarda eventuali facilitazioni all'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica per le persone LGBT in condizioni di disagio economico abitativo è stata valutata la replicabilità di una delle azioni di contrasto alla discriminazione nel settore abitativo posta in essere dal Comune di Bologna attraverso l'approvazione del nuovo *regolamento per gli alloggi E.R.P.* nel gennaio 2007, proposta replicabile in particolare nelle Regioni Sicilia, Campania e Calabria, dove non sono stati predisposti nel settore strumenti normativi adeguati come è avvenuto per la Puglia. Tale regolamento prevede e predispose *l'accesso ai bandi per l'assegnazione per i nuclei familiari basati su vincoli affettivi e solidaristici* con lo scopo di garantire loro pari opportunità. Sono state valutate le difficoltà di realizzazione collegate soprattutto a fenomeni locali di occupazione abusiva di alloggi appena realizzati o in corso di realizzazione, spesso pilotati dalla criminalità organizzata, ma l'associazionismo LGBT ritiene auspicabile e sostiene l'impegno delle istituzioni nella realizzazione di una politica delle pari opportunità anche per tutte le formazioni familiari, dotandosi degli opportuni strumenti normativi sia a livello di legislazione regionale che di disciplina regolamentare, colmando attraverso l'assegnazione di un dato punteggio il divario rispetto ad altre categorie di beneficiari (es. destinatari di riserve) – tecnica di parificazione peraltro applicata dal Comune di Venezia. In particolare, la replicabilità di questa prassi può essere opportunamente adattata alle esigenze

specifiche del singolo territorio grazie all'intervento delle associazioni LGBT che potrebbero svolgere un importante ruolo di individuazione, in concreto, dei bisogni e di orientamento degli utenti.

Le suddette soluzioni potrebbero rappresentare strumenti validi e applicabili nelle ROC per ridurre le discriminazioni subite sia dalla popolazione omosessuale che dalle persone trans, particolarmente suscettibili di cadere in reti di sfruttamento del disagio abitativo.

10.2 Note conclusive. Le reti territoriali: visibilità istituzionale e ruolo delle associazioni

In seguito alla mappatura delle buone prassi esistenti in Italia, all'analisi dei bisogni emersi dai diversi contesti territoriali delle ROC e all'incontro con le associazioni LGBT impegnate a livello locale, la proposta avanzata al fine di fornire dei metodi per l'identificazione, il coinvolgimento ed il rafforzamento del sistema di attori istituzionali e associativi, è la promozione di una rete territoriale composta da enti locali e associazioni LGBT.

A livello nazionale non possiamo mancare di segnalare la già menzionata RE.A.DY, che comprende le amministrazioni pubbliche che hanno sviluppato o che intendono promuovere politiche di inclusione sociale a favore delle persone omosessuali e transessuali⁹. Nasce da un incontro tenutosi a Torino il 15 giugno 2006, in concomitanza con il convegno europeo *Città amiche, friendly cities, villes amies* organizzato dal Coordinamento Torino Pride in collaborazione con le amministrazioni locali e regionali torinesi. In tale sede venne discusso il documento programmatico della Rete proposto dal Comune di Torino, dalla Provincia di Torino e dal Comune di Roma, la cosiddetta Carta d'Intenti.

Tra le finalità della Rete spicca la volontà, da parte degli aderenti, di individuare, mettere a confronto e promuovere politiche di inclusione sociale per le persone LGBT; contribuire alla diffusione di buone prassi su tutto il territorio nazionale; supportare le Pubbliche

⁹ Ne fanno parte, attraverso la sottoscrizione della Carta d'Intenti:

Regioni: Piemonte e Toscana;

Province: Cremona, Roma, Siracusa e Torino;

Comuni: Bari, Bologna, Cremona, Firenze, Messina, Napoli, Perugia, Pisa, Pistoia, Roma, Torino, Venezia; Capraia e Limite (FI), Casalmaggiore (CR), Marineo (PA), Rende (CS) e Salsomaggiore (PR).

amministrazioni nella realizzazione di attività rivolte alla promozione e al riconoscimento dei diritti delle persone LGBT. Il Comune di Torino, attraverso il Servizio LGBT, è stato indicato come sede della Segreteria della Rete che, secondo la carta d'intenti, dovrebbe essere assunta annualmente da *partner* diversi: non esistendo però nelle altre città alcun organismo che possa supportare la segreteria, tale Segreteria è tuttora curata dal Comune di Torino, unico in Italia (dopo la sospensione delle attività dell'Osservatorio LGBT di Venezia) ad avere un servizio specificatamente dedicato al superamento delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere – il Servizio LGBT.

Tra le azioni realizzate dalla RE.A.DY in questi anni vi sono la raccolta e la documentazione delle buone prassi realizzate dai *partner*; l'organizzazione di conferenze nazionali a tema con il coinvolgimento di altri enti pubblici e di associazioni LGBT; la celebrazione della Giornata internazionale contro l'omofobia attraverso gli eventi locali dei *partner* promossi a livello nazionale; la realizzazione di una pagina web della Rete sul sito del Servizio LGBT; la presentazione della Rete presso le amministrazioni interessate ad associarsi.

A livello locale, invece, quattro sono le esperienze che condividono la volontà di costruire un *network* tra le associazioni LGBT del territorio e il Comune in cui queste associazioni operano: *Tavolo di concertazione permanente tra associazioni LGBT e Comune di Napoli*; *Tavolo di coordinamento permanente sull'identità di genere e l'orientamento sessuale con il Comune di Roma*; *Tavolo consultivo delle associazioni e dei gruppi LGBTQ del Comune di Bologna**; *Coordinamento Torino Pride e Servizio LGBT del Comune di Torino**. Si tratta di iniziative che si propongono di: agire per denunciare il persistere di una cultura di discriminazione ai danni delle persone omosessuali, bisessuali e transessuali, caratterizzata da fenomeni omofobici e transfobici, atti di bullismo, violenza, prevaricazione e odio; di evidenziare l'assenza di strumenti efficaci per l'affermazione dei diritti di piena cittadinanza e dignità delle persone LGBT; di sensibilizzare al valore della differenza, dell'integrazione e della solidarietà; promuovere un Piano integrato di azioni contro l'omofobia, per il rispetto delle differenze e il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro delle persone LGBT; di avviare percorsi formativi di "cultura del rispetto delle differenze" nelle scuole di ogni ordine e grado.

Naturalmente lo scoglio più difficilmente superabile è la volontà politica delle singole amministrazioni che, come si è rilevato, dan-

no spesso l'impressione di non attribuire ai fenomeni discriminatori la rilevanza che meriterebbero. Detta volontà deve essere stimolata a impegnarsi non solo in un'attività di produzione normativa e programmatica, ma anche di pratica attuazione, principalmente attraverso lo stanziamento di risorse per il finanziamento dei progetti.

Riconosciuta da più parti la necessità di affermare una volontà politica di contrasto alle discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere, l'istituzione di un Servizio o l'individuazione di un Ufficio dedicato alle tematiche LGBT, come realizzato dal Comune di Torino attraverso il *Servizio LGBT**, risponderebbe ai seguenti bisogni:

- legittimare l'esistenza di soggetti LGBT e dei loro bisogni in quanto cittadine e cittadini;
- comunicare simbolicamente la presa di posizione dell'amministrazione contro le discriminazioni;
- garantire la continuità nel tempo;
- creare lo sviluppo di una specifica *expertise* nel settore pubblico;
- costruire una rete interna alle amministrazioni locali affinché la lotta alle discriminazioni avvenga trasversalmente e proceda di pari passo sia da un punto di vista orizzontale (numero di settori pubblici coinvolti) che verticale (diversi livelli dell'ente pubblico);
- creare un progetto sostenibile che possa resistere anche nel momento in cui finiscono i finanziamenti puntuali a progetti specifici;
- coinvolgere le associazioni LGBT in quanto testimoni privilegiati già nella fase di progettazione delle politiche pubbliche;
- porre le associazioni nelle condizioni di attuare un programma di *empowerment* e di *capacity building* invece di essere relegate al ruolo di vittime.

Come emerso chiaramente nel corso della ricerca, i singoli individui – ma ancora di più, quali moltiplicatori, le associazioni – sono al centro delle iniziative che sono state realizzate e che si propongono per contrastare i fenomeni discriminatori. *Partnership* pubblico-privato, informali, ma anche formali perché, ad esempio, suggellate da protocolli di intesa, rappresentano in termini generali strategie efficaci per intervenire sui fattori alla base della discriminazione. Proprio con riguardo, quindi, agli aspetti di *capacity building* e di *empowerment* è risultato utile compiere una riflessione più specifica e procedere, a seguito di una prima analisi di contesto, alla formulazione di azioni più specifiche, come emergerà nei capitoli successivi.

11. Proposte normative e di politiche pubbliche

L'analisi di contesto e lo studio di replicabilità delle buone prassi più significative hanno evidenziato e approfondito quegli interventi di *governance*, normativi e a livello di politiche sociali, che, nell'attuale quadro normativo, è possibile realizzare. A completamento di quanto già illustrato si intende ritornare su alcuni principi importanti che devono informare l'attività dell'amministrazione e avanzare alcune ultime proposte per intervenire in alcuni settori di particolare importanza, segnatamente quello dell'istruzione e quello professionale.

Settore sociale e sanitario

Si deve sottolineare come l'intervento del legislatore regionale e l'azione dell'amministratore pubblico non possano non avere di mira un obiettivo di giustizia sociale, accompagnando il cittadino in concrete condizioni di debolezza e disagio verso il superamento di quegli ostacoli di ordine economico e sociale di cui parla il secondo comma dell'art. 3 della Costituzione, cardine massimo di tutto il sistema giuridico italiano in tema di contrasto alla discriminazione.

Ad esempio, si è evidenziato come molte persone transessuali e transgender siano più facilmente soggette a trovarsi in condizioni di particolare fragilità nella ricerca di un alloggio a causa del radicato pregiudizio nei loro confronti, specialmente nei casi in cui le condizioni economiche e personali non consentano di affrontare agevolmente le difficoltà. Tali difficoltà sono presenti altresì nell'ambito dell'accesso all'edilizia popolare, in un ambito, cioè, sul quale l'amministrazione regionale e locale non è soggetta ai limiti di intervento sull'autonomia contrattuale dei privati che è propria del settore della locazione privata.

Come già evidenziato, nell'attuare interventi di contrasto alla discriminazione le amministrazioni devono ovviamente essere rispet-

tose dei limiti imposti dall'ordinamento. Gli enti territoriali non dovranno, tuttavia, solo operare alla luce del dato costituzionale italiano, in particolare come interpretato dal Giudice delle leggi, ma dovranno anche porre attenzione all'evoluzione del diritto dell'Unione Europea e del Consiglio di Europa. Ciò non solo perché dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona appare più probabile l'approvazione della Direttiva contro la discriminazione in generale, in preparazione da molti anni, quanto piuttosto perché tutto il contesto di tutela dei diritti fondamentali sta acquisendo colori e significati sempre più intensi. Anche qui valga un esempio.

La Corte Europea per i diritti dell'uomo, le cui decisioni sono vincolanti per lo Stato italiano, nella sentenza *Van Kück c. Germania* del 12 giugno 2003 (ricorso n. 35968/97) ha dichiarato che "il transessualismo è ampiamente riconosciuto a livello internazionale come condizione medica" per la quale la terapia ormonale e l'intervento chirurgico costituiscono un rimedio terapeutico. Ha così condannato la Germania sulla base degli articoli 6 e 8 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo per aver negato, in sede giudiziaria, il rimborso dei costi del trattamento ormonale e chirurgico alla parte attrice. In particolare, la Corte ha stabilito che il mancato rimborso delle spese mediche (terapia ormonale ed intervento chirurgico) costituisce una "violazione degli obblighi positivi dello Stato" ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione con riferimento al "diritto al rispetto della vita privata e nella fattispecie del diritto all'identità di genere ed allo sviluppo della personalità della parte attrice".

Questa statuizione è stata scelta, oltre che per offrire un esempio della rilevanza della dimensione europea della tutela dei diritti ad ogni livello, altresì regionale e locale, anche perché richiama la delicatezza della questione sanitaria in taluni contesti. Come si è cercato di evidenziare sulla base di dati statistici e studi disponibili, nonché attraverso l'indagine sul territorio, esistono fenomeni di disagio e di discriminazione delle persone LGBT in ambito sanitario. La rilevanza particolare del settore sanitario, che ha riguardo per la salute della cittadino, diritto che la Costituzione si impegna a garantire al suo articolo 32, è data dai poteri di intervento che la riforma del Titolo V, Parte II della Costituzione, operata nel 2001, riconosce alle Regioni. Queste, infatti, possono prevedere trattamenti sanitari a carico del servizio pubblico ulteriori rispetto ai livelli essenziali di assistenza previsti a livello statale. Inoltre, interventi istituzionali finalizzati al contrasto dei fenomeni discriminatori possono realizzarsi attraverso

iniziative di comunicazione sociale e di formazione volte a preparare gli operatori sanitari a una rispettosa interazione con le persone LGBT, attenta a eventuali esigenze specifiche connesse all'orientamento sessuale o all'identità di genere della persona.

Istruzione e formazione professionale

Per le medesime ragioni, un ampio margine di manovra è concesso agli enti substatuali nell'ambito dell'istruzione e della formazione professionale. Con riguardo a quest'ultimo settore, si può formulare una raccomandazione rivolta alle amministrazioni locali affinché promuovano e sostengano alcune iniziative di particolare rilevanza. Innanzitutto, si possono immaginare iniziative relative alla formazione *off the job* destinate alla popolazione LGBT (ma, per le ragioni esposte nella parte prima di questo rapporto, soprattutto alla popolazione trans). Inoltre, con riguardo a tutta la formazione professionale in ingresso, il *vocational training*, si auspica che l'amministrazione tenga conto della presenza tra i corsisti di soggetti LGBT, che vanno garantiti dalla potenziale presenza di discriminazione diretta o indiretta. Riguardo alla formazione *on the job*, invece, va certo, anche in questo caso, garantita una politica antidiscriminatoria in generale, ma va anche pensato un intervento formativo *ad hoc* che fornisca i lavoratori del settore pubblico di quelle competenze necessarie a confrontarsi con le istanze della popolazione LGBT, anche con la creazione di un servizio apposito, come già avvenuto a Torino.

In un'ottica di economia ed efficacia viene individuato, come beneficiario prioritario dell'intervento formativo in servizio, l'ambito degli insegnanti e dei formatori. In relazione a quest'ultimo, si sottolinea l'importanza che le amministrazioni locali sostengano, anche economicamente, interventi tesi alla trasformazione della cornice pedagogica che presiede a questo delicato ambito, e alla creazione di un quadro teorico-educativo inclusivo e rispettoso delle differenze, che sappia avere ricadute operative nella pratica concreta della didattica scolastica e della formazione professionale.

Visto il necessario interfacciarsi dell'ambito della formazione professionale con quello della ricerca dell'impiego si sottolinea infine la necessità di un intervento formativo destinato agli operatori degli Sportelli dell'Impiego, al fine di renderli capaci di comprendere le specifiche esigenze della popolazione LGBT, secondo le direttrici descritte tra le buone prassi.

Un ampio ventaglio di proposte e raccomandazioni si possono formulare con riguardo al settore dell'istruzione, che da sempre è ambito privilegiato per il contrasto alla discriminazione e che proprio nelle Regioni italiane ha evidenziato una significativa attività di sensibilizzazione alla tutela della dignità delle persone LGBT. D'altra parte, che l'ambito dell'istruzione sia d'importanza fondamentale nel contrasto alla discriminazione ai danni della popolazione LGBT è un dato acquisito da tempo. Dalla *World Values Survey* del 2005 emerge, infatti, come il titolo di studio sia una delle variabili che più condizionano la diffusione del pregiudizio e come la discriminazione diminuisca al crescere del titolo di studio, e nelle ROC in misura maggiore rispetto alle altre Regioni. Esso, infine, appare un ambito d'intervento ideale, visti il suo ruolo educativo e le possibili ricadute sulla società in generale.

Dall'indagine condotta nelle ROC sulle strategie d'interazione politica, sociale e culturale tra le associazioni LGBT e le istituzioni locali nel campo dell'istruzione, emerge un panorama molto poco articolato, fatta eccezione per le buone prassi individuate, costituite per lo più dal supporto istituzionale a iniziative pensate e realizzate dalle associazioni. La maggior parte di ciò che è stato realizzato è nato grazie alla collaborazione, spesso basata su contatti personali, tra le associazioni e le singole scuole. Ciò è avvenuto sulla base delle norme vigenti, spesso in maniera poco formalizzata, e non ha richiesto il reperimento di risorse *ad hoc*. È quindi importante distinguere ciò che si propone di realizzare in collaborazione con gli enti locali da ciò che l'associazionismo può realizzare in maniera autonoma.

In relazione a ciò che è possibile fare in collaborazione con gli enti locali, si caldeggiavano di seguito tre iniziative più ampiamente descritte come buone prassi replicabili. Una prima iniziativa riguarda la necessità di mettere gli interventi possibili in rete tra istituzioni scolastiche e associazioni LGBT, con l'obiettivo di sviluppare la professionalità degli operatori (professionisti e volontari) degli interventi antidiscriminazione. La rete dovrebbe servire allo scambio di esperienze e riferimenti teorici e metodologici tra gli operatori e alla formazione continua grazie a un collegamento con l'Università. Un secondo intervento riguarda la formazione in servizio degli insegnanti in merito al rapporto con l'utenza LGBT. È emerso dall'indagine, infatti, che molti docenti richiedono una formazione specifica rispetto ai temi LGBT, nei riguardi dei quali si riconoscono professionalmente impreparati. Un terzo ambito individuato riguarda più specificamente

la formazione tesa alla riduzione e al contrasto del bullismo omo/transfobico. Punti caratterizzanti tale intervento sono la trasversalità dell'intervento formativo, non finalizzato ai soli docenti ma in grado di coinvolgere tutto il personale scolastico e, inoltre, l'analisi delle peculiarità che differenziano dagli altri questo tipo di bullismo.

In tutti gli interventi realizzati in collaborazione con le amministrazioni pubbliche, si raccomanda una progettazione che tenga conto del quadro antropologico disegnato, incentrando l'azione prioritariamente sugli assi teorici individuati in queste pagine:

- lo specifico culturale presente nella macroregione italiana (Sud, Centro, Nord);
- le dinamiche intrapsichiche e relazionali che caratterizzano il maschile mediterraneo piuttosto che quello settentrionale;
- i caratteri evidenziati nell'ambito giovanile e della loro evoluzione;
- le peculiarità della scuola in quanto dispositivo formativo specifico.

Dal *focus group* condotto con gli operatori delle associazioni LGBT individuati come testimoni privilegiati nelle ROC, è emersa però una sostanziale incapacità di ascolto da parte degli enti locali. Le tematiche LGBT vengono percepite come settoriali e secondarie rispetto ai molti bisogni del territorio e vengono spesso tralasciate quando si tratta di impegnare voci di bilancio. Sottolineando che gli interventi proposti avrebbero bisogno di un riconoscimento istituzionale più che di un finanziamento, si fa presente l'opportunità di sensibilizzare gli enti locali sulle tematiche LGBT, spesso poco conosciute, e di realizzare interventi istituzionali tesi al contrasto della discriminazione, anche attraverso specifici interventi di formazione. D'altro canto, si raccomanda il proseguimento di quegli interventi già attuati in autonomia dagli istituti scolastici e dalle associazioni LGBT, perché realizzabili anche in assenza di un coinvolgimento delle amministrazioni locali.

Profili di intervento specifici si possono suggerire anche avendo quale *target group* gli istituti scolastici. Dall'analisi condotta sulle esperienze realizzate nelle ROC, sui progetti d'intervento educativo attuati in vari Paesi europei, e sulla letteratura scientifica sul tema¹, emergono una serie di proposte, anche molto semplici, per gli opera-

¹ Montano A. (2009), *op. cit.*, pp. 312-313.

tori sul terreno educativo finalizzate alla realizzazione di una didattica non discriminatoria.

S'individuano di seguito tre livelli d'intervento: uno incentrato su ciò che anche il singolo docente può fare, un secondo basato sulla collaborazione tra i docenti di una classe e programmato a livello di Consiglio di Classe e, infine, un terzo che coinvolge le politiche culturali degli Istituti scolastici e che va implementato a livello di Collegio dei Docenti. Ovviamente i piani d'intervento possono essere condotti in maniera autonoma ma la loro sinergia rafforza notevolmente l'efficacia dell'azione antidiscriminatoria.

Nella sua pratica didattica quotidiana, il singolo docente dovrebbe assicurarsi che sia evitato il più possibile un linguaggio eterosessista o genderista. Alcuni metodi per evitarlo sono, ad esempio, usare pronomi neutri nel riferirsi a qualcuno (a meno che non si sia certi che tale persona è un uomo o una donna), rivolgersi agli studenti come *persone* o *studenti* piuttosto che come *ragazzi e ragazze*, usare, nella rappresentazione delle persone, nomi e colori di genere neutro (non colori collegati ad un genere come il celeste o il rosa), così che sia possibile per ogni studente identificarsi con tale rappresentazione.

È importante anche adottare un linguaggio il più inclusivo possibile, evitando di fare affermazioni del tipo "il calcio è un gioco per uomini", "i ragazzi non piangono" o "le scienze non sono adatte alle ragazze". Anche nei rapporti con le famiglie è importante rivolgersi ai *genitori* piuttosto che a *mamma e papà*, dato che la realtà familiare di ogni studente è diversa ed esistono anche famiglie LGBT.

Infine, è di grande importanza non dare mai per scontato che tutti i propri studenti o colleghi siano eterosessuali e non assumere, come unico punto di vista, quello eterosessuale.

Oltre all'uso di un linguaggio non eterosessista, appare utile includere tematiche LGBT nelle tracce per compiti in classe (per permettere a tutti e a tutte di esprimersi), per garantire l'eguaglianza e per creare un clima scolastico sicuro per tutti gli studenti. Ogni docente può infine procedere a una revisione del *curriculum* della propria disciplina, e del canone su cui essa si basa, al fine del riconoscimento simbolico dell'esistenza della popolazione LGBT e delle istanze che essa rappresenta.

L'azione antidiscriminatoria del singolo docente ha sicuramente un'efficacia maggiore se sostenuta da tutti i docenti della classe, se l'intervento educativo è cioè riconosciuto come finalità condivisa e non come scelta individuale. A livello di Consiglio di Classe è pos-

sibile attuare una politica concertata che preveda la diversificazione dei *curricula* scolastici e dell'offerta formativa in un'ottica inclusiva che preveda la limitazione della presenza di stereotipi e pregiudizi impliciti. Al Consiglio di Classe compete anche la cura dei rapporti con le famiglie e la possibilità di favorire la conoscenza reciproca tra le famiglie LGBT e con membri LGBT e le famiglie "tradizionali", in un'ottica di pluralizzazione dei modelli familiari riconosciuti. Infine, è importante curare l'organizzazione delle attività extracurricolari (dai viaggi d'istruzione alle attività interclasse) facendo una specifica attenzione al contrasto della discriminazione ai danni degli studenti LGBT.

Anche il Collegio dei Docenti è attore del cambiamento. Le scuole dovrebbero diventare luoghi sicuri per tutti, in cui intimidazioni o discriminazioni di ogni tipo, incluse omofobia e transfobia, non sono tollerate e anzi sanzionate. E che questa è la "filosofia" della scuola dovrebbe essere noto all'intera comunità scolastica. L'intervento antidiscriminatorio mostra, infatti, il massimo della sua efficacia se viene percepito come politica ufficiale dell'istituzione educativa. Spetta allora al Collegio dei Docenti il compito di integrare, implementare e potenziare le attività dei singoli Consigli di Classe. E molto si può fare, su due piani: un intervento destinato alla popolazione studentesca in generale e uno relativo agli studenti LGBT. Per l'intervento generalistico, bisogna:

- usare un linguaggio non connotato sessualmente nella comunicazione ufficiale, dal Piano dell'Offerta Formativa ai moduli d'iscrizione;
- rendere evidente la politica della scuola attraverso l'immediata cancellazione dai muri delle aule e dei gabinetti delle scritte omofobiche;
- inserire la lotta alla discriminazione nelle attività finalizzate alla continuità didattica e alla transizione scuola/lavoro;
- inserire le tematiche LGBT all'interno delle politiche antidiscriminatorie incentrate sulle differenze di genere, etnico-culturali, religiose...;
- organizzare *training* specifici per il personale docente, dirigente e tecnico-amministrativo sui temi della diversità sessuale per renderlo capace di interagire in maniera costruttiva con la popolazione LGBT;
- monitorare l'attitudine sociale verso la popolazione LGBT presente tra la popolazione studentesca;

- attuare politiche antibullismo che comprendano i temi del bullismo omo-transfobico;
- includere nella biblioteca della scuola materiale LGBT facilmente accessibile agli studenti.

Per quel che riguarda l'intervento sulla popolazione LGBT, bisogna invece:

- prevedere forme di consultazione della popolazione studentesca LGBT sui propri bisogni;
- cercare il supporto delle associazioni LGBT in quanto *stakeholders* rilevanti;
- prevedere risorse economiche e/o logistico-organizzative per permettere l'auto-organizzazione degli studenti LGBT finalizzata a una partecipazione attiva agli interventi che li riguardano, invitandoli a prendere parte anche ai processi decisionali;
- supportare attivamente le iniziative culturali LGBT all'interno delle istituzioni educative;
- cooperare con le associazioni LGBT nelle loro iniziative di carattere educativo-culturale.

La famiglia, più volte evocata nelle linee guida sopra riportate nel campo dell'istruzione, può essere ulteriormente al centro delle politiche pubbliche. Sulla base dell'analisi di contesto di cui alla prima parte, è possibile tracciare i seguenti interventi, la cui idea di base è emersa nel corso delle interviste alle famiglie.

Si possono riscontrare nelle indicazioni dei familiari diversi tipi di politiche possibili auspiccate. Si ritrovano in gran parte delle interviste riportate al capitolo 4 l'indicazione di due tipi di politiche, compresi, sebbene con enfasi, orientamenti e gradi di precisione diversi:

1. *Interventi volti a modificare in generale la posizione di gay e lesbiche nella società:*

a) modificando la percezione sociale dell'omosessualità nella popolazione, con mutamenti culturali generali, nei *mass-media*, ma anche più specifici: nelle scuole, includendo un discorso non discriminatorio sull'omosessualità nell'educazione sessuale ed in generale, trasversalmente, nei contenuti dell'insegnamento;

b) eliminando leggi e pratiche istituzionali discriminatorie. Dall'intervista di un padre: "c'è bisogno di una società non discriminante, una cultura non discriminante, di una valorizzazione dell'individuo

che sia equa per tutti quanti, qualunque caratteristiche caratterizzino l'individuo, di supporti legali e morali equi e per tutti”.

2. Interventi specifici a sostegno del processo di accettazione dei familiari di gay e lesbiche, ma anche dei giovani omosessuali stessi.

Rispetto a questi, i familiari indicano in modo ricorrente il bisogno fondamentale a cui tali interventi dovrebbero rispondere: fare in modo che i familiari non siano lasciati e non si sentano soli. In questa seconda tipologia di interventi si ritrovano due componenti. Da un lato, vi sono interventi di tipo “verticale”, ossia strutture che forniscano aiuto professionale, orientato al sostegno delle famiglie in una situazione di crisi: sostegno psicologico per i familiari, consultori informativi, anche sulle malattie sessualmente trasmissibili, ecc. Ma l'accento principale sembra essere posto, generalmente, su forme di intervento di tipo “orizzontale”, ossia organizzazioni, gruppi di auto-aiuto o reti che, anche con il sostegno pubblico, consentano la condivisione ed il confronto di esperienze tra familiari di omosessuali.

Settore del lavoro

Le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le società di proprietà pubblica possono contribuire alla prevenzione e alla rimozione della discriminazione sul mercato del lavoro in diverse forme, molte delle quali non implicano maggiori costi per i bilanci pubblici. Nelle due Parti del lavoro che seguono, vengono illustrate rispettivamente buone prassi effettivamente realizzate da amministrazioni (in alcuni passaggi con un focus sulle Regioni Obiettivo Convergenza), e proposte normative per le amministrazioni regionali in particolare. Elenchiamo qui alcune misure non necessariamente di carattere normativo, che vedono le amministrazioni impegnate in quanto agente economico nel mercato del lavoro.

Anzitutto, occorre riconoscere che amministrazioni e società pubbliche sono tra i maggiori datori di lavoro, specie al Sud. Diviene quindi fondamentale che le pratiche e l'organizzazione aziendale di tali enti siano inclusive, rispettose della diversità, e promotrici di parità. In quanto datore di lavoro, le amministrazioni dovrebbero allineare le proprie politiche delle risorse umane ai migliori *standard* di *diversity management*, ad esempio con riferimento alle retribuzioni (anche non monetarie), alla sindacalizzazione dei propri dipendenti, anche LGBT, a regolamenti e circolari, a tempi e modalità di lavoro,

all'uso del linguaggio. Ciò può avvenire anche con politiche di influenza diretta sulla domanda di lavoro, mediante l'adozione di azioni positive (ad esempio, in sede di assunzione del personale).

Uno scenario per molti aspetti nuovo per le pubbliche amministrazioni è annunciato dal cosiddetto Collegato lavoro 2010 (l. 4 novembre 2010, n. 183, in particolare per i profili antidiscriminatori l'art. 21), il quale istituisce il *Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni*, introdotto in sostituzione dei Comitati per le pari opportunità e dei Comitati paritetici sul fenomeno del *mobbing*. Questo ha compiti propositivi, consultivi e di verifica, e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parità. Lo stesso articolo impone su tutte le pubbliche amministrazioni un obbligo di garanzia di parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa, tra le altre, al genere e all'orientamento sessuale, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni devono anche garantire un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e devono impegnarsi a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno.

Nel complesso, tali sviluppi avrebbero due tipi di impatto, oltre a quello diretto sui dipendenti pubblici LGBT: da un lato, si instaurerebbe una competizione virtuosa con il settore privato, potenzialmente incentivato ad adottare politiche simili dalla contrattazione collettiva o per non perdere il personale più qualificato; dall'altro, le amministrazioni locali potrebbero così notevolmente contribuire al superamento di stereotipi e falsi miti. Merita ad esempio una menzione positiva il Ministro della Difesa Ignazio La Russa, per le sue recenti dichiarazioni, chiare e inequivocabili, sulla non discriminazione delle persone omosessuali nelle forze armate (ANSA, 5 e 9 febbraio 2010), sebbene la stessa stampa italiana rilevi il considerevole iato fra le volontà pubblicamente espresse e la realtà concreta, specialmente ai gradi inferiori della carriera militare.

Nel suo ruolo nel mercato, invece, il settore pubblico può agire in maniera efficace in quanto attore e in quanto regolatore. Da un lato, anche alla luce della citata maggiore rilevanza della stabilità professionale per le persone LGBT, o in termini negativi della precarietà del lavoro, è opportuno ribadire il ruolo centrale che possono ricoprire

provvedimenti su misura e ben organizzati di politiche attive del mercato del lavoro, come la formazione professionale (discussa sopra), l'orientamento, il collocamento, sussidi e programmi di *job creation* e di creazione d'impresa, servizi di supporto all'impiego e all'auto-impiego.

In secondo luogo, misure virtualmente a costo zero sono la promozione di pratiche di *corporate social responsibility* e di *diversity management*, l'istituzione di classifiche, premi o marchi e “bollini” di qualità (nel caso specifico, di inclusività e sostenibilità sociale), nonché due strumenti ad oggi poco utilizzati in Italia, ma potenzialmente molto efficaci: maggiore e più ampio uso degli ispettori del lavoro, e politiche di acquisti pubblici (*procurement*) di beni e servizi esclusivamente, o in via preferenziale, da imprese che possano certificare la non discriminazione dei propri dipendenti ed anzi la promozione di politiche di inclusione.

12. Mediazione e conciliazione

La ricognizione delle buone prassi ha posto in luce che vi sono settori scoperti e in cui è opportuno innovare e tentare di introdurre soluzioni per prevenire, ma anche, ove già verificatisi, per risolvere casi di discriminazione. Il riferimento in quest'ultima ipotesi è in particolare alla mediazione per i conflitti LGBT¹.

Geografia

La cultura delle pari opportunità include la comprensione del principio della non discriminazione. Così, destinare il conflitto nascente dalla discriminazione LGBT ad una soluzione non contenziosa significa isolare il frammento discriminatorio, denudarlo, riconvertirlo e comprendere, assimilandolo, chi è *altro* da me.

I metodi alternativi di soluzione delle controversie – quali la mediazione e la conciliazione – sono annoverati tra i meccanismi di giustizia ripartiva, non afflittiva, non sanzionatoria, non risarcitoria.

I metodi alternativi di soluzione delle controversie realizzano, infatti, la giustizia del dialogo diretto tra reo e vittima, tra discriminato e discriminante, tra essere umano ed essere umano, al fine di comprendere il valore della persona e della cittadinanza.

Il legislatore italiano – al fine di perseguire un intento deflattivo del contenzioso e plasmare una risposta più aderente alla necessità dei contendenti – ha sancito l'importanza del raggiungimento di un accordo tra le parti in lite attraverso il ricorso ad una serie di istituti, differenti tra loro per struttura e modalità di espletamento nonché alternativi ad una soluzione giudiziaria, di seguito indicati.

¹ Per un'analisi più approfondita dell'argomento si rimanda al capitolo 4.4 del *Rapporto Finale*.

La conciliazione, quale strumento di autocomposizione delle controversie, consiste in un accordo con il quale le parti decidono di definire quest'ultima.

Accanto a tale conciliazione, detta stragiudiziale perché interviene prima che la causa sia instaurata, si affiancano altri metodi alternativi di soluzione delle controversie: l'arbitrato, mediante il quale le parti conferiscono agli arbitri il potere di decidere una lite; la transazione, contratto tipico previsto all'art. 1965 del codice civile, con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad un giudizio già iniziato o si accordano per evitare una lite.

Il legislatore italiano, inoltre, quale metodo alternativo di soluzione delle controversie in ambito familiare e penale, contempla anche la mediazione.

La mediazione familiare è l'istituto volto ad accogliere la richiesta di una coppia di coniugi, decisa a separarsi, per progettare e regolamentare il loro ruolo genitoriale dopo la separazione, al fine di garantire il benessere dei figli.

La mediazione penale, invece, è volta ad accogliere la divaricazione tra la vittima ed il reo, per comporre il conflitto e realizzare il re-inserimento di quest'ultimo soggetto nella società. Possono essere sottoposti all'esperimento della mediazione penale: le percosse (art. 581 del Codice Penale), l'ingiuria (art. 594 del Codice Penale), la diffamazione (art. 595, 1° e 2° comma, del Codice Penale), la minaccia semplice (art. 612, 1° comma, del Codice Penale), i furti punibili a querela dell'offeso (art. 626 del Codice Penale), ed altri delitti, contemplati nell'art. 4 del d.lgs. n. 274/2000.

Poiché tali delitti sono spesso l'epilogo della discriminazione perpetrata per cause afferenti alla sfera LGBT, è evidente quale utilità possa avere l'esperimento della mediazione penale, che – come detto – costituisce una delle tecniche alternative volte a realizzare la c.d. giustizia ripartiva. Gli obiettivi della riparazione sono, infatti, il riconoscimento della vittima nonché la responsabilizzazione del reo e della comunità nei confronti degli aspetti della questione criminale.

La mediazione civile, infine, è atta a operare per tutte le controversie interpersonali.

La mediazione, quindi, è una delle tecniche alternative di gestione dei conflitti, che si fonda su un presupposto irrinunciabile: la parità degli interessi in conflitto delle parti in lite.

La mediazione mira così a restituire ai confliggenti quel potere di elaborare proprie soluzioni, che possano incontrare i loro più intimi

interessi e prescindere dall'intervento autoritativo dell'organo giudiziario o rappresentativo dell'avvocato.

Il termine mediazione, quindi, sottintende un'attività svolta tra soggetti in lite ed indica proprio lo scopo al quale la medesima è per prassi preordinata: non rappacificare le parti ma restituire alle stesse la capacità di governare il conflitto, nonché ristabilire una relazione interrotta al fine di costituire una base solida per adottare conseguenti scelte, in ordine al futuro assetto della vita.

La novità propria della mediazione consiste nel considerare il conflitto come una risorsa, come il punto di partenza per un confronto e per la compartecipazione.

Infatti, con la mediazione si perde la percezione del conflitto con un vincitore ed un vinto (cosiddetta visione “win/lose”) e si abbraccia la cosiddetta visione “win/win”, in cui entrambe le parti possono ottenere una soluzione che soddisfi i propri interessi, non sempre coincidenti con i propri diritti.

La mediazione, quindi, non ha lo scopo di sostituirsi alla risposta giudiziaria ma di completarla, porgendo alle parti in lite gli strumenti necessari per regolamentare, nel rispetto dei principi del nostro ordinamento giuridico, i futuri assetti del loro rapporto.

La mediazione consente alle parti di incontrarsi in un luogo neutrale per trovare un accordo (la conciliazione), nella più completa riservatezza ed alla presenza della figura del mediatore, il quale assume una connotazione volta a gestire “sotto traccia” la controversia, agevolando le stesse ad un reciproco riconoscimento, che consentirà loro di raggiungere una sintesi.

Il mediatore, infatti, ha l'arduo compito di “*farsi specchio*”² delle parti in lite. La mediazione e la conciliazione, così, possono ben trovare applicazione al fine di dirimere le discriminazioni LGBT, poiché queste scaturiscono nei meandri della vita sociale, in ambito civile, familiare, lavorativo, scolastico, penale.

Il ruolo del mediatore

Il mediatore è un soggetto terzo e neutrale, che – nella garanzia del segreto professionale – si adopera affinché le parti elaborino in prima persona un programma di conciliazione soddisfacente.

² Si veda Morineau J. (2000), *Lo spirito della mediazione*, Franco Angeli, Milano, p. 79.

In particolare, il *modus operandi* del mediatore – che opera in tematiche LGBT – non può non essere tratteggiato in un apposito codice deontologico. Quest'ultimo deve contemplare le ipotesi di incompatibilità: cioè quei casi in cui il mediatore non può sovrintendere agli incontri di mediazione in cui siano coinvolte persone con le quali abbia un legame familiare, di amicizia, di colleganza. Il mediatore deve astenersi, altresì, dal fornire consigli legali e di psicoterapia.

Fin dal primo colloquio deve fornire ampie informazioni alle parti circa gli obiettivi, le formalità, le fasi della mediazione. Il mediatore ha l'obbligo, qualora vi sia un'apposita richiesta delle parti, di indirizzarle agli specialisti dei diversi campi professionali.

Quindi, il consenso delle parti è propedeutico all'esperimento del tentativo di conciliazione e si realizza con il conferimento del relativo incarico al mediatore, che non esercita alcuna pressione sulle stesse, non suggerisce alcuna soluzione, non le induce ad aderire ad un'intesa che non sia frutto del loro libero consenso, la quale si traduce in un accordo.

Proposte operative

L'intimità delle tematiche connesse all'orientamento sessuale ed all'identità di genere, così come le relative discriminazioni, anche multiple, deve essere ricondotta e gestita in strutture camerali *ad hoc*, atte ad accogliere le parti e seguirle in mediazione.

La rete che l'UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali – del Dipartimento per le Pari Opportunità) sta sviluppando a livello regionale potrebbe coadiuvare e sostenere la nascita – in ogni Regione o ente territoriale – di una serie di camere di conciliazione che – sulla base di protocolli d'intesa con le Procure, ovvero con enti pubblici/privati o organismi di conciliazione, riconosciuti dal Ministero della Giustizia ai sensi del d.lgs. n. 28/2010 e dal successivo decreto del Ministero della Giustizia, n. 180 del 18 ottobre 2010, ed iscritti nel relativo Registro degli Organismi di Conciliazione – potrebbero diffondere la pratica dei metodi alternativi di soluzione delle controversie nascenti dalle discriminazioni LGBT.

Al fine, è necessario che i mediatori, operanti all'interno di tali camere di conciliazione, siano accreditati presso il Ministero della Giustizia solo in seguito e sulla base di un'adeguata formazione e specializzazione nelle tematiche LGBT.

13. Azioni e politiche di *capacity building*

Di particolare rilevanza, al fine di combattere e prevenire le discriminazioni e di perseguire un'effettiva parità di tutti i cittadini, sono le azioni di *capacity building*. Come spiegato nel glossario, con questo termine si indicano le politiche tese allo sviluppo e al potenziamento della capacità dei soggetti esclusi, marginalizzati, discriminati o comunque svantaggiati di tutelare e perseguire da se stessi i propri diritti e i propri interessi, a differenza dell'*empowerment* ("potenziamento" sociale), che generalmente mira a sviluppare le capacità e le possibilità del singolo, il termine *capacity building* si riferisce generalmente all'assistenza e supporto forniti a enti e organizzazioni (dunque comunità di individui) che hanno bisogno di sviluppare alcune competenze specifiche o la propria operatività generale.

Si tratta di politiche particolarmente utili da due punti di vista: da un lato, affidando ai soggetti interessati la definizione dei propri obiettivi e delle proprie priorità si evitano approcci paternalistici da parte delle pubbliche amministrazioni, in taluni casi si evita perfino la devoluzione di risorse pubbliche per scopi percepiti come irrilevanti dagli stessi soggetti interessati. D'altro lato, in un'ottica di risorse limitate e pluralità di obiettivi delle pubbliche amministrazioni, lo sviluppo delle capacità autonome dei singoli permette un approccio integrato pubblico-privato che produce sia un aumento della consapevolezza di sé e della partecipazione sociale delle persone discriminate o marginalizzate, sia un risparmio di spesa per l'amministrazione, che non dovrà farsi carico a tempo indeterminato dell'inclusione sociale di molti cittadini.

Il *capacity building* si estende oltre la formazione e il *training*, e include almeno: lo sviluppo delle risorse umane dell'ente/organizzazione; lo sviluppo gestionale e organizzativo (inclusa la capacità di relazionarsi con altre organizzazioni, come ad esempio le amministrazioni pubbliche); lo sviluppo del contesto legale, istituzionale e

sociale in cui l'organizzazione opera, finalizzato a migliorare le possibilità effettive dell'organizzazione di funzionare con efficacia.

In particolare, per la tutela delle persone LGBT, l'associazionismo può operare mediante diverse attività a livello locale:

1. accoglienza delle persone LGBT (in termini di ascolto, informazione, supporto, *counseling* psicologico);
2. socializzazione e intrattenimento (che influisce sia sulla qualità della vita del singolo, sia sulla visibilità della comunità);
3. *networking* (per sopperire alle maggiori difficoltà occupazionali e reddituali);
4. realizzazione di campagne informative e/o di sensibilizzazione;
5. con attività culturali (organizzazione di seminari, presentazioni di libri, festival di cinema, concorsi artistici, premi artistici o letterari, ecc.);
6. azioni di *advocacy* (ovvero denuncia di discriminazioni, assistenza legale, organizzazione di manifestazioni di protesta);
7. azioni di *lobby* (attività di avvicinamento e collaborazione con il personale politico e amministrativo, ma anche di studio e ricerca, o di partecipazione alla pianificazione e valutazione dei servizi locali);
8. educazione dei giovani (mediante seminari o corsi nelle scuole);
9. formazione degli adulti (di operatori professionali, specie nelle categorie più sensibili, come le forze dell'ordine, il personale sanitario, i servizi sociali, gli insegnanti, ecc.).

Come emerge dalla nostra consultazione delle principali realtà associative, queste attività sono spesso realizzate mediante la realizzazione di progetti finanziati dalle pubbliche amministrazioni (locali, nazionali, comunitarie). Questa modalità di azione ha certamente il vantaggio di costituire una modalità di finanziamento delle associazioni particolarmente importante in contesti dove il Terzo Settore soffre anche per cause economico-finanziarie. Tuttavia, la conseguenza di tale modalità di azione è che le attività nei diversi campi sono svolte in maniera irregolare e non sistematica (sono cioè legate alla durata dei singoli finanziamenti) e soprattutto sono svolte "su domanda" delle amministrazioni, senza una pianificazione interna delle associazioni. Dunque, non necessariamente rispecchiano le priorità o i reali bisogni della comunità LGBT. Inoltre, il costante mutamento

di ambiti e modalità di azione (legate alle richieste dei singoli bandi) ostacola l'accumulo di conoscenze e competenze necessarie al *capacity building* dei singoli e delle associazioni.

Per questa ragione è preferibile, qualora le amministrazioni decidessero di sostenere finanziariamente una o più attività delle associazioni, procede in maniera strategica, rispettando due linee guida: (i) la definizione di obiettivi e priorità di intervento concordate con le associazioni stesse; (ii) il finanziamento di attività di medio-lungo periodo (ad esempio: la costituzione di osservatori, sportelli o attività di *counseling* psicologico o di assistenza legale), anziché di progetti specifici, tanto più che questi spesso presentano troppi ambiti di intervento e/o breve durata. È importante sottolineare che non è la durata dei finanziamenti a determinarne l'entità e dunque le modalità qui indicate non necessariamente implicano un aggravio di spesa rispetto ai livelli attuali.

Inoltre, è fondamentale rispettare il principio della sussidiarietà, per il quale l'operato delle associazioni e degli enti del terzo settore deve essere complementare a quello delle amministrazioni, apportando il valore aggiunto della conoscenza della realtà e della rappresentanza delle istanze LGBT, e non sostitutivo o suppletivo dell'azione pubblica. Da questo punto di vista appare particolarmente rilevante la collaborazione possibile tra associazioni e ASL, consultori famigliari, centri famiglia e università.

In tema di collaborazione tra le amministrazioni e le realtà associative, è opportuno ribadire quanto già affermato nel capitolo 1: al di là della rappresentazione mediatica di alcuni temi e rivendicazioni civili del movimento LGBT come "politicamente connotate" a sinistra, da un'analisi distaccata e serena emerge chiaramente che l'opinione politica degli italiani non influisce significativamente sul loro grado di tolleranza verso la popolazione LGBT, così come in sede di raccolta delle buone prassi l'orientamento politico delle amministrazioni non è apparso una variabile rilevante (semmai, è il clima culturale di alcune Regioni italiane a far sì che – indipendentemente dal colore politico delle Giunte – molte più buone prassi vengano messe in atto).

Se una differenza è ravvisata dalle associazioni, secondo quanto emerge dalla nostra indagine, questa è nel grado di coinvolgimento e collaborazione nelle fasi progettuali e di valutazione dell'attività amministrativa. I più stretti rapporti con alcune amministrazioni (meglio, con alcuni esponenti politici) sembrano dunque più un retaggio

storico dell'antico legame tra Arcigay – la principale associazione LGBT italiana – e il vecchio PCI, che non un dato attuale o ancora rilevante. Peraltro, le mozioni politiche approvate nei due congressi 2008 e 2009 della stessa Arcigay dichiarano esplicitamente la volontà dell'associazione di non essere, né essere percepite, come vicina o legata ad alcun partito. Inoltre, non mancano le aperture verso le istanze LGBT sia a livello locale che nazionale da parte di numerosi esponenti politici di centro-destra, così come le chiusure da parte di esponenti di centro-sinistra. Si potrebbe concludere che la scarsa apertura e l'intolleranza verso le persone LGBT sono in Italia un problema politicamente trasversale.

Ad ogni modo, il difficile rapporto tra amministratori e realtà associative è in parte da imputarsi alla condizione oggettiva di queste ultime, caratterizzate dalla recente costituzione e dalla fragilità endemica, con eccessive oscillazioni nelle proprie risorse e capacità che per lunghi periodi ne mettono addirittura a rischio la sopravvivenza a livello locale. In un certo senso, molte associazioni si dimostrano, loro malgrado, degli interlocutori “non affidabili” per le pubbliche amministrazioni.

Un rapporto dell'ISFOL, nonché le analisi riportate in questo studio, documentano che in particolare al Sud e in generale nei centri urbani più piccoli vi è una generale carenza di associazioni e realtà strutturate, nonché una debolezza di quelle esistenti¹. Appare dunque centrale per il *capacity building* della comunità LGBT che le amministrazioni locali agevolino i movimenti spontanei, ad esempio all'interno delle università e dei centri giovanili. Nel rispetto della sostenibilità della spesa pubblica, questo può aver luogo senza esborso di risorse finanziarie, ad esempio tramite la cessione in uso gratuito (o a canone di favore) di locali e sedi dove incentrare le attività, nonché mediante politiche culturali e urbanistiche che favoriscano la nascita spontanea di luoghi di aggregazione.

Inoltre, una modalità di intervento finora non esplorata, ma che le associazioni contattate segnalano come molto interessante, è la possibilità per le pubbliche amministrazioni di organizzare percorsi di formazione del personale e dei volontari delle ONG: in particolare in ambito gestionale (legale, amministrativo...), istituzionale, storico e di comunicazione. A questo scopo, potrebbero essere maggiormente utilizzati contratti di *stage* e il servizio civile.

¹ ISFOL (2009), *op. cit.*

Inoltre, appare opportuno sottolineare la forte domanda da parte delle associazioni di una maggiore disponibilità da parte degli enti locali a concedere il proprio patrocinio alle attività culturali organizzate. Anche in questo caso, si tratta di una misura a costo zero, in quanto, anche senza contributi economici, i patrocini sono una importante politica di *capacity building* per il contributo che danno a livello comunicativo e culturale, grazie al forte significato simbolico di legittimazione: in sintesi, di pieno diritto di cittadinanza per le persone LGBT.

Ad ogni modo, così come le associazioni, anche le pubbliche amministrazioni e gli enti locali dovrebbero abbandonare l'attuale modalità operativa, per lo più irregolare e occasionale. Sarebbe opportuno che la tutela dei diritti e delle opportunità delle persone LGBT fosse considerata già in fase di definizione degli indirizzi programmatici, mediante il coinvolgimento delle realtà LGBT più rappresentative sul territorio. La predisposizione di una delega degli assessorati, un ufficio pubblico, uno sportello o un osservatorio, la definizione di protocolli d'intesa, sono esempi di come l'azione amministrativa può diventare più stabile, programmata ed efficace.

Per questo, la buona prassi, considerata dal punto di vista del *capacity building* e della creazione di reti e network, è il Protocollo d'intesa "Tavolo di concertazione permanente tra le Associazioni LGBT e il Comune", istituito dai Comuni di Torino, Roma e Napoli. Questa prassi è particolarmente interessante per il suo carattere di stabilità e non occasionalità, così come per il coinvolgimento che permette di creare sin dal momento della progettazione con gli utenti e i beneficiari delle politiche (rappresentati dalle associazioni). Inoltre, il Tavolo è considerato un'esperienza da replicare in altri enti locali perché affronta un problema specifico del Terzo Settore e dell'associazionismo LGBT: la difficoltà di fare rete². Mediante un'istituzione di coordinamento e raccordo, enti e amministrazioni possono meglio valutare la realtà locale e predisporre politiche adeguate. Una possibilità che potrebbe essere esplorata in futuro è il coinvolgimento ulteriore di aziende e realtà commerciali, quantomeno ad alcune delle attività dei tavoli.

² Come per le altre buone prassi, per maggiori dettagli si rimanda al *Rapporto Finale*.

14. Una strategia generale: dalla *partnership* al *mainstreaming*

Il rafforzamento della *governance* e delle modalità attuative di inclusione sociale e di contrasto alla discriminazione per orientamento sessuale e identità di genere suggeriscono due grandi principi, che paiono accomunare tutte le proposte contenute in questo lavoro, a prescindere dal settore specifico a cui si riferiscono.

Da una parte si riscontra l'esigenza di una *partnership* e di una forte interazione fra amministrazioni pubbliche e realtà associative della comunità LGBT. Questo aspetto emerge sia dall'analisi di replicabilità delle buone prassi raccolte, sia dalle considerazioni svolte con riguardo al *capacity building*, che al proprio centro ha appunto il soggetto collettivo, portatore di istanze importanti ma anche bisogno di creare e quindi affinare gli strumenti di gestione della propria *mission*.

D'altra parte si deve dare atto dell'esigenza di un approccio integrato nel contrastare la discriminazione. Le idee e i progetti di carattere normativo per il rafforzamento e la diffusione di buone prassi a livello nazionale e locale devono essere caratterizzati da una visione sinergica delle azioni che si intendono intraprendere. È solo tramite un legame virtuoso e iniziative concordi che si realizza una efficace progettualità di intervento su quei fattori – come visto, soprattutto culturali – che di fatto determinano il fenomeno discriminatorio. L'approccio integrato è oggi a tal punto la strategia su cui investire, che la letteratura in tema di *mainstreaming* è notevole. Se questa strategia di azione, che deve essere propria non solo della pubblica amministrazione ma anche del legislatore, è stata sviluppata ed approfondita con riguardo al genere, essa sta acquisendo un respiro sempre maggiore, e abbraccia oggi progressivamente ogni forma di discriminazione.

Alla luce del contesto ricostruito nella Prima Parte, si può dire che nelle Regioni italiane è necessario sviluppare delle azioni di contrasto efficaci. La complessità del fenomeno necessita di una strumentazione altrettanto complessa. Per tale motivo si intende dedicare in questo capitolo ampio spazio al principio di *mainstreaming*, approccio che consente di intervenire su una molteplicità di fronti e di moltiplicare gli effetti positivi dell'azione pubblica. La traduzione del termine inglese non è facile in italiano. Il suo significato letterale è “corrente principale” e una possibile equivalenza in italiano è “integrazione”. Utilizzato per la prima volta dalla Commissione europea in un contesto di politiche pubbliche, applicato all'orientamento sessuale e all'identità di genere l'espressione *mainstreaming* indica un processo di integrazione delle problematiche collegate a questi due fattori di potenziale discriminazione nell'insieme degli aspetti che sono oggetto di una azione pubblica.

Così come riguardo al genere il *mainstreaming* implica che si tenga conto delle differenze socialmente costruite fra uomo e donna, con riguardo all'orientamento sessuale e all'identità di genere esso comporta un'attenzione all'eteronormatività latente nel sistema sociale, al fine di includere una dimensione rispettosa del dato individuale e della dignità della singola persona. Essa deve essere presente nelle diverse fasi dell'azione politica pubblica, dalla sua elaborazione alla sua realizzazione, al monitoraggio e alla valutazione. Un approccio di *mainstreaming* implica che ogni azione sia valutata per il proprio impatto positivo e negativo, affinché essa sia presa con cognizione di causa, assumendo il dato eteronormativo implicito nelle politiche pubbliche. Tale tecnica di amministrazione della collettività rappresenta un approccio integrato che si distingue nettamente dall'elaborazione di politiche specifiche per il contrasto alla discriminazione nei confronti di persone LGBT e, lungi dall'essere in competizione, queste due strategie possono risultare complementari.

Un approccio tanto europeo quanto regionale

Come detto, oggi le politiche di *mainstreaming* sono ampiamente avallate a livello internazionale: le Nazioni Unite così come il Consiglio d'Europa e l'Unione Europea le hanno fatto proprie in documenti ufficiali. A tutt'oggi è prevalentemente concettualizzato nel profilo del *gender mainstreaming*: in tale veste il Trattato della Comunità Europea evidenziava agli artt. 2 e 3 l'obiettivo dell'eguaglianza fra

uomo e donna e l'eliminazione di ogni discriminazione. Con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, l'Unione Europea ha esteso questa strategia di integrazione delle politiche pubbliche. Una nuova clausola sociale orizzontale determina che il *mainstreaming* degli obiettivi sociali sia comune a tutte le politiche comunitarie (art. 9 del TFUE, il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea):

Nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana.

Per quanto la dizione "tiene conto" appaia debole, in particolare se posta in relazione al "devono essere integrate" riferito alle esigenze connesse con la tutela dell'ambiente (art. 11 TFUE), ciò nondimeno essa impone un obbligo in capo ai governanti di dimostrare che è stata condotta una valutazione di impatto normativo anche in riferimento alla lotta contro l'esclusione sociale.

Lo studio di replicabilità e le proposte normative hanno spesso fatto menzione dell'opportunità di intervenire su più fronti in simultanea, di coinvolgere un ampio ventaglio di attori affinché una politica di contrasto risulti efficace.

Talvolta il *mainstreaming* si realizza anche in interventi di portata limitata ma comunque significativa. Si pensi al linguaggio normativo. Così come si è proposto di adottare un linguaggio neutro dal punto di vista del genere e, indirettamente, dell'orientamento sessuale nell'ambito scolastico, così, più in generale, un vocabolario diverso da quello eterosessista nella prassi amministrativa potrebbe contribuire, ove diffuso all'interno dell'amministrazione, a veicolare un approccio di *mainstreaming*¹. Citando Wittgenstein: "i limiti del mio linguaggio sono i limiti del mio mondo".

La strategia di *mainstreaming* è meglio realizzata da un atto unitario, che definisca chiaramente come l'approccio integrato si debba

¹ Questa sensibilità verso la terminologia si trasforma in atti amministrativi interni delle istituzioni europee e nazionali. Per un esempio delle prime si veda la decisione del Parlamento europeo PE 397.475 IT su *La neutralità di genere nel linguaggio usato dal Parlamento europeo*. Per l'Italia si può menzionare Fioritto A. (a cura di) (1999), *Manuale di stile: strumenti per semplificare il linguaggio delle amministrazioni pubbliche*, Dipartimento della Funzione Pubblica, Bologna.

realizzare. Così come il Comune di Torino ha deciso di creare un coordinamento fra i propri servizi, affinché la politica in favore delle persone LGBT non sia più un'azione puntuale ma un *modus operandi* diffuso in tutto l'operato dell'amministrazione, così a livello regionale è possibile adottare un atto legislativo che sancisca questa politica di *mainstreaming*.

Ciò può avvenire, come alcune Regioni già hanno fatto, attraverso leggi che tocchino specificamente le politiche pubbliche in relazione a orientamento sessuale e identità di genere. Infatti, come visto nel capitolo 2, la principale carenza normativa che si può riscontrare in molte Regioni è l'assenza di una normativa organica di contrasto alle discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere.

Tra i provvedimenti legislativi che operano in senso inclusivo, anche se non esplicitamente diretti contro la discriminazione delle persone LGBT, vi è ad esempio la l.r. della Regione Puglia n. 19 del 10 luglio 2006: una legge sul *welfare* che impone un esplicito sostegno non soltanto a favore della famiglia – per così dire – tradizionale, ma anche delle giovani coppie e dei nuclei familiari socialmente svantaggiati, estensione quest'ultima che riveste un notevole interesse ai fini del presente studio, in quanto apre a una nozione di nucleo familiare ampia che giunge a comprendere anche le convivenze basate su vincoli solidaristici e affettivi. L'esempio pugliese è senza dubbio un passo importante per affermare alcuni principi importanti che devono informare l'azione pubblica.

Di maggior risalto sono però tre leggi regionali, quella toscana, quella ligure e quella marchigiana, adottate negli ultimi anni per contrastare la discriminazione nei settori oggetto di indagine. Si tratta della l.r. Toscana 15 novembre 2004, n. 63, *Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere*, della l.r. ligure 10 novembre 2009, n. 52, *Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere*, e della l.r. marchigiana 11 febbraio 2010, n. 8, *Disposizioni contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere*. Così, ad esempio la disciplina toscana afferma al Capo I i principi generali che rappresentano le coordinate delle politiche di *mainstreaming*:

Art. 1 – Finalità

1. La Regione Toscana adotta, in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione, politiche finalizzate a consentire a ogni persona la

libera espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale e della propria identità di genere, e promuove il superamento delle situazioni di discriminazione.

2. La Regione Toscana garantisce il diritto all'autodeterminazione di ogni persona in ordine al proprio orientamento sessuale e alla propria identità di genere.

3. La Regione Toscana garantisce l'accesso a parità di condizioni agli interventi e ai servizi ricompresi nella potestà legislativa regionale, senza alcuna discriminazione determinata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

L'art. 1 della legge ligure ricalca il medesimo schema e tratta al pari della legge toscana il profilo della formazione del personale regionale. L'art. 6 di quest'ultima fonte legislativa afferma al primo comma che la "Regione promuove l'adozione di modalità linguistiche e comportamentali ispirate alla considerazione e rispetto per ogni orientamento sessuale e identità di genere e individua altresì l'adozione di tali modalità tra gli obiettivi delle attività di formazione del personale dei suoi uffici ed enti".

Per favorire l'approccio di *mainstreaming* è di fondamentale importanza poi la previsione di un organo regionale di riferimento, che la legge ligure individua ad esempio in un coordinamento tecnico istituito presso l'Assessorato alle pari opportunità per raccordare le azioni e le misure attuative negli ambiti di intervento previsti dalla legge, favorire la circolazione delle informazioni all'interno dell'amministrazione regionale e svolgere funzioni di monitoraggio, verifica e osservazione (art. 13). In altri casi, come il più volte citato Comune di Torino, può essere creato un Ufficio *ad hoc*.

In conclusione, per quanto le proposte siano state avanzate in riferimento ai singoli settori in cui la pubblica amministrazione può intervenire, appare evidente da questo lavoro che, oltre ad adottare interventi singoli, gli enti locali devono muoversi in un contesto in cui l'azione pubblica è concordemente operante, a 360 gradi, nella direzione di rimuovere quegli ostacoli che si frappongono ad una società più inclusiva.

Le politiche antidiscriminatorie puntuali, confezionate per intervenire in settori ben delimitati, non sono in contrasto con un approccio improntato al *mainstreaming*. Le strategie degli enti locali si possono quindi muovere in un'ottica di complementarietà, utili vie per riaffer-

mare il sale della democrazia repubblicana ovvero quel principio di solidarietà sociale che deve informare l'operato del cittadino e della pubblica amministrazione.

Infatti, proprio le politiche di *mainstreaming* possono essere attuazione di quel principio di buona amministrazione che, ancor prima che nella Carta di Nizza, è presentato quale uno dei principi fondamentali della Costituzione italiana. Nel richiamare in più passaggi il livello politico europeo e nel porlo in relazione con quello regionale e locale, questa ricerca intende contribuire ad un approccio integrato non solo orizzontale, ma anche verticale. Il principio che scandisce la dimensione verticale, il principio di sussidiarietà, abbraccia anche un modello di *governance* del fenomeno discriminatorio multilivello, e diviene ulteriore chiave di volta per riaffermare il punto più importante nella lotta alla discriminazione, a qualsiasi livello essa si realizzi: “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini e delle cittadine, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutte e di tutti all'organizzazione politica, economica e sociale della società”.

Conclusioni

Non si può negare che la promozione dei diritti umani e delle libertà fondamentali delle persone è oramai un dato acquisito della nostra società, che registra un progresso verso il rispetto della dignità e del diritto di ognuno a vivere liberamente la propria esistenza. Le persone LGBT sono state protagoniste di questa evoluzione dei costumi, del sentimento comune e, in ultimo, del diritto. Tuttavia, il cammino verso l'uguaglianza, la non discriminazione e l'inclusione, per loro come per altre minoranze, è lontano dal dirsi concluso.

Questa ricerca ha inteso offrire un'analisi interdisciplinare e aggiornata della situazione in cui si trovano in Italia le persone LGBT. Per quanto la ricerca fosse originariamente caratterizzata da un'attenzione specifica ad alcune Regioni del Sud Italia, la maggior parte dei dati ha consentito di tracciare un quadro nazionale. Punto di partenza è stata l'analisi delle cause psicologiche e sociali della discriminazione, al fine di porre in evidenza la natura dell'atteggiamento discriminatorio nelle sue componenti cognitive, affettive e comportamentali nonché nelle sue dinamiche di gruppo, che bene descrivono il perché si tenda ad escludere chi non rispecchia la norma dominante: la cosiddetta eteronormatività che permea la quotidianità di molti.

Occorre ribadire che le rappresentazioni e le conoscenze che gli individui si costruiscono della realtà e del mondo sociale – quindi anche delle persone LGBT – non sono caratterizzati da una semplice e neutra descrizione di cose, persone o eventi, ma più che altro da una serie di valutazioni e di orientamenti positivi o negativi. I dati quantitativi che sono stati utilizzati evidenziano l'esistenza di molti pregiudizi tra la popolazione e individuano quale principale *target* delle campagne di sensibilizzazione e comunicazione le persone di entrambi i sessi, con età superiore ai 35-40 anni, con istruzione bassa o media, residenti nei centri piccoli e medi al Centro-Nord e nei centri piccoli e grandi nelle Regioni Obiettivo Convergenza.

La discriminazione si realizza con intensità e modalità che variano a seconda del settore della vita sociale considerato. La ricerca si è focalizzata su molti ambiti: quello sociale, abitativo, familiare, sanitario, dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro. Il dato normativo è stato analizzato unitariamente per evidenziare come un fattore determinante nella rimozione degli ostacoli che impediscono l'inclusione sociale e l'uguaglianza è proprio il diritto. Espressione della civiltà di un popolo – come l'analisi storica ha messo in luce – dalla Costituzione ai regolamenti degli enti locali, dal diritto dell'Unione Europea agli atti amministrativi delle amministrazioni territoriali, il principio di non discriminazione è saldamente incardinato nella nostra tradizione. Ciò nondimeno, il diritto può e deve fare di più, accordando il pieno riconoscimento di quelle legittime aspettative di uguaglianza che animano da sempre le più importanti battaglie per i diritti civili e i più significativi progressi dell'umanità.

L'analisi di contesto mostra l'importanza della famiglia sia quale ambiente in cui i figli possono subire violenze psicologiche, che quale contesto di supporto nel percorso di maturazione. La famiglia che qui interessa, però, quella che necessita di supporto e tutela al pari delle altre, è anche quella delle coppie composte da persone LGBT, con o senza precedenti unioni eterosessuali, e quella di genitori o *partner* gay o trans che accudiscono figli propri o del compagno.

I servizi sociali acquisiscono una rilevanza importante sia per i nuclei familiari che per gli individui LGBT. L'elaborazione dei dati statistici sconfessa il luogo comune che li vorrebbe benestanti con redditi sopra la media. Significativo è ribadire che solo qualora si limiti lo sguardo alle persone apertamente dichiarate si registra un reddito superiore alla media, e ciò per l'intuibile ragione che una certa sicurezza economica è condizione importante per affrontare il rischio (quantomeno nel primo momento) insito nella visibilità sociale e nel processo di *coming out*. Altrettanto significativo è che, però, grazie al positivo impatto della serenità nel medio-lungo periodo che proviene dal vivere liberamente la propria vita, gli stessi dati indicano che le persone e famiglie dichiarate godono di un livello di benessere psicofisico superiore rispetto a quelle non dichiarate.

L'analisi presentata indica chiaramente la difficile situazione delle persone trans, con dinamiche discriminatorie diverse e spesso più gravi di quelle subite dalla popolazione LGB: sia in termini occupazionali che nell'accesso all'abitazione e ai servizi. L'indagine sul campo ha inoltre evidenziato come la discriminazione sia spesso superiore

nella fornitura di servizi pubblici rispetto a quelli privati, un dato che induce a riflettere e giustifica le proposte di intervento formulate nella seconda parte della ricerca con specifico riferimento agli enti e alle amministrazioni locali.

La discriminazione è stata oggetto di analisi anche per quanto riguarda l'ambito sanitario. Non solo si è osservata una reticenza significativa a dichiararsi con il personale medico, dal medico curante allo psicoterapeuta, ma si sono registrate discriminazioni puntuali ad esempio con riguardo alla donazione di sangue: una prassi non in linea con lo stato dell'arte e le linee guida europee. Una rilevanza del tutto peculiare assume l'ambito sanitario per le persone transessuali, per le quali un accesso non discriminatorio e garantito dal servizio pubblico a tutte le cure e terapie necessarie per allineare il soma alla psiche, incluso il processo di cambio del sesso, è elemento essenziale per il loro benessere.

L'analisi dei settori dell'istruzione e della formazione non poteva mancare di evidenziare due elementi. Da una parte il ruolo importante che tale ambiente riveste sia in negativo, quale luogo di discriminazione, sia in positivo, quale sede di sviluppo e affermazione dell'identità, anche sessuale. Dall'altra, l'importanza di investire in politiche efficienti in questo ambito per contrastare l'esclusione sociale e la violenza, agendo sia sulla popolazione studentesca che sui formatori e insegnanti. L'analisi presentata evidenzia le conseguenze della discriminazione sul benessere dei giovani, sull'abbandono scolastico, sul bullismo, sul tasso di suicidio e, in sede di formazione degli adulti, l'importanza di politiche di contrasto sia *on the job* che *off the job*.

Il mondo del lavoro è quello che in ragione degli obblighi comunitari più di ogni altro attualmente offre strumenti giuridici di tutela. Ciò nonostante, la visibilità di una persona e quindi la libertà di essere se stessi anche sul luogo di lavoro sono limitate. La discriminazione, infatti, persiste con riguardo alle politiche del personale, alle condizioni di lavoro, alla retribuzione del lavoro. Anche per questo contesto specifico si sono volute distinguere e approfondire le dinamiche collegate alle persone trans, anche al fine di dimostrare l'infondatezza del luogo comune sul ruolo rilevante che per loro avrebbe la prostituzione quale fonte di reddito. Inoltre, anche lì ove ricorre, in otto casi su dieci la prostituzione è conseguenza dell'impossibilità di ottenere un lavoro a causa della discriminazione subita, e non certo una libera scelta.

Sullo sfondo di questa analisi del contesto italiano si sono individuate nella seconda parte della ricerca le strategie migliori che i poteri pubblici possono adottare. È parso opportuno chiarire preliminarmente il campo di azione che spetta agli enti territoriali, distinguendo fra gli interventi che hanno una portata normativa da quelli che invece coinvolgono l'ente pubblico sul piano dell'azione esclusivamente amministrativa. L'obiettivo di tale distinzione è duplice. Si devono evitare azioni che possono violare la ripartizione di competenze fra i diversi livelli di governo del territorio, in particolare invadere la sfera di azione dello Stato. Per contro, è parso opportuno sottolineare comunque la ricchezza di interventi che gli amministratori locali possono realizzare, virtualmente in ogni ambito del vivere sociale.

Con questa premessa è parso fondamentale compiere una ricognizione di quanto ad oggi è stato già compiuto sul territorio italiano da parte delle Regioni e degli enti locali, autonomamente o in partenariato con organizzazioni della società civile. Ci si è avvalsi, da una parte, della raccolta di buone prassi curata dalla rete di amministrazioni unite per il contrasto alla discriminazione per orientamento sessuale e identità di genere (la RE.A.DY), dall'altra si è provveduto a ricercare direttamente presso gli attori pubblici sul territorio buone prassi non ancora recensite. Ne emerge un quadro relativamente positivo, in cui gli enti locali e le Regioni si sono mostrati aperti alle istanze della popolazione LGBT e spesso si sono fatti promotori di progetti pilota.

Le buone prassi che offrono le maggiori potenzialità sono state discusse in un'ottica di replicabilità, al fine di consentire ad altre amministrazioni di riproporle sul loro territorio. Si sono evidenziati, ove possibile, suggerimenti per migliorare ulteriormente tali esperienze, suggerimenti avanzati da diverse realtà associative in occasione di specifici *focus group* e frutto di approfondimenti condotti all'interno del gruppo di ricerca. I settori per i quali le buone prassi sono state analizzate sono i medesimi dell'analisi di contesto. Poiché, tuttavia, non sempre è stato possibile rinvenire per ogni settore una buona prassi, si sono dedicati spazi specifici a proposte innovative, quale l'impiego di mediazione e conciliazione nelle controversie motivate da orientamento sessuale e identità di genere. Anche per il *capacity building* si è ritenuto utile offrire un approfondimento.

Conclusivamente è parso opportuno sottolineare l'importanza di due approcci comuni a tutte le proposte avanzate e che tentano di garantire una più efficiente azione della pubblica amministrazione: il *mainstreaming* e il partenariato pubblico-privato. Il legislatore e gli

amministratori devono oggi affiancare azioni specifiche di contrasto alla discriminazione con un approccio integrato e diffuso alle pari opportunità, che progressivamente dovrà rendere superfluo l'intervento specifico e divenire principio di governo quotidiano della società. Dalla terminologia impiegata dall'amministrazione alla formazione del personale, dalle politiche sociali alla redazione dei *curricula* scolastici, la diversità, le diversità, devono essere lo sfondo su cui si innestano tutte le azioni pubbliche.

Il settore pubblico deve però anche trarre risorse vincenti dal dialogo con la società civile, facendo della *partnership* uno dei binari principali delle politiche di eguaglianza. Le associazioni, i sindacati e in generale gli *stakeholder* sociali hanno costituito risorse essenziali per la riuscita di questa ricerca, la quale ha posto in luce il ruolo fondamentale che essi hanno svolto nel promuovere e portare a termine con successo iniziative sostenute dalla pubblica amministrazione. Un tale capitale non solo deve essere favorito attraverso strategie di *capacity building*, ma anche sfruttato per comprendere la dimensione sempre in evoluzione del fenomeno discriminatorio.

In conclusione di questa ricerca si può ritenere che l'Italia abbia un tessuto sociale che deve ancora impegnarsi molto per conseguire degli standard in linea con l'aspirazione di ognuno di vivere serenamente e senza costrizioni o ostacoli la propria identità. Tuttavia, l'entusiasmo degli attori sociali, le molte iniziative che in ogni dove la pubblica amministrazione, ad ogni livello territoriale – dal Dipartimento pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla Regione, dalla Provincia al Comune – pone in essere, sono indici di una volontà di non fermarsi nel cammino senza fine verso una società più giusta ed inclusiva. Questa pubblicazione ha inteso offrire uno strumento ulteriore a quanti s'impegnano quotidianamente, nel pubblico come nel privato, per riconfermare nei fatti e nello spirito della Costituzione repubblicana centocinquant'anni di storia e di tutela dei diritti e delle libertà di ognuna e di ognuno.

Capacity building: azioni e processi tesi alla costruzione e al consolidamento della capacità da parte di soggetti esclusi, marginalizzati, discriminati o comunque svantaggiati, di tutelare e perseguire autonomamente i propri diritti e i propri interessi.

Coming out: il processo decisionale nel suo insieme o anche solo il momento specifico in cui un individuo rivela ad un gruppo più o meno ampio di persone il proprio orientamento omosessuale o la propria identità di genere. Si distingue dall'*outing*, con cui un terzo rende pubblico che una persona non dichiarata è gay, lesbica, bisessuale o trans, senza il consenso di questa.

Identità di genere: può essere definita: a) come l'esperienza, da parte dell'individuo, della percezione sessuata di se stesso e del proprio comportamento; b) come l'individuazione, l'unità e la persistenza dell'individualità personale come maschile, femminile o trans, per come la si sperimenta attraverso il senso di sé o il comportamento in società.

Identità sessuale: rappresenta, per gli individui, la dimensione soggettiva del proprio essere sessuati ed è parte della comprensione profonda che una persona ha di se stessa come essere sessuato, di come si percepisce e di come vuole essere percepito dagli altri. Include cinque componenti specifiche: 1) *il sesso biologico*; 2) *il sesso psicologico*; 3) *l'identità di genere*; 4) *il ruolo di genere*; 5) *l'orientamento sessuale*.

Mainstreaming: sviluppato inizialmente in relazione alla parità di genere, consiste nel combattere la discriminazione e perseguire la parità non esclusivamente tramite apposite strutture o politiche specifiche, ma anche tramite l'inserimento di considerazioni e politiche tese a

perseguire l'uguaglianza in ogni politica pubblica, anche quelle non direttamente finalizzate a questo scopo.

Orientamento sessuale: l'attrazione fisica/erotica ed affettiva che si prova nei confronti di altre persone. Si distingue in: attrazione fisica/erotica ed affettiva per persone del sesso opposto al proprio (eterosessualità), per persone del proprio stesso sesso (omosessualità) o, contestualmente, per persone sia del sesso opposto sia del proprio sesso (bisessualità).

Sesso sociale/ruolo di genere: l'insieme delle aspettative e dei ruoli relativi a come gli uomini e le donne si dovrebbero/devono comportare in una determinata società, cultura e in un dato periodo storico.

Sesso biologico: appartenenza biologica (determinata dai cromosomi sessuali) al sesso maschile (maschio), femminile (femmina), oppure ad entrambi, come nel caso dell'intersessualità.

Sesso psicologico: percezione di sé come maschio, come femmina, oppure come maschio e femmina contemporaneamente (come nel caso del transgenderismo), a prescindere dal sesso.

Transgender: soggetto che nega l'ipotesi di una logica sessuale binaria (maschio vs femmina), rifiutando l'idea che debba essere riconosciuto un legame indissolubile tra genitali ed identità di genere, e non identificandosi con nessuno dei due estremi (maschile e femminile).

Transessuale: persona che ha deciso di intraprendere un percorso di adeguamento chirurgico e/o ormonale del sesso anatomico all'identità di genere, qualora questi siano discordanti. Ovvero, si tratta di un soggetto che è, ad esempio, nato biologicamente maschio, ma avendo una percezione di sé (sesso psicologico) come femmina, decide di intraprendere un percorso di riattribuzione chirurgica ed ormonale del sesso femminile (nel caso di transessuale MtF – *male-to-female*, da maschio a femmina); oppure di un soggetto che, nata biologicamente femmina, ma avendo una percezione di sé (sesso psicologico) come maschio, decide di intraprendere un percorso di riattribuzione chirurgica ed ormonale del sesso maschile (nel caso di transessuale FtM – *female-to-male*, da femmina a maschio). Nel primo caso parleremo di *una* transessuale, nel secondo di *un* transessuale, dando rilevanza al genere, non al sesso biologico.

APPENDICE STATISTICA

La percezione della popolazione LGBT*

Figura 1. Quanto ritiene accettabili gli atti omosessuali, da 1 (mai) a 10 (sempre)? Distribuzione per area geografica

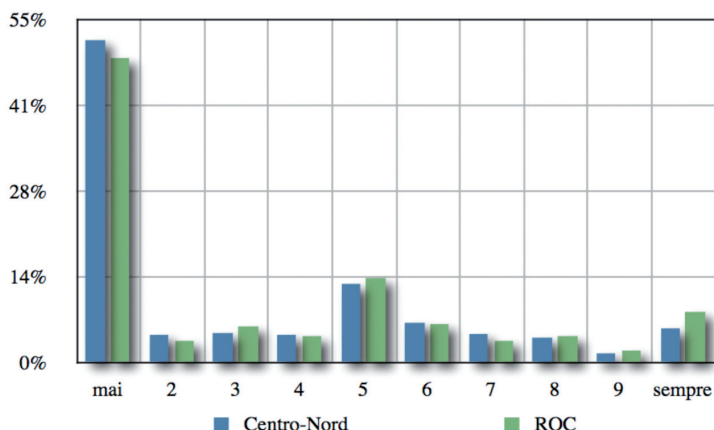
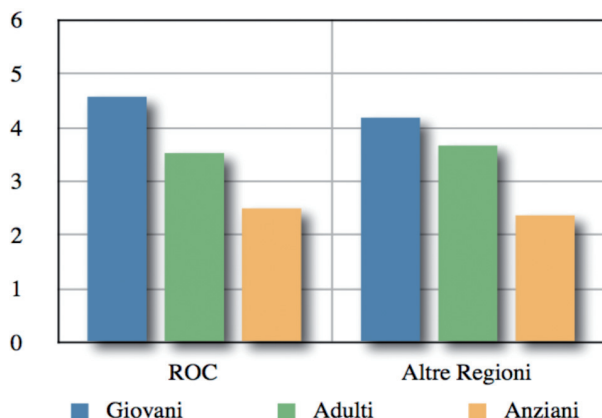


Figura 2. Quanto ritiene accettabili gli atti omosessuali, da 1 (mai) a 10 (sempre)? Valore medio per classi di età



* Analisi basata su dati *World Values Survey* relativi al 2005, secondo le modalità indicate nel testo. Per maggiori informazioni si rimanda al *Rapporto Finale*.

Figura 2bis. Intervistati che non vorrebbero persone omosessuali come vicine di casa, per dimensione del nucleo urbano di residenza

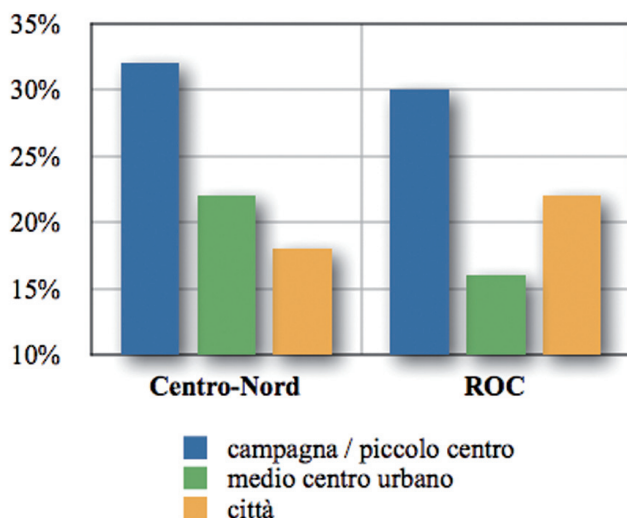


Figura 2ter. Intervistati che non vorrebbero persone omosessuali come vicine di casa, per auto-collocazione politica

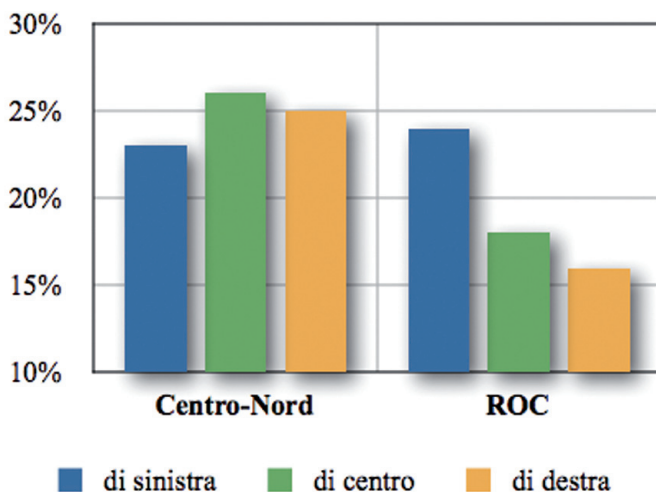


Figura 3. Legame con il modello “tradizionale” di famiglia, per religiosità dell'intervistato/a

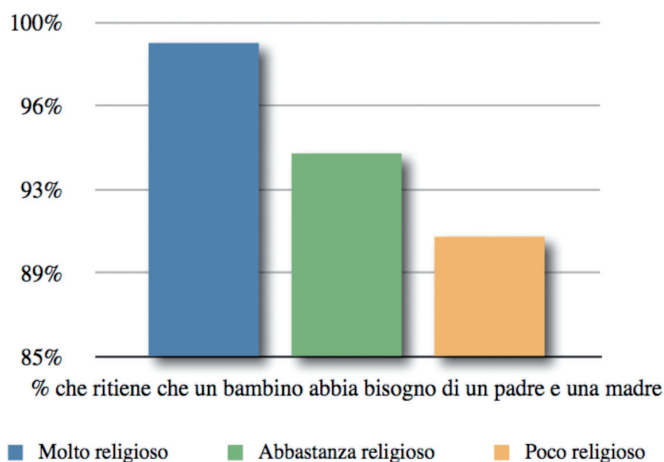
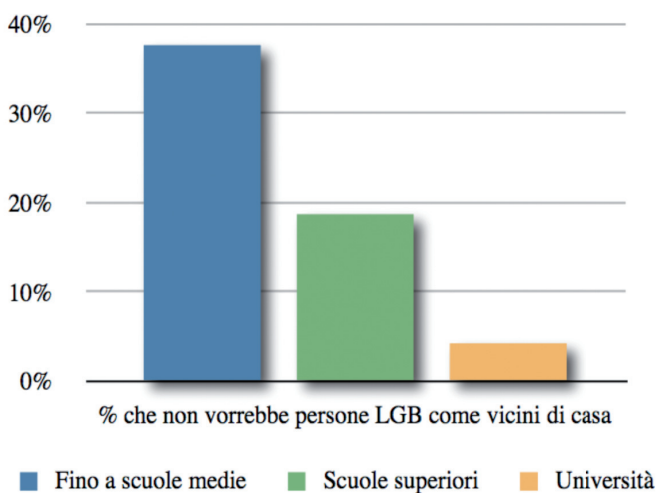


Figura 4. Accettazione della vita pubblica delle persone LGBT, per titolo di studio dell'intervistato/a



Caratteristiche della popolazione LGB in coppia stabile*

Figura 5. Percentuale di coppie stabili che hanno figli

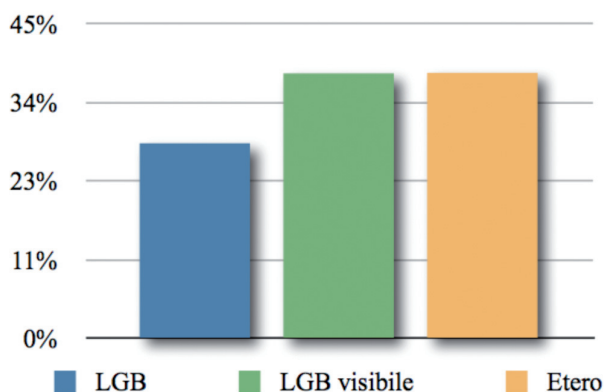
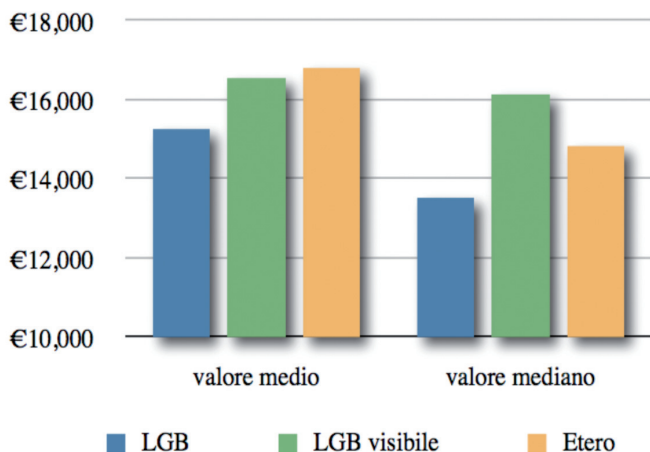


Figura 6. Reddito familiare equivalente annuale delle persone in coppia stabile



* Analisi basata su dati Banca d'Italia (*Indagine sui Bilanci delle Famiglie Italiane*) relativi al 2006 e 2008, secondo le modalità indicate nel testo. Per maggiori informazioni si rimanda al *Rapporto Finale*.

Figura 7. Salario orario medio dei lavoratori dipendenti in coppia stabile

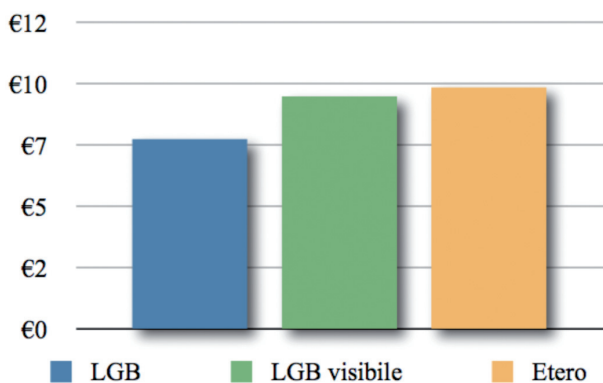


Figura 8. Titolo di studio delle persone in coppia stabile, distribuzione

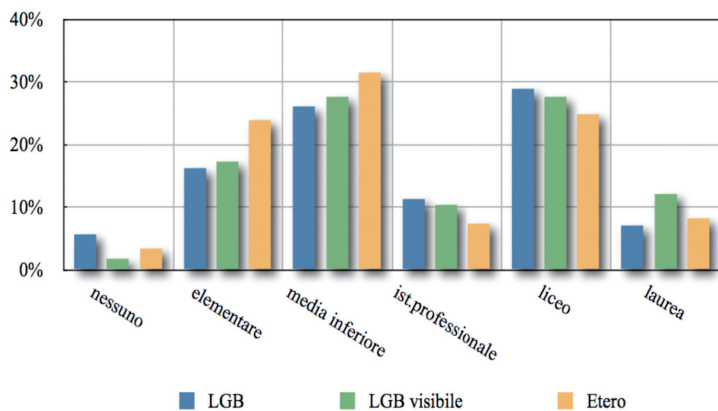
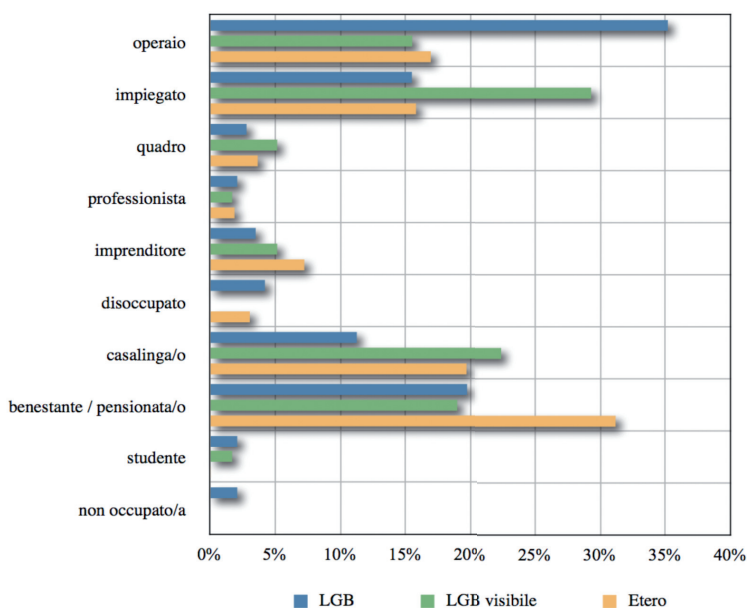


Figura 9. Stato di salute auto-percepito delle persone in coppia stabile

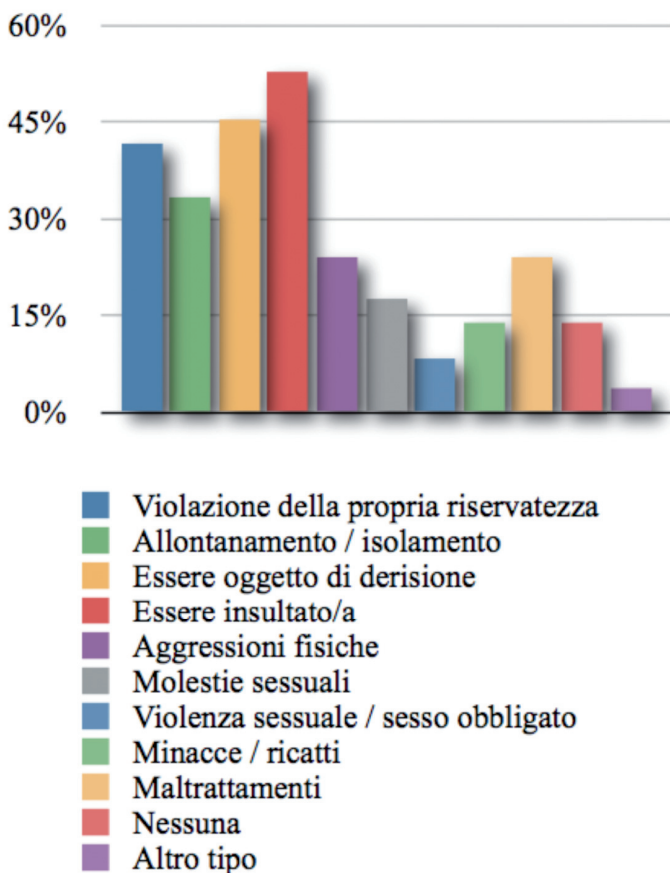


Figura 10. Qualifica occupazionale delle persone in coppia stabile



Caratteristiche della popolazione trans al Sud*

Figura 11. Esperienze di discriminazione subite dalle persone trans nell'ultimo anno



* Analisi basata su indagine sul campo condotta nelle Regioni Obiettivo Convergenza nei primi sei mesi del 2010, secondo le modalità indicate nel testo. Per maggiori informazioni si rimanda al *Rapporto Finale*.

Figura 12. Responsabili delle discriminazioni subite dalle persone trans nell'ultimo anno

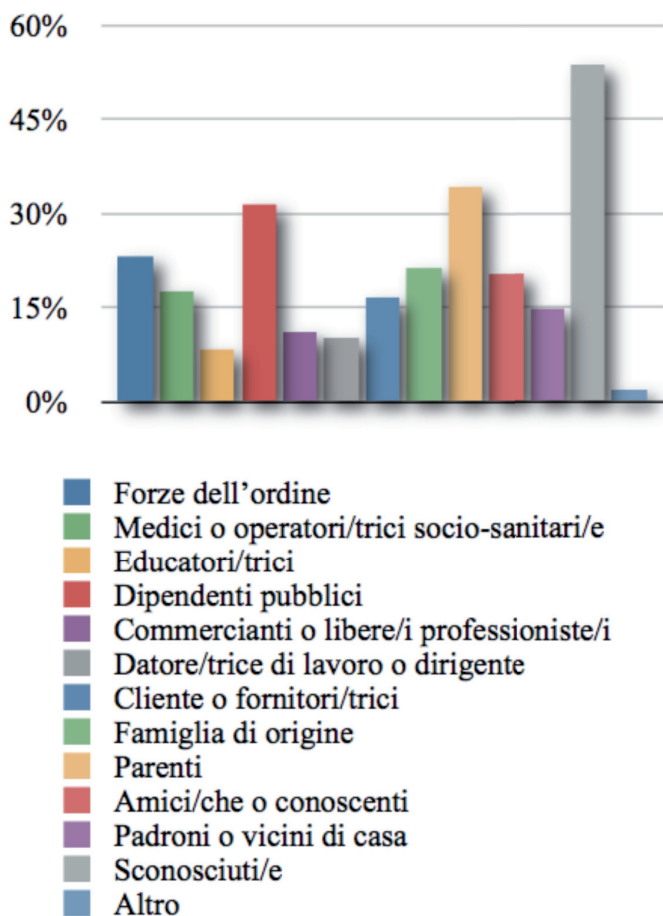


Figura 13. Esperienze di discriminazione subite dalle persone trans nella famiglia di origine.

Frequenza e gravità da 1 (per niente) a 10 (moltissimo)

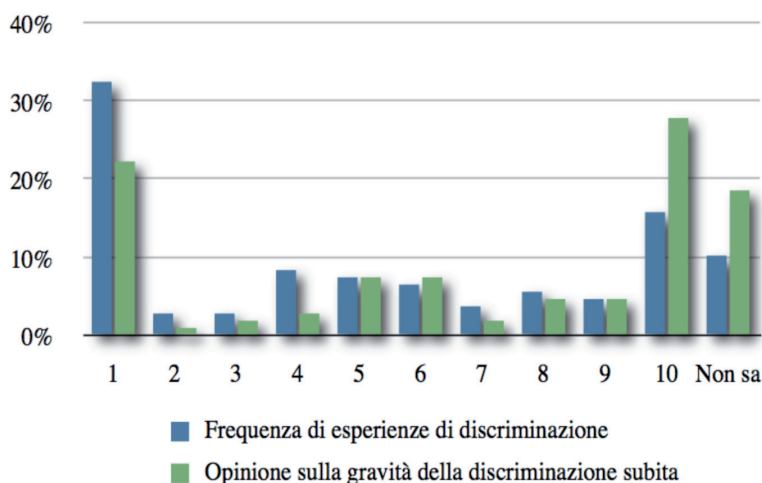
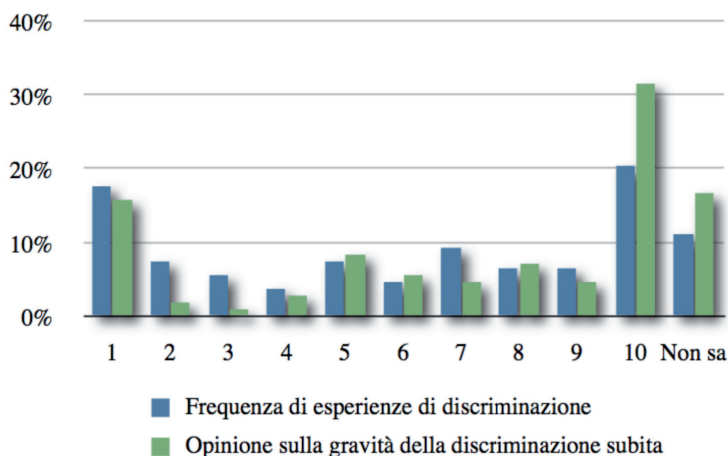


Figura 14. Esperienze di discriminazione subite dalle persone trans nella famiglia allargata e dai parenti.

Frequenza e gravità da 1 (per niente) a 10 (moltissimo)



*Figura 15. Reddito individuale mensile delle persone trans
(classi di reddito)*

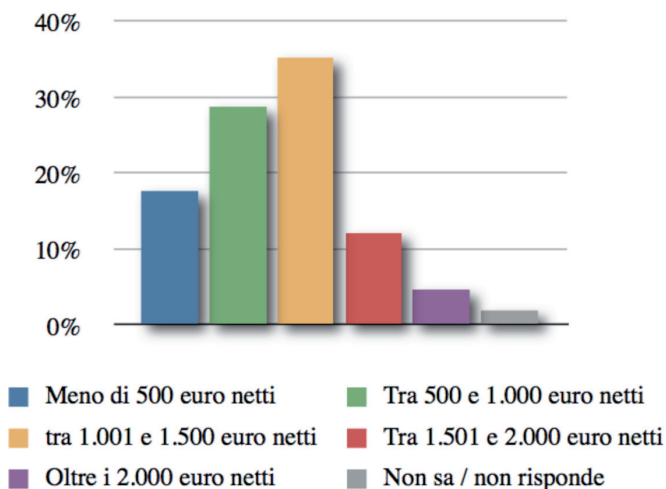


Figura 16. Titolo di studio delle persone trans

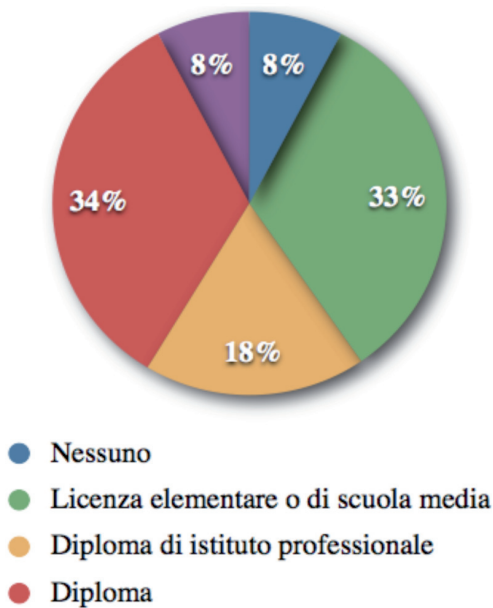


Figura 17. Status occupazionale delle persone trans

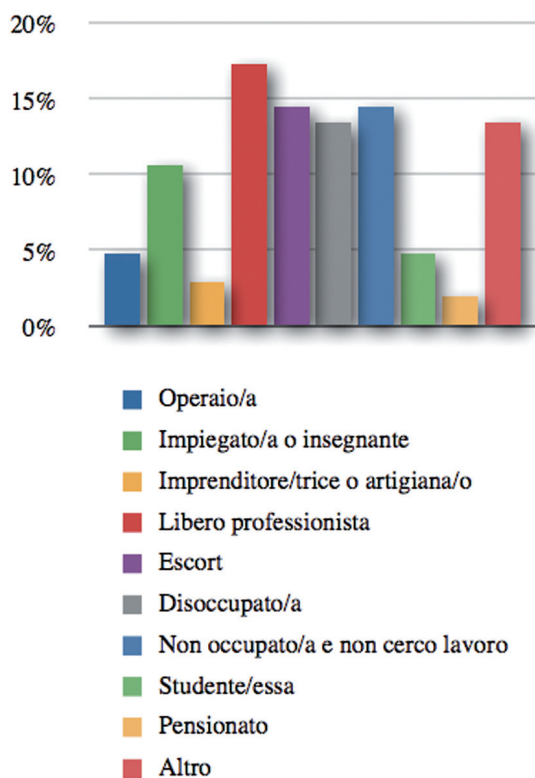


Figura 18. Perché svolgi questa occupazione?
Distribuzione tra gli occupati

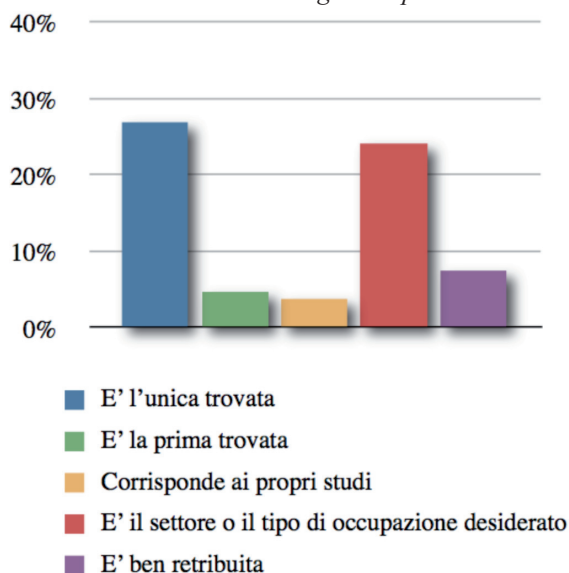
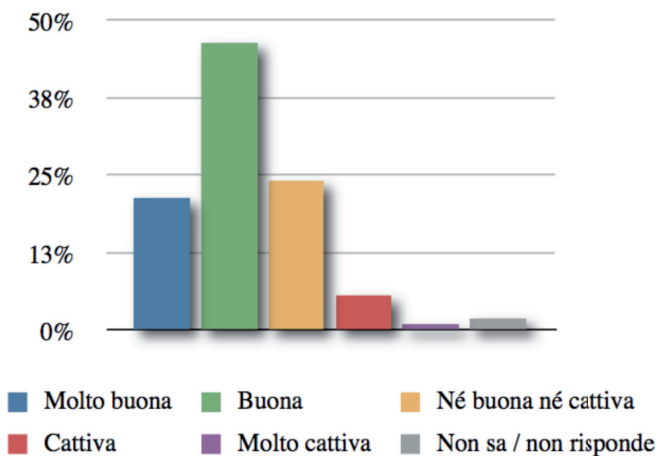


Figura 19. Stato di salute auto-percepito delle persone trans



Capitale sociale e *capacity building**

Figura 20. “Lei ritiene che della maggioranza delle persone...”

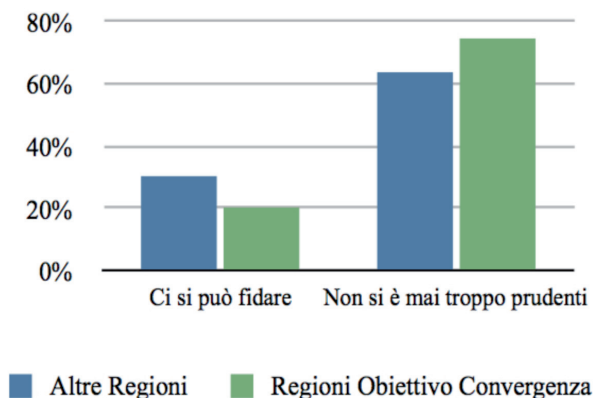
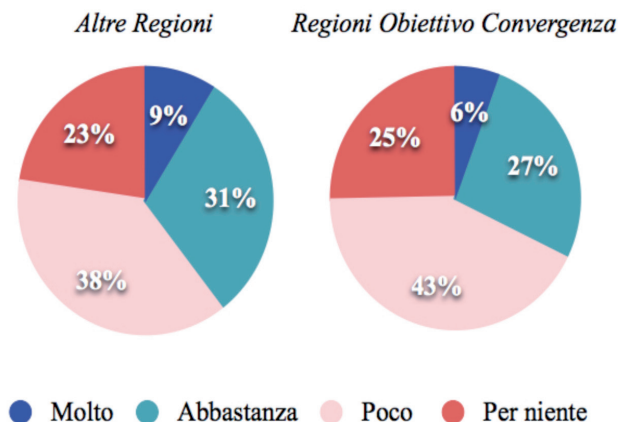


Figura 21. Interesse per la politica in generale



* Per il complesso della popolazione, analisi basata su dati Banca d'Italia (*Indagine sui Bilanci delle Famiglie Italiane*) relativi al 2006, secondo le modalità indicate nel testo. Per la popolazione trans, analisi basata su indagine sul campo condotta nelle Regioni Obiettivo Convergenza nei primi sei mesi del 2010, secondo le modalità indicate nel testo. Per maggiori informazioni si rimanda al *Rapporto Finale*.

Figura 22. Popolazione che ha partecipato almeno una volta a...

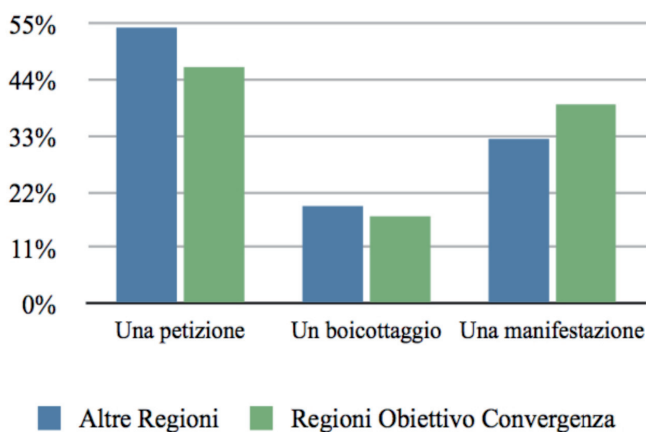


Figura 23. Popolazione attivamente impegnata in attività sociali

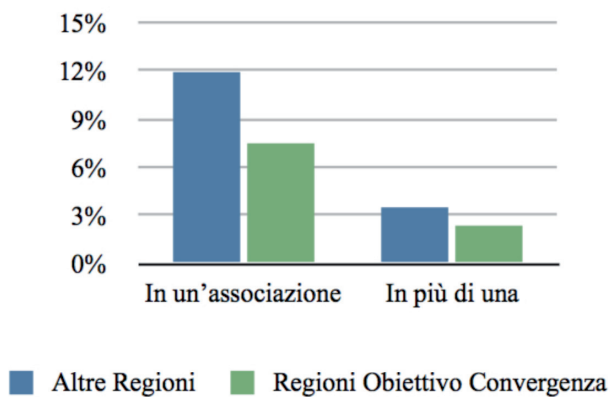


Figura 24. Popolazione trans socia di:

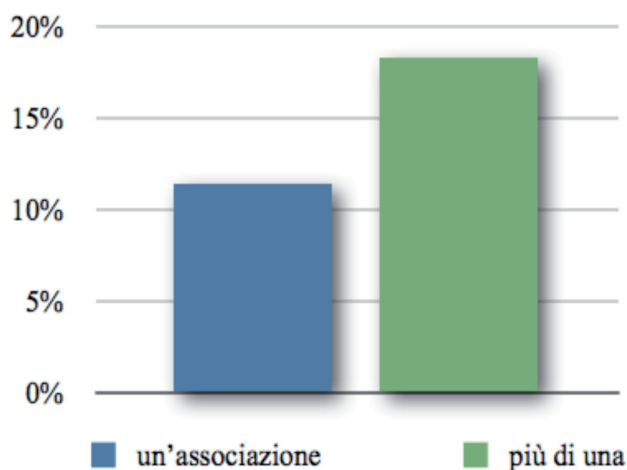


Figura 25. Popolazione trans attivamente impegnata in attività sociali

